

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

VIII LEGISLATURA

---

**Doc. XXIII**  
**n. 5**

**VOLUME NOVANTASEIESIMO**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**SULLA STRAGE DI VIA FANI**  
**SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO**  
**E SUL TERRORISMO IN ITALIA**

*(Legge 23 novembre 1979, n. 597)*

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE**

**DOCUMENTI**

**Atti giudiziari**

ROMA 1994

## **AVVERTENZA**

**Alcuni atti del presente volume sono di difficile leggibilità o presentano salti nella progressione numerica originale delle pagine; tali sono pervenuti alla Commissione.**

**INDICE**





## VOLUME XCVI (\*)

**Tribunale di Roma: procedimento penale contro Ernesto Viglione ed altri**

## INTERROGATORI RESI DA ERNESTO VIGLIONE:

– Interrogatorio del 6 febbraio 1979 ( <i>articolo pubblicato sull'Espresso dell'11 febbraio 1979, a firma Gianluigi Melega, dal titolo: «Quella sera che stavamo per catturarli tutti»; Gigi Salvadori di Radio Montecarlo – possibile intervista ad Aldo Moro; senatore Cervone; generale Dalla Chiesa</i> ) .....	Pag.	3
– Interrogatorio del 7 febbraio 1979 ( <i>incontri con «Carlo» e «Francesco»</i> ) .....	»	9
– Interrogatorio del 12 febbraio 1979 ( <i>incontri con «Carlo» e «Francesco»; richiesta di danaro al generale Dalla Chiesa; presunta lettera inedita di Moro a Zaccagnini - registrazione di tale lettera fatta ascoltare agli onorevoli Piccoli e Scalfaro e al generale dei carabinieri Ferrara</i> ) .	»	12
– Interrogatorio del 14 febbraio 1979 ( <i>identificazione di «Francesco» con Pasquale Frezza; consegna di danaro a Frezza; incontro con il senatore Cervone; Dalla Chiesa - onorevole Carenini; Toni Negri; arresto di Triaca</i> ) .....	»	17
– Interrogatorio del 15 febbraio 1979 ( <i>carabinieri che avrebbero partecipato ai fatti di via Fani; Vaticano; Carenini; Cervone</i> ) .....	»	28
– Confronto tra Ernesto Viglione e Pasquale Frezza del 15 febbraio 1979 ( <i>Frezza smentisce tutte le precedenti affermazioni di Viglione</i> ) .....	»	34
– Interrogatorio del 22 febbraio 1979 ( <i>incontro con Cervone; inchiesta parlamentare; registrazione dell'incontro con Frezza; politici che avrebbero partecipato alla congiura contro Aldo Moro; cartella clinica di Frezza - onorevole Scalfaro; Dalla Chiesa; danaro dato a Frezza - Carenini</i> ) .....	»	38

(\*) Per comodità del lettore e per utilità di ricerca abbiamo indicato per ciascun interrogatorio uno o più dei principali argomenti esposti.

– Interrogatorio del 6 marzo 1979 ( <i>notizie fornite da Frezza e riferite al generale Dalla Chiesa - nomi di carabinieri presunti partecipanti all'eccidio - generale Ferrara - onorevole Carenini - richiesta di danaro da parte di Frezza; Gianluigi Melega - senatore Cervone; appunti sullo svolgimento dei fatti</i> ) .....	Pag.	47
– Confronto tra Ernesto Viglione e Pasquale Frezza del 9 marzo 1979 ( <i>incontro con il senatore Cervone; generale Ferrara; onorevole Piccoli; «Carlo»; danaro dato da Viglione a Frezza; «professore»</i> ) .....	»	59
– Interrogatorio del 9 marzo 1979 ( <i>Luigi Ruggeri - «Carlo»</i> ) .....	»	66
– Interrogatorio del 10 marzo 1979 ( <i>«Carlo»</i> ) .....	»	69
– Confronto tra Ernesto Viglione e Carlo Pelliccioli dell'11 marzo 1979 ( <i>possibilità di intervistare l'onorevole Moro; Gigi Salvadori; Pasquale Frezza</i> ) .....	»	72
– Interrogatorio del 30 marzo 1979 ( <i>esame del «diario» di Viglione</i> ) .....	»	78
– Confronto tra Ernesto Viglione e Pasquale Frezza del 30 marzo 1979 ( <i>generale Dalla Chiesa; carabinieri presunti partecipanti all'eccidio di via Fani; Sergio Berlinguer; iniziativa del senatore Cervone pubblicata su OP; presunta presenza di un poliziotto in via Fani; pubblicazione di lettere di Moro su OP</i> ) .....	»	86
– Interrogatorio del 22 giugno 1979 ( <i>Toni Negri - Paolo Piccoli</i> ) .....	»	93
– Confronto tra Ernesto Viglione e Paolo Piccoli del 22 giugno 1979 ( <i>Toni Negri - incontro con l'onorevole Craxi</i> ) .....	»	96

**Tribunale di Roma: ordinanza di rinvio a giudizio del G.I. Francesco Amato del 30 giugno 1980 relativa al procedimento penale contro Ernesto Viglione ed altri:**

– Imputati e imputazioni .....	»	102
– Lo svolgimento dei fatti .....	»	106
– Dispositivo .....	»	141

**Tribunale di Roma: verbali di dibattimento relativi al procedimento penale contro Ernesto Viglione ed altri:**

– Verbale dell'8 maggio 1981 ( <i>Toni Negri; incontri con personalità politiche; rivelazioni di Frezza; possibilità di</i>		
---	--	--

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>incontrare l'onorevole Moro; Carlo Pelliccioli; partecipanti all'eccidio di via Fani; onorevole Scalfaro - cartella clinica di Frezza; generale Ferrara; messaggio registrato di Frezza; generale Dalla Chiesa; onorevole Carenini) . . . . .</i>	Pag.	147
- Verbale del 9 maggio 1981 ( <i>richiesta di danaro da parte di Frezza; presunta partecipazione di carabinieri in via Fani; cardinale Poletti e arcivescovo di Novara; generale Ferrara; generale Dalla Chiesa) . . . . .</i>	»	168
- Verbale del 20 maggio 1981 ( <i>Lucio Martelli; senatore Cervone - cartella clinica di Frezza, nastro registrato; Pelliccioli; danaro consegnato a Frezza; incontri Frezza-Viglione; incontri Viglione-Cervone; presunta lettera di Moro; onorevole Piccoli e onorevole Scalfaro) . . . . .</i>	»	183
- Verbale del 21 maggio 1981 ( <i>onorevole Piccoli - presunta lettera di Moro - danaro dato dall'onorevole Carenini a Viglione; onorevole Scalfaro - fiducia in Viglione - nastro registrato - cartella clinica di Frezza; onorevole Carenini - attendibilità di Viglione - danaro dato a Viglione - Dalla Chiesa; avvocato Marazzita - telefonata di Viglione - arresto di Claudio Avvisati - Toni Negri; carabinieri; Dalla Chiesa; Toni Negri) . . . . .</i>	»	199
- Verbale del 29 settembre 1981 . . . . .	»	221
- Verbale del 6 ottobre 1981 ( <i>generale Ferrara - assurdit� del discorso di Viglione; Lucio Martelli - credibilit� di Pasquale Frezza - caso Martirano; Gianluigi Melega - articolo pubblicato sull'«Espresso»; senatore Cervone; Pasquale Frezza - Ernesto Viglione) . . . . .</i>	»	225
- Verbale dell'8 ottobre 1981 ( <i>generale Dalla Chiesa - inattendibilit� del racconto di Viglione - presunta lettera di Moro a Zaccagnini - richiesta di danaro - presunto brigatista - incontro di Viglione con Ferrara - falso sequestro dell'onorevole Piccoli - presunto coinvolgimento di carabinieri in via Fani; Pasquale Frezza - capitano Foggetta; Roberto Pecoraro - foto di Frezza; Giuseppe Amico - auto - Bordighera - Frezza - operazione antidroga; Lucio Martelli - foto di Frezza - Salvadori - Pelliccioli) . . .</i>	»	243
- Verbale del 12 ottobre 1981 ( <i>Dalla Chiesa, Lucio Martelli) . . . . .</i>	»	265
- Documenti presentati dall'avvocato Franco Coppi nell'interesse di Ernesto Viglione in data 12 ottobre 1981 . . .	»	268
- Verbale del 13 ottobre 1981 . . . . .	»	304
- Dispositivo della sentenza in data 13 ottobre 1981 . . . . .	»	308

**Tribunale di Roma: procedimento penale contro  
Ernesto Viglione ed altri - Sentenza del 13 ottobre  
1981 - Presidente Mario Battaglini, estensore Gian-  
franco Viglietta:**

- Imputati .....	Pag.	313
- Il fatto .....	»	315
- Il diritto .....	»	323
- Dispositivo .....	»	349

**TRIBUNALE DI ROMA: PROCEDIMENTO PENALE CONTRO  
ERNESTO VIGLIONE ED ALTRI - INTERROGATORI RESI DA  
ERNESTO VIGLIONE**



45/1

## TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO ISPEZIONE



Sezione

## PROCESSO VERBALE

## di esame di testimonio senza giuramento

(Art. 357 Cod. di proc. pen.)

L'anno millenovecentosettantasette il giorno 6 del mese  
di febbraio alle ore 22, i oia.

Avanti il dott. Ferdinando INFOSIMATO G.I.

(1) Si dà atto della presenza del P.R. Dr. Domenico SICA,

assistito da (2) Generalista ELIO BIOCCHI.

E' comparso a seguito di (3) citazione.

al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di procedura penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire tutta la verità e null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 372 del Codice penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Interrogato sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che abbia con le parti private nel procedimento di cui trattasi (4)

Risponde:

Sono: VIGLIONE ERNESTO, n. Roma 4.1.1928 e ivi res. anzi residente nel Principato di Monaco - Montecarlo, Boulevard d'Italie 44, con recapito in Roma, via Mario Fani 123.

Quindi, opportunamente interrogato, risponde: (5) ... Sono direttore dei servizi giornalistici di Radio Montecarlo dal settembre 1977 e per tale ragione mi sono trasferite stabilmente in Montecarlo da quell'epoca.

A proposito dell'articolo a firma di Gianluigi Melega pubblicato sull'Espresso 11.2.1979, intitolato 'quella sera che stavamo per cat-

turarli tutti' preciso quanto segue: ricordo che verso il 5.5.1978 o comunque ai primi giorni di maggio il lettore di Radio Montecarlo a nome GIGI SALVADORI mi informò che era stato avvicinato da uno sconosciuto a proposito della vicenda Moro. Mi disse, il Salvadori, che una sera uno sconosciuto aveva suonato al citofono della sua abitazione in Ventimiglia e gli aveva chiesto un colloquio. In effetti il GIGI SALVADORI era sceso e lo sconosciuto gli aveva chiesto se era in grado di far pubblicare su un giornale non italiano, verosi-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

milmente francese, una intervista con Aldo Moro. Voglio precisare che il Salvadori è persona molto popolare in Liguria, perchè per anni ha letto i "flash" del Corriere dalla Sara a Radio Montecarlo. All'uomo suddetto il Salvadori si era riservato di dare la risposta, dopo essersi messo in contatto con me. Ignoro se il Salvadori comunicò all'uomo il suo progetto di parlare con me dell'affare. Il Salvadori venne da Radio Montecarlo il giorno successivo all'incontro di cui sopra e mi riferì il fatto. Gli risposi che ero interessato ovviamente all'intervista e gli chiesi di prendere un appuntamento con lo sconosciuto, se si fosse presentato. Venni successivamente convocato per telefono dal Salvadori che mi disse di aver avuto il contatto e ci incontrammo tutti e tre nei pressi di Savona (io, il Salvadori e l'uomo, che io chiamavo "postino"). Era di pomeriggio; ci giungamo al luogo dell'incontro separatamente e cioè io con la mia macchina ed il Salvadori con la sua. Ignoro se il postino avesse una autovettura. Quando siamo arrivati, egli era già sul posto. L'appuntamento era ad un casello sull'autostrada nel tratto Ventimiglia/Genova. Il postino ripeté la sua richiesta di intervista precisando che il motivo dell'intervista era ~~che l'uomo aveva~~ rappresentato di ristabilire la verità circa condizioni di Moro e ~~probabilmente~~ (di ciò non sono sicuro) anche di farne conoscere il pensiero reale e di dimostrare che era in possesso di tutte le sue facoltà mentali. Il postino mi disse che l'intervista doveva essere registrata su nastro magnetico. Chiesi al postino che sarei stato io personalmente a parlare con Moro e che poi mi sarei occupato di far pubblicare su giornali francesi estratti dell'intervista stessa e poi a diffondere il messaggio attraverso Radio Montecarlo. Dissi che il Salvadori mi avrebbe accompagnato, ma non ci furono accordi precisi circa la presenza fisica dello stesso alle conversazioni da tenere con Moro. Di questi accordi non diedi notizia al direttore generale di Radio Montecarlo. Il giorno di cui ho parlato è avvenuto, se non erro, venerdì 5 maggio o sabato 6 maggio, verso sera o nel tardo pomeriggio. Rimaneva d'accordo che ci saremmo incontrati nuovamente il giorno successivo, verso le 22/23 nello stesso posto; il "postino" disse che a l'incontro sarebbe intervenuta altra persona che avrebbe dovuto accompagnarci per un tratto di strada, per poi affidarci ad altre persone. L'incontro con Moro sarebbe dovuta avvenire il lunedì mattina. Nessuna indicazione mi venne data circa il luogo in cui ci saremmo dovuti recare. Il postino non mi fece alcuna raccomandazione sul modo di comportarmi e non fece obiezioni al fatto che io venissi con la mia macchina. Accadde poi che il Salvadori mi disse che non era disponibile (o per suoi impegni o per timore) ad accompagnarci. Voglio precisare che il "postino" ci rivelò che l'uomo che avremmo dovuto incontrare la sera successiva era persona che già conosceva il Salvadori; per questo fatto il Salvadori si impressionò e decise di non accompagnarci. Mi recai pertanto da solo all'appuntamento ed effettivamente incontrai il postino, che salì nella mia auto. Voglio precisare che l'appuntamento era per un casello autostradale (non intendo dire quale con esattezza); eravamo d'accordo che io avrei dovuto attendere. Difatti giunsi sul posto e attesi con i fari di posizione accesi; l'uomo giunse da non so dove e salì, come ho detto, sulla mia autovettura. Percorremmo un certo tratto di strada, su indicazione del postino, e poi ci fermammo in attesa a fari spenti. Preciso che il percorso avvenne su strade secondarie, nella zona di Savona; viaggiammo - dopo l'incontro al casello - per pochi minuti. Dopo qualche tempo che eravamo in attesa, io ed il postino, giunse a piedi un uomo (proveniente da una zona alberata). Conversammo fuori dell'auto e l'uomo sepraggiante chiese come mai non fossi con noi il Salvadori. Gli dissi genericamente che il Salvadori non aveva potuto venire, senza spiegarli i veri motivi del fatto. L'uomo disse che questa nostra - rispetto agli accordi già presi - creava complicazioni e che era venuto a mettersi in contatto con altre persone per ottenere una nuova autorizzazione all'incontro con Moro. Risalimmo in macchina


*Giuseppe...*

*[Signature]*





## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



e raggiungemmo in pochi minuti un abitato e l'uomo telefonò da un apparecchio a gettoni. Ricordo che l'uomo entrò da solo in una camera situata in un bar ancora aperto e usò un certo numero di gettoni di cui più era in possesso. Poi tornò dicendomi che l'intervista doveva essere rinviata in attesa di decisioni (l'uomo riferì che i suoi interlocutori gli avevano ordinato di richiamare l'indomani per avere l'eventuale conferma). Rimasimo d'accordo che i due mi avrebbero telefonato a Montecarlo il giorno dopo (lunedì) e di allontanarsi da solo con la mia auto. I due rimasero insieme sul posto. Il lunedì non ricevetti alcuna telefonata; il martedì partii per Roma per raggiungere mia moglie e la famiglia. Quando giunsi a Roma appresi la notizia che Moro era stato ucciso. Rimasi a Roma per un paio di giorni. Quando rientrai a Montecarlo fui informato, e forse già me lo avevano detto per telefono, che il 'postino' si era recato presso Radio Montecarlo, aveva chiesto dime e - saputo della mia assenza - aveva lasciato detto ad una segretaria che l'appuntamento era stato fissato per la sera di mercoledì otto; stessa località e stessa ora. Avendo appreso del ritrovamento del corpo di Moro non ritenni opportuno di recarmi più all'appuntamento. Successivamente ricevetti una telefonata a Montecarlo: si trattava dell'uomo che avevo incontrato mentre ero con il postino; chiese di vedermi, affermando di avere importanti notizie da comunicarmi. Per telefono non dissi altro ed io accettai di incontrarlo e ci rivedemmo al solito posto. Il postino non venne e, per la verità, non l'ho più visto. Ci incontrammo nel modo sopra indicato e l'uomo dichiarò che le Brigate rosse non avevano alcuna intenzione di uccidere Moro e che invece il presidente era stato assassinato perché rimasto vittima di una congiura ordita da uomini politici, con la complicità di carabinieri e, ed agenti di PS. In sostanza tutti costoro si erano serviti delle brigate rosse come 'copertura'. Spiegai che queste notizie non potevano essere da me utilizzate in alcun modo. Poiché feci presente all'uomo che la storia mi sembrava fantastica, questi rispose che purtroppo non poteva darmi né prove né fornirmi particolari della vicenda. Così ci siamo lasciati. Malgrado si trattasse solo di notizie non dimostrate ed circostanze incredibili, ritenni opportuno informare di ciò l'on. Piccoli, Oscar Luigi Scalfari e nessun altro. Entrambi i parlamentari mi suggerirono di parlare del fatto con un alto ufficiale dei carabinieri (non intendo assolutamente rivelare il nome dell'ufficiale stesso) ed io così feci. L'ufficiale parlò con me lungamente; non l'ho più incontrato dopo tale conversazione ed ignoro se e quali iniziative abbia preso.

Successivamente ricordo che si diffuse la notizia che l'on. Cervone aveva in progetto di sollecitare una inchiesta parlamentare sul caso Moro. Poco tempo dopo che si era diffusa tale notizia ricevetti una nuova telefonata dello sconosciuto (mi riferisco al secondo uomo incontrato e non al postino che - come ho detto - non più rivisto né sentito per telefono) che chiese di incontrarmi. Affermò di voler collaborare nell'eventualità di una indagine parlamentare e mi chiese di trasmettere un messaggio al sen. Cervone. Infatti ci incontrammo sempre nello stesso luogo e con le medesime modalità ed i registrai su nastro una breve dichiarazione dell'uomo, diretta a Cervone. In questa sua dichiarazione l'uomo ripeteva che l'omicidio di Moro non era stato eseguito da brigatisti rossi ma da 'uomini del potere' che si erano occasionalmente collegati ai brigatisti, precisando che gli assassini erano gli stessi che avevano operato a via Fani; l'uomo parlava di 'killers' ma non specificava a quale corpo di polizia essi appartenessero. L'uomo dichiarò anche che la congiura

*[Handwritten signatures and initials]*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3 - Viglione

era stata organizzata da uomini politici (non ricordo se disse che erano due o più) e da una personalità legata al Vaticano. L'uomo non aggiunse altro in ordine alla morte di Moro ma fece alcune precisazioni circa l'intervista che io avrei dovuto avere con il Presidente e le ragioni per le quali non era avvenuta. L'uomo dichiarò infine che si riservava di fornire migliori particolari nel caso che fosse stata ordinata una inchiesta parlamentare.

Di tale nastro, che io dovevo solo far ascoltare al Cervone e poi renderlo all'uomo, ho estratto copia che ho depositato in Zurigo. Non intendo dichiarare in che luogo ed a chi ho depositato in custodia detta registrazione magnetica estratta in copia. L'originale fu da me reso all'uomo dopo che l'ebbi fatto ascoltare a Cervone. Voglio precisare che la copia da me registrata è stata ascoltata dal generale Dalla Chiesa e da nessun altro.

D.R. Non intendo fornire ragguagli sull'aspetto fisico del 'postino' e dell'altro uomo che ho incontrato. Non intendo rivelare il nome del casello autostradale in cui ho avuto l'incontro con gli stessi anzi gli incontri; non so, invece, il nome dell'abitato in cui sono andato insieme agli stessi uomini per telefonare. Non conosco i nomi delle persone di cui sopra. Non intendo fornire le notizie richieste perché non voglio correre reali rischi per la mia incolumità. Riterò comunque di essere - per la mia qualità di giornalista - autorizzato a tacere perché intendo avvalermi del segreto professionale.

D.R. Dopo che ebbi fatto ascoltare il nastro al Cervone, ricevetti una telefonata dallo sconosciuto; egli si dichiarò disposto ad incontrare Cervone. All'esito di questa conversazione per si accordò con Cervone sulla data (non ricordo quale fosse la data convenuta) e sul luogo (via Barberini, mi pare in un ufficio di Cervone, probabilmente il circolo culturale 'idee e fatti').

Ci fu quindi l'incontro con l'uomo e questi confermo davanti a Cervone il contenuto della registrazione. In quell'occasione l'uomo - a richiesta del Cervone - precisò che gli organici delle brigat rosse erano di circa duecento persone. Ricordo che il Cervone e lo sconosciuto si misero a parlare di lotta partigiana e dei relativi sistemi di guerriglia.

D.R. Prendo atto che nell'articolo di Malega risulta che la conversazione tra l'uomo ed il Cervone avvenne il 31 luglio 1978, alle ore 18. La data potrebbe essere esatta.

Ricordo che l'uomo insistette con Cervone perché venisse promossa inchiesta parlamentare e promise che, in caso positivo, avrebbe dato altre notizie. Il Cervone fece capire all'uomo che, per una sua eventuale collaborazione, al fine dell'individuazione dei responsabili del delitto Moro, tutto sarebbe stato fatto per garantire la sicurezza dello sconosciuto ivi compresa la possibilità di iniziare una nuova vita all'estero. Il Cervone fece domande varie all'uomo e a molte di queste non ottenne risposta. Ad esempio non ebbe risposta sul finanziamento delle BR e sulle persone che lo pagavano. Non ricordo se in quella occasione ed in altra l'uomo disse che la faccenda del lago della Duchessa era stata una manovra diversiva delle BR per distogliere l'attenzione degli investigatori dal materiale trovato in via Gradoli; comunque sono sicuro che lo sconosciuto fornì simile versione dell'episodio. Non ricordo di aver discusso con lo sconosciuto circa le minacce subite da Moro negli ultimi tempi della sua prigionia. Per lo meno la domanda non fu proposta dal Cervone in modo così



*F. Viglione*

*[Signature]*

4 - Viglione



diretto.

D.A. L'incontro tra me, lo sconosciuto ed il Cervone avvenne in via Barberini. Escludo, per quanto mi riguarda, che vi siano stati altri incontri dello sconosciuto con parlamentari nei locali del parlamento ed altrove.

D.A. E' assolutamente falso che lo sconosciuto abbia dichiarato nel corso dell'incontro con me e Cervone ed in altre occasioni, che in via Fani avessero sparato dei carabinieri che temevano di essere riconosciuti dal corteo della scorta di Moro. Lo sconosciuto, come ho detto di sopra, si limitò a dirmi che all'azione di via Fani avevano sparato dei 'killers'; non so se lo disse a Cervone o se lo disse successivamente, comunque l'uomo disse che a sparare erano stati carabinieri e agenti di FS. Non fece invece alcun riferimento alla motivazione riportata nell'articolo dell'Espresso (e cioè alla necessità di evitare riconoscimento da parte degli uomini della scorta).

Dopo l'incontro con Cervone, ho avuto modo di incontrare altre volte lo sconosciuto (indicato nell'articolo come presunto brigatista). Ciò sulla base di sollecitazioni dello sconosciuto che mi telefonava al giornale. L'ultimo incontro è avvenuto circa quindici giorni orsono, al solito posto, nei pressi di Savona. Ho tentato di avere altri particolari, ma senza riuscirci. L'uomo ha fatto discorsi disordinati, dicendomi sempre che mi deve dare nomi ed indicazioni ma senza mai farlo.

Lo sconosciuto ha ottenuto da me, in unica soluzione, la somma di lire un milione in contanti a titolo di rimborso spese per essere venuto a Roma ad incontrarsi con Cervone. In occasione dei successivi incontri l'uomo non mi ha più chiesto del denaro.

Il milione di lire me lo feci prestare da un amico che l'aveva in un cassetto e lo consegnai allo sconosciuto. Poi ho restituito il denaro a chi me lo aveva prestato.

A questo punto della verbalizzazione il PM invita il G.I. ad ammettere il teste in ordine alle responsabilità cui va incontro per la sua manifesta reticenza. Il G.I. ammonisce il teste circa l'obbligo di dire tutta la verità intorno ai fatti di cui è a conoscenza e gli rammenta le pene stabilite dall'art. 372 C.P.

D.A. Insiste nelle mie dichiarazioni. Non intendo rivelare l'ubicazione esatta del casello autostradale dove ho avuto gli incontri con i due sconosciuti; non intendo rivelare il nome dell'ufficiale superiore dei carabinieri cui riferii i fatti appresi dai due sconosciuti; non intendo fornire ragguagli di sorta al fine di consentire l'identificazione delle due persone sconosciute di cui ho detto di sopra. Per quanto riguarda il nome dell'ufficiale superiore dei carabinieri voglio precisare che io non indicai il nome al generale Dalla Chiesa; pertanto la SV potrà ottenere il nome dal generale medesimo. Mi risulta, peraltro, che il generale Dalla Chiesa non ha avuto alcun colloquio con l'alto ufficiale al quale avevo riferito i fatti. Ciò per quanto è a mia conoscenza, beninteso.

A questo punto il PM chiede che il teste sia trattenuto a disposizione dell'Ufficio.

Il G.I., avuta la presenza del dr. Ansoino Andreassi della Direzione, sulla conforme richiesta del PM, dispone che il teste sia provvisoriamente trattenuto a disposizione dell'Ufficio, per essere nuovamente sentito alle ore 10 del 7.2.1979.

D.A. dal solo Ufficio in quanto il teste si rifiuta di sottoscrivere.

**TRIBUNALE DI ROMA**  
Cancelleria Centrale Penale

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Proc. Pen. n. 8267/80 c. Viglione Ernesto + 2 che si spedisce per uso ufficio a richiesta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. (Nota del 21.1.1981 prot. n. 00314/C.M.).

Roma, 26 gennaio 1981

IL DIRETTORE DI DIVISIONE DI CANCELLERIA



G. CARFAGNINI


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Carfagnini', written over the printed name.

95/c

## TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

Sezione \_\_\_\_\_



## PROCESSO VERBALE

## di esame di testimonio senza giuramento

(Art. 357 Cod. di proc. pen.)

L'anno millenovecentosettantannove il giorno sette del mese  
di febbraio alle ore 11

Assenti il dott. : P. Imposimato, G. I., con la presenza del TM dr. Sica

assistito da (2)

E' comparso in seguito di (3) \_\_\_\_\_  
di quale, a norma dell'art. 357 del Codice di procedura penale viene fatto avvertimento dell'obbligo  
di dire tutta la verità e null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 372  
del Codice penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Interrogato sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che  
esista con le parti private nel procedimento di cui trattasi (4)

Risponde:

Sono: MIRIAMIONE FRANCESCO, già in atti generalizzati

Quindi, opportunamente interrogato, risponde: (5) Confermo le dichiarazioni rese  
alla S.V. in data 6/7 febbraio 1979. Ho avuto modo di leggere questa mat-  
tina il quotidiano 'Il Tempo' ed in particolare l'articolo a pag. 12, in-  
titolato 'trenti personaggi misteriosi nel giallo da fantapolitica'. La  
denarizzazione ivi contenuta della personache ebbe l'incontro con me e con il  
servizio è esatta. Preciso che l'uomo aveva un accento sicuramente mari-  
time, con esclusione della cadenza napoletana, sarda e siciliana.  
Per quanto riguarda l'uomo che nel precedente verbale ho definito come  
"amico", posso riferire di averlo visto solo due volte e precisamente  
una volta di notte ed una di sera. Non sono in grado di precisarne il  
colore degli occhi; ricordo che mi sembrò di altezza leggermente superiore  
alla media e comunque più alto di me (che sono alto 1.76), di corporatura  
snella ed asciutta (che poteva farlo apparire più alto di quattro metri  
quattro decimetri); lineamenti poco marcati e sostanzialmente un viso piuttosto  
semplice; nè barba nè baffi; capelli di colore castano; accento settentrio-  
nale. Entrambi i personaggi di cui ho detto mi sono sembrate di livello  
culturale assai modesto; il postino era forse leggermente più evoluto  
dell'altro. Il postino disse di chiamarsi CARLO e l'altro FRANCESCO.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



D.R. Non intendo rivelare il luogo nel quale ho avuto i convegni, presso Savona, con i due sconosciuti. Non intendo rivelare il luogo in cui conservo, il Svizzera, la trascrizione della bobina magnetica restituita a Francesco. Non intendo rivelare il nome dell'ufficiale dei carabinieri cui esposi quanto mi era accaduto.

D.R. Non ho mai avuto alcuna possibilità di avermi in contatto, di mia iniziativa, con Carlo e Francesco. Per quanto riguarda l'incontro di Roma preciso che con Francesco ci eravamo dati appuntamento alla stazione Termini, lato via Giolitti, per le ore 17/17.30. Francesco non aveva con sé alcun tipo di bagaglio o di borsa. Francesco non indossava un cappotto e mi pare che non avesse neppure una giacca; mi pare indossasse una maglietta: si era a luglio.

D.R. Non intendo rivelare il nome della persona che mi prestò il milione di lire che io consegnai poi a Francesco. Non indicai alla persona che mi prestò il denaro il motivo per il quale ne avevo necessità. Resi il denaro in occasione di un mio successivo viaggio a Roma.

D.R. Non ricordo con quale mezzo (treno, aereo, auto) venni a Roma in occasione dell'incontro con Francesco. In quel periodo venivo a Roma praticamente ogni settimana. Il fatto potrà essere controllato tramite l'esame degli scontrini di viaggio (se ho viaggiato in treno); altrimenti diventa difficile per me precisare il mezzo di trasporto.

D.R. Complessivamente ho avuto sei incontri con Francesco.

D.R. Per quanto riguarda l'esborso di denaro a favore del detto Francesco ricordo che l'uomo mi disse - a Roma - che aveva problemi economici. Fu io a consigliargli la somma di lire 1 milione, senza che Francesco mi interessasse in cifra di cui aveva bisogno. Dopo l'incontro di Roma ho visto Francesco altre tre volte: in questi incontri non mi ha più chiesto del denaro, neppure in forma indiretta e cioè rappresentandomi di nuove situazioni di difficoltà finanziaria. Pertanto non gli ho dato alcuna altra somma di denaro. Nelle nostre conversazioni - sempre piuttosto brevi di cinque/dieci minuti circa - Francesco prometteva rivelazioni particolari, che però non ha mai fatte. Egli si comportava in modo piuttosto cauto, come ho detto, gli incontri avvenivano sempre allo stesso posto. Gli appuntamenti erano presi sulla base di telefonate che egli mi faceva a Montecarlo.

D.R. Sono titolare del numero telefonico 346594 della rete di Roma. Prendo atto che tale numero era scritto su di un appunto trovato in possesso di tale MARIANI ANNA MARIA, in via Pescaglia 93 e nel corso di una perquisizione eseguita nell'appartamento di MICOCCHI ROBERTA, moglie separata di GERRANI SERRECONDI PAOLA. La circostanza mi sorprende perchè non conosco nessuna delle persone sopra indicate. Non so neppure dove sia via Pescaglia. Non conosco D'AGUANNO CLAUDIO.

Voglio precisare che, durante la conversazione che io ebbi con il generale Dalla Chiesa mi è stata rivolta la stessa domanda circa i miei rapporti con la Mariani Anna Maria. Avendo risposto che non conoscevo affatto la donna, l'ufficiale mi chiese come mai il mio numero risultava annotato su di una agendina della Mariani. Non v'è nessuno, nella mia famiglia che si chiami 'CICCIO'. Non ho soprannomi.

L.C. per sottoscritto dal teste, che si rifiuta di farlo.

Le Carriere

Il Giudice Sindaca

**TRIBUNALE DI ROMA**  
Cancelleria Centrale Penale

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Proc. Pen. n. 8267/80 c. Viglione Ernesto + 2 che si spedisce per uso ufficio a richiesta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. (Nota del 21.1.1981 prot. n. 00314/C.M.).

Roma, 26 gennaio 1981


IL DIRETTORE DI DIVISIONE DI CANCELLERIA

G. CARFAGNINI



5/3 TRIBUNALE DI ROMA  
UFFICIO ISTRUZIONE

Sezione



PROCESSO VERRALI  
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO

L'anno millesovecento 79 il giorno 12 del mese di febbraio  
alle ore 12 in Roma, carcere di Regina Coeli

Avanti di Noi dr. Rosario Polino, G.I., con la presenza dei  
dr. Cuomo e dr. Sica

assistiti dal

E' comparso

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a  
cui si espone ch' si rifiuta di darle o le dà false, risponde:

Sono VEGLIONE EUGENIO, n. Roma 3.1.1928 e res. in Montecarlo (Prin-  
cipato di Monaco), Boulevard d'Italie 44, coniugato, con prole, naturalità  
francese - haabilitato - possidente - incensurato

quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di fidu-  
cia Avv. tit. Franco COFFI e Roberto RAMPIONI, entrambi presenti

Invitato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 171  
c.p.p. modificato dalla legge 8.8.1977 n.534 (artt. 4 - 5 e 14)

Avvertito l'imputato - ai sensi dell'art. 1 della legge 15.12.1969 n.  
932 - che egli ha facoltà di non rispondere ma che, se anche non rispon-  
da, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara

intendo rispondere

Quindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli è at-  
tribuito, facendogli noti gli elementi di prova contro di lui esistenti, e  
invitato a discoltarsi, risponde:

Confesso quanto dichiarato in precedenza al Giudice Istruttore.

Le accuse per cui la sentenza indicata nei suddetti verbali con CARIC  
e FERRARO sono state in precedenza conosciute dall'imputato, dichiara

V° si depositi in Cancelleria per  
giorni \_\_\_ dandone avviso al di  
featore.

si autorizza il rilascio di copia.

Roma, li \_\_\_\_\_

Per presa visione e rinuncia  
alla notifica ed ai termini.

Roma \_\_\_\_\_

Il Difensore





Escludo categoricamente di aver mai visto e conosciuto in precedenza le due persone di cui ho parlato e che si facevano chiamare Francesco e Carlo. In loco di non averla neppure incontrata, successivamente alla conoscenza avvenuta nella circostanza da me riferite, in altri ambienti ed in altri luoghi. Ignoro pertanto assolutamente dove abitino, come si chiamino real ente, quale attività svolgano le due persone di cui sopra.

Intervengo in merito ai fatti contestati nel mandato di cattura: il luogo da cui ho avuto contatti con le due persone che si erano presentate come aderenti all'organizzazione eversiva Brigate Rosse, era il casello autostradale di Bordighera. Ci siamo fermati nella piazzola che è dopo la barriera di pedaggio (per chi viene dall'autostrada). Io provenivo da Montecarlo, lungo l'autostrada. In quel posto avvenne l'incontro fra me, Gigi Salvadori e Carlo. Il successivo incontro con Francesco, con la modalità che ho già chiarito, è avvenuto a breve distanza dal casello pedonale, in una strada secondaria che parte dal casello ed è sulla mano sinistra e che va verso la montagna. Ci fermammo a parlare forse poche centinaia di metri. Sul posto mi recai con Carlo; questi mi disse secondo dalla mia auto e dopo un pò giunse Francesco. Il fatto di una zona rurale. Il giorno di tale incontro è certamente domenica 7 ottobre 1973. Non ho voluto dichiarare quanto sopra, nel precedente esame perché ritenevo che si trattasse di una circostanza irrilevante ai fini della prova della sussistenza del Giudice.

Da quanto ricordato essere da alcuno, in relazione alla vicenda per la quale ho parlato, allo al Generale Dalla Chiesa feci presente che il Francesco mi aveva detto di aver bisogno di denaro per poter portare in porto l'operazione. A tale titolo richiesi al Generale la somma di lire 2 milioni. Il generale rifiutò, precisandomi che non poteva erogare somme di denaro a favore di una persona di cui non conosceva l'identità. Pertanto la mia richiesta non ebbe esito. Desidero si precisi che non si tratta di un mio richiamo, ma semplicemente un riferimento di una richiesta fatta dal presunto brigatista.


Durante un incontro avvenuto dopo la morte del presidente Moro ed in epoca che non so precisare, Francesco dichiarò che intendeva darmi una prova della verità circa i miei contatti con i brigatisti che avevo tentato di giustificare al presidente. Ricordo che io chiedevo continuamente a Francesco di segnalarmi qualcosa di concreto perché io potessi indagare ulteriormente. Quando parlavo, in occasione della consegna della prova di cui ora parlo, Francesco evitò il discorso stentatamente. Mi disse

*[Handwritten signatures]*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2 - Viglione (12.2.79)

di potermi mostrare il testo, non autografo, di una lettera scritta da Moro a Zaccagnini, spiegandomi che il testo di tale epistola non era noto a nessuno. Si trattava di un manoscritto su foglio di carta bianca senza righe, del tipo di carta da lettere (era un foglio piegato) di buona qualità; la grafia era rozza e poteva appartenere pertanto a Francesco, persona che ho già descritto come di scarsa legatura. Mi pare che il testo fosse su due pagine (facciate). Il contenuto della missiva mi sembrò privo di errori di ortografia o, se ce n'era qualcuno non me ne preoccupai: il Francesco dichiarò infatti che aveva trascritto il testo della lettera durante una conversazione telefonica. Il contenuto della lettera può essere così condensato: vi era una sollecitazione a Zaccagnini a trattare con le BR per la sua liberazione; Moro esprimeva il concetto che il fine ultimo di ogni atto di ingiustizia deve essere il bene, anche superando difficoltà formali. La lettera si concludeva con l'invito al destinatario (che non risultava direttamente essere Zaccagnini, ma che mi fu detto essere il parlamentare dallo stesso Francesco) di comunicare il contenuto della lettera stessa ai segretari dei partiti di maggioranza. Lessi la lettera davanti il microfono del mio registratore. Porto sempre con me in macchina un registratore magnetico a pila, per cassette. Feci sentire la registrazione della lettera agli on. Piccoli, Scalfaro e al primo generale dei Carabinieri con i quali ho avuto a che fare. Il generale dei carabinieri di cui non ho voluto fare in precedenza il nome è FERRARA. Al generale Ferrara ho consegnato copia della registrazione magnetica della lettura della missiva di cui ho detto sopra; può però anche darsi che io gli abbia consegnato l'originale. Non ricordo se ho esibito copie della cassetta originale; se l'ho fatto, la cassetta stessa deve essere a Zurigo, dove conservo la registrazione di una dichiarazione resa da Francesco (e di ciò ho già parlato). Non ho provveduto a fare una trascrizione scritta della bobina suddetta. Voglio precisare che le persone che sentirono la registrazione (nell'ordine: Piccoli, Scalfaro e Ferrara e nessun altro) non ritennero di poter escludere che il contenuto e la forma della lettera potessero essere di provenienza dell'on. Moro. L'altro nastro, che conteneva il messaggio di Francesco al on. Cervone, fu fatto da me ascoltare a Cervone, a Piccoli (credo) ed al generale Dalla Chiesa.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and a circular stamp. On the left, there is a signature that appears to be 'Piccoli'. In the center, there is a large, stylized signature, possibly 'Scalfaro'. To the right, there is another signature, possibly 'Ferrara'. Below these signatures is a circular stamp with some illegible text inside, likely an official seal or date stamp.

3 - Viglione (12.2.1979)



57

Ritengo di aver riferito la circostanza della presunta lettera di Moro anche al generale Dalla Chiesa. Con il generale Dalla Chiesa, dal periodo agosto 1978 a circa un mese fa, ho avuto tre/quattro contatti. Ho avuto conversazioni con il generale nel suo ufficio di Forte Antenne a Roma e successivamente in un convento in una zona tra Modena e Parma.

D.R. La persona che mi ha dato il milione di lire che poi consegnai a Francesco è il corrispondente da Roma di Radio Montecarlo, PAOLO PICCOLI, nipote dell'on. Piccoli. Gli ho restituito la somma mediante assegno tratto sul mio conto corrente presso I.B.I., agenzia n. 1 di P. Colonna. Presso detta agenzia v'è anche una cassetta di sicurezza che non contiene nulla di rilevante, anche ai fini del processo. Nulla osta da parte mia all'apertura della cassetta stessa.

D.R. La registrazione magnetica del primo nastro magnetico di cui ho parlato e forse anche la registrazione della presunta lettera di Moro, sono conservate a Zurigo. Esse non sono nella mia disponibilità. Non intendo assolutamente rivelare dove, in Zurigo, siano conservate le registrazioni. Le ho mandate in Svizzera per posta. A proposito dei motivi di tale mio rifiuto, dichiaro di temere che, agendo diversamente, io posso correre pericoli per la mia incolumità fisica.

L.C.S.



**TRIBUNALE DI ROMA**  
Cancelleria Centrale Penale

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Proc. Pen. n. 8267/80 c. Viglione Ernesto + 2 che si spedisce per uso ufficio a richiesta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. (Nota del 21.1.1981 prot. n. 00314/C.M.).

Roma, 26 gennaio 1981

IL DIRETTORE DI DIVISIONE DI CANCELLERIA

G. CARFAGNINI



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Carfagnini', written in a cursive style over the typed name.

25/1 TRIBUNALE DI ROMA  
UFFICIO ISTRUZIONE

N. ....

Sezione .....



**PROCESSO VERBALE**  
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO

L'anno millenovecento 79 il giorno 14 del mese di Febbraio  
alle ore 10,45 in Roma -Carcere di "Regina Coeli"

Avanti di Noi Dr. Achille GALLUCCI -Consigliere Istruttore  
e con l'intervento del Cost. Proc. Gen. Dr. Guido GUASCO e Domenico SICA  
nel corso dell'interrogatorio  
assistiti dal sottoscritto Cancelliere

E' comparso VIGLIONE Ernesto  
il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a  
cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde:

Sono VIGLIONE Ernesto, già qualificato in atti

quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di fidu-  
cia confermo la nomina degli Avv.ti. Franco COPPI e Roberto RAMPIONI  
entrambi presenti

Invitato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 171  
c.p.p. modificato dalla legge 8.8.1977 n.534 (artt. 4 - 5 e 14)

Avvertito l'imputato - ai sensi dell'art. 1 della legge 15.12.1969 n.  
932 - che egli ha facoltà di non rispondere ma che, se anche non rispon-  
de, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara  
Intendo rispondere

quindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli è at-  
tribuito, facendogli noti gli elementi di prova contro di lui esistenti, e  
invitato a discolarsi, risponde:

Sono disposto a dire la verità.

L'Ufficio preliminarmente avverte l'imputato di ritenersi indiziato  
anche del delitto di truffa aggravata

V° si depositi in Cancelleria per  
giorni     dandone avviso al di-  
fensore.

Si autorizza il r ascio di copia.  
Roma, li    

Per presa visione e rinuncia  
alla notifica ed ai termini.  
Roma    

Il Difensore

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Confermo tutte le mie precedenti dichiarazioni fino all'incontro del presunto brigatista con l'On.le CERVONE.

Preciso oggi che il primo incontro con la persona, che io ho indicato con il nome di CARLO, è avvenuto al casello di Bordighera. Preciso che quando FRANCESCO telefonò dal bar, disse, poi, a CARLO che glielo domandava, di aver parlato all'apparechio con "ROBERTO". A questo punto, preciso che il FRANCESCO deve essere identificato nel FREZZA come in seguito preciserò; e che, all'epoca non conoscevo né come FREZZA, né, peraltro, conoscevo prima.

Preciso, ancora, che il secondo incontro col FREZZA avvenne tra l'11 e il 12 Maggio, davanti al cimitero di Bordighera; che parlai con l'On.le PICCOLI subito dopo l'incontro con CARLO, avvenuto il 5 o 6 Maggio in occasione di un comizio che il predetto parlamentare tenne nella zona di Spotorno o di Arma di Taggia; e sia lui che ~~mi~~ l'On.le SCALFARO, col quale parlai, pochissimo tempo dopo la morte di MORO, mi invitarono a seguire la faccenda.


In uno dei successivi incontri col FREZZA, dopo la morte di MORO, egli ebbe a dirmi che aveva avuto contatti anche con un dirigente delle brigate rosse che viveva a Parigi e che egli chiamava il "Professore" dal quale aveva attinto le valutazioni politiche sul caso MORO.

D.R.: Il FREZZA nei primi incontri mi disse esplicitamente che egli era mosso al fine non per denari ma per motivi politici, nel senso che le brigate rosse, in base agli accordi presi con gli estranei all'organizzazione, sapevano che MORO non doveva essere ucciso e, pertanto, una volta ucciso, si erano ritenuti ingannati.

D.R.: Ovviamente questo discorso venne fatto dopo la morte di MORO, mentre al primo incontro mi disse che era intenzione di far conoscere all'opinione pubblica, a mezzo d'intervista, l'opinione di MORO. Circa un mese prima dell'incontro che ebbi, con il Sen. CERVONE, il FREZZA, e dopo che io avevo fatto sentire al predetto Senatore il nastro contenente il messaggio del "brigatista", ricevendo dal parlamentare un biglietto confermativo di tale audizione, su richiesta del FREZZA gli versai 1.000 franchi francesi.

D.R.: Ripeto che io all'inizio di questa storia ritenevo che il brigatista agisse non per motivi economici anche se si parlò nella occasione per ottenere l'intervista con MORO, mi disse "Poi ci darate del denaro?" Ed io risposi "Poi vedremo!".

D.R.: Non mi sembra che il SALVADORI, quando parlò con me



- 2 -

segue interrogatorio di VIGLIONE Ernesto.



abbia precisato che il brigatista voleva denaro.

A contestazione R.: E' falso che il SALVADORI, anzi non ricordo che il SALVADORI mi abbia messo sull'avviso che il brigatista chiedeva soltanto denaro e che, quindi, temeva trattarsi di un tentativo di truffa, aggiungendo che un vero brigatista non avrebbe chiesto denaro, per fare una operazione del genere.

D.R.: Intorno alla prima decade di Luglio consegnai al FREZZA 1.000 franchi francesi. Prelevai la somma dal cassetto della mia scrivania.

Uno o due giorni prima l'incontro che ebbi con il Sen. CERVONE gli consegnai £ 100.000 Seppi, poi, da lui che aveva alloggiato in un albergo, mi sembra il "Terminus".

L'appuntamento a Roma con lui avvenne alla pensilina della stazione Termini.

La sera stessa dell'incontro con CERVONE gli consegnai un milione in contanti, che mi ero fatto prestare dal mio corrispondente a Roma con Montecarlo, PICCOLI Carlo.

A precisazione di quanto al riguardo ho dichiarato, circa la restituzione del denaro a PICCOLI, mi sembra che mi sia avvolso o del conto corrente della Banca Commerciale Italiana con sede in Ventimiglia e con il conto corrente già indicato con l'I.F.I.

Oggi preciso che io al FREZZA ho versato altro denaro in più soluzioni per un ammontare cospicuo: ricordo che un primo versamento fu di £ 300.000 nell'autunno scorso; nel Settembre-Ottobre versai al FREZZA £ 2.000.000 in contanti; verso la fine dell'anno gli versai altri 7.000.000 di cui metà in lire italiane, anzi tre milioni in lire italiane e gli altri in franchi francesi tutti in

*Ernesto Viglione*

- 3 -

segue interrogatorio di VIGLIONE Ernesto.-



contant, per l'ammontare di 20.000 franchi che sono stati prelevati dal mio conto corrente di Montecarlo. Le lire italiane provengono dal mio conto corrente presso l'IBI che mi rilasciò assegni circolari per l'importo di £ 6.000.000. Tre di questi sei milioni furono consegnati al FREZZA. L'ultimo versamento al FREZZA fu fatto verso la metà di gennaio nella misura di £ 30.000 franchi francesi prelevati sul mio conto corrente in Montecarlo.

Credo di avere nella mia casa di Ospedaletti, gli estratti conti. Comunque, prendo visione del libretto di assegni del Banco di Roma in Francia, cioè dell'istituto di credito <sup>di cui</sup> presso Montecarlo ho il deposito. L'assegno portante il n. 5078225 presente, nella matrice, un prelevamento di 300.000 franchi ed è sicuramente da me tratto per dare il denaro al FREZZA, cioè l'ultimo versamento di cui ho parlato sopra. Circa la data di questo prelevamento va collocato tra il 28 Dicembre 1978 ed il 31 Gennaio 1979.

D.R.: Sono certo che si tratta del prelevamento che ho fatto nell'operazione di cui sopra e non di un prelevamento per altre mie necessità/

Di tasca mia ho versato al FREZZA una prima volta mille franchi francesi, una seconda volta centomila lire ed un'altra volta un milione di lire italiane. Gli altri denari sono stati versati, mio tramite, dall'On.le CARENINI Egidio. A tal proposito spiego.

Mi sembra nel mese di Settembre, il Gen. DALLA CHIESA avendo saputo che io sono amico dell'On.le CARENINI, volle un incontro con me, nel corso del quale mi invitò, ancora una volta, a rivelare l'identità della fonte. Al mio rifiuto, il Generale obiettò

*Caro a tutti. Evidentemente*



- 4 -



segue interrogatorio di VIGLIONE Ernesto.

che poteva trattarsi di un mitomane o di un truffatore al che io replicai che in tal caso, ancor più non intendevo venir meno al segreto professionale. A questa risposta il DALLA CHIESA disse che, comunque, era sempre meglio identificarlo perché poteva fornire notizie utili e che vi era un venti per cento di probabilità che fosse un brigatista, anzi vi era questa percentuale di probabilità che potesse fornirsi notizie utili. Aggiungo che qualche giorno prima questo mio incontro col generale, costui aveva pregato il CARENINI di indurmi a riprendere i contatti con il brigatista, contatti che io sia con il DALLA CHIESA sia col il CARENINI, in tempo precedente avevo detto di avere interrotto e di non voler più riallacciare. Preciso, che quando ebbi questo colloquio con il generale era presente anche il CARENINI. Ciò avvenne nella caserma dei CC. di Mondovì. Sia il DALLA CHIESA che l'On.le CARENINI mi esortarono a riprendere la mia collaborazione ed io finii con l'accettare. Ripresi, quindi, i contatti con il FREZZA.

D.R.: Io avevo un recapito del presunto brigatista in Bordighera che il brigatista stesso mi fornì dalla fine dell'estate all'inizio dell'autunno. Questo numero è annotato sotto la voce "FRANCESCO" nella mia agenda tascabile che trovasi nella mia abitazione di Roma.

Quando telefonavo al detto numero mi rispondeva alle volte un uomo alle volte una donna: avevo la sensazione che si trattava di un bar. Alle volte il FRANCESCO era sul posto ed alle volte dovevo attendere che lo chiamassero.

Ripresi i contatti con il FREZZA e invitato fornire elementi a sostegno del racconto che in precedenza mi aveva fatto, il FREZZA mi rispose "Ma come faccio, qui nessuno mi aiuta, per muovermi ho bisogno di denaro." Riferii al CARENINI la richiesta del presunto bri-

*Luca* *carpi* *Emilio*

- 5 -



segue interrogatorio di VIGLIONE Ernesto.-

gatista ed egli mi rispose che al denaro ci avrebbe pensato lui: come in effetti avvenne in quanto i pagamenti di cui ho parlato sono stati effettuati dopo che io avevo versato su uno dei miei conti correnti i correlativi assegni che il CAENINI, a suo volta, versava a me.

D.R. - Al primo incontro che ebbi con il generale DALLA CHIESA, gli dissi che il brigatista voleva due milioni: il generale si disse che era disposto a darli previa rivelazione dell'identità del brigatista.

Al principio dell'autunno, sempre in Settembre, cioè quando ripresi i contatti il FREZZA mi disse che voleva svelare la sua identità e raccontarmi qualche cosa di sé. Infatti, mi disse di chiamarsi FREZZA Pasquale e di essere un perseguitato della giustizia in quanto non era riuscito a far trionfare la verità nel caso MARTIRANO. Aggiunse che aveva scritto un libro in collaborazione con il giornalista MARTELLI, che, poi, seppi essere un corrispondente in Bordighera del giornale il "Secolo XIX". Aggiunse, ancora, che di questo suo lavoro poteva essere ricavato un film e che era già d'accordo con una casa cinematografica. Questa vicenda aveva un certo interesse giornalistico tanto che io feci trasmettere una breve notizia su questo fatto. Dopo la trasmissione radio, il collega SALVADORI mi disse che aveva avuto una delusione da parte di MARTELLI perché il nome di costui era stato deformato nel corso della trasmissione. Pregai il SALVADORI di organizzare un incontro col MARTELLI e ciò anche per scusarmi con lui. L'incontro avvenne verso la fine dell'estate e i primi dell'autunno, comunque quattro o cinque giorni dopo la trasmissione,

*Luigi* *Salvadori*

- 6 -

segue interrogatorio di VIGLIONE Ernesto.



in un bar del Comune di Borgighera al centro della città. Eravamo presenti: io, il MARTELLI, il SALVADORI ed il FREZZA: parlammo del caso MARTIRANO, chiesi qualche spiegazione e chiesi di prendere visione del manoscritto.

D.R.: Il FREZZA, ~~non~~ ricordo, quando mi fece le prime confidenze, mi disse anche che nel caso MARTIRANO aveva subito un processo per calunnia ~~di cui~~ che si era concluso con il suo ricovero in un manicomio giudiziario e di cui mi esibì un documento attestativo. Aggiunge che si era trattato di una prevaricazione ai suoi danni perché lo si era fatto passare per matto senza che lo fosse.

D.R.: Dopo la trasmissione da radio Montecarlo, nel corso del colloquio, che ebbi, come ho detto, con il SALVADORI, costui mi disse che conosceva da molti anni il FREZZA.

Contestato all'imputato che egli, dopo aver avuto conoscenza della vera identità del FREZZA, dopo aver saputo che costui era stato dichiarato infermo di mente a seguito di sentenza del magistrato, dopo aver notato e saputo dallo stesso SALVADORI che il FREZZA e costui si conoscevano da molti anni, pur tuttavia ha continuato a ritenerlo un brigatista rosso ed a versargli le cospicue somme di denaro:

Risponde: Fui indotto in errore dall'interesse per le presunte rivelazioni del FREZZA dimostrato dalle numerose persone con le quali era entrato in contatto.

D.R.: Non ritenni di rivelare al Gen. DALIA CHIESA il passato manicomiale del FREZZA per evitare che si identificasse costui ancorché, tale passato, mi rendesse ulteriormente perplesso sulla veridicità del racconto fattomi da costui.

*Ernesto Viglione*  
*Ernesto Viglione*

- 7 -

segue interrogatorio di VIGLIONE Ernesto. -

D.R.: Nel corso dei colloqui che ebbi col FREZZA, prima che egli mi svelasse la sua identità, in epoca che oggi non ricordo, egli mi disse che aveva avuto dei trascorsi giudiziari, che aveva fatto commercio di stupefacenti, che era stato assolto quando era colpevole ed era stato condannato quando era innocente e che da giovane andava in chiesa e serviva la Messa. Aggiunse anche che era stato in Francia.

A domanda del Sost. Proc. Gen., R.: E' vero che sono stato in dissidio, anche recentemente, con mia moglie a proposito di questa vicenda, perché mia moglie sosteneva che io perdevò tempo, sottobando al lavoro ed alla mia famiglia.

Spontaneamente dichiara: Ai primi di Novembre, se ben ricordo la data, il FREZZA mi disse che le brigate rosse stavano per commettere una grave azione delittuosa in una località dell'Alta Italia: precisò che bisognava bloccare pezzo di autostrada da Ovada a Piacenza e che in tal modo si sarebbe impedita l'azione. Informai l'On.le CARENINI che, a sua volta, informò il Gen. DALLA CHIESA. Dopo la uccisione del Proc. della Repubblica di Frosinone l'On.le CAENINI mi disse che il Gen. DALLA CHIESA aveva ricevuto una telefonata anonima da una persona che, qualificatasi brigatista, gli avrebbe detto "Questa volta ci hai fregato!". (evidentemente con riferimento alle misure precauzionali prese dai carabinieri nella zona indicata dell'Alta Italia), l'ignoto interlocutore avrebbe aggiunto: "Avrai la risposta entro 48 ore!". Sembra che la risposta sia stata l'uccisione del Dr. CALVOSA.



*Emilio*

- 8 -

segue interrogatorio di VIGLIONE Ernesto.



D.R.: Il Gen. DALLA CHIESA mi aveva dato il suo numero di telefono del suo ufficio di Forte Antenne ed io usavo questo numero quando volevo parlare con il generale.

A questo punto debbo aggiungere altri particolari per chiarire i motivi per i quali ritenni di dare credito, anche se non assoluto, al Frezza. Ricordo infatti che, quando fu arrestato il brigatista Triaca, il Frezza - a mia domanda - espose che il medesimo si fosse trovato nell'azione a via Fani; mi disse invece che, tra le cose che l'autorità giudiziaria aveva rinvenuto, c'era pure un libro del PROFESSORE. Chiaramente intese riferirsi quel tale Professore di cui mi aveva parlato in precedenza, che - secondo il Frezza - viveva a Parigi e che appunto a Parigi era stato raggiunto dal Frezza (quando gli prestai i mille franchi francesi). Ignoro se la circostanza del ritrovamento presso il Triaca di una pubblicazione del Negri fosse stata comunicata dalla stampa; ricordo che - essendo interessato ovviamente a scoprire chi potesse essere il professore - telefonai da Montecarlo all'avv. Nino Marazzita difensore del Triaca, per chiedergli se effettivamente era stata trovata qualcosa di interessante presso il Triaca stesso; gli chiesi se era stato trovato un libro ed il Marazzita mi disse che era stato effettivamente sequestrato un libro di TONI NEGRI. Quando ebbi modo di avere un altro contatto con il Frezza, gli dissi che ritenevo ormai di sapere chi fosse il PROFESSORE. Si convenne, allora, che ognuno di noi scrivesse, all'insaputa dell'altro, il nome del professore su un pezzetto di carta. Alla fine confrontammo i nomi e ricordo che anche il Frezza aveva scritto il nome del NEGRI e più precisamente ANTONIO NEGRI. Esibimmo i nomi scritti sui foglietti contemporaneamente; il Frezza non condizionò la lettura del suo biglietto al preventivo controllo di quanto avevo scritto. Il Frezza non aggiunse altro a proposito del Negri, ribadendo comunque che era persona di cui aveva grande stima e considerazione. Riferii immediatamente la notizia a PAOLO PICCOLI; qualche tempo dopo il Piccoli mi disse che alcuni magistrati, che si interessavano di indagini sul terrorismo, avevano manifestato la loro convinzione all'on. FEMMINIO PICCOLI che il prog. Toni Negri fosse un capo delle brigate rosse, operando anche a livello organizzativo nella vicenda del sequestro e dell'omicidio dell'on. Moro. Mi pare che questo dato mi venne fornito da Paolo Piccoli nel giugno/luglio 1978. Dopo le ferie ebbi nuovamente occasione di parlare con l'on. Piccoli e questi mi disse che sarebbe stato opportuno un mio contatto con la magistratura, per riferire tutto quanto io sapevo della vicenda. Ebbi anche una successiva sollecitazione da parte dell'on. Piccoli che mi fornì anche il numero telefonico del magistrato, il dr. CALOGERO, del Tribunale di Padova. Con il dr. Calogero ebbi un contatto prima telefonico; successivamente nel gennaio 1979 mi recai a Padova ove incontrai il detto magistrato, raccontandogli, sia pure per sommi capi, tutto quanto sapevo. La conversazione avvenne presso l'abitazione del Calogero; non ho firmato alcun verbale. Il

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

~~9 - Viglione~~

magistrato prese molti appunti. Ricordo che partimmo insieme per Milano, città dove il Calogero si doveva recare per una riunione con altri suoi colleghi, per proseguire poi per un congresso che non so dove si dovesse svolgere. Da Padova viaggiò con noi anche un altro magistrato, che proveniva da Treviso. Durante il viaggio non si parlò affatto dell'argomento trattato in precedenza. Se non erro, la conversazione avvenne con il Calogero - il 19 gennaio 1979.

D.R. La mia conversazione con il Frezza a proposito dell'arresto del Triaca avvenne qualche giorno dopo l'arresto stesso od anche qualche settimana dopo. Vidi su un giornale o su di un flash di agenzia il nome del Marazzita, sia che fosse il difensore del Triaca o il capo di un gruppo o di una organizzazione che protestava per l'arresto dello stesso e pertanto ritenni che fosse la persona giusta per fornirmi il dato di cui avevo necessità.

Spontaneamente: ancora prima che il Frezza mi rivelasse il nome del Negri, nel parlarci del Professore che viveva a Parigi, mi disse che - per avere un contatto telefonico con lui, - doveva dire a chi gli rispondeva all'apparecchio che desiderava parlare con NOEL.

A questo punto, stante l'ora tarda (ore 15) l'Ufficio rinviò il prosieguo dell'interrogatorio a domani 15.2.1979, ore 9.

*Traverso*

*Omertà*

*Il caso di  
Cepri*



**TRIBUNALE DI ROMA**  
Cancelleria Centrale Penale

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Proc. Pen. n. 8267/80 c. Viglione Ernesto + 2 che si spedisce per uso ufficio a richiesta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. (Nota del 21.1.1981 prot. n. 00314/C.M.).

Roma, 26 gennaio 1981

IL DIRETTORE DI DIVISIONE DI CANCELLERIA

G. CARFAGNINI



957

# TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. \_\_\_\_\_

Sezione \_\_\_\_\_



## PROCESSO VERBALE

DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO

L'anno millenovecento 79 il giorno 15 del mese di Febbraio  
alle ore 9,30 in Roma - Carcere di "Regina Coeli"

Avanti di Noi Dr. Achille GALLUCCI - Consigliere Istruttore  
e con l'intervento del Sost. Proc. Gen. Dr. Guido GUASCO e Dr. Domenico  
SICA  
assistiti dal sottoscritto Cancelliere

E' comparso VIGLIONE Ernesto  
il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a  
cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde:

Sono VIGLIONE Ernesto, già qualificato in atti

quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di fiducia  
cia Avv. ti Franco COFFI e Roberto RAMPANI, entrambi presenti

Invitato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 171  
c.p.p. modificato dalla legge 8.8.1977 n.534 (artt. - 5 e 14)

Avvertito l'imputato - ai sensi dell'art. 1 della legge 15.12.1969 n.  
932 - che egli ha facoltà di non rispondere ma che, se anche non respon  
de, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara \_\_\_\_\_  
Intendo rispondere \_\_\_\_\_

quindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli è at  
tribuito, facendogli noti gli elementi di prova contro di lui esistenti, e  
invitato a discolparsi, risponde:

Confermo quanto dichiarato in precedenza. Ricordo ora altri particolari  
della vicenda/ Il FREGZA mi fece i nomi di tre dei Carabinieri che ave-  
vano partecipato ai fatti di via FANI; spiegò che si trattava di un uf-  
=====

V° si depositi in Cancelleria per  
giorni \_\_\_\_\_ dandone avviso al di  
fensore.

Si autorizza il rilascio di copia.  
Roma, li \_\_\_\_\_

Per presa visione e rinuncia  
alla notifica ed ai termini.

Roma \_\_\_\_\_

Il Difensore



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ficiale (mi pare capitano, in servizio a Milano presso il Nucleo Antidroga) e di due sottufficiali. Ricordo anche il nome del capitano, FOGGETTA o FOGGIETTA ACHILLE. Dei due sottufficiali sapvo anche il nome di uno e particolari sulla persona dell'altro e tali notizie le ho riferite al generale DALLA CHIESA. Mi risulta che il generale modesto fece alle indagini in proposito, mostrando fotografie di varie persone a due miei coinquilini di via Fani (una donna che fa le pulizie del palazzo in cui abito a Roma, un certo CARINCOLA CALIO). D.R. Per la verità fui io a suggerire al generale Dalla Chiesa di effettuare le soprannate riconoscizioni fotografiche. Non posso però dire se, tra le varie fotografie mostrate, vi fosse anche quelle dei tre carabinieri di cui avevo fornito indicazioni.

Ricordo anche che il FREZZA, credo nel settembre scorso, mi disse che la persona legata al Vaticano che a suo dire avrebbe partecipato all'organizzazione del rapimento di Moro era il CARDINALE FOLETTI, insieme all'arcivescovo di NOVARA. Il Frezza non mi disse il nome dell'arcivescovo sud detto ed io non ho mai curato di conoscerne il nome esatto. Riferii queste circostanze all'on. Scalfaro che andai appositamente a trovare a Montecatini, partendo da Montecarlo. E' ovvio che ero assolutamente incredulo sull'attendibilità della notizia di cui sopra. L'on. SCALFARO mi disse che la cosa era inverosimile, anche perchè tra i due prelati non correvano buoni rapporti, tanto che il Cardinale Foletti, quando si recava a Novara, non avvertiva neppure il Vescovo.

Ricordo anche che, alla ripresa delle conversazioni dopo la pausa estiva e dopo il rifiuto del generale Dalla Chiesa di dare due milioni al Frezza, l'on. CARENINI mi rimproverò di non essermi direttamente rivolto a lui, che avrebbe immediatamente provveduto.

A proposito delle conversazioni con il Carenini, eravamo d'accordo che se il Frezza ci avesse veramente fornito, come aveva promesso, la registrazione magnetica di tutto l'interrogatorio subito dall'on. Romo durante la sua prigionia, avremmo immediatamente provveduto a trasportare i nastri stessi all'estero, in luogo sicuro. Ciò perchè temevamo che altri elementi ce li potessero prendere, nell'ipotesi che in essi fossero contenuti elementi compromettenti.

Il denaro che mi è stato consegnato dal CARENINI perchè io lo fornissi al Frezza, ritengo fosse di proprietà del Carenini stesso. Il Carenini stesso mi disse che, durante la prigionia di Moro, aveva noleggiato un Cereo per prendere contatti con il Maresciallo TITO, in Jugoslavia.

Carpi

Emery





2- Viglione (15.2.1979)

finchè costui si attivasse presso la resistenza palestinese (dato che correva voce che vi fossero interferenze tra Brigate rosse e guerriglieri palestinesi). Il Carenini era molto affezionato all'on. Moro, al quale doveva la nomina a sottosegretario all'Industria.

Le registrazioni magnetiche della voce del FREZZA sono state effettuate pochi giorni prima del mio incontro con CERVONE (fine giugno/metà luglio 1978). Eravamo nella mia macchina, in una strada di campagna nei pressi di Bordighera.

Fu lo stesso Frezza a suggerirmi di rivolgermi al Cervone. Dopo aver parlato con Piccoli, ebbi il consenso dell'onorevole stesso a rivolgermi al Cervone. La registrazione, giusta quanto mi disse il Frezza, doveva servire a dare un inizio di dimostrazione al sen. Cervone.

Le dichiarazioni furono rese dal Frezza sulla base di alcune domande che io ritenni di fargli. Talvolta il Frezza si impappinava ed io spegnevo il registratore per poi riprendere la conversazione. Inizialmente avevamo fatto una traccia scritta, che poi venne abbandonata perchè il Frezza non riusciva a leggere quanto io avevo scritto sotto la sua dettatura. La traccia venne scritta in macchina. Anche la lettura della presunta lettera di Moro a Zaccagnini venne fatta da me nella mia auto. Le due registrazioni avvennero in una strada di campagna nei pressi di Bordighera, che non aveva uscita; l'altra avvenne in una stradina che è prossima al cimitero di quella città.

Prendo visione di alcuni fogli manoscritti su carta a quadretti che iniziano 'chi sono e come mi chiamo non ha nessuna importanza' e terminano con la frase 'eravamo stati giocati sin da l'inizio (5 fogli complessivi). Riconosco per mia grafia. Si tratta della traccia di cui ho detto disopra e che mi venne dettata dal Frezza e che poi lo stesso lesse al mio registratore, con difficoltà. *Yp*

Come ho detto ciò avveniva qualche giorno prima del mio incontro con il senatore Cervone e cioè ai primi di luglio.

Contestato all'imputato che dalla trascrizione della registrazione dell'intervista con il Frezza, confrontati con gli appunti della "traccia" risultano notevoli differenze: "ci fu un primo tentativo da parte del Frezza di leggere le frasi che lo stesso Frezza mi aveva dettato e che io avevo scritto. Poichè non riusciva a capire la mia calligrafia, parlò a braccio. E' probabilmente accaduto che abbiamo cancellato, reincidendola, la registrazione iniziale che non era ben riuscita".

D.R. Poichè il Frezza non riusciva a leggere gli appunti, tutto quello che poi è stato registrato l'ha detto 'a braccio'. Prendo atto che la SV mi contesta che molte frasi complete della registrazioni sono assolutamente identiche al testo da me manoscritto. Escludo di aver pilotato il Frezza nelle sue dichiarazioni. La trascrizione delle dichiarazioni del Frezza nell'apunto scritto e poi le dichiarazioni rese dallo stesso a 'braccio' sono susseguite nello spazio di pochi minuti e pertanto

*capri*



3- Viglione (15.2.1979)

46

non mi pare strano che alcune frasi possano corrispondere tra di loro. D.R. Prendo visione di altro manoscritto, rinvenuto unito ai precedenti manoscritti (c.d. traccia di cui sopra), scritto su carta a quadretti e che inizia con la frase "non creda la DC di aver chiuso il suo problema..." e termina "22.4.1978, a ZAC". La scrittura è mia. Ritengo trattarsi dello stralcio di una lettera di Moro pubblicata dalla stampa. Non so dire perchè io l'abbia trascritta, come pure non so precisare per quale ragione la trascrizione fosse conservata insieme all'appunto delle dichiarazioni di Frezza.

D.R. Prendo visione di due fogli dattiloscritti dove sono contenute frasi chiaramente riferentisi a domande da rivolgere a persona a conoscenza dell'attività delle Brigate rosse. Preciso che vi era un progetto di una intervista con il latitante MORETTI MARIO, tramite il Frezza. In sostanza il Frezza diceva di aver la possibilità di prospettare le domande contenute nell'appunto al Moretti e di trascriverne le risposte. Non sono in grado di datare con certezza il documento; ritengo di poterlo collocare nel mese di giugno ma non ne sono sicuro.

D.R. Prendo atto che la SV mi contesta che nel dattiloscritto si fa riferimento alla scoperta di 'covi di brigatisti' ed all'arresto di brigatisti a Milano. E' vero; allora debbo datare il mio appunto ad ottobre 1978, dopo che - in occasione della scoperta di uno dei covi di Milano - corsero voci sull'arresto di Moretti (voci che poi risultarono infondate).

D.R. Prendo visione del documento dattiloscritto contenente anche uno schizzo a penna che l'Ufficio ritiene trattarsi della zona di via Fani ove accaddero i tragici fatti. Ho redatto lo schizzo sulle indicazioni fornitemi dal Frezza, che sosteneva di aver guidato in un primo momento la 128 Fiat chiara targata CD con la quale fu immobilizzata l'auto a bordo della quale era l'on. Moro; il Frezza sosteneva di essere poi passato alla guida di altra auto 128 Fiat chiara, con la quale l'on. Moro sarebbe stato poi portato via. Chiesi al Frezza il percorso che egli doveva seguire, ma il Frezza fu impreciso in proposito, spiegandomi che egli non conosceva bene le strade di Roma. A contestazione dell'ufficio che non è vero, mi è sembrato che l'autista che portava via l'on. Moro non fosse perfetto conoscitore della zona e del posto in cui il prigioniero doveva esser condotto, dichiarò: il Frezza mi disse che doveva seguire un furgone bianco, che gli faceva da guida.

D.R. Prendo cognizione di una breve conversazione telefonica tra me ed altra persona avvenuta il 16.11.1978, ore 21.20 sul mio apparecchio di San Remo. Credo che il mio interlocutore sia FERRUCCIO ALBANESE, giornalista presso la Radio Montecarlo, abitante in una frazione di Ventimiglia (San Lorenzo). Preciso che il Frezza aveva il telefono di Albanese (quello di casa) perchè glielo avevo dato io. Pertanto

prof. Albanese



4- Viglione (15.2.79)

47

questa conversazione ha riferimento al 'CARLO' che dovrebbe essere il presunto brigatista che si mise in contatto la prima volta con il SALVADORI.

D.R. prendo cognizione di una conversazione telefonica avvenuta sulla mia linea alle ore 19.30 del 18.11.1978 in cui la moglie dell'Albanese fa riferimento ad un numero di targa automobilistica. Accadde che, durante un incontro con il Frezza, questi ebbe la sensazione che noi fossimo seguiti. Fece in modo, quando fu sceso dalla mia macchina di prendere il numero di targa dell'auto sospetta, che poi comunicò alla Albanese. Costei non mi disse il numero per telefono, per motivi di prudenza. Il numero di targa mi venne comunicato successivamente da Albanese ed io lo passai, per gli accertamenti, al Generale Dalla Chiesa. Questi mi fece poi sapere che l'auto era intestata alla moglie di un consigliere comunale comunista (di un comune nei pressi di Bordighera). Mi pare che l'auto, che a dire del Frezza ci pedinava, fosse una 131 Fiat Mirafiori.

D.R. Per quanto riguarda la presunta lettera scritta da Moro a Zaccagnini e di cui ho dato lettura al generale Dalla Chiesa, preciso che il Frezza mi disse che la lettera stessa era stata recapitata al p. l. Zaccagnini a mezzo dell'on. BODRATO.

D.R. non è vero che io abbia detto al gen. Dalla Chiesa che il "brigatista", all'esito della sua collaborazione, si sarebbe contentato della somma di lire 10.000.000 per potere espatriare e farsi dimenticare.

L.C.S.

*Il Capitano*

*Emilio*  
*Se con la lettera*  
*Campari*

**TRIBUNALE DI ROMA**  
Cancelleria Centrale Penale

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Proc. Pen. n. 8267/80 c. Viglione Ernesto + 2 che si spedisce per uso ufficio a richiesta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. (Nota del 21.1.1981 prot. n. 00314/C.M.).

Roma, 26 gennaio 1981

IL DIRETTORE DI DIVISIONE DI CANCELLERIA

G. CARFAGNINI



80/1



50

# PROCESSO VERBALE DI CONFRONTO

(Articolo 366 Codice procedura penale)

DI

L'anno milenovecentosessantasette 79 il giorno 15

del mese di febbraio alle ore 20.20 nel Carcere di Regina Coeli

Nel procedimento contro Viglione Ernesto ed altri

imputato di come in atti

R. Reg. Gen. Procuratore della Repubblica o Procuratore Generale

occorrendo procedere a confronto tra (1) il detto Viglione e Frezza Pasquale

R. del Reg. Gen. Uff. Istruz. e Sez. Istrutt.

Il Cons. Istruttore dr. Achill Gallucci

N. Reg. Gen. Presera

(2) con l'intervento dei PM dr. Guasco e Sica

assistito dal (3) Cancelliere sottoscritto

ha fatto comparire entrambe le persone suindicate alla sua presenza. Si dà atto e sono presenti anche i difensori degli imputati. Interrogate sulle loro rispettive generalità

Rispondono :

1. Sono: Viglione Ernesto, già qualificato

2. Sono: Frezza Pasquale, già qualificato

Quindi, data lettura al secondo

dell' su... deposizion... nella parte in cui è discorde con quell... dell' primo... , interrogato se in presenza di costui vi persista... e possa... sostenere quanto in essa si contiene, si è

atto che il confronto si è svolto come segue (4); dandosi atto che le conversazioni saranno registrate a mezzo di apparecchio approntato dal brig. PIRAS Salvatore, della BIGGS-Roma e che l'incisione è effettuata sullo stesso nastro magnetico sul quale è stato inciso il saggio fonico del VV/VVppp Frezza.

(1) Non può procedersi a confronto che tra persone già esaminate o interrogate, o quando siano disonorate in loro sui fatti o circostanze imputati (art. 364 C. p. p.).

(2) Giudice Istruttore, Consigliere di Sez. Istrutt., Pretore, Procuratore della Repubblica, Procuratore generale (artt. 296, 297, 364, 371, 398 C. p. p.).

(3) Cancelliere o Segretario.

(4) Nel processo verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto detto è avvenuto durante il confronto, senza fare cenno delle impressioni quotate dal giudice circa il contegno tenuto dalle persone che hanno preso parte all'atto (art. 364 C. p. p.).



Viglione: ho raccontato al giudice tutti i particolari della vicenda, dei nostri incontri e del denaro che vi ho dato.

Frezza: Io so di non avere avuto mai denaro da lei. Ci siamo incontrati tante volte, ma per tutt'altro motivo che questa storia qui.

Viglione: Non so che cosa dirle. Lei lo sa benissimo, quello che ha avuto.

Frezza: non so capire perchè mi avete tirato in ballo. Di questi discorsi che il giudice mi ha fatto vedere io non ho mai parlato.

Viglione: Non siete venuto con me da Cervone, non avete fatto quella registrazione?

Frezza: No! Ci siamo incontrati ~~saggiamente~~ tante volte. Non sono mai andato da Cervone, non l'ho mai conosciuto, il nastro non l'ho registrato io. Lei sa quanto io la stimavo e la stimo, ma non riesco a capire tutta questa storia qui, nastri, senatori Cervoni e così via.

Viglione: se mi avete ingrogiato, a me non mi interessa.

Frezza: io vi ho conosciuto in tutt'altra circostanza.

Viglione: mi sono comportato con voi con una lealtà estrema, sino al punto di finire qua dentro.

Frezza: voi mi avete portato qui dentro. Con voi ho avuto tutti altri rapporti.

Viglione: ci sono mille cose che dicono che io riferisco il vero; a che serve tutto questo?

Frezza: non serve a niente. Io sono rovinato. Sono un miserabile ma in queste cose non ci sono mai stato dentro.

A contestazione del G.I.: Frezza: mai il Viglione mi ha dato dei soldi. Maledetti soldi, è tutta questa storia della vincita al casinò. Ho incontrato tante volte il Viglione; non le ho contate. Quindici, venti volte. Passava da Bordighera per prendere l'autostada. Li incontrava e mi salutava sempre per il libro.

Viglione: Voi sapete che il libro io ce l'ho solo da circa <sup>due, quattro</sup> venti giorni. Ci incontravamo, invece da tanto tempo.

A contestazione del G.I.:

Viglione: Noi ci siamo conosciuti il 6 Maggio nelle circostanze da me già riferite.

Frezza: No, ci siamo conosciuti invece molto più tardi in occasione dell'incontro con Gigi Salvadori a Corso Italia.

Viglione: Lei fa male a tacere della nostra lontana conoscenza perchè tra i due periodi sono avvenuti tante cose che possono essere riscontrate, come l'incontro col Sen. Cervone. Altrimenti si dovrebbe sostenere che io avrei portato al Sen. Cervone altra persona.

Frezza: Io questo non lo dico, io non so.

A D. del G.I.

Viglione: Il Frezza mi confidò molti particolari della sua vita precedente non molto tempo dopo che ci eravamo conosciuti, verso la fine della primavera o ai primi dell'estate 1978. Al più tardi all'epoca dell'incontro col Sen. Cervone. Comunque, sicuramente molto tempo prima dell'incontro di Bordighera col Salvadori. Noi ci conosciamo e ci incontravamo da mesi ed

carpi

Pasquale Breglia  
Breglia



- 2 -

51

segue confronto VIGLIONE/FREZZA.-

eravamo già stati dal Sen. Cervone.

FREZZA: Confermo quanto ho detto prima, ho conosciuto il VIGLIONE solo ai primi di settembre.

A domanda del G.I.

VIGLIONE: Non ho mai parlato col SALVADORI della vita precedente del FREZZA. Né me ne ha parlato il SALVADORE. I particolari di tale vita li ho conosciuti dallo stesso FREZZA.

FREZZA: Sì. Io mi sono confidato col VIGLIONE e gli ho raccontato tanti particolari della mia vita. Ma nelle circostanze che ho già dette.

A D. del G.I.

VIGLIONE: FREZZA aveva il telefono dell' ALBANESE.

FREZZA: Non ho mai conosciuto l'ALBANESE.

VIGLIONE: E' vero, però, avevate il numero di telefono dell'ALBANESE al quale qualificandovi come "GAETANO il fotografo", voi lasciavate dei messaggi per me. L'ultima telefonata l'avete fatta qualche giorno fa, dopo il mio arresto.

FREZZA: Non ho mai fatto queste telefonate qua, né ora né prima e non ho mai avuto questo numero di telefono. L'ALBANESE lo conosco di nome perché parlava a radio Montecarlo.

L'Ufficio invita il VIGLIONE a parlare di una targa rilevata da una auto mobile.

VIGLIONE; rivolto a FREZZA: Un giorno mentre eravamo a Bordighera Vecchia, notammo una macchina che vi insospettì: voi rilevaste il numero di targa e poi comunicaste per telefono a casa ALBANESE

FREZZA: Quanto dite non è vero.

L'Ufficio dà atto che il presente verbale racchiude in sintesi il contenuto del confronto e che ciascuno rimane fermo nelle rispettive posizioni.

L'Ufficio dispone che la bozza venga allegata agli atti del processo.

L. C. e S.

Pasquale Frezza

Emilio Lini

de caus. in tutto  
cupress



**TRIBUNALE DI ROMA**  
Cancelleria Centrale Penale

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Proc. Pen. n. 8267/80 c. Viglione Ernesto + 2 che si spedisce per uso ufficio a richiesta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. (Nota del 21.1.1981 prot. n. 00314/C.M.).

Roma, 26 gennaio 1981

IL DIRETTORE DI DIVISIONE DI CANCELLERIA



G. CARFAGNINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Carfagnini", written in a cursive style.

75/1

TRIBUNALE DI ROMA 70

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 1482/78 A.G.I.

Sezione

PROCESSO VERBALE

DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO



L'anno millenovecento 70 il giorno 22 del mese di febbraio  
alle ore 18 in Roma nel Carcere di Regina Coeli

Avanti di Noi G.I. dr. Francesco ANATO

E' presente il P.M. nella persona del P.G. dr. Guido Guasco  
assistiti dal

E' comparso

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a  
cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde:

Sono VIGLIONE Ernesto - già qualificato -

quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di fiducia  
cia Felice Pappi e avv. Roberto Rampioni - presente

Invitato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 171  
c.p.p. modificato dalla legge 8.8.1977 n.534 (artt. 4 - 5 e 14)

Avvertito l'imputato - ai sensi dell'art. 1 della legge 15.12.1969 n.  
932 - che egli ha facoltà di non rispondere ma che, se anche non risponde,  
si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara  
intendo rispondere

quindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli è attribuito,  
facendogli noti gli elementi di prova contro di lui esistenti, e  
invitato a discolarsi, risponde:

Domanda : se detto imputato si interessò di un programma  
televisivo o di inchiesta giornalistica in tema di droga  
e in caso positivo in che epoca?

V° si depositi in Cancelleria per  
giorni andone avviso al difensore.  
Si autorizza il rilascio di copia.  
Roma, li

Per presa visione e rinuncia  
alla notifica ed ai termini.  
Roma

Il Difensore

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Risposta: Non mi pare proprio. Anzi la mia risposta è no.

L'ufficio fa presente all'imputato quanto dichiarato al riguardo dal Frezza. Il Viglione dichiara: E' assolutamente falso.

Domanda: se stava imprecisata al Frezza la somma di L. 20.000.

Risposta: Ricordo di aver dato al Frezza 20 o 30.000 lire; ciò accadde nell'estate 1978 e prima dell'incontro con il sen. Gervone. Frezza mi disse che poi mi avrebbe restituita la somma. Io mi risposi di lasciar prendere. Frezza mi disse che era rimasto senza soldi ed allora io gli consegnai alcune banconote. Ciò accadde a Bordighera.

L'ufficio fa presente al Viglione quanto dichiarato dal Frezza in relazione all'esistenza di due gruppi contrapposti l'uno favorevole e l'altro contrario all'inchiesta parlamentare e in relazione al testo che il Frezza imparò su richiesta di esso imputato. Il Viglione risponde: Le circostanze sono false. Negro entrò in le circostanze. Mi riporto a quanto ho già dichiarato. Aggiunga che il Frezza mi disse che il sen. Gervone sosteneva l'opportunità di un'apertura di un'inchiesta parlamentare e che lui sarebbe stato disposto a raccontargli la verità in quanto aveva fiducia in quel senatore.

Il E.M. contesta all'imputato l'inverosimiglianza di quanto testà da lui dichiarato e cioè che l'iniziativa del contatto con il sen. Gervone si è stata presa dal Frezza. Risposta: Eppure è così. In un primo momento non ho riferito la verità, ma la mia reticenza trovava spiegazione nel desiderio di non scoprire la fonte, sia per regola professionale, sia anche per un certo timore di rappresaglia, ma essendo stata identificata la fonte quello che riferisco risponde a verità.

D.R. Io conoscevo da tempo il sen. Gervone.

Il Frezza avendo letto su un giornale la questione dell'inchiesta parlamentare propugnata dal Gervone mi fece il nome del parlamentare.

Aggiunga ancora che io scrissi sotto dettatura, al massimo avrò radizzato qualche verbo, la compilazione del testo; ciò avvenne a bordo della mia automobile, una Lancia Beta blu, targata Roma. Tenevo in mano un block notes e scrivevo sotto dettatura. Trattasi dello scritto che la S.V. mi mostra in visione in copia fotostatica e che inizia con la frase "chi

André Viglione (D.M.)



2



sono e come mi chiamo..."

A questo punto l'ufficio rende edotto l'imputato di quanto dichiarato dal Frezza circa quanto accadde a bordo dell'autovettura Lancia Beta. L'imputato risponde: per quanto riguarda la data e il luogo quanto dichiarato dal Frezza è esatto. Non è vero invece quanto dallo stesso affermato a proposito della "lezione che io gli avrei dato perchè apprendesse il contenuto del testo. Il testo fu da me compilato su sua dettatura, ~~ma~~ quindi, utilizzando un registratore professionale e di dimensioni non certo piccole, con un microfono che passava da me a lui e viceversa, avvenne l'intervista.

Domanda: se esso imputato apprese la storia riferitagli dal Frezza in quella occasione, o in epoca precedente.

Risposta: le notizie in questione mi erano già state fornite dal Frezza, anche in epoca precedente, in più occasioni a cominciare da una ventina di giorni prima dell'incontro nella località Sasso.

D.R. In quest'ultima occasione il Frezza non mi riferì notizie nuove che lui non avesse già fornite precedentemente.

D.R. Nego quanto osservato dalla S.V. e cioè che non sembra del tutto verosimile che io abbia compilato il testo sotto dettatura a bordo dell'autovettura, potendo io compilare il testo stesso in altro luogo ed utilizzando le notizie fornitemi già dal Frezza. Se lo avessi fatto in ufficio lo avrei battuto a macchina, come ho battuto a macchina <sup>le domande</sup> che dovevano poi servire per l'intervista a Moratti Mario. Al riguardo il Frezza mi aveva detto che poteva far avere le domande al Moratti e costui avrebbe potuto rispondere alle domande stesse.

D.R. Nego quanto dichiarato dal Frezza, secondo cui io gli avrei detto che le notizie le avrei apprese da miei contatti con brigatisti. E' tutto il contrario.

D.R. Quando terminò il colloquio con il sen. Cervoni tutti e tre scendemmo per istrada e il sen. Cervone si allontanò entrando in automobile, mi sembra che ci fosse un autista, ma non ~~avrei~~ ne sono sicuro.

Raggiungemmo la zona di Montecitorio e parcheggiai nei pressi l'automobile e precisamente in piazza Montecitorio. Non ricordo se quella sera c'era una riunione di deputati DC.

Lasciai il Frezza perchè dovevo andare dal mio corrispondente di radio Montecarlo, Faolo Piccoli, che mi consegnò in quell'occasione un milione in contanti. Ritornato per prelevare la macchina mi incontrai nuovamente con il Frezza, come d'accordo con lui, e gli consegnai la somma di denaro.

IL CAPOREDATTORE  
(firmato)

*Emilio Lioni*

3

D.R. Non mi pare proprio di aver incontrato il sen. Cervano quella sera, dopo l'incontro di cui ho parlato.

Non partecipai ad alcuna riunione, non cenai quella notte con il Frezza.

A domanda della difesa: se dopo l'incontro del Cervone con il Frezza vi fu una "incentivazione" da parte di Cervone in ordine alla apertura della inchiesta parlamentare, risponde: il senatore propugnava l'apertura dell'inchiesta in epoca precedente, fin dai primi di giugno, e sostenne tale opportunità anche successivamente con lo stesso entusiasmo, anche se, come lui mi disse, trovava qualche difficoltà nell'ambito politico parlamentare.

D.R. Il sen. Cervone scrisse, su un foglio di carta intestata, "Caro Migliore ti ringrazio" o per quanto mi hai fatto ascoltare, ovvero "per quanto mi hai fatto sentire", non ricordo bene la frase. Stavamo negli uffici della direzione della DC all'ur e precisamente nell'ufficio di Cervone che prese il foglio dalla scrivania. Chiesi il manoscritto al Cervone per dar dimostrazione al Frezza che il nastro era stato ascoltato dal sen. Cervone e consegnai al Frezza stesso il foglio, quando lo rividi qualche giorno dopo a Bordighera.

A domanda della difesa, risponde: non ho formato alcuna fotocopia del foglio in esame.

D.R. Il numero 308283 di Montecarlo corrisponde al telefono diretto del mio studio di radio Montecarlo. ~~3864~~

Il numero 39644 è quello di Ferruccio Albanese, vice capo servizi giornalistici di radio Montecarlo. Ma detto numero è nell'utenza di Ventimiglia e precisamente dell'abitazione dell'Albanese. Il numero 505252 è quello del centralino di radio Montecarlo.

D.R. Non ricordo di aver dato il numero telefonico del sen. Cervone al Frezza; tale numero comunque era stato annotato da me nel mio taccuino.

Frendo atto di quanto dichiarato in proposito dal Frezza ma nego di avergli detto di telefonare al sen. Cervone perchè costui aveva contattato uomini politici "sbagliati". Del pari è falso che io abbia fatto il nome del sen. Bartolomei al Frezza; il Bartolomei è un mio caro amico.

D.R. Il Frezza mi aveva dato come recapito telefonico il numero di un bar di Bordighera. Io chiedevo all'interlocutore di cercare "Francesco".

D.R. Nego quanto dichiarato dal Frezza a proposito di una mia richiesta a lui volta di telefonare al numero 39644 per dire che si doveva fare un accertamento su una targa automobilistica IM..... non ricordo il numero.

D.R. Non conosco alcun regista e quanto dichiarato dal Frezza a proposito di un suo viaggio a Roma nel settembre e di un suo incontro con me che gli avrei dovuto presentare un regista

*MS* *Benigni*

83

4



cinematografico non risponde a verità.

Nel settembre ho visto il Frezza in qualche occasione a Bordighera, ma non a Roma.

D.R. Effettivamente ho registrato una telefonata che effettuai anzi che il Frezza mi effettuò (avevo <sup>infatti</sup> già prima cercato telefonicamente il Frezza al bar senza rintracciarlo) perchè volevo avere io stesso la dimostrazione che il Frezza non aveva partecipato alla strage di Patrica. ~~Deviatao un'altra volta~~  
~~XXXXX~~ ricordo ancora che dopo l'uccisione del commissario di polizia a Genova il Frezza mi tranquillizzò dicendomi che lui quel giorno si trovava a Ferrara ~~da~~ era andato dal suo avvocato e mi esibì una ricevuta di una banca o agente di cambio di Ferrara, concernente il cambio di franchi francesi in lire italiane. Mi disse che aveva scambiato 500 franchi.

D.R. Il Frezza non mi fece alcun nome di parlamentari o di uomini politici. Disse che nella congiura c'erano due uomini politici, ed una persona legata al Vaticano.

L'ufficio contesta a questo punto al Viglione quanto dichiarato dall'on. Egidio Carenini ("nella versione del Viglione apparivano nomi di politici democristiani di posizione talmente alta il cui solo pensiero mi fa rabbrivire"). L'imputato dichiara: non intendo rispondere in ordine a tale contestazione.

L'ufficio domand. all'imputato ~~qualcuno~~ ~~che~~ qualcuno - dato che il Frezza non gli fece nominativi di uomini politici - gli ha fornito appunto i nomi di detti uomini politici. Risponde: Effettivamente fu il Frezza a farmi il nome di uno degli uomini politici che partecipò alla congiura culminata con l'omicidio dell'on. Moro. Mi disse che era il sen. Fanfani. Dell'altro uomo politico non mi fece il nome, ma me lo descrisse come uomo molto alto, asciutto, magro, con il viso scavato, di origine abruzzese o molisana. Sempre secondo il Frezza gli esponenti del Vaticano che partecipavano alla congiura erano il card. Poletti e il Vescovo e arcivescovo di Novara. Considerai incredibili tali notizie.

L'ufficio contesta all'imputato che nonostante l'inverosimiglianza delle notizie portò avanti la storia del "brigatista pentito" e invita l'imputato stesso, se vuole, a spiegare tale situazione di contrasto. L'imputato risponde: agivo soltanto per scrupolo.

Le notizie concernenti Fanfani, il card. Poletti e l'arcivescovo di Novara erano inverosimili ma le altre notizie fornitemi dal Frezza potevano essere vere. Aggiungo che il Frezza mi aveva consegna-

*Emilio*

IL QU...  
 (Dr. ...)

5



gnato una copia della cartella clinica redatta nei suoi riguardi per il caso Martirano. Dalla lettura della cartella clinica trasi dei dubbi sulla stato di infermità mentale del Frezza, nel senso cioè che si ricava, si poteva ricavare anche un giudizio di sanità mentale. *Comunque feci vedere la cartella clinica al vice presidente Scalfaro al quale precedentemente avevo confidato la storia raccontatami dal Frezza, ed anche l'on. Scalfaro <sup>che aveva</sup> le stesse perplessità circa la conclusione giudiziaria dell'infermità mentale del predetto Frezza.*

L'on. Scalfaro annotò su un foglio di carta ~~anche non~~ il nome dello psichiatra che aveva ~~scritto~~ redatto la cartella clinica. *domanda: X. Quindi il vice presidente Scalfaro era venuto a conoscenza delle generalità del "brigatista pentito"? Risposta: Lesse interamente la cartella clinica e prese il nome dello psichiatra. L'incontro tra me e l'on. Scalfaro <sup>di che</sup> ho testè indicato, avvenne verso il mese di luglio. Mi confidai con Scalfaro <sup>e</sup> feci vedere la cartella clinica per il rapporto di amicizia e di fiducia che nutro verso di lui.*

L'ufficio chiede all'imputato raggugli a proposito del fatto che nel manoscritto che inizia con la frase: "chi sono e come mi chiamano" non si accenna a militi dell'arma che avrebbero partecipato all'eccidio di via Fani mentre invece tale circostanza risulta essere stata *riferita*. L'imputato risponde:

La notizia concernente i Carabinieri mi fu raccontata dal Frezza fin dai primi incontri. Riferii la notizia stessa al gen. Ferrar. Non ricordo se nella "intervista" registrata il Frezza abbia parlato dei Carabinieri.

D.R. Quando il Frezza giunse a Roma in occasione dell'incontro con il Cervone mi disse che era stato presso l'albergo Terminus, ma non so se vi rimase soltanto poche ore, e in particolare se ha dormito in detto albergo.

Domanda: se ha sentito parlare, in che occasione, quando, di un incontro che sarebbe avvenuto a Milano tra un esponente politico socialista e un professore? Risposta: In epoca successiva all'arresto del Triaca, quando già sapevo che il professore di cui mi aveva parlato il Frezza era il prof. Tony Negri, ~~appresi~~ che ci sarebbe stata una riunione a Milano tra l'on. Craxi, il Negri, due svizzeri e altre persone. Ignoro lo scopo di tale riunione. Quando vidi il Frezza lo informai che avevo saputo che il "professore" era venuto in Italia. Lui rispose: "come mai ciò è accaduto senza che io lo sapessi? come mai non mi hanno informato?" e fece una scenata, dicendomi che avrebbe telefonato al professore.

Domanda: se parlando con il gen. Dalla Chiesa gli riferì i nomi dei parlamentari e dei prelati di cui alle notizie in questione. Risposta: non parlai di ciò al gen. Dalla Chiesa, perchè io stesso non ci credevo.

IL GRUPPO  
(D)

*Dalla Chiesa*

6



Feci al gen. Dalla Chiesa i nomi di tre carabinieri che avrebbero partecipato, secondo il Frezza, all'eccidio di via Fani. Ricordo attualmente soltanto il nome del capitano Foggetta/Achille.

riferii i nominativi dei militi dell'Arma perchè la notizia poteva essere ~~controllabile~~ controllabile. Non fornii i nominativi di ~~Post-~~ ~~ta~~ dell'arcivescovo di Novara, del card. Poletti e di Fanfani perchè la notizia mi sembrava assolutamente incredibile.

A domanda del P.L. risponde: il Frezza affermava che poteva mettere le mani sull'archivio delle BR, sulle bobine degli "interrogatori" dell'on. Moro, sull'elenco ed altre documentazioni dell'organizzazione eversiva.

L'imputato spontaneamente dichiara: il Melega nell'unico incontro che ebbe con me si dichiarò disposto a dare denaro al "brigatista pentito". Mia moglie mi ha infermato di aver appreso che il Frezza, dopo il mio arresto, telefonò ad un albanese dicendogli che era disposto a restituire il denaro perchè "le foto non erano riuscite". Alludeva con questa espressione al fatto che non era riuscito ad impossessarsi delle documentazioni delle BR che aveva promesso di consegnare. Aggiungo ancora che quando a settembre a Bordighiera ci incontrammo con il Salvadori, il Frezza e il Martelli; il Salvadori e il Martelli accennarono alla serietà del manoscritto concernente il caso Martirano che era stato predisposto con la partecipazione del Frezza e l'intervento del predetto Martelli.

*L. 6.000.000*  
D.R. Il 6.12.78 ho prelevato *L. 6.000.000* dall'Istituto Bancario Italiano, di Roma, versando un assegno circolare di eguale importo ~~xxxxxxxxxxxxxxx~~, assegno che ritirai. Avendo appreso che il giorno successivo ci sarebbe stato uno sciopero dei bandari, scambiai l'assegno circolare presso il Banco di Sicilia in via Condottà. Il denaro dovevo consegnarlo al Frezza. Il giorno dopo a Montecarlo prelevai dal mio c/c 20.000 franchi francesi (corrispondente a circa 4 milioni di lire) e la sera stessa nel piazzale di Bordighera Vecchia consegnai al Frezza la somma 3 milioni in biglietti da 100.000 nuovi, nonché i 20.000 franchi francesi.

Aggiungo che sempre il 6.12.78 versai presso il mio c/c acceso all'Istituto Bancario Italiano l'assegno per L. 10.000.000 a firma di *Egidio* Carenini, nella stessa occasione in cui prelevai l'assegno circolare. Quando a Bordighera domandai al Frezza quanto gli serviva e lui mi rispose tre milione di lire e 20 mila franchi francesi - tale specificazione mi fu fatta dal Frezza la mattina del 7.12.78 a Bordighera - mi re ~~a~~ a Montecarlo e prelevai i franchi francesi. Quindi la sera consegnai il denaro, come ho

*Francesco Amato*

IL GIURATO  
(D. Francesco Amato)



7



76

già detto, al Frezza. Qualche giorno prima avevo già dato del denaro al Frezza e cioè L. 300.000 .

D.R. Il Frezza precedentemente aveva indicato in parecchi milioni la somma che gli serviva. Aveva parlato di una decina di milioni. Ecco perchè avevo detto al Carenini che la somma doveva essere di dieci milioni. All'epoca la somma del mio c/c a Montecarlo era di circa 80.000 franchi francesi.

D.R. Complessivamente al 7.12.78 il Frezza aveva ricevuto sul "fondo Carenini" la somma di L. 9.300.000; inoltre aveva ricevuto altro denaro da me, per complessivi L. 1.300.000 circa, di cui L. 1.120 mila in contanti e 1.000 franchi francesi.

15 giorni prima del mio arresto il Frezza mi chiese altro denaro e precisamente 30 mila franchi francesi. Telefonai all'on. Carenini e lo informai della richiesta. Feci presente all'on. Carenini che, tenuto conto del suo precedente versamento di L 2 milioni, residuava del suo fondo la somma di lire 2.500.000 circa, e lui mi disse, dato che eravamo in ballo, di consegnare al Frezza i 30.000 franchi francesi richiestimi. Prelevai tale somma dal mio c/c di Montecarlo e consegnai i franchi francesi al Frezza. Dopo qualche giorno incontrai l'on. Carenini a Roma e gli mi rimborzai i 3.500.000 di lire di differenza mediante un assegno di conto corrente che io versai in una delle due banche, non ricordo se a Roma o a Ventimiglia.

L.C.S.

Coadiutrice giud. facente funzioni  
di segretaria.

*So fe*

*Roberto Pappalardo*

*[Signature]*

*[Signature]*

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**Cancellerie Centrale Penale**

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Proc. Pen. n. 8267/80 c. Viglione Ernesto + 2 che si spedisce per uso ufficio a richiesta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. (Nota del 21.1.1981 prot. n. 00314/C.M.).

Roma, 26 gennaio 1981

IL DIRETTORE DI DIVISIONE DI CANCELLERIA

G. CARFAGNINI



*[Handwritten signature]*

75/c

# TRIBUNALE DI ROMA <sup>85</sup>

UFFICIO ISTRUZIONE

N. ....



## PROCESSO VERBALE

DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO

L'anno millenovecento 79 il giorno 6 del mese di marzo  
alle ore 19 in Roma nella Casa Circondariale di Regina Coeli  
Avanti di Noi G.L. dr. Francesco AMATO

Con la presenza del Dr. Guido Guarco P.G.  
assistiti dal La Coad. Ciud. facenti funzioni di segretaria sig. Svaupa  
E' comparso

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a  
cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà falso, risponde:

Sono Vislione Erasmo già qualificato

quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di fidu-  
cia Avv. Corpi Franco presente e Avv. Rampionà Roberto presente

Invitato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 171  
c.p.p. modificato dalla legge 8.8.1977 n.534 (artt. 4 - 5 e 14)

Avvertito l'imputato - ai sensi dell'art. 1 della legge 15.12.1969 n.  
932 - che egli ha facoltà di non rispondere ma che, se anche non rispon-  
de, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara  
intendo rispondere

quindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli è at-  
tribuito, facendogli noti gli elementi di prova contro di lui esistenti, e  
invitato a discolparsi, risponde:

Interrogato in ordine ai reati contestatigli con mandato  
di cattura in data odierna e precisata l'imputazione di cui  
al capo R nel senso che dove è scritto "in proprio nella"

V° si depositi in Cancelleria per  
giorni     dandone avviso al di-  
fensore.  
Si autorizza il rilascio di copia.  
Roma, li    

Per presa visione e rinuncia  
alla notifica ed ai termini.  
Roma    

Il Difensore

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sua qualità... si debba leggere "in proprio e nella sua  
qualità," e reso edette che ha facoltà di non rispondere,  
l'interrogato dichiara: intendo rispondere. Per quanto concerne  
i nomi di cui al capo A mi sono limitato a scrivere al gen. Dalla Chiesa  
le notizie che mi erano state fornite dal Frezza; ma precisai  
all'ufficiale che non ero in grado di verificare la fondatezza  
e non delle notizie. Ricordo che feci al gen. Dalla Chiesa  
il nome del capitano Foggetta (e non Foggetti) e i nomi del  
brig. Pina e del sottufficiale Gair "il tedesco". Questi nomi  
nativi mi erano stati forniti dal Frezza in epoca successiva  
all'incontro tra me, Cervone e Frezza, e ciò ai principi del  
autunno ovvero alla fine di agosto o ai primi di settembre.  
Preciso ancora che il unico nome dei militari ~~veriti~~ che, a dire  
del Frezza, avevano partecipato all'accidid, fornitomi dal predetto  
Frezza sin dall'inizio dei nostri contatti fu quello di "Frog-  
getta". Non specificò all'epoca la qualifica di ufficiale dei  
Carabinieri, ma accusò al fatto che trattavasi di un "uomo  
del potere", alludendo a qualche tipo di qualifica statale.  
Questo nominativo "Froggetta" (e non ancora Foggetta)  
lo fornii anche al gen. Ferrara in occasione del primo ed  
unico incontro che ebbi con lui a casa dell'on. Piccoli.  
Il parlamentare peraltro si era già allontanato e non sentii  
quanto io andavo riferendo al Ferrara.  
In epoca successiva, il Frezza mi precisò i nominativi dei  
militari aggiungendo anche il grado - capitano - e il nome  
di battesimo del Foggetta - e cioè Achille, nonché gli altri  
nominativi.  
Nell'incontro che ebbi con il gen. Dalla Chiesa nel mese di  
ottobre a Parma, ovvero a Roma, non sono in grado di precisare  
meglio il luogo e il tempo dell'incontro, fornii al gen.  
i nominativi suindicati e ricordo che aggiunsi, anzi commentai  
insieme che potevano essere forse nomi di persone realmente  
esistenti, ma usurpati da Altri. Dalla Chiesa disse che prima  
di ogni altra cosa bisognava verificare se esistevano milita-  
ri dell'Arma con quei nomi.  
D.R. Mi incontrai con il gen. Dalla Chiesa il 7 Agosto a  
Roma. Il secondo incontro con il gen. Dalla Chiesa avvenne  
a Roma tre settimane circa dopo, sono portato ad escludere  
che io abbia fornite i nominativi dei militari <sup>in parte edotti</sup> tanto più

Il C.M.S.


10. 5

10. 5

E. S. P.

Emilio Lom





che in quel periodo di tempo non avevo avuto modo di incontrarmi con il Frezza. Ebbi altri due incontri con il gen. Dalla Chiesa a Mondovì e a Parma, presente l'on. Carenini, alla cui iniziativa furono dovuti detti incontri. Questi due incontri debbono essere avvenuti nell'ottobre 78. Ai primi di dicembre a Roma nella mia abitazione, a Roma mi incontrai con l'on. Carenini e il gen. Dalla Chiesa <sup>il gen. Dalla Chiesa</sup> era accompagnato da un uomo di sua fiducia. In tale occasione furono fatte vedere alcune fotografie a due persone e cioè a una donna che lavora nello stabile e a un condomino. Poi ci furono uno o due incontri con il gen. Dalla Chiesa nello studio dell'on. Carenini.

R.R. Non sono in grado di ricordare se ~~in~~ questi due ultimi incontri nello studio dell'on. Carenini avvennero nel dicembre 78 ovvero nel gennaio 79.

A questo punto l'ufficio fa presente quanto dichiarato dal gen. Dalla Chiesa a proposito dell'incontro nel corso del quale esso imputato fece i nomi dei militari. L'imputato risponde: ricordo anche che ~~tal~~

*citato* incontro si trattò di questo argomento; se per caso il Frezza tentava di compiere un'estorsione ai nostri danni. Il gen. Dalla Chiesa osservò che gli sembrava impossibile che un individuo (il "brigatista pentito", per intenderci) avesse accusato se stesso di appartenere all'organizzazione eversiva, esponendosi a rischio, al fine di compiere un'estorsione, che fino a quel momento era limitata alla cifra di due milioni che era stata richiesta per mio tramite al gen. Dalla Chiesa, limitandomi io ad esporre allo stesso le notizie e le richieste del Frezza. L'opinione del gen. Dalla Chiesa era anche la mia. Ricordo ancora che il gen. Dalla Chiesa mi espose la ipotesi che essendo l'individuo in questione, come da me riferito,

IL GEN. DALLA CHIESA  
(11/11/78)

Stef. Cristofolini

3



già appartenente al mondo della droga, poteva aver ideato  
 Un sistema di rappresaglia nei confronti di militari dell'Arma  
 Replicai che ogni ipotesi era possibile

Domanda: ella riteneva verosimile quanto gli sarebbe stato  
 riferito dal Frezza? Risponde: Affidai i nominativi al gen.  
 Dalla Chiesa come la persona in grado di poter chiarire la vicenda.  
 L'alternativa era o tenere dentro di me le cose che avevo appreso  
 o informare il generale e ho scelto la seconda via.

Domanda: perchè non ha riferito immediatamente quanto gli sarebbe  
 stato esposto dal Frezza alla Magistratura? Risposta:

Per ignoranza, in primo luogo, e in secondo luogo pensavo che  
 rivolgendomi al capo dell'antiterrorismo - con cui <sup>stato</sup> ero ~~era~~ <sup>stato</sup> ~~era~~  
 in contatto dal sen. Cervone - fosse sufficiente.

Domanda: quando ha avuto dubbi su quanto gli sarebbe stato riferi-  
 to dal Frezza. Risposta: le prime ultime perplessità le ebbi  
 quando vi furono da parte del Frezza le richieste di denaro consisten-  
 — ti; mi riferisco alla richiesta di tre milioni in contanti e  
 di ventimila franchi, e inoltre all'ultima richiesta di trentami-  
 la franchi. Preciso il mio pensiero nel senso che quando ho

detto le "ultime perplessità" volevo dire le perplessità più gravi.

A questo punto l'ufficio contesta all'imputato come mai, nonostante  
 queste gravi perplessità, abbia chiesto all'on. Carenini somme di  
 denaro e abbia erogato al Frezza - come egli ha dichiarato - le somme  
 stesse. Risposta: perchè eravamo al momento cruciale, dopo questa somma  
 il Frezza avrebbe dovuto consegnare i documenti delle BR.

A domanda della difesa se nel colloquio che ebbe con il Carenini  
 in ordine all'ultimo versamento del gennaio 79 si sia discusso sulla  
 opportunità o meno del versamento stesso, risponde: fui io stesso a

IL CUGLIATORE  
 (Dr. Francesco Amato)

State Fujera

4

83



far presente al Carenini l'ambiguità, la incertezza della situazione, ma il Carenini commentò " siamo in ballo e balliamo".

Ricordo che in tale occasione feci presente al Carenini che io avevo un residuo del "fondo Carenini" di L. 2.500.000 circa.

Il P.M. contesta all'imputato quanto dichiarato da Carenini e cioè che esso Viglione ebbe a dichiarare a Carenini che era esposto dai tre ai tre milioni e mezzo. Risponde: non sono stato capito perchè in realtà la situazione patrimoniale era la seguente:

Carenini effettuò un primo versamento di L. 2.000.000 che io trasformai in franchi francesi e consegnai al Frezza, eeee- mi pare che la somma indicata mi fu data da Carenini qualche giorno dopo che io avevo anticipato la somma di eguale importo al Frezza. Preciso che non ricordo se ho pagato Frezza in franchi o in lire. Successivamente, a fronte della richiesta del Frezza, il Carenini mi consegnò un assegno per 10 milioni. Di questo fondo io diedi a Frezza 300.000 lire e pochi giorni dopo lire 3 milioni e franchi francesi 20.000 ( pari a lire 4 milioni circa), Quando io parlo del residuo mi riferisco appunto alla somma di 2.700.000 circa.

Successivamente il Frezza mi richiese altri 1.000.000 franchi francesi ( pari a lire 6 milioni). Carenini da me interpellato telefonicamente nell  
mi disse di pagare. L'incontro successivo dissi all'on. Carenini, che me lo domandava, che ero scoperto di 3 milioni perchè avendo fatto fronte all'ultima richiesta del Frezza avevo dovuto sborsare di tasca mia tre milioni circa.

Domanda: se ha c/c o depositi bancari presso istituti o agenzie bancarie monegaschi e francesi: risposta: ho soltanto un c/c presso il banco di Roma - France, filiale di Montecarlo.

(*Dr. Francesco Amato*)

*SS* *Amato* *Amato*



5

Non dispongo di nessun deposito o c/c in Paesi stranieri.

Per quanto concerne l'Italia ho già dato risposta in precedente verbale al quale mi riporto.

<sup>De finibus</sup>  
~~ufficio~~ si fa consegnare dalla direzione del carcere la borsa contenente documentazione pertinente al Viglione Ernesto - custodita nella ~~ufficio~~  
 matricola -; tra le documentazioni che trovasi nella borsa vi è un libretto delle FF.SS. con matrici e con scontrini ancora in bianco.

L'imputato esamina il libretto stesso e osserva: quando l'on. Carenini mi consegnò l'assegno per L. 10 milioni ed io poi versai detto importo in banca facendo <sup>mi</sup> rilasciare i due assegni circolari, scambiai quindi i due assegni stessi a Roma perchè avevo ritardato di un giorno la partenza per Montecarlo e non potevo scambiare detti assegni a Bordighera <sup>data che</sup> perchè l'8.12.78 era festa e le banche erano chiuse. Partii per SanRemo la sera del 7 dicembre. Lo scontrino "Firenze - Ferrara 27 dicembre" si riferisce al viaggio che feci con il Fiezza fino a Ferrara.

D.R. Lo scontrino 15.10.78 SanRemo-Milano si riferisce a un mio viaggio a Milano per incontrarmi con l'on. Carenini.

D.R. E' vero che dissi a Melega che dovevo andare a Milano ma ciò feci per "scaricarlo". Invero Melega, che io non conoscevo, mi telefonò a RadioMontecarlo dicendomi che voleva parlarmi e qualificandosi con il suo nome; ~~ma io~~ sapevo che era un giornalista dell'Espresso. Ciò accadde alla fine di novembre-primi di dicembre 1978.

Melega non mi aveva indicato l'argomento che doveva essere ~~oggetto della~~ nostra conversazione, ma io lo intuì facilmente perchè egli aveva pubblicato precedentemente su l'Espresso un articolo dove si ~~parlavano~~ si elencavano sei domande o sei punti oggetto di una interrogazione dell'on. Carenini.

(~~di~~ <sup>di</sup> ~~Carosone~~ <sup>Carosone</sup> ~~Amato~~)

*Carosone* *Amato*



90



Melega dunque mi disse che sarebbe venuto a Montecarlo la sera stessa e ci saremmo visti la mattina. Il giorno dopo però avendo ricevuto una telefonata da Melega che mi diceva che stava per partire in aereo da Roma io per evitare di parlare con lui io gli raccontai che avevo un impegno a Milano. Vi furono altre telefonate del Melega ma io mi rifiutai sempre di parlare con il Melega, cercando di evitare l'appuntamento.

D.R. Prendo atto di quanto dichiarato dal Melega ma non ricordo della prima telefonata che mi avrebbe fatto e nel corso della quale gli risposi che forse sarei io venuto a Roma.

D.R. Il sen. Cervone mi informò che aveva parlato con il Melega in epoca precedente alla telefonata che quest'ultimo mi fece.

Cervone mi informò anche che Melega aveva parlato pure con Carenini, che nè lui nè Carenini gli avevano raccontato alcunchè.

D.R. Venni a conoscenza dell'articolo su il Secolo XIX pag. 2 dove si parlava di "una soffiata" ricevuta dal sen. Cervone. Commentai con il parlamentare l'articolo e ricordo che il Cervone era preoccupatissimo per la indiscrezione giornalistica.

Domanda: se ella ha tenuto un diario in ordine alla vicenda per cui è causa, risposta: non si tratta di un vero e proprio diario ma di appunti da me vergati. Sono scritti su fogli di carta. Usai la macchina da scrivere nel mio ufficio a Montecarlo. Non trattasi del diario di ogni giorno, ma appunti in ordine ad alcune fasi della vicenda che man mano che compilavo provvedevo a far custodire in Italia. Questi appunti contengono anche apprezzamenti su persone

IL GIULIATORE  
(Dr. Francesco Siano)

*Sege* *Trigiani*

7



fattè "a caldo", più che altro sfoghi personali per le amarezze che ritenevo di incontrare, per le incomprensioni. Molti di questi giudizi sono ingiusti.

A questo punto l'interrogatorio viene sospeso per 15 minuti. ~~wwwkxkx~~  
~~wwwkxkxwwwkxkxwwwkxkx~~

Viene ripreso l'interrogatorio e l'imputato dichiara: gli appunti di cui ho parlato sono stati battuti a macchina su carta extra strong

Alcuni di detti appunti si trovano chiusi in buste, altri invece non sono stati inseriti in buste. Attualmente gli appunti in questione sono nella disponibilità di mia moglie, la quale, peraltro, dovrebbe ignorare del tutto il contenuto degli appunti stessi. Sa soltanto genericamente che essi sono appunti riguardanti la vicenda da me vissuta.

A domanda del P.M. : da una intercettazione telefonica, presumibilmente a fine novembre 1978, emergerebbe che in una conversazione telefonica dell'on. Carenini costui in relazione alla faccenda del brigatista avrebbe detto che c'era una persona che si dava da fare al riguardo; risponde : potrebbe riferirsi al Melega nel senso che costui in quell'epoca chiedeva di proposito notizie a varie persone.

Non ricordo che si sia parlato con alcuno sul versamento di 10 milioni richiesto dal brigatista o a questi proposto per consentirgli di espatriare e di mettersi al sicuro.

D.R. Gli appunti di cui ho parlato sono stati dattiloscritti su trenta, trentacinque fogli di carta ed inseriti in quattro cinque sei buste. Dico meglio in alcune buste. Vi sono anche degli appunti non inseriti in buste.

Avevo consegnato gli appunti, a mano, a mio cognato Luigi Conti

*Scote* IL GIUDICE ISCRITTORE  
(Dr. Francesco Scuto)

*Prigion*

8



Su alcune buste è scritto "per Gigi". Mia moglie era al corrente che io consegnavo gli appunti a suo fratello. Luigi era a Montecarlo — il giorno in cui mi recai al primo appuntamento con il "brigatista" ~~alla~~ scopo di intervistare Moro, come mi era stato detto da "Carlo" ed era al corrente della mia iniziativa volta ad intervistare l'on. Moro. Stava a casa mia e ci salutammo al momento della mia partenza. Ero con mio cognato e mia moglie in un ristorante di Rocchestrone quando mi telefonò Gigi Salvadori annunciandomi che un brigatista poteva fare avere a me la possibilità di intervistare l'on. Moro. Commentammo la telefonata.

T.R. Quando ritornai dal mio incontro con "Francesco" alias Frezza informai i miei familiari di cui sopra ~~che~~ l'intervista era andata a monte per un contrattempo.


L.R. Scrisse gli appunti perchè ritenevo che, qualora mi fosse successo qualcosa (mi riferivo a un pericolo fisico), sarebbe stato utile lasciare traccia della mia avventura. In uno degli appunti vi è un elenco di persone alle quali gli appunti stessi nella loro totalità avrebbero dovuto essere consegnati se mi fosse successo qualcosa.

D.R. Ogni foglio ha la sua data e gli scritti furono effettuati mano a mano in ordine di tempo. Il contenuto degli scritti tratta dell'inizio della storia e dei suoi sviluppi o tappe essenziali con larghe lacune dovute al fatto o che non avevo tempo o che mi ero seccato di ~~seggiow~~ registrare lo sviluppo della vicenda. Vi è anche <sup>un</sup> elenco di nominativi ~~di cui ho parlato~~, la cartella clinica del Frezza e due inviti dei Carabinieri di Isola capo Rizzuto.

Dr. *MS* *Bigliore*

93

9



Conservai i due inviti perchè mi parve bizzaro il fatto che fossi invitato così apertamente dai Carabinieri al fine del mio incontro con il gen. Dalla Chiesa che doveva essere quanto mai riservato.

In un appunto ci sono alcuni nomi fatti dal Frasca come quelli di partecipanti all'eccidio di via Fani. Questi nominativi non li fornì al gen. Dalla Chiesa perchè Frasca, me li aveva indicati in varie riprese e inoltre perchè Dalla Chiesa insisteva per sapere chi era Francesco e non tanto i nomi dei presunti responsabili indicati dal Frasca, questa almeno era la mia impressione.

Ricordo che tra questi nomi Galasso, ex agente di P.S.

D.R. Non conosco nessun giornalista argentino, segnatamente giornalisti argentini che lavorano a Roma, che io sappia.

D.R. Non conosco Alberto Lopez Herrera. Non conosco nessun argentino.

D.R. Ignoro chi sia tale "Ciccio"; la stessa risposta diedi al gen. Dalla Chiesa. Nessuno tra i miei familiari è chiamato Ciccio.


D.R. Non so spiegare come mai il mio numero telefonico risulta annotato su un appunto trovato in possesso di tale Mariani. Non conosco Lucidi Patrizia. Non conosco nessuno dei componenti la famiglia Sebregondi.

D.R. Per quanto riguarda gli apprezzamenti fatti negli appunti ricordo quelli concernente il gen. Ferrara, Dalla Chiesa, il Sen. Carone, che aveva parlato in giro del suo incontro con il "brigatista", e Scalfaro. Non credo che abbia espresso giudizi sull'on. Piccoli e su Carenini.

D/R <sup>E</sup> La circa 20 anni che non mi sono recato a Parigi.

*S. J. e il Dr. Francesco Amato*

10



D.R. Frezza un giorno mi disse che era intenzionato a recarsi a Parigi per vedere il professore, il fatto accadde nel mese di giugno. Fu allora che mi chiese 1000 franchi che io consegnai.

D.R. Faccio presente che il Frezza aveva assicurato di farmi avere i nastri registrati dell'interrogatorio dell'on. Moro da parte delle RR.

Si dà atto che l'ufficio acquisisce agli atti il libretto delle FF.SS. n. 103799 già custodito nella borsa di proprietà del Viglione presso la Direzione del Carcere -

~~\_\_\_\_\_~~  
Chiedo la libertà provvisoria.

La difesa si riserva di presentare breve memoria.

L.C.S.

*Amato*  
*Amato*  
*Amato*  
 Il *Amato*  
 (Dr. Francesco Amato)  
*Amato*

**TRIBUNALE DI ROMA**  
Cancelleria Centrale Penale

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Proc. Pen. n. 8267/80 c. Viglione Ernesto + 2 che si spedisce per uso ufficio a richiesta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. (Nota del 21.1.1981 prot. n. 00314/C.M.).

Roma, 26 gennaio 1981

IL DIRETTORE DI DIVISIONE DI CANCELLERIA

G. CARFAGNINI



155

102

# PROCESSO VERBALE DI CONFRONTO

(Articolo 364 Codice procedura penale)



DI

Reg. Gen.  
 Procuratore della Repubblica o  
 Procuratore Generale

del Reg. Gen.  
 Uff. Istrus. o Sez. Istrutt.

Reg. Gen.  
 Pretura

L'anno millenovecentosettant 79 il giorno 9  
 del mese di marzo alle ore 11.20 nel carcere  
 di Regina Coeli

Nel procedimento contro  
 imputato di  
 occorrendo procedere a confronto tra (1)

II GIUDICE ISTRUTTORE DR. FRANCESCO AMATO

(2) E' presente il P.M. nella persona del P.G.  
 dr. Guido GUASCO  
 assistito dal (3) la Coad. Giud. Sig.ra ~~Scarpa~~ <sup>sottoscritta</sup> - facenti funzioni  
 di segretaria  
 ha fatto comparire entrambe le persone suindicate alla sua presenza.

Interrogate sulle loro rispettive generalità

Rispondono :

1. Sono : Frezza Pasquale - già qualificato -

2. Sono : Viglione Ernesto - già qualificato -

Quindi, data lettura al

~~dell su deposizion nella parte in cui è discorde con quell dell~~

~~, interrogato se in presenza di costui~~

~~vi persista o possa sostenere quanto in essa si contiene, si dà~~

atto che il confronto si è svolto come segue (4) :

Frezza: dr. Viglione, lei sa quanto ho sofferto perchè  
 le ho dato una mano per la vicenda Cervone. I miei  
 guai sono cominciati quando lei mi ha invitato  
 a recarmi dall'on. Cervone. Io l'ho incontrato lei

(1) Non può procedersi a confronto tra persone già esaminate o interrogate, e quando siavi disaccordo su loro sui fatti o circostanze importanti (art. 364 C. p. p.).  
 (2) Giudice istruttore, Consigliere istrutt., Pretore; Procura re della Repubblica; Procuratore generale (art. 296, 297, 364, 391, 398 C. p. p.).  
 (3) Cancelliere o Segretario.  
 (4) Nel processo verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto è avvenuto durante il confronto, senza fare cenno delle impressioni emerse dal giudice circa il contenuto delle deposizioni rese dalle persone che hanno preso parte all'atto (art. 364 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

~~prima~~ volta presso il ristorante "Gino", a <sup>febbraio</sup> gennaio 1978, in quanto il Martelli mi aveva detto che un giornalista di Radiomontecarlo voleva parlare con me per la questione della droga.

Portavo un cappotto; il cameriere ci fece entrare in una sala ove non c'erano clienti. Consumammo un piatto di spaghetti e pesce.

Viglione: ma che sta mai dicendo? E' vero che andammo insieme da Gino, ma ciò accadde alla fine del maggio o ai primi di giugno 78; il menù corrisponde, ma è falso che sia stato Martelli a ~~WRUWUWUW~~ farmi mettere in contatto con lei, ed è falso che si parlò di droga. Si parlò invece della vicenda Moro. Martelli io

l'ho conosciuto dopo che Radiomontecarlo trasmise una notizia concernente il caso Fenaroli, avendo parlato del Martelli stesso il Salvadori. Fu lei a pagare il pranzo ~~al ristorante Gino~~.

Frezza: eravamo in inverno e c'erano due camerieri giovani. Al ristorante Gino mi ero recato alcuni anni prima con mia moglie e poi non mi ci ero più recato. Nel 1978 vi andai una sola volta nell'occasione già detta.

Viglione: ripeto quello che ho detto e aggiungo che da Gino vi andai la prima e l'ultima volta nell'occasione sopraindicata.

Frezza: non ricorda dott. Viglione quello che mi disse quando tornò da Roma mi parlò del suo incontro con il gen. Ferrara e l'on. Piccoli e mi ~~chiese~~ <sup>chiese</sup> se potevo fargli un favore perchè aveva delle cose in mano, ma certe persone non potevano esporsi mentre se ella serviva qualcuno da portare dall'on. Cervone; mi assicurò che il mio nome non sarebbe stato mai fatto, chè qualora si fosse saputo chi ero e i miei precedenti manicomiali ella sarebbe stato considerato "sonato". Io acconsentii a farle il piacere perchè agli amici io do tutto. Cominciò allora a scrivere su dei fogli di carta e mi invitò a leggere lo scritto, ma io non capivo la calligrafia. Allora mi spiegò bene che cosa si trattava ~~ed~~ <sup>ed</sup> io appresi la lezione. Aggiunse che se fosse sorta la necessità io sarei dovuto andare con lei a Roma e ripetere la lezione a una certa persona.

Viglione: E' vero che lei parlò del gen. Ferrara e dell'on. Piccoli, ma già lei mi aveva riferito da tempo - lo avevo incontrato la prima volta la sera del 6 maggio - che era un brigatista dissidente. Allora avevo riferito al gen. Ferrara le sue confidenze

*Due miei cari*

Posquale Saxe  
IL CAPO UFFICIO  
(Dr. Francesco Amato)





2



E' vero che ho scritto a mano un testo, ma sotto sua dettatura. Poichè però lei non riusciva a leggere bene parlò a braccio e c'era un registratore che era in funzione.

Frezza; non è vero che io ho visto il registratore. Perchè dice che io le ho dettato il testo e poi afferma che non riuscivò a leggere la sua scrittura? Non c'è contraddizione?

Viglione: scrissi il testo dopo un primo suo tentativo di parlare a braccio, per mettere in ordine le sue idee.

Lei parlava ed io raddrizzavo qualche verbo per dare una forma migliore a quello che mi diceva, senza peraltro alterare il contenuto. Perchè, Frezza non dice chi è Carlo?

La persona, vale a dire, che andò da Gigi Salvadori e che il 6 maggio mi presentò a lei? mi è venuto in mente un particolare e cioè che verso il Natale 78 andai al bar dei suoi parenti di Bordighera per incontrarmi con lei,

Entrai nel bar con lei, Frezza, e notammo entrambi il "Carlo" che salutammo e ci salutò. Non ricordo se lo incrociammo mentre usciva o entrava nel bar. In quell'occasione il vecchietto che si trova spesso nel bar ed è soprannominato "il mastro" mi aveva dato in omaggio un mazzo di garofani per il mio interessamento, infruttuoso peraltro, di procurargli una medicina non in circolazione in Italia che serviva per un suo parente.

Frezza: Nego di essermi mai visto o incontrato con un uomo soprannominato "Carlo". E' vero che lei si interessò per fare avere alcune medicine a tale Poldo, impresario di costruzioni, anziano ed amico di Sergio Raimondi detto "il mastro".

Viglione: Il Carlo che abbiamo intravisto nel bar è lo stesso individuo che la sera del 6 maggio mi mise in contatto con lei, Frezza.

Frezza: non è vero.

*Pasquale Frezza*

*On. Viglione*

IL CAPOINTESSANTO  
(Dr. Francesco A. ...)

3



Viglione: lei mi diceva che Carlo era andato nel "covo", che Carlo aveva saputo questo e quello ecc.

Ripetere la descrizione di Carlo: snello, alto ( può essere che la sua corporatura snella mi abbia potuto dare la sensazione di una altezza superiore a quella effettiva), carnagione chiara, capelli sul castano chiaro, biondo, ma stempiato ( i capelli stavano al centro prevalentemente; occhi chiari, non portava occhiali, non ho fatto caso al naso e alla dentatura, labbra normali, parlava con un accento sicuramente settentrionale. Ho difficoltà a riconoscere i dialetti settentrionali e quindi indico come accento di Carlo un accento che potrebbe essere ligure, o lombardo o piemontese. Salvadori era portato a ritenere che l'accento fosse piemontese o lombardo, escludendo il ligure. Carlo parlava poco, ma l'eloquio era sciolto, il portamento era se non atletico, quasi. Presentava <sup>nel viso</sup> una forte somiglianza con un mio amico di Roma, Luigi Ruggero, anche se i lineamenti di costui sono più regolari, il viso più rotondo <sup>e volto</sup> e i capelli <sup>più chiari e</sup> non folti sono distribuiti uniformemente. Ruggeri abita in via Trionfale.

Lei, Frezza, non mi dice nulla in proposito?

Frezza: la descrizione che ho testè sentito non mi dice nulla.

Non ho amici o conoscenti che rispondono a queste caratteristiche.

Viglione: lei disse che Carlo è un tipo che se la sapeva cavare in ogni evenienza.

Frezza: non è vero.

Parquale Frezza

Emilio Lima

IL PROCURATORE  
DIST. ROMA



4

Viglione: le ho ~~dato~~ queste somme di denaro in ordine di tempo: L. 20.000; 300 franchi ( lei mi consegnò l'equivalente in lire italiane e mi pregò di scambiarle in franchi cosa che io feci); 1000 franchi, più o meno nella stessa epoca tra fine maggio e giugno perchè lei mi disse che doveva andare a Parigi dal "professore"; 100.000 lire prima che io partissi per Roma per organizzare l'incontro con il Cervone; L. 1.000.000 a Roma subito dopo l'incontro con il Cervone; L. 2 milioni a Bordighera all'inizio dell'autunno ( cambiai alla banca di Montecarlo 10 mila franchi); Poco dopo L. 300.000 sempre a Bordighera; L 7 milioni tra moneta italiana e moneta francese la sera dell'8 dicembre a Bordighera. 30.000 franchi francesi nel gennaio 1979 sempre a Bordighera; lo stesso giorno in cui prelevai tale somma dal mio c/c a Montecarlo.

Frezza: è vero che lei mi consegnò a titolo di prestito L. 20.000 e ciò accadde nella Pasqua 78 presso il bar due Palme di Bordighera, ed è vero che la pregai di scambiarli lire italiani in franchi per la somma di 300 franchi.

Tutto il resto non è vero.

Aggiungo che quando le chiesi ~~in~~ favore di scambiare le lire in franchi per la somma di 300 franchi, il denaro mi serviva per andare a Marsiglia. Non le dissi il motivo del viaggio.

Viglione: lei mi disse che doveva andare in Francia per avvicinare il professore; anzi nell'occasione dei 300 franchi non potrei giurarle mentre invece giustificò la richiesta di 1000 franchi <sup>invece</sup> doveva andare a Parigi a parlare con il professore.

Emilio Viglione

Pasquale Frezza

IL DIRETTORE  
(Dr. Francesco ...)



5

Frezza: non è vero. E' vero invece che lei mi domandò se ero in grado, andando a Parigi, ~~era potersi~~ accertare come si poteva ~~averne~~ entrare in contatto con un professore.

Viglione: lei Frezza mi diceva che uno dei capi dell'organizzazione eversiva era un professore, un intellettuale verso cui lei aveva una illimitata fiducia. Costui non poteva mai venire in Italia perchè altrimenti si sarebbe troppo esposto.

Aggiunge che il professore era il punto di riferimento di tutti coloro nell'ambito delle BR che non avevano approvato l'esecuzione dell'on. Moro.

Frezza: non è vero. Ricordo che lei un giorno mi disse che aveva saputo che a Milano c'era stato un incontro tra l'on. Craxi e altre persone tra cui ~~X~~ il professore.

Viglione: E' vero che le dissi che avevo appreso tale circostanza ma ciò in epoca successiva al giorno in cui, scambiandoci i biglietti, si convenne sulla identità del "professore".

Frezza: mi riporto a quanto già dichiarato.

Si dà atto che le parti mantengono le rispettive posizioni

L.C.S.

Pasquale Frezza

Francesco Viglione

S. Frezza

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
Francesco Viglione

**TRIBUNALE DI ROMA**  
Cancelleria Centrale Penale

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Proc. Pen. n. 8267/80 c. Viglione Ernesto + 2 che si spedisce per uso ufficio a richiesta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. (Nota del 21.1.1981 prot. n. 00314/C.M.).

Roma, 26 gennaio 1981

IL DIRETTORE DI DIVISIONE DI CANCELLERIA

G. CARFAGNINI



154/1

# TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

100

N. ....

Sezione .....

## PROCESSO VERBALE

DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO



L'anno millenovecentosettantasette il giorno 9 del mese di marzo  
alle ore 19 in Roma, Carcere di Regina Coeli

Avanti di Noi Francesco Amato  
Giudice istruttore

assistiti dal .....

E' comparso Viglioni Ernesto

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde:

— Sono Viglioni Ernesto, già qualificato

Il P.M. Dr. Guido Ferrero è stato avvertito dell'esistenza interrogatorio quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di fiducia avv. Franco Coppie e Roberto Rampione, pres. ultimo presente

Invitato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 171 c.p.p. modificato dalla legge 8.8.1977 n.534 (artt. 4 - 5 e 14)

Avvertito l'imputato - ai sensi dell'art. 1 della legge 15.12.1969 n. 932 - che egli ha facoltà di non rispondere ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara

quindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli è attribuito, facendogli noti gli elementi di prova contro di lui esistenti, e invitato a discolarsi, risponde:

Esamine alcune fotografie di Ruggeri Lupi e trovo in una delle stesse - che vedio alla S.V. - somiglianza con l'individuo sedicente "Carlo".

V° si deposita in Cancelleria per giorni \_\_\_\_\_ condone avviso al difensore.  
Si autorizza il rilascio di copia.  
Roma, li \_\_\_\_\_

Per presa visione e rinuncia alla notifica ed ai termini.  
Roma \_\_\_\_\_

Il Difensore

A questo punto, il f.i. introduce il m. Leo De Felice, m. De Felice e l'ag. C. Pagnani De Luca, entrambi del Reparto Operativo dei Cc addetti ai v.l.s. tecnici. De m. Leo De Felice, dopo aver visionato la fotografia e sulla scorta delle indicazioni fornite dal v.l.s. m. Crespi e l'identità del residente "Carlo".

Essendo le ore 20.15, compare il sig. Luigi Ruggieri a seguito di convocazione telefonica, al fine di comunicare agli operatori - stante la massima somiglianza con il residente "Carlo" - di esprimere un'identità il più possibile corrispondente al volto del "Carlo".

Il m. Leo De Felice, sulla base delle indicazioni descrittive fornite dal v.l.s. m. Crespi, ritocchi sul disegno.


Vengono restituite al sig. Ruggieri tutte le sue fotografie, eccetto quella indicata dal v.l.s. m. Crespi.

Il m. Leo De Felice, l'ag. De Luca e il sig. Ruggieri si allontanano.

L'imputato dichiara:

Mi sono ricordato che il Fuzza mi additò un individuo di umorosi che lo chiamava "Leccaspone", più la mia dim. di altezza con i colori. Appresi che era il mio "guardia-spalle" e che faceva parte della mia "colonna", insieme con "Carlo", e a un certo "fiorcarlo". "Leccaspone" è un uomo mi 45/50 anni, magrissimo e alto, capelli biondi e folti, viso molto scuro. Lo vidi in tale occasione a bordo di una motocicletta. Successivamente lo vidi nel bar di fronte del Fuzza. Colui mi disse che <sup>aveva</sup> la madre in Calabria e un fratello ad Alessandria. Inoltre, il predetto Fuzza mi disse in altra occasione, che era Fuzza aveva soggiornato a Bormio (Sondrio). —

L.C.S.

   
 p.p.r. Roberto La Pina


**TRIBUNALE DI ROMA**  
Cancelleria Centrale Penale

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Proc. Pen. n. 8267/80 c. Viglione Ernesto + 2 che si spedisce per uso ufficio a richiesta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. (Nota del 21.1.1981 prot. n. 00314/C.M.).

Roma, 26 gennaio 1981

IL DIRETTORE DI DIVISIONE DI CANCELLERIA

G. CARFAGNINI





45/1

TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE



N. \_\_\_\_\_

PROCESSO VERBALE

DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO

L'anno millenovecento ~~settanta~~ <sup>settantasette</sup> il giorno 10 del mese di marzo  
alle ore \_\_\_\_\_ in Roma, Casus Regina Coeli

Avanti di Noi \_\_\_\_\_  
F. Amato

assistiti dal \_\_\_\_\_  
S.

E' comparso \_\_\_\_\_  
il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde:

Sono Vigliani Ernesto, già punito;  
R.P.M. G. Franco e atto esecuto personalmente dall'ente;  
Tambo amministrato dal G.I.

quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di fiducia ovv. Franco Coppi e Roberto Rampone, quest'ultimo parente

Invitato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 171 c.p.p. modificato dalla legge 8.8.1977 n.534 (artt. 4 - 5 e 14) \_\_\_\_\_

Avvertito l'imputato - ai sensi dell'art. 1 della legge 15.12.1969 n. 932 - che egli ha facoltà di non rispondere ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara \_\_\_\_\_

Quindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli è attribuito, facendogli noti gli elementi di prova contro di lui esistenti, e invitato a discolarsi, risponde:

He "Carlo", indovino, quando lo vidi la prima volta,  
unitamente al Libichori, i seguenti Copi di Valtiano: una  
pezzo di tessuto pettinato sul grigio-azzurro con barba

V° si depositi in Cancelleria per \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_ dandone avviso al \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
Se autorizza il rilascio di copia. \_\_\_\_\_  
Roma, li \_\_\_\_\_

Per presa visione e rinuncia alla notifica ed ai termini. \_\_\_\_\_  
Roma \_\_\_\_\_  
Il Difensore \_\_\_\_\_



sottile di pappia non alla moda; un maglione bian-  
co di lana con collo alto (dove l'impressione di un  
cappo di abbigliamento fatto in casa, ma in commercio li  
trovavo unicamente nei negozi per giovani). L'incidente av-  
venne nel piazzale antistante l'entrata dell'autostan-  
da, a Bonifratro. Era pomeriggio, le due sime  
membri: l'on. Piccoli che tornava un comizio a Tag-  
gia.

Il ricordo incontro con Carlo avvenne uno  
o due giorni dopo, ed era domenica sera il giorno  
del "Gran premio di Montecarlo". Carlo si avvicinò alla  
mia macchina, vi entrò e mi indicò la strada  
da seguire. Salvadori non era venuto e di lui mi  
parlò al concerto il Carlo, giunto al porto in-  
dicato dal Carlo, rappresentò il Flacco che  
obiettando furti non c'era Salvadori. Tutto lo spen-  
to Carlo gli dissi che Salvadori non era  
venuto perché eravamo Carlo riferì che l'indivi-  
duo che voleva fare il contatto tra la PR e me  
conosceva il prodotto Salvadori ed era da lui  
convenuto - si era impaurito. Quelle con  
Carlo indovina un giaccone tre quarti (mi  
sopraffatto mi fissa) con pelle tipo montone  
sul marone chiaro con imbottitura di pel-  
liccia color leone forse sintetica.

La sera vidi Carlo far verso il  
Natale 1948, nel bar di fronte alla Ferra: un  
ricordo come vertice.

L. S. S. Embrylino

Roberto

p.p.r. Roberto Raufo

**TRIBUNALE DI ROMA**  
Cancellerie Centrale Penale

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Proc. Pen. n. 8267/80 c. Viglione Ernesto + 2 che si spedisce per uso ufficio a richiesta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. (Nota del 21.1.1981 prot. n. 00314/C.M.).

Roma, 26 gennaio 1981

IL DIRETTORE DI DIVISIONE DI CANCELLERIA

G. CARFAGNINI



A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Carfagnini", written over a horizontal line.

80/c

72

# PROCESSO VERBALE DI CONFRONTO

(Articolo 364 Codice procedura penale)



DI

L'anno millenovecentosettantatré 79 il giorno 11

del mese di marzo alle ore 3.35 nel carcere di

Regina Coeli

Nel procedimento contro

imputato di

Reg. Gen.

Procuratore della Repubblica o  
Procuratore Generale

occorrendo procedere a confronto tra (1)

del Reg. Gen.

Uff. Istus. o Ser. Istrutt.

Il GIUDICE ISTRUTTORE dr. Francesco AMATO

Reg. Gen.

Pretura

(2) E' presente il P.G. dr. Guido Guasco

assistito dal (3) Cancelliere sottoscritto

Poichè nel corso del confronto si porranno  
domande agli imputati e autorizza la presenza  
Interrogate sulle loro rispettive generalità

dei difensori - Avv. Luigi Di Majo Avv. Roberto  
Rispondono : Rampioni

1. Sono : Pelliccioli Carlo già qualificato

2. Sono : Viglione Ernesto già qualificato

Quindi, data lettura al

dell su deposizion nella parte in cui è discorde con quell. dell  
, interrogatolo se in presenza di costui  
vi persista e possa sostenere quanto in essa si contiene, si dà  
atto che il confronto si è svolto come segue (4) :

Viglione: E' leidsig. Carlo

Pelliccioli: L'ho vista insieme con Salvadori la prima

(1) Non può procedersi a confronto  
che tra persone già esaminate o  
interrogate, e quando siavi disaccordo  
fra loro sui fatti o circostanze im-  
portanti (art. 364 C. p. p.).

(2) Giudice istruttore, Cancelliere  
di Sez. istrutt., Pretore; Procuratore  
della Repubblica; Procuratore gene-  
rale (artt. 296, 297, 364, 391, 398  
C. p. p.).

(3) Cancelliere o Segretario.

(4) Nel processo verbale è fatta  
menzione delle domande rivolte dal  
giudice, delle dichiarazioni rese dalle  
persone messe a confronto e di quanto  
altro è avvenuto durante il confronto,  
senza fare cenno delle impressioni  
riportate dal giudice circa il contegno  
tenuto dalle persone che hanno preso  
parte all'atto (art. 364 C. p. p.).

volta; la seconda volta insieme con il Frezza. Poi l'ho vista due volte al bar; una volta lei non si è accorto di perchè stavo a leggere il giornale e poi mi sono allontanati mentre lei e il Frezza entravano nella sala del bar. L'altra volta invece l'ho incontrata al bar, verso Natale 78, e ci siamo salutati.

Viglione: Frezza effettuò una telefonata dal telefono del bar in una cabina. Io ero vicino a lei fuori della cabina.

Pelliccioli: E' vera questa circostanza.

Viglione: Salvadori mi informò che una certa persona gli aveva prospettato la possibilità di intervistare l'on. Moro e quando poi mi presentò a lei mi disse che era lei la persona ~~da~~ mi aveva parlato e disse che si chiamava Carlo. Salvadori quindi ribadì tale possibilità e lei approvava, senza peraltro arricchire il discorso di particolari in quanto lei si limitò a dire poche parole.

Per quanto concerne il secondo incontro fu lei, Carlo, a indicarmi la strada dopo essere entrato nella mia macchina;

quindi scendemmo dalla macchina e percorremmo un piccolo tratto a piedi. Poco dopo comparve il Frezza.

Pelliccioli: confermo la circostanza; dopo lei Viglione si mise a parlare con il Frezza.

Viglione: Questo secondo incontro il Frezza accennò che dopo l'intervista con Moro avremmo dovuto dargli molti soldi.

A domanda del P.M. rivolta al Viglione, e cioè se ha verificato quali modalità dovevano essere eseguite per l'incontro con Moro, quali garanzie gli venivano offerte, e comunque come sarebbe dovuta avvenire l'intervista e se il Pelliccioli fornì raggugli in proposito, ~~ovvero se tali raggugli~~

Il G. P. 

Pelliccioli Carlo

Viglione





con riferimento al primo incontro ( incontro Carlo, Salvadori Viglione), l'imputato risponde: le prime modalità circa l'incontro per l'intervista con Moro mi furono indicate da Gigi Salvadori : per un certo tratto di strada sarei stato accompagnato dall'individuo indicato da Carlo, quindi per l'altro tratto sarei stato accompagnato da altra persona e con altra macchina. Il Pelliccioli stava lì a sentire.

Pelliccioli: E' vero<sup>ho</sup> io ho parlato pochissimo, mi sono limitato a presentarmi. Non ricordo se nel corso dell'incontro Salvadori de riferì i particolari del tragitto. Per quanto mi concerne, comunque, io non potevo dire al Salvadori i particolari concernenti il tragitto ~~concernente~~ l'intervista con l'on. Moro perchè ignoravo tutto e sapevo soltanto quello che mi aveva detto il Frezza e cioè metterlo in contatto tramite il Salvadori con un giornalista estero per l'intervista con l'on. Moro.

Viglione: nel secondo incontro quello cioè tra lei, me e Frezza costui chiese come mai non era venuto Salvadori.

Pelliccioli: E' vera questa circostanza. Frezza però non voleva che venisse Salvadori e infatti mi aveva detto di non dire al Salvadori che era lui il mandante.

A domanda il Pelliccioli risponde: io davo del tu a Gigi Salvadori, in quanto lo conosco da circa otto anni.

Spesso lo vedevo, insieme con Lucio Martelli, in occasione di spettacoli che lui organizzava.

Viglione: io complessivamente ho dato al Frezza una somma di lire circa 17 milioni.

Pelliccioli Carlo  
Viglione

3



Pelliccioli: io non ho ricevuto alcuna lira e Frezza non mi aveva detto nulla in proposito; però nell'ultimo periodo di tempo disponeva di molto denaro e mi confidò che le cose andavano bene per lui e si avvicinava il momento ~~che~~ in cui mi avrebbe dato

ciò che mi doveva. Io il Natale l'ho passato male; non ho preso la tredicesima perchè l'avevo già ~~spesa~~ e non ho potuto comprare ~~un~~ regalo per mia moglie e la bambina.

Vigliore: lo stesso giorno in cui fu ucciso l'on. Moro qualcuno si presentò a Radiomontecarlo dicendo di chiamarsi Carlo, chiedendomi di me, aggiungendo, parlando con la segretaria, che l'appuntamento era fissato per la sera del mercoledì.

Pelliccioli: Fui io ad andare a Radiomontecarlo mandato da Frezza e fui io a parlare alla segretaria. Frezza mi mandò a Radiomontecarlo ~~con~~ quell'incarico perchè non era riuscito a mettersi in contatto telefonicamente con lei. Mi disse <sup>di dire</sup> che l'incontro era stato rimandato, non ricordo se uno o due giorni ~~dopo~~.

Era di mattina, avevo finito il mio lavoro di panettiere, potevano essere le ore 10,30. Frezza mi mandò a Montecarlo ~~che~~ io raggiunsi guidando l'auto. La sera prima Frezza le aveva telefonato ma non era riuscito a parlarle ed io ero presente quando fu effettuata detta telefonata da Bordighera, non ricordo esattamente ~~il~~ quale bar. Io avevo capito che Frezza tirava per le lunghe. Aggiungo ancora che il Frezza mi aveva detto che aveva interesse affinché lei lo aiutasse per il libro ~~sul~~ ~~caso~~ Martirano. Ricordo ancora di avere fatto un'altra telefonata ma non a lei sig. Vigliore ma a un'altra utenza di Ventimiglia fornitami dal Frezza. Ricordo al riguardo che parlai con il sig. Albanese che non conoscevo. Fu il Frezza che ~~fece il numero~~

IL GRUPPO DEL TELEFONO  
(1975) (maio)

e poi mi passò la cornetta.

mil/in

Pelliccioli card



4

Li disse che lui non voleva comparire. Non credo di  
avere fatto altre telefonate per la vicenda in que-  
stione.

A domanda il Pelliccioli risponde: ignoravo che c'era  
stato un incontro tra Frezza, lei e il sen. Carvone. *Dove an-  
non me lo diceva.*  
dava, cosa ~~facevo~~ io ero servizievole verso il Frezza,  
così lo portavo a bordo della mia macchina, gli facevo i  
piaceri, sperando di poter recuperare il denaro che gli  
avevo dato.

A questo punto il G.I. chiede al Viglione, come è mai stato  
possibile che egli possa aver creduto che il qui presente  
Pelliccioli Carlo fosse un "brigatista". Risponde: avevo  
l'impressione che il Pelliccioli fosse una persona molto riservata e  
che non volesse apparire.

L.C.S. Pelliccioli Carlo  
Viglione

~~VICE ISTRUTTORE  
(D. FREGGIA)~~

V. J. G. Major  
Roberto Rossi



**TRIBUNALE DI ROMA**  
Cancelleria Centrale Penale

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Proc. Pen. n. 8267/80 c. Viglione Ernesto + 2 che si spedisce per uso ufficio a richiesta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. (Nota del 21.1.1981 prot. n. 00314/C.M.).

Roma, 26 gennaio 1981

IL DIRETTORE DI DIVISIONE DI CANCELLERIA

G. CARFAGNINI



A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Carfagnini", written over a light blue horizontal line.

75/1

133

# TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. ....

Sezione



## PROCESSO VERBALE

DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO

L'anno millenovecento 79 il giorno 30 del mese di marzo  
alle ore 19 in Roma nel Cardere di Regina Coeli

Avanti di Noi G. L. Dr. Francesco ALATO

E' presente il I. J. dr. Guasco  
assistiti dal la Cod. Giud. Svampa - Facetti - Puvion - di ...

E' comparso \_\_\_\_\_

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde:

Sono Vigliano Ernesto - già qualificato -

quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di fiducia Avv. Franco Corpi - presente - Avv. Roberto Rampioni - presente

Invitato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 171 c.p.p. modificato dalla legge 8.8.1977 n.534 ( t. 4 - 5 e 14) \_\_\_\_\_

Avvertito l'imputato - ai sensi dell'art. 1 della legge 15.12.1969 n. 932 - che egli ha facoltà di non rispondere ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara \_\_\_\_\_  
intende rispondere

quindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli è attribuito, facendogli noti gli elementi di prova contro di lui esistenti, e invitato a discolarsi, risponde:

U.N. La mattina presto di domenica 7.5.78 a Ladispoli  
gli ho incontrato con il Salvadani, al quale dissi che  
avevo preparato una lettera per la Direzione di Ladispoli

V° si deposita in cancelleria per \_\_\_\_\_  
giorni \_\_\_\_\_ dandone avviso al difensore.  
Si autorizza il rilascio di copia.  
Roma, li \_\_\_\_\_

Per presa visione e rinuncia alla notifica ed ai termini.

Roma \_\_\_\_\_  
Il Giudice (Dr. \_\_\_\_\_) Il Difensore

2



Precise non ricordo se' informai il Salvaderi di tale lettera ma presi atto che lui non voleva partecipare all'incontro fissato per la sera stessa. In effetti io avevo preparato una lettera per il direttore sig. De La Panouse con la quale lo informavo che ero in procinto di avviare una iniziativa giornalistica. Non ricordo se parlai specificatamente dell'intervista con l'on. Moro. Certo è che prospettavo il rischio della mia impresa, e lo pregavo di venire incontro alla mia famiglia.

Non ricordo se parlai di tale lettera al Salvaderi. Successivamente dissi all'Albanese che nel cassetto della mia scrivania di Radiomontecarlo c'era una lettera che poteva essere consegnata alla direzione. C'era anche un'altra lettera che avevo preparato per mia moglie e che poi deve aver distrutte. Autorizzo la S.V. a richiedere al direttore gen. Michel Bassi, la consegna di tale lettera, anche mediante apertura forzata del cassetto della scrivania, la cui chiave dovrei aver custodita nel mio appartamento ad Ospedaletti.

Il G.I. a questo punto invita la difesa a chiedere la lettera in questione e ad esibirla.

Domanda: perchè nel "memoriale" il Frezza è indicato come "il calabrese" e con il nome di "Francesco" ovvero si dice di lui "ritengo che sia Giustino De Vuono"? Perchè non si forniscono in detto memoriale elementi utili per la identificazione del Frezza, cosa che invece esse imputate avrebbe dovuto fare se il memoriale avesse avuto lo scopo, come da lui affermato, di identificare i personaggi della vicenda nel caso di una sua scomparsa? Risposta: vi era la cartella clinica del Frezza Pasquale. Forse per queste motivi non ho parlato del Frezza cioè delle

*S. De Luca*

*Briganti*

*11/11/77*

3



generalità del "brigatista pentito" nel memoriale

La S.V. mi fa presente che nel memoriale non ha nemmeno indicato quando e in che occasione ha appreso il nome del brigatista pentito.

Tra i documenti costituenti il mio memoriale vi era la cartella clinica e ribadisce che io pensavo che il Frezza qualcosa di vero me lo aveva detto, e questa fu la mia opinione, espressa anche all'on. Scalfaro.

Inoltre non trattasi di un vero proprio diario dettagliato ma di un diario con molte lacune, come ho fatto presente alla S.V.

Domanda: nel memoriale "c'è scritto: "ha parlato anche di un tale Carlo Maria Felicetti...". Come spiega l'uso del termine "tale" quando è ben noto alla cronaca che il P.M. nel processo Fenaroli, nella fase istruttoria, fu il dr. Carlo Maria Felicetti?

Risposta: io ignoravo tale circostanza che ho appreso soltanto leggendo in epoca successiva le "bozze" del libro scritte dal Frezza sul caso Martirano.

Domanda: perchè allora non ha ritenuto opportuno precisare nel "memoriale" la circostanza e come mai ha potuto dare credito al Frezza che accusava in tal modo il magistrato del P.M. in un processo che indirettamente lo riguardava?

Risposta: prima di tutto il diario non è completo; in secondo luogo ricordo che parlando con il gen. Dalla Chiesa si prospettò che in realtà il "brigatista pentito" indicasse come responsabili personaggi di cui lui intendeva vendicarsi.

Faccio presente che successivamente all'indicazione del Felicetti il Frezza mi disse che costui era un informatore delle brigate rosse che operava dal Ministero di Grazia e Giustizia.

D.R. Per quanto riguarda l'appunto "domenica 4 (giugno)" P. mi telefonerà martedì mattina..." non ricordo la circostanza.

*S. de Pa*

*trigiam*

IL GIUGNO 1978

736



4

Probabilmente l'en. Piccoli da me informato del mio contatto con il Frezza mi aveva detto che mi avrebbe <sup>telefonato</sup> ~~incontrato~~ il martedì. Comunque non c'è stato alcun appuntamento con il Frezza. Per quanto riguarda l'appuntamento domenica 11 giugno il discorso cadde sulla massoneria in quanto nel colloquio che ebbi con il Gen. Ferrara si accennò alla Loggia P 2 che all'epoca era al centro di vaste polemiche.

Per quanto concerne l'appuntamento "13 giugno", "Calimero" è Paolo Piccoli che ha una voce sottile, e per queste motivi lo identificavo con questo soprannome.

Per quanto concerne l'appuntamento "lunedì 19 giugno", il Frezza voleva recarsi dalla signora Nere.

Il Frezza aggiunse comunque che avrebbe interpellato "il capo supremo" il Frezza alludeva con l'espressione "capo supremo" a Parigi, vale a dire "al professore".

D.R. Non mi sono recate a Parigi; nell'agenda ho annotato Parigi perchè come mi sono ricordate, volevo avere, tramite Enrico Fiorini, giornalista, un colloquio con il vice ~~dirigente~~ presidente della Fiat France - Viterbo Chiusano per <sup>iniziare</sup> la ~~servizio~~ pubblicitarie su Radio Montecarlo. Le stesse tentative per procurare pubblicità le avevo fatte parlando con il dott. <sup>Migliorini</sup> per la Fiat di Torino.

Domanda: perchè definire "aggiacciante" la guerra che potrebbe scoppiare tra le due fazioni delle B.R. (v. appunto 19 giugno pomeriggio)?

Risposta: Trattasi di una espressione scritta in fretta, di cui non sono in grado di dare una spiegazione.

D.R. Se non ho parlato nel "materiale" dell'incontro tra Cervone e Frezza è perchè <sup>era</sup> un fatto sconosciuto dal Cervone.

*S. J. P.*

*Dijlim*  
(Dr. Francesco Amato)

5

D.R. Per quanto riguarda l'appuntamento "lunedì 4 settembre" io dissi al gen. Dalla Chiesa che insisteva che Salvaderi era conosciuto dal mandante Carlo, ma non sapeva chi fosse.

D.R. Per quanto riguarda l'appuntamento "venerdì 8 settembre", il Frezza voleva ad operazione compiuta L. 10 milioni per poter espatriare. La S.V. mi fa presente che tale somma in relazione alla promessa attività del "brigatista pentito", e alle scoperie di "sparire dalla circolazione" è una somma non certo elevata.

Risponde; che il Frezza diceva che era importante disporre di una piccola somma di denaro <sup>per dividere</sup> a lui e alle tre persone del suo gruppo per affrontare le prime spese dell'espatrio.

Aggiungo che il Frezza diceva che agiva non per interesse, ma perchè "ortodesse" nel senso che disapprovava il terrorismo.

A domanda, se a Radiomontecarlo vi era qualcuno finanziato da servizi segreti italiani e esteri, risponde: non mi risulta.

Trovo atto di quanto dichiarato dalla De Paoli, ma io ignoro completamente la circostanza e faccio presente che la De Paoli è persona che ha seminato "zizzania" all'interno della redazione di Radiomontecarlo e non è credibile.

D.R. Per quanto riguarda l'appuntamento "venerdì 8 settembre" le notizie "nuove, strabilianti" fornitemi dal Frezza si riferivano al cardinale Peletti e al Vescovo di Novara.

D.R. Per quanto riguarda l'appuntamento "22 ottobre", Carenini mi informò che il card. Peletti aveva chiesto all'ing. Alexandri di Milano, cav. di lavoro, di incontrare il gen. Dalla Chiesa. Ci fu poi un incontro tra Dalla Chiesa, Carenini, Alexandri e il card. Peletti.

S. J. ha

137  
 TRIBUNALE DI ROMA  
 DIREZIONE  
 IL C. P. (Dr. P. ...)  
 (Dr. P. ...)



6

Non conosce Alexandri che ho visto soltanto una volta 5 anni fa circa.

D.R. Il Frezza mi parlava del "professore", come suo capo.

~~quando~~ Egli mi riferì che Triaca era stato trovato in possesso di un libro del professore. Io avendo letto sui giornali che

uno dei difensori degli arrestati era l'avv. NiNo Marazzita.

gli telefonai da Montecarlo e mi presentai come il padre

di Anna Vigliani, già allieva di sua moglie, insegnante

al liceo scientifico sperimentale. ~~Gli domandai se era stato~~

~~trovato un libro del professore.~~ Gli chiesi se era vero che

a carico del Triaca vi era soltanto un libro. Lui rispose, che era

stato sequestrato un libro di "Tony Negri" e forse aggiunse

il "professore", di cui io comunque fino a quel momento non

avevo sentite parlare. Precise che Frezza mi aveva detto che

l'unico elemento di accusa contro il Triaca era stato il rinvenimento di un libro del professore. Informai di ciò Paolo Piccoli.

Successivamente Paolo Piccoli mi telefonò e mi disse che questa notizia andava coltivata perchè aveva appreso dalle zie che c'era

stata una riunione tra l'on. Craxi, il Negri, un svizzero

e un'altra persona a Milano e che ~~una~~ magistrato indagava

sull'attività del professore.

D.R. Riferii al gen. Dalla Chiesa di effettuare controlli e

tattute nella zona Alessandria Piacenza e sull'autostrada Milano

Genova perchè il Frezza mi aveva detto che c'era pericolo di un

attentato.

Per quanto concerne il contenuto dell'appunto "28 gennaio 79"

tenevo effettivamente che vi fosse il pericolo che il Frezza

venisse identificato dalle B.R., ~~perché~~ attribuivo a lui un

minimo di credibilità, dato che il ~~del~~ si stava agitando per

*Stape*

Il C.C.  
(D.R.)

*[Signature]*

*Angela*

139



*[Handwritten signature]*

7. ...

pubblicare l'articolo.

L.C.S.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten notes: State from the ...]*

*[Handwritten signature]*  
SITORE  
(Francesco Amato)

*[Faint handwritten lines at the bottom of the page]*



**TRIBUNALE DI ROMA**  
Cancelleria Centrale Penale

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Proc. Pen. n. 8267/80 c. Viglione Ernesto + 2 che si spedisce per uso ufficio a richiesta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. (Nota del 21.1.1981 prot. n. 00314/C.M.).

Roma, 26 gennaio 1981

IL DIRETTORE DI DIVISIONE DI CANCELLERIA

G. CARFAGNINI



# PROCESSO VERBALE DI CONFRONTO

(Articolo 364 Codice procedura penale)

DI \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg. Gen.  
 Procuratore della Repubblica o  
 Procuratore Generale

N. \_\_\_\_\_ del Reg. Gen.  
 Uff. Istruz. o Sez. Istrutt.

N. \_\_\_\_\_ Reg. Gen. (2)  
 Pretura

L'anno millenovecentosettant 79 il giorno 30  
 del mese di marzo alle ore 19 nel Carcere di  
Regina Coeli

Nel procedimento contro \_\_\_\_\_  
 imputato di \_\_\_\_\_  
 occorrendo procedere a confronto tra (1) \_\_\_\_\_

Il G.I. dr. Francesco AMATO  
 E' presente il P.M. nella persona del P.G. dr. Guasco  
 nonchè gli avv. ti. De Vita, Franco Ceppi e Rampieni  
 all'uso autorizzati poichè in sede di confronto si  
 assistito dal (3) \_\_\_\_\_ sottoscritto  
 potranno anche domande agli imputati -  
 ha fatto comparire entrambe le persone suindicate alla sua presenza.  
 Sono altresì presenti i periti prof. Ferracuti  
 e Bruni al fine dell'espletamento della perizia  
 Interrogate sulle loro rispettive generalità  
 psichiatrica in corso -

Rispondono :

1. Sono : Frazza Pasquale - già qualificate -

2. Sono : Viglione Ernesto - già qualificate

Quindi, data lettura al \_\_\_\_\_


~~dell' ex deposizion della parte in cui è disaccordo con quell. dell. \_\_\_\_\_~~  
~~interrogata se in presenza di costui \_\_\_\_\_~~  
~~si persista e possa contenere quanto in essa si contiene, si dà \_\_\_\_\_~~  
 atto che il confronto si è svolto come segue (4) :

Viglione: Lei Frazza prima ha detto che mi aveva conosci  
 te nel settembre 78; poi, dopo la testimonianza Carvano,  
 è passato al genocidio. Lei inoltre ha negato l'esistenza

(1) Non può procedersi a confronto che tra persone già esaminate o interrogate, e quando siavi disaccordo fra loro sui fatti o circostanze importanti (art. 364 C. p. p.).  
 (2) Giudice istruttore, Consigliere di Sez. istrutt., Pretore; Procuratore della Repubblica; Procuratore generale (artt. 296, 297, 364, 391, 398 C. p. p.).  
 (3) Cancelliere o Segretario.  
 (4) Nel processo verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto, senza fare cenno delle impressioni riportate dal giudice circa il contegno tenuto dalle persone che hanno preso parte all'atto (art. 364 C. p. p.).

Stamperia Reale di Roma (624)

Pasquale *Pasquale* IL GIUDICE *Viglione*  
 (Dr. Francesco Amato)  
 (Dr. Francesco Guasco)



di Carlo, ma si è trovata il Carlo che ha fornito ragguagli sulla vicenda. Non è vero che lei recitò una parte da me insegnata nell'incontro con il sen. Cervone. Aggiunge che all'epoca tutte le forze politiche erano contrarie all'inchiesta parlamentare / e l'en. Francanzani avevano manifestato il proposito di far svolgere l'inchiesta parlamentare.

Prezza: Non è vero quello che lei dice: io l'ho incontrato una prima volta nel gennaio-febbraio 78. Inoltre lei mi ha visto più volte con il Carlo. Inoltre quando mi è prestato L. 20.000 si era prima della pasqua 78. Aggiunge che mi ha visto altre volte con Luopiano Giuseppe, da me detto "leccasapone", che è un altro scimunito. Aggiunge che pensava che anche il sen. Cervone avesse capito il mio ruolo, in quanto mi aveva dato assicurazione d'aiutare la mia famiglia di farmi avere passaporto per l'estero. Lei, Vigliani, aveva paura di fare i nomi di brigatisti veri e per questo indicò me. Io mi offrii di parlare anche al gen. Della Chiesa.

Vigliani: non è vero affatto. Tanto io quanto il sen. Cervone ritenevamo che lei fosse un brigatista <sup>"partito"</sup> e per questo motivo volevamo aiutarlo. Non è vero che lei si offrì di incontrarsi con il gen. Della Chiesa.

Prezza: io l'ho sempre visto alla luce del sole. Non è vero che io ho agito in modo tale da non farmi identificare.

Vigliani: non è vero. In un primo tempo i nostri incontri avvennero sempre con massima precauzione. Successivamente, quando intervenne la storia del libro sul caso Martirano, non c'era più motivo per vederci segretamente.

La storia del libro fu adattata come pretesto per vederci liberamente.

*Stefano Pasquale Grezzo Vigliani*

2



Frezza: l'incontro a proposito del libro - su Fenaroli, su provocate proprio da lei per motivi precauzionali.

Vigliano: le somme più elevate le fu corrisposte nel gennaio 79 e dicembre 78 perchè lei organizzasse il sistema per produrre re donne documentazioni importanti sul caso Moro, nonché le relative bobine; somme che furono corrisposte perchè credeva ancora che ci fosse una qualche possibilità per ottenere il materiale stesso.

Frezza: non ha ricevute alcuna somma di denaro da lei, Vigliano.

Aggiunge che lei, Vigliano, mi disse che il gen. Dalla Chiesa voleva sapere chi fossi, osservai che ero disposto a presentarmi al generale, ma lei rispose che se ci andavo lui avrebbe capito che non ero brigatista.

A domanda del G.I. il Frezza dichiara: la S.V. mi fa presente che il gen. Dalla Chiesa mi avrebbe arrestato, Dichiaro che egli poi avrebbe subito capito che non ero un brigatista. ~~Egli avrebbe subito capito però che non era un brigatista.~~ In particolare faccio presente che il Vigliano mi disse che il gen. Dalla Chiesa avrebbe capito che io non ero un brigatista e mi avrebbe fatto arrestare.

Io così agivo perchè la volevo aiutare, Vigliano, perchè lei mi aveva detto che non poteva scoprire i suoi contatti.

Vigliano: io ho coperto fino all'ultime la fonte Frezza. Avrei del peri potuto coprire, se fossero esistite, le fonti brigatiste che lei, Frezza, afferma essere state in contatto con me.

Frezza: lei perchè, se ~~io~~ io le ho date i nomi dei Carabinieri partecipanti all'ecidio, non ha fatto controllare dal gen. Dalla Chiesa tali nominativi? In secondo luogo lei mi diceva che molte persone abitanti in via Fani che lei conosceva avevano visto in faccia i brigatisti e mi fece il nome di una persona abitante in via Fani nella cui abitazione erano entrati due uomini per lanciare gli oggetti.

*Parquese* *Frezza* *Vigliano*  
 IL GEN. DALLA CHIESA  
 (Dr. Frezza)

3



~~nel suo appartamento~~

Vigliani: io fornii al gen. Dalla Chiesa i nominativi che lei mi aveva fornite ed inoltre ho organizzato a casa mia un incontro per la verifica delle sue dichiarazioni, come ho già detto al magistrato. Aggiunge che lei mi disse che era stata in un bar a via Trionfale angolo via Montessori, unitamente a "leccapapene" in occasione dell'omicidio, ed un'ora prima dell'omicidio stesso.

Frezza: quella che sta dicendo non risponde a verità

Nel bar di cui lei parla ci sono state effettivamente ma a settembre 1978 quando lei mi fece venire a Roma per il libro Penaroli. Andai nel bar perchè avevo appuntamento con lei, Vigliani, che venne a bordo della macchina senza scendere.

Vigliani: nega la circostanza.

Frezza: lei a settembre telefonò a mia presenza ad una persona di nome Berlinguer. Il regista che doveva venire si chiamava Razzucchi

Vigliani: io conosco tale Sergio Berlinguer che fa l'addetto diplomatico al Ministero degli Esteri e può essere che abbia parlato al telefono con lui, ma non a settembre.

Frezza: lei mi venne a prendere, sempre a settembre, all'albergo Pizze ove pernottavo. In quell'occasione andai a trovare mia sorella e non nel mese di luglio.

Inoltre io mi domando: come potevano credere a queste cose uomini come l'en. Piccoli, Zaccagnini e il Gen. Dalla Chiesa nonché il ministro della difesa Ruffini? io sono un ignorante, una sciamante.

Come potevo attribuirmi la lettera dell'en. Moro? Avevano

fatto leggere la lettera dell'en. Moro ad alcune personalità.

*Gaspare*  
*Pasquale*  
*DR. GUS*  
*bigliani*

4



Fu lei a dirmi che andava ad Ovada perchè lì aveva gli incontri  
con persone che le davano le informazioni.

*Y*  
*H*  
Vigliani: fu lei a darmi un foglio di carta su cui era scritto  
a mano il testo della lettera in questione *La replicai con la mia voce e restituì il foglio a lei che*  
conteneva le era state telefonate dal "covo".

Non è vero che ho parlato di Ovada, nè di essermi fermato ad Ovada.

Frezza: ha parlato di Ovada non soltanto a me. Lei mi disse che  
le era scappate questo nome parlando anche con il gen. Dalla  
Chiesa.

Come mai ha continuato ad avere rapporti con per per tante tempo  
nonostante i suoi amici avevano la possibilità di verificare  
le notizie che secondo lei le forniva?

Vigliani: se le verifiche sono state fatte nessuna mi ha  
informato del loro esito.

Si dà atto che le parti mantengono le rispettive posizioni.

L.C.S.

Si fa presente che il Frezza ha dichiarato che il Vigliani lo  
informò che sulla rivista O.P. diretta da Pecorella si era parla-  
to dell'iniziativa dell'on. Cervone. In tale occasione il Vigliani  
gli disse che appunto il sen. Cervone si occupava dell'apertura  
della inchiesta e fece il nome di un poliziotto che stava in via  
Fani; il Vigliani al riguardo ha replicato che non può escludere  
di avere informato il Frezza dell'iniziativa del sen. Cervone  
che sarebbe <sup>stata</sup> pubblicata su O.P. il cui direttore Pecorella è stato  
sentito da lui per l'ultima volta quando per telefono lo pregò di  
inviargli la rivista che conteneva il testo delle tre lettere

Pasquale Frezza  
S. A. C.

IL GIOV. SINDACO  
(Dr. Francesco Amato)

Vigliani

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

114



dell'on. Nere. Il Vigliani ha negato di avere fatto il nome del poliziotto che era a via Fani.

A questo punto il G.I. domanda al Frezza di meglio precisare la circostanza del nominativo del poliziotto. Il Frezza risponde:

Il nominativo del poliziotto era contenute in un articolo di O.P. che il Vigliani fece ~~scrivere~~ notare.

Il Vigliani dichiara: questa circostanza non me la ricordo.

Preziosi però che il Frezza mi disse che in via Fani c'era un poliziotto che fu preso e portato in una macchina e così neutralizzato. Raccontai l'episodio del poliziotto come <sup>dal Frezza</sup> all'on. Carenini.

A domanda il Frezza risponde: io la prima volta che vidi la rivista O.P. fu nell'occasione testè riferita. Cioè prima

dell'incontro con il sen. Cervone e mi sembra dopo l'incontro

con il Vigliani con il Ferrara. *Io i segni, la rivista, l'impugnatura in edicola, ora ho invitato il giornalista a richiederla. —*

A domanda il Vigliani risponde: telefonai al Pecorella di Montecatini

invitandolo <sup>il numero di</sup> a trasmettermi l'O.P. contenente le tre lettere

dell'on. Nere perchè non riuscivo a rintracciare la rivista

nella zona. Pecorella mi rispose di abbonarmi e comunque non

mi mandò la rivista; ciò avvenne quando la stampa diede notizia

della pubblicazione delle tre lettere.

Pecorelli non mi ha mai chieste alcunchè in ordine alla vicenda per cui è processato.

L.C.S.

Parquale Frezza

Parquale Frezza *Parquale Frezza*

*H. de T...*  
*Stohe*

IL CA...  
FRANCO...  
ITALIA

**TRIBUNALE DI ROMA**  
Cancelleria Centrale Penale

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Proc. Pen. n. 8267/80 c. Viglione Ernesto + 2 che si spedisce per uso ufficio a richiesta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. (Nota del 21.1.1981 prot. n. 00314/C.M.).

Roma, 26 gennaio 1981

IL DIRETTORE DI DIVISIONE DI CANCELLERIA

G. CARFAGNINI



*G. Carfagnini*



# TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. \_\_\_\_\_

Sezione \_\_\_\_\_



## PROCESSO VERBALE

DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO

L'anno millenovecento 79 il giorno 22 del mese di giugno  
alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Avanti di Noi G.I. dr. F. AMATO

assistiti dal \_\_\_\_\_

E' comparso \_\_\_\_\_

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde:

Sono Viglione Ernesto - già qualificato -

quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di fiducia Avv. Franco Coni e Avv. Roberto Rannicini - presenti -

Invitato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 171 c.p.p. modificato dalla legge 8.8.1977 n.534 (artt. 4 - 5 e 14)

Avvertito l'imputato - ai sensi dell'art. 1 della legge 15.12.1969 n. 932 - che egli ha facoltà di non rispondere ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara intendo rispondere

quindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli è attribuito, facendogli noti gli elementi di prova contro di lui esistenti, e invitato a discoltarsi, risponde:

NR. Informai Paolo Piccoli che ero su una pista che andava a Parigi e a tale Toni Negri che si trovava a Parigi. Tengo a far presente che il nominativo Toni

V° si depositi in Cancelleria per giorni \_\_\_\_\_ dandone avviso al difensore.

Si autorizza il rilascio di copia.

Roma, li \_\_\_\_\_

Per presa visione e rinuncia alla notifica ed ai termini.

Roma \_\_\_\_\_

Il Difensore

*Ernesto Viglione*

*[Signature]*



150

Negri non mi diceva nulla nè sul piano delle attività politiche giornalistiche, nè su quello cattedratico. Paolo Piccoli mi rispose dicendo che lui conosceva il nome del prof. Negri perchè aveva studiato a Padova, e che il Negri era considerato nell'ambiente universitario padovano come un estremista.

D.R. In epoca successiva che non so precisare Paolo Piccoli riprendendo il discorso su Toni Negri mi disse che la pista era interessante perchè aveva appreso dallo zio on. Flaminio Piccoli che un Magistrato svolgeva indagini sul conto del Negri. Paolo Piccoli aggiunse che ci sarebbe stato un incontro a Milano, mi sembra durante il sequestro Moro, all'Università, fra il prof. Toni Negri, l'on. Craxi e due (o quattro, non ricordo bene) stranieri provenienti dalla Svizzera

Fu questo uno dei motivi che indusse a ritenere valide, almeno in parte le dichiarazioni fatte dal Frezza.

L.C.S.

*Ornstein*

IL GIUDICE IMPRUTTORE  
Dr. Francesco Amato

*flor*  
*10-11-5*

**TRIBUNALE DI ROMA**  
Cancelleria Centrale Penale

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Proc. Pen. n. 8267/80 c. Viglione Ernesto + 2 che si spedisce per uso ufficio a richiesta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. (Nota del 21.1.1981 prot. n. 00314/C.M.).

Roma, 26 gennaio 1981

IL DIRETTORE DI DIVISIONE DI CANCELLERIA

G. CARFAGNINI





**PROCESSO VERBALE DI CONFRONTO**

(Articolo 364 Codice procedura penale)

DI \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_ Reg. Gen.  
 Procuratore della Repubblica o  
 Procuratore Generale  
 N. \_\_\_\_\_ del Reg. Gen.  
 Uff. Istruz. o Sez. Istrutt.  
 N. \_\_\_\_\_ Reg. Gen.  
 Pretura

L'anno millenovecentosettant 79 il giorno 22  
 del mese di giugno alle ore \_\_\_\_\_ nel \_\_\_\_\_

Nel procedimento contro \_\_\_\_\_  
 imputato di \_\_\_\_\_  
 occorrendo procedere a confronto tra (1)

Il GIUDICE ISTRUTTORE  
 Dr. Francesco AMATO  
 assistito dal (2) \_\_\_\_\_ sottoscritto

ha fatto comparire entrambe le persone suindicate alla sua presenza.

Interrogate sulle loro rispettive generalità

Rispondono :

1. Sono : Paolo Piccoli, già qualificato -  
 res. in Roma via Festo Avieno n. 240

2. Sono : Viglione Ernesto - già qualificato

Quindi, data lettura al \_\_\_\_\_

dell su deposizion nella parte in cui è discorde con quell dell \_\_\_\_\_  
 , interrog se in presenza di costui  
 vi persista e possa sostenere quanto in essa si contiene, si dà  
 atto che il confronto si è svolto come segue (4) :

Viglione: ti ricordi, Paolo, quando si parlò della pista  
 Parigina di Toni Negri e tu mi dicesti che avevi appreso  
 so da tuo zio che la Magistratura svolgeva indagini

(1) Non può procedersi a confronto, che tra persone già esaminate o interrogate, e quando siavi disaccordo fra loro sui fatti o circostanze importanti (art. 364 C. p. p.).  
 (2) Giudice istruttore, Consigliere di Sez. istrutt., Pretore; Procuratore della Repubblica; Procuratore generale (artt. 296, 297, 364, 391, 392 C. p. p.).  
 (3) Cancelliere o Segretario.  
 (4) Nel processo verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto, senza fare cenno delle impressioni riportate dal giudice circa il contegno tenuto dalle persone che hanno preso parte all'atto (art. 364 C. p. p.).

sul conto del Negri, ed aggiungesti che ci sarebbe stato un incontro a Milano tra Craxi e il predetto Negri con la presenza di due o quattro stranieri provenienti dalla Svizzera?


Mi sembra di ricordare che questo ~~noto~~ colloquio avvenne nei pressi di piazza Colonna mentre passeggiavamo essendo usciti poco prima da Montecitorio.


Piccoli: Ricordo quanto tu mi dicesti in ordine alla pista francese e a Toni Negri. Quando facesti il nome di Negri, io immediatamente ti informai che si trattava di un professore di scienze politiche considerato nell'ambiente padovano un estremista, già da dieci anni prima, all'epoca in cui io frequentavo l'Università di quella città. Non ricordo però la circostanza dell'incontro a Milano tra il Negri e l'on. Craxi. Può darsi che sia stato io a riferirti tale incontro, ma proprio non posso nè affermarlo nè escluderlo.

Virlicone: Sono sicuro che la notizia dell'incontro suddetto me la fornisti tu, mentre invece non sono in grado di indicare quale fosse la fonte di questa notizia.

Piccoli: Mi riporto a quanto ho già dichiarato.

L.C.S.

Il  (Amato)  
FRANCESCO AMATO



**TRIBUNALE DI ROMA**  
Cancelleria Centrale Penale

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Proc. Pen. n. 8267/80 c. Viglione Ernesto + 2 che si spedisce per uso ufficio a richiesta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. (Nota del 21.1.1981 prot. n. 00314/C.M.).

Roma, 26 gennaio 1981

IL DIRETTORE DI DIVISIONE DI CANCELLERIA

G. CARFAGNINI



**ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO DEL 30 GIUGNO 1980 -  
G.I. FRANCESCO AMATO**





N. 22/80 Proc. Gen.

N. 671/79 A.G.I.

TRIBUNALE DI ROMA - UFFICIO ISTRUZIONESezione 23<sup>a</sup>

ISTAT

ORDINANZA di RINVIO a GIUDIZIOSENTENZA ISTRUTTORIA di PROSCIoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

- . - . -

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dr. Francesco AMATO

l'anno 1980 il giorno 30 del mese di giugno  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA - SENTENZA

nel procedimento penale

- c o n t r o -

1. VIGLIONE Ernesto, nato a Roma il 4.1.1928, ivi residente in via Mario Fani n.123; arrestato il 7.2.79; in libertà provvisoria dal 3.4.1979;
2. FREZZA Pasquale, nato a Montemilone (PZ) il 30.10.1935 res. a Bordighera, via Dritta 19 arrestato il 12.3.1949, in libertà provvisoria dal 10.5.1979;
3. BELLICCIOLI Carlo, nato a Calcinate (Brescia) il 15.2.38 res. a Bordighera, via Regina Margherita, 142; arrestato il 11.3.1979, in lib. provvisoria dal 14.3.1979;

2


4. SALVADORI Luigi, nato a Monza il 23.4.1933, residente a Ventimiglia, Corso Genova n.82, arrestato il 11.3.79; in libertà provvisoria dal 14.3.1979;

I M P U T A T IFREZZA e VIGLIONE:


- A). del reato di cui agli artt. 110,368 cpv.I\*,61 n.10,81 p.p. del C.P. per avere, previa concertazione e in concorso tra loro, e con persone non identificate, in una dichiarazione resa dal Viglione al Generale dei CC. in caricato delle Funzioni di Coordinamento e di Cooperazione della Lotta contro il terrorismo, nello esercizio delle sue funzioni, affermato che all'eccidio di via Fani e al sequestro dell'On. Moro avevano partecipato il cap. dei CC. Achille Foggetti e i sottufficiali dei CC. Kammeiger e Pinna, in servizio presso reparti dell'Arma di Milano, pur sapendoli innocenti.

In Roma, nell'ottobre-novembre 1978

- B). del reato di cui agli artt. 110,56,640 cpv. n.1,110,640, 61 n.7,81 cpv. del C.P. per avere in concorso tra loro, con Pelliccioli Carlo e con persone non identificate, in più riprese esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Frezza presentandosi e il Viglione presentando que -



3



st'ultimo come brigatista rosso venuto in dissidio con la banda di appartenenza e disposto ad operare per fare catturare alcuni esponenti di rilievo della banda stessa, dichiarando altresì che della medesima facevano parte alti prelati ed esponenti politici che avevano organizzato con la partecipazione di militari dei Carabinieri il sequestro dell'On. Moro e l'eccidio di via Fani, tentato di farsi consegnare da organi dello Stato, e in particolare dal Comando di Coordinamento e di Cooperazione della lotta contro il terrorismo, cospicue somme di danaro, e per essersi poi fatti consegnare dall'on. Egidio Carenini, che agiva in proprio e nella sua qualità di esponente della Democrazia Cristiana, circa quindici milioni di lire in tre versamenti, sostenendo che la somma era necessaria per predisporre le operazioni concernenti la pretesa cattura, con l'aggravante del grave danno patrimoniale.

In Roma e altrove, tra l'agosto 1978 e il  
gennaio 1979.

Con la rec. spec. reit. nei confronti del Frezza.



4

IL PELLICCIOLI:

- C). del reato di cui agli artt. 110, 56, 640 cpv. n.1, 110, 640, 61 n.7, 81 cpv. del C.P., per avere ~~in~~ concorso nella tentata truffa e nella truffa aggravata di cui al Capo B, agendo in concorso con Frezza Pasquale e Viglione Ernesto.


IL SALVADORI:

- D). del reato di cui all'art. 378 C.P. per avere favorito il Pelliccioli, nel corso di investigazioni dell'Autorità in ordine al reato di truffa aggravata e tentata da lui commesso, omettendo di fornire le notizie richiestegli in ordine alla sua identità, a lui ben nota.

In Roma il 9 e il 20 febbraio 1979.


- E). del reato di cui all'art. 372 e 81 del C.P. per avere, depenendo innanzi al Giudice Istruttore di Roma come teste, negato, taciuto e presentato in modo difforme dal vero circostanze essenziali per la identificazione del predetto Pelliccioli.

In Roma il 9 e 20 febbraio 1979




IL VIGLIONE, inoltre: <sup>5</sup>

- F). del reato di cui all'art. 372, 61 n. 2 C.P., perchè dopo aver deposto come teste avanti il Giudice Istruttore di Roma in data 6/7 febbraio 1979 - taceva il vero, non riferendo: il luogo in cui aveva avuto contatti, con due persone che gli si erano presentate come aderenti alla organizzazione eversiva B.R.; la descrizione somatica dei due individui e quant'altro poteva servire per la loro identificazione; il luogo in cui era conservata una registrazione magnetica contenente dichiarazione di uno dei due individui sconosciuti; il nome dell'ufficiale dei Carabinieri cui aveva riferito l'intero episodio relativo ai suoi contatti con i due sconosciuti.
- G). del reato di cui all'art. 378 C.P. perchè dopo che fu commesso il delitto di omicidio plurimo in danno dell'on. Aldo Moro e del personale di scorta ed avendo avuto contatti con due persone che si erano a lui presentati come appartenenti all'organizzazione eversiva "brigate rosse" e dopo aver versato ad una di queste la somma di L. 1.000.000 in contanti - con il comportamento di cui sopra e rifiutando di fornire al Giudice istruttore che lo interrogava ragguagli sui suoi contatti con i suddetti individui e

6

sulle persone fisiche degli stessi e quant'altro poteva se vire alla identificazione, aiutato i due sconosciuti (sia che si trattasse di effettivi appartenenti alle B.R. e sia che si trattasse di persone che lo avevano tratto in inganno prospettandogli false circostanze al fine di procurarsi un compenso e pertanto responsabili del delitto di truffa) ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

Il settimanale "L'Espresso" n.6 - 11 febbraio 1979 pubblicava un articolo dal titolo "Quella sera che stava mo per catturarli tutti", con il quale si dava notizia di un incontro tra il giornalista Ernesto Viglione, responsabile dei programmi italiani di Radio Montecarlo e il senatore Vittorio Cervone, amico personale di Moro. Il Viglione aveva fatto ascoltare al parlamentare un nastro in cui era incisa la voce di un uomo che si dichiarava briga




7

tista rosso. Il "brigatista" si indirizzava direttamente al Cervone perchè aveva "preso l'iniziativa dell'inchiesta parlamentare" e così continuava: "Io sono un brigatista rosso, sono uno di quelli di via Fani, ma non ho sparato; Moro non doveva essere trattato come fu, non doveva morire; non abbiamo sparato noi, del primo gruppo delle Brigate Rosse, hanno sparato altri che temevano di essere riconosciuti, io e i miei compagni siamo in grado di provarlo, ma non ci sentiamo garantiti nè dalla polizia, nè dai carabinieri, nè dalla magistratura; l'intera operazione è stata guidata da due parlamentari e da una persona legata al Vaticano...; l'inchiesta parlamentare è una cosa buona; se lei, sen. Cervone, riuscirà ad ottenere che sul caso Moro si faccia un'inchiesta parlamentare noi siamo pronti a venire a dire la verità; ed io sono disposto già adesso ad incontrarmi personalmente con lei e a darle le prove di ciò che dico".

Il sen. Cervone aveva allora chiesto al Viglione - si

8



legge sempre nell'articolo - come fosse venuto in possesso del nastro, e il giornalista lo aveva informato che, grazie ai contatti che un collega di Radio Montecarlo aveva con le B.R., aveva saputo che i brigatisti volevano registrare su nastro un messaggio di Moro e avrebbero consentito un colloquio tra lo stesso Viglione e il prigioniero, che lo conosceva dai tempi in cui era stato cronista parlamentare. Era stato così concordato che il Viglione sarebbe stato accompagnato da un brigatista nella prigione dell'on. Moro sabato 6 maggio. All'ultimo momento, però, l'incontro non si era materializzato e il brigatista aveva chiesto a un altro compagno, appunto l'uomo del nastro, di assumersi lui la responsabilità del contatto Moro-Viglione. Un nuovo appuntamento era stato fissato per la mattina del martedì 9 maggio. Dell'iniziativa il Viglione aveva informato l'on. Flaminio Piccoli. Le cose però erano precipitate, forse anche in seguito a una frattura tra i brigatisti. Comunque, il brigatista si era incontrato con il Viglione, dichiarando - gli che intendeva collaborare per far luce sul caso Moro e





9

aveva registrato il nastro perchè il giornalista lo portasse al senatore. Il Viglione aveva detto a quest'ultimo che con l'aiuto del "brigatista pentito" si poteva arrivare anche all'arresto di tutti i capi delle B.R., "parlamentari" e "uomo del Vaticano" compresi, e gli aveva chiesto se era disposto ad incontrarlo. Il senatore - dopo aver parlato con vari parlamentari, tra cui Amintore Fanfani, Giuseppe Bartolomei, <sup>Fiorino</sup> Piccoli, Oscar Luigi Scalfaro, Benigno Zaccagnini e Virginio Rognoni - si era incontrato, la sera del 31 luglio, con il Viglione e il "brigatista".

Era costui "un uomo del Sud", massiccio, con una faccia da can mastino", e parlava con accento calabro-lucano. Confidò al Cervone di aver fatto parte del "commando" di via Fani ma di non aver sparato, perchè a sparare erano stati i "carabinieri che temevano di essere riconosciuti dai colleghi della scorta di Moro" e aggiunse che, se fosse stata fatta l'inchiesta parlamentare e avesse avuto garanzie, avrebbe parlato.




10

Il sen. Cervone aveva allora informato l'on. Zaccagnini, il ministro Rognoni - al quale espresse il disappunto perchè amici e colleghi di partito cercavano insistentemente di dissuaderlo dal chiedere un'inchiesta parlamentare sulla morte di Moro - ed altri autorevoli personaggi.

Il 4 agosto il Viglione e il Cervone si incontrarono al Senato. Il giornalista, che era al corrente della candidatura del Dalla Chiesa come comandante della forza speciale antiterrorismo, riferì al parlamentare che secondo "l'uomo del Sud" il generale era l'uomo adatto a guidare l'operazione, "forse l'unico di cui si può fidare". Lo stato maggiore delle B.R. si sarebbe riunito, probabilmente la notte dell'11 agosto, in una villa di campagna vicino a Salice Terme. I brigatisti pentiti avrebbero bloccato e immobilizzato i brigatisti non pentiti, permettendo a Dalla Chiesa di intervenire e di arrestarli.

Senonchè, quando la brillante operazione era già stata




11

predisposta, il sen. Cervone fu informato dal Viglione che la "riunione" era stata rinviata perchè il personaggio B.R. collegato con il Vaticano non poteva muoversi da Roma per la morte del papa Paolo VI, e che il brigatista pentito chiedeva per lui e per i suoi denaro e armi. -

Vi erano state poi alcune riunioni tra il Cervone, il Viglione - che si rifiutava, per un principio di etica professionale, di rivelare il nome del brigatista senza il di lui permesso - e il Dalla Chiesa, il quale, avuta la nomina a coordinatore dell'Antiterrorismo e presa in mano l'operazione, sembrava da ingrato "volerne estromettere gli iniziatori".

L'articolista concludeva il suo pezzo osservando che "per quel che ne sa il Parlamento, l'intera operazione ha avuto, come preciso e apparentemente unico risultato concreto, la nomina di Dalla Chiesa" (v. ff. 21 sgg. vol. I, e ff. 3 sgg. Vol.III).

Con rapporto datato 8 febbraio 1979 - l'"Ufficio del




12

generale dei Carabinieri incaricato delle funzioni di coordinamento e di cooperazione della lotta contro il terrorismo" x informava l'Autorità giudiziaria in ordine ai contatti intercorsi tra il gen. Dalla Chiesa, il sen. Cervone, il Viglione, l'on. Carenini; alle iniziative attuate per imprimere ai contatti con il Viglione più aderente sviluppo operativo e all'esito delle relative indagini espletate (1).

In particolare, secondo quanto dichiarato dal Viglione, dal Cervone e dal Carenini al gen. Dalla Chiesa, il 6 maggio 78 Luigi Salvadori, impiegato presso "Radio Montecarlo", aveva raccontato al Viglione di aver ricevuto a casa

(1) Sono uniti al rapporto le trascrizioni del colloquio Viglione-Dalla Chiesa, del colloquio Viglione-Frezza, e del testo della lettera che, a dire del Viglione, loro avrebbe indirizzato a Zaccagnini: "Proprio per ricordare ai segretari dei partiti della maggioranza che la parola è il bene che si fa, è il bene e l'amore che si è fatto. La legge, ci è stato insegnato, quando è violata a fini di bene, non è violata. Violare la legge è stare al di sotto di essa..." ecc.; v. p. 4 allegato al rapporto giudiz. cit.



13

sua "uno strano individuo" il quale, dopo avergli detto di essere stato a lui indirizzato da un "comune amico", aveva esternato l'intenzione dell'organizzazione B.R., di cui faceva parte, di stabilire un contatto con un giornalista straniero disposto a raccogliere un'intervista dell'on. Moro.

Il Viglione e il Salvadori si erano incontrati con il "presunto brigatista" presentatosi con il nome di "Carlo", e si erano accordati per incontrarsi il giorno successivo.

La sera del 7 maggio "Carlo" aveva accompagnato il Viglione in una località dell'entroterra di Savona, ove si era incontrato con il brigatista di nome "Francesco", il quale aveva telefonato a tale "Roberto", apprendendo che per la conferenza dell'intervista avrebbe dovuto richiamare il giorno dopo. Il Viglione sarebbe stato prelevato e condotto nel "covo" ove era tenuto segregato il Presidente della Democrazia Cristiana. Peraltro, la mattina del 9 maggio "Francesco" aveva comunicato al giornalista che il tutto era disdetto in

14




quanto l'on. Moro era stato ucciso per un ordine venuto dall'alto".

Vi erano stati altri incontri tra il giornalista e "Francesco", nel corso dei quali quest'ultimo avrebbe svelato vari segreti concernenti le B.R., quali ad esempio che "i capi" dell'organizzazione terroristica si sarebbero riuniti l'11 agosto 78, e che alla riunione avrebbe partecipato "l'uomo del Vaticano"; che a seguito della morte del Pontefice, e della conseguente impossibilità del "vaticanista" di lasciare Roma, la riunione era stata rinviata al secondo venerdì di settembre; che si era poi tenuta la "riunione" alla quale però "stranamente" egli non era stato invitato; che la prossima riunione con tutto lo "stato maggiore" delle B.R. era stata fissata verso la metà del gennaio 1979.

"Carlo" era alto m. 1.80 circa, asciutto, nervoso, con occhi chiari e "sguardo penetrante";

"Francesco, basso di statura", "capo cellula" <sup>\*</sup> "genovese", e




15

ra di carnagione olivastrea, parlava con accento meridionale, apparteneva alla malavita internazionale, era stato condannato per droga, aveva svolto l'attività di sagrestano fino a 16 anni; era "intelligente, romantico, lucido".

Il Viglione non aveva fornito idonei elementi per l'identificazione di dette persone, affermando che non avrebbe mai tradito la parola data al "brigatista" nemmeno di fronte all'Autorità giudiziaria, del cui intervento non teneva le conseguenze.

Fra la fine di settembre ed i primi di ottobre l'on. Carenini "procurava la possibilità di un nuovo contatto con il giornalista Viglione, il quale, in tale circostanza, finì per sostenere che il sedicente brigatista Francesco gli stava rilevando alcuni soprannomi o nomi di militari dell'Arma che avrebbero partecipato all'eccidio di via Fani... E benchè fosse la prima volta che, dopo lontane allusioni su compromissioni di parlamentari, ecclesiastici, magistrati, poliziotti e carabinieri, si formulavano nomi di


16



militari dell'Arma, quali materiali esecutori dell'eccidio... si assodava l'infondatezza assoluta dell'accusa e si stabiliva - afferendo anche le indicazioni date e ribadite a uomini in forza a Reparti destinati alla lotta contro la droga - che il sedicente brigatista, segnalato fin dai primi giorni con precedenti giudiziari per spaccio di droga, poteva avere ben colto l'occasione per vendicarsi di qualche intervento subito (il Viglione, tra l'altro pretese che si facessero vedere informalmente alcune fotografie a due testimoni di via Fani; fotografie che, unitamente ad altre, furono date in visione - in via informale - senza esito, al solo fine di convincere il soggetto che non ci si sottraeva a qualsiasi prova, anche la più pesante, pur di dimostrare che egli persisteva nell'errore)".

Si legge ancora nel rapporto che nel corso della indagine connessa all'eccidio di Patrica, i carabinieri avevano compiuto accertamenti sul conto di Mariani Anna Maria, nella cui abitazione in epoca precedente era stato seque-





17

strasse un appunto con l'indicazione di alcuni numeri telefonici, tra cui quello 346594, con a fianco il nome "Ciccio", corrispondente all'utenza intestata al Viglione. Nessun elemento era però emerso per l'identificazione della persona di nome "Ciccio"(1).

Il 6 e il 7 febbraio 79, il Viglione veniva sentito come teste.

Egli confermava sostanzialmente la "storia" pubblicata sul settimanale; riferiva che aveva consegnato a "Francesco" la somma di un milione di lire "a titolo di rimborso spese"; precisava che l'ultima volta che lo aveva incontrato era stato nella seconda quindicina del mese precedente ma recisamente si rifiutava di fornire ragguagli di sorta per consen

(1) In realtà, i numeri telefonici erano stati scritti utilizzando una "chiave". La decriptazione ha consentito di accertare che il numero 346594 corrisponde al numero 334261 (chiave: -1-3-3-3-3-3) in uso a Proietti Rino, nei cui confronti pende procedimento penale iscritto al n. 1482/78 per il reato di cui all'art. 306 C.P. e altro. Cfr. fogli 403, 409, 414 vol. II°.



18


tire l'identificazione di tale individuo e di "Carlo", che aveva, per il tramite di Salvadori, stabilito il primo contatto tra lui e il "brigatista pentito" (v. ff. 1, 5 sogg. vol. V°).

Il Viglicone veniva arrestato per il reato di "falsa testimonianza" e di "favoreggiamento personale" (v. ff. 7 sogg. vol. V°).

Il gen. Dalla Chiesa, nel richiamarsi al rapporto giudiziario, dichiarava che il giornalista di Radio Montecarlo aveva insistito affinché il "Comando di Coordinamento e di cooperazione della lotta contro il terrorismo" ~~comunicasse~~ versasse denaro al "brigatista" per permettere a questo di provvedere alle spese sue e del gruppo "dissidente".

Il generale dei carabinieri Arnaldo Ferrara dichiarava di aver avuto, alla fine del giugno 1978, un incontro con il Viglicone, il quale gli aveva detto - confermandogli quanto aveva appreso dall'on. Flaminio Piccoli - che il "brigatista" in contatto con lui era in grado di catturare i capi dell'or

19




ganizzazione. L'operazione si doveva svolgere, senza l'intervento delle Forze dell'Ordine, con queste modalità: l'on. Piccoli avrebbe dovuto sottoporsi a un sequestro fittizio. Dopo essere stato malmenato, legato ed incappucciato per rendere verosimile il sequestro stesso, sarebbe stato condotto nella villa dove erano riuniti i capi delle B.R.. Il "brigatista pentito" e i dissidenti, tolto il cappuccio al parimentare, avrebbero arrestato i dirigenti dell'organizzazione.

Il gen. Ferrara aveva eccepito al Viglione "l'assurdità" del progetto, "che non trovava riscontro alcuno, nè sul piano della logica nè su quello operativo", ma nel contempo lo aveva esortato a "mantenere il contatto".

Si era proceduto all'"attivazione di azioni preliminari che tendevano a sollecitare rapporti con ipotetici settori confidenziali, svolgendo e facendo svolgere opera addequata affinché emergesse eventualmente, in concreto, una azione reale di apporto e per chiarire, infine, se ci si tro

20



vava davanti ad una manifestazione di mitomania o ad una persona che volesse realmente collaborare con le forze dell'ordine...".

Nella terza decade di luglio, l'on. Piccoli gli aveva fatto sapere che il presunto brigatista aveva accettato di incontrarsi con il sen. Cervone e che erano stati informati dei fatti i Ministri dell'Interno e della Difesa e lo stesso Presidente del Consiglio. "Si concludeva così l'azione preliminare con l'assunzione della questione da parte del Ministro dell'Interno e del Presidente del Consiglio, Autorità Nazionale per la Sicurezza" (v. ff.75-79 e test. Piccoli, ff.27 sgg. vol. VI<sup>o</sup>).

Il 9 e il 20 febbraio 79 il Salvadori, "speaker" presso l'emittente radiofonica "Radio Mon Carlo", dichiarava che il 4 e 5 maggio 78 era stato avvicinato da un sedicente "brigatista" (il "Carlo"). Costui, dopo avergli detto che "lo conosceva bene", gli aveva domandato se aveva contatti con la "stampa estera" poichè vi era la possibilità di intervistare l'on. Moro.



21

Il giorno successivo aveva informato il Viglione, e di sera, rincasando, si era imbattuto sotto casa con il "brigatista" che gli aveva fissato l'appuntamento alle ore 16 dell'indomani, all'uscita del casello autostradale di Bordighera. Aveva allora telefonicamente avvertito il Viglione, che raggiunse il luogo dell'appuntamento provenendo da Montecarlo. Egli però, pensando che il "Carlo" non fosse un "brigatista" ma un malvivente comune che gli poteva comunque far correre grossi rischi, esternò l'intendimento di non impegnarsi personalmente per l'"intervista". Il Viglione, invece, manifestò la propria disponibilità sicchè lo sconosciuto, nel ribadire che l'"intervista" era condizionata al pagamento di "tanti soldi", informò il giornalista che si sarebbe fatto vivo telefonandogli a "Radio Montecarlo".

Da quel momento, si era disinteressato della vicenda ritenendola "una balla". (v. ff. 12-16 vol. V^).

L'11 febbraio il Melega rendeva edotto l'Ufficio Istruzione che il sen. Cervone aveva riconosciuto "al novantanove



22


per cento" nella fotografia di Frezza Pasquale - fotografia procuratagli dal giornalista Lucio Martelli - il "brigatista pentito".

Il Martelli riferiva che, dopo aver letto l'articolo del Melega, la sua mente "si era rivolta verso la figura di uno strano soggetto che vive a Bordighera", di nome Pasquale Frezza, "ritenuto nell'ambiente un mitomane". Il Frezza aveva subito un processo per calunnia in relazione alla vicenda Martirano-Fenaroli e aveva scritto con la sua collaborazione un romanzo autobiografico. Il predetto Frezza, per discutere sull'eventuale stampa dell'opera, si era incontrato nel luglio del '79 con lui e con il Viglione, presente il Salvadori (v. ff. 15, 43 vol. VI<sup>^</sup>).

Il Cervone, in sede di ricognizione, riconosceva il Frezza come l'individuo che si era recato con il Viglione nel suo studio.

Contro il Frezza veniva emesso ed eseguito mandato di cattura per il reato di tentata truffa aggravata (v. ff. 50, 54 vol. I<sup>^</sup>).

23




Interrogato, il Frezza dichiarava che conosceva dal settembre 1978 il Viglione, presentatogli dal Salvadori al la presenza del Martelli; che non aveva ricevuto da lui al cuna somma di denaro; che non si era mai recato dal sen. Cervone (interr. 12.2.1979, ff.27,28, vol. V<sup>^</sup>); e negava, anche in sede di confronto, di essersi incontrato con il parlamentare (v. f.34 vol. cit.).

Il Viglione ammetteva invece che il "Francesco" era da identificarsi nel Frezza e affermava:

-di aver parlato della "faccenda" con l'on. Piccoli, l'on. Scalfaro, il sen. Cervone, il gen. Ferrara, il gen. Dalla Chiesa e con altri (v. ff. 32,35 vol. V<sup>^</sup>);

-che il Frezza nei primi incontri gli disse esplicitamente che egli era mosso per fini non economici ma politici, in quanto, in base agli accordi presi con gli "estranei" all'"organizzazione", l'on. Moro non doveva essere ucciso, per cui le Brigate Rosse si ritenevano ingannate (v.f.35 cit.);

24




-che non intendeva rivelare dove erano custodite le registrazioni della conversazione Viglicone-Frezza e del contenuto della presunta lettera dell'on. Moro indirizzata all'on. Zaccagnini, perchè temeva per la propria incolumità fisica (v. ff.33 vol. cit.);

-che il Frezza gli aveva parlato "con grande stima e considerazione" di un professore che viveva a Parigi e con il quale egli era in contatto, e lo aveva informato che, in occasione dell'arresto di Triaca Enrico, l'A.G. aveva sequestrato un libro del predetto professore, vale a dire di Antonio Negri (ff.42,43);

-che aveva versato al Frezza varie somme di denaro: 1.000 franchi francesi nella prima decade del luglio 1978; L. 100.000 uno o due giorni prima dell'incontro con Cervone; L. 1.000.000 la sera stessa di detto incontro; e quindi, chiedendoli all'on. Carenini, da lui convinto che Frezza "per muoversi" aveva "bisogno di denaro", L.300.000 e L.2.000.000 nell'autunno; L. 3.000.000 e franchi francesi per l'equivalente



25




di 4 milioni di lire verso la fine dell'anno ; 30.000 franchi  
francesi verso la metà del gennaio 1979.

La Polizia giudiziaria comunicava:

-che il Frezza aveva dimostrato negli ultimi tempi un'in-  
consueta disponibilità di denaro, aveva acquistato un'autovet-  
tura usata e aveva ostentato, alcuni giorni prima dell'arre-  
sto, in un bar di Bordighera, una mazzetta di banconote di  
grossa taglia (v. f. 98 vol. I<sup>o</sup>);

-che, secondo fonte confidenziale, il Martelli avrebbe  
spedito il 7 febbraio 1979 dall'Ufficio Postale di Bordighe-  
ra una "raccomandata" avente numero 1309 all'avv. Romano Veron-  
ese di Ferrara, la quale forse conteneva dei nastri magneti-  
ci (f. 91 vol. I<sup>o</sup> e test. Martelli, che ha negato la circostan-  
za);

-che effettivamente la raccomandata 1309, mittente Frez-  
za Pasquale, era stata spedita il 7.2.1979 all'avv. Veronesi  
(f. 164 vol. I<sup>o</sup>; e f. 43 vol. VI<sup>o</sup>);




26

-che il Martelli (già segretario locale del movimento di destra "Giovane Nazione", già candidato nel 1970 alle elezioni amministrative "nella lista degli indipendenti (lista D.C. e M.S.I.)" prima di diventare "radicale"), assolto nel 1964 dall'accusa di cui all'art.278 C.P. e 8 L.1929 n.810 per aver redatto un telegramma, in occasione dell'elezione di Papa Paolo VI, così formulato "nonostante Papa rosso religione trionferà..." ecc., aveva sporto il 2 agosto 1976 una querela contro tale Jean Godard perchè, a suo dire, era stato da lui minacciato per impedirgli la pubblicazione di una "contro-inchiesta" sul delitto Martirano, scritta in collaborazione con il redatto Frezza (v. ff. 150,151,115 sgg. vol. I^).

L'On. Egidio Carenini riferiva che il Viglione nel settembre 1978 gli aveva detto che "era stato al centro di collegamenti inerenti al sequestro dell'on. Moro".

"Delle B.R. facevano parte" - secondo quanto il Viglione aveva appreso dal "brigatista" - "politici, esponenti religio-

27



si e magistrati, tra cui il cardinale Poletti e il cons. Beria d'Argentine".

Successivamente, aveva avuto altri contatti con il Viglione, il quale lo aveva informato che si stava delineando la possibilità di condurre in porto l'operazione che avrebbe consentito l'arresto dei capi dell'organizzazione - uno dei quali era un ufficiale dei carabinieri - da parte degli esponenti dissidenti delle B.R.

Era però necessario sovvenzionare i dissidenti e pagare alcuni esponenti della malavita francese che avrebbero dovuto, quali artificieri, disinnescare una cassaforte minata e consentire di venire in possesso dei documenti ivi custoditi.

Il Carenini - che "rabbriviva" al solo pensiero dei nomi dei personaggi coinvolti indicatigli dal Viglione - aveva versato in più riprese al giornalista la somma complessiva di L.15.500.000, non ritenendo di rivolgersi nè al Ministero degli Interni, perchè gli era parso che si fosse disinteressa-

28



to della faccenda, nè al gen. Dalla Chiesa, il quale preter-  
devo di conoscere maggiori dettagli prima di qualsiasi esbor-  
so (v. ff. 61-63 vol. VI<sup>^</sup>).

Si sequestravano alcuni documenti concernenti la vicen-  
da, e segnatamente il testo, di pugno del Viglione, che servi-  
di base per la "registrazione" della conversazione fatta a-  
scoltare al sen. Cervone (v. ff. 61 sgg. vol. I<sup>^</sup>, 5, 23, sgg. vol.  
III<sup>^</sup>).

Il gen. Dalla Chiesa, sentito nuovamente, precisava che  
il Viglione gli aveva fatto, verso l'ottobre e il novembre '78,  
i nomi del capitano Achille Foggetti e dei sottufficiali Pie-  
tro Kammelger e Giovanni Pinna come quelli di militari del -  
l'Arma che avevano partecipato all'impresa di via Fani.

Da notare che il cap. Foggetti e i brigadieri Kammelger  
e Pinna per alcuni mesi, nel 1977, avevano prestato servizio  
a Bordighera, entrando in contatto proprio con il Frezza il  
quale, afferendo di essere in grado di dare informazioni sul  
traffico della droga, aveva ricevuto da loro una somma di cir

29



ca 300 mila lire" a titolo di rimborso spese " per la sua asserita collaborazione (ff. 90, 116, 119, 122 vol. VI<sup>o</sup>).

Si disponeva la separazione del procedimento relativo al Frezza e al Vigliani dal procedimento n. 1482/78 A.G.I. concernente l'eccidio di via Fani e il sequestro e l'omicidio Cell'En. Moro (v. f. 311 vol. I<sup>o</sup>).

Al Frezza e al Vigliani venivano contestati i reati di calunnia, di tentata truffa e di truffa aggravata, formulati ai capi A e B dell'imputazione (1).

Si acquisivano documentazioni ( v. ff. 61 sgg., 216 vol. I<sup>o</sup> ff. 5 sgg. vol. III<sup>o</sup> ecc.) e si espletava perizia psichiatrica nei confronti del Frezza.

---

(1) cfr., ai ff. 312 sgg. vol. I<sup>o</sup>, il mandato di cattura C.S. 1978.

30



La Tenenza dei Carabinieri di Bordighera, incaricata dall'Ufficio istruzione di svolgere indagini per accertare se tra gli amici e conoscenti del Frezza vi fosse un individuo, i cui contatti (v. test. Salvadori, f.13 vol.V<sup>o</sup>) corrispondevano a quelli del sedicente "Carlo", comunicava che forse tale individuo poteva identificarsi ~~per~~ Pelliccioli Carlo (v. ff. 155-159 vol. I<sup>o</sup>).

Il Pelliccioli, interrogato, dopo aver premesso di aver prestato - contraendo all'uopo alcuni debiti - al Frezza e al Martelli, negli anni 1975-77, una somma complessivamente aggirantesi sui 5/7 milioni di lire per finanziarli nella redazione di un libro e dietro assicurazione che ne avrebbe tratto un lauto guadagno, ammetteva di essersi recato, su incarico del Frezza, dal Salvadori per dirgli che "una persona che lo conosceva bene" poteva far ottenere a un giornalista "costoro" un'intervista con l'on. Moro. Si era poi incontrato con il Salvadori e il Vigliani e il giorno dopo con il Vigliani e il Frezza. Costui, effettuata una telefonata, aveva



31

informato il giornalista che l'intervista era stata rimandata di due giorni.

Il Pelliccioli - al quale venivano contestati i reati di cui al capo C dell'imputazione (1)- precisava di aver agito per avidità verso il Frezza, sempre nella speranza di poter recuperare il denaro di cui era creditore, e di conoscere da tempo il Salvadori, al quale dava del "tu" (cfr. ff.108,110, 112,121, verbale di confronto con Viglione e Frezza;116,126 sgg. vol. 1°).

Il Salvadori - arrestato per i reati di cui ai capi D ed E della rubrica (v. ff. 340-341 vol. II°) - ribadiva di ignorare l'identità di "Carlo"; e in sede di confronto, nel riconoscerlo come l'individuo che aveva stabilito il contatto tra il Viglione e il Frezza, sosteneva che prima del suo

---

(1) v. ai fogli 333 sgg. vol. 2, il mandato di cattura 11.3.1979.




incontro con il Felliccioli non aveva mai fatto caso alla sua persona, tanto più che non era fisionomista e che per la sua professione di presentatore e quale presidente del Circolo della Stampa, ove si tenevano periodiche conferenze, frequentava e vedeva moltissima gente (v. ff. 20 sgg. vol. V<sup>1</sup>).

Il Felliccioli non smentiva l'assunto, ed anzi ammetteva che con il Salvadori non vi erano mai stati rapporti di amicizia o relazioni di conoscenza, dato che lo aveva visto soltanto nel corso di spettacoli da lui presentati, e in bar affollati e comunque, sempre occasionalmente, in compagnia di altre persone (v. ff. 119 sgg. vol. V<sup>1</sup>).

Il Frezza, dopo aver reiteratamente negato i fatti (v. anche verbale di confronto Viglione-Frezza ff. 50 sgg. vol. V<sup>1</sup>), ammetteva che effettivamente si era recato dal sen. Cervone, di fronte al quale aveva recitato la parte del "brigatista pentito", tenendo presente il testo preparato dal Viglione e che egli aveva studiato a memoria.





33

L'imputato forniva del suo comportamento la seguente spiegazione: Aveva conosciuto, per il tramite del Martelli, il Vigliani nel gennaio-febbraio '73. Verso la fine di maggio e primi di giugno, il giornalista gli disse che aveva avuto contatti con alcuni "brigatisti" favorevoli all'apertura dell'inchiesta parlamentare sul caso Moro. Detti brigatisti però "non volevano comparire". Lui si doveva sostituire ad essi. In tal modo, avrebbe potuto dare una mano al gruppo dei parlamentari democristiani favorevoli all'inchiesta. Aveva aderito all'"iniziativa" perchè il Vigliani gli aveva promesso di aiutarlo per la pubblicazione del libro sull'uccisione di Maria Martinano (v. ff. di segg. vol. V°).

Il Frezza, peraltro, negava - non ostante che al riguardo il Pelliccioli avesse ammesso il fatto - di aver proposto al Vigliani di "intervistare" l'on. Moro, e di aver ricevuto denaro dal giornalista (v. ff. 79, 105, 127 vol. V°).

L'imputato, infine, ammetteva di aver fatto al Vigliani i nomi del cap. Foggetti e di alcuni brigadieri dei carabinieri

34



ri, assumendo che aveva parlato di loro non con riferimento all'"impresa" di via Fani ma per dimostrare al giornalista che egli aveva collaborato con l'Arma in un'operazione anti droga, senza però ricevere il giusto riconoscimento (v. ff. 77, 96 vol. V<sup>o</sup>).

Il P.M. con requisitoria in data 25.2.1980 chiedeva il rinvio al giudizio del Tribunale di Roma del Viglione e del Trazza per rispondere dei delitti di cui ai capi A e B, del Polliciani per rispondere del delitto di cui al capo C, e il prosciogliente del Solvadori dai reati di cui ai capi D ed E della rubrica con formula piena.

Le richieste del P.M. vanno accolte.

Dalle risultanze istruttorie emerge, senza ombra di dubbio, che:

- furono posti in essere comportamenti capaci di ingenerare e che ingenerarono errori;

- conseguentemente, vi furono richieste ad organi dello Stato e soprattutto al "Comando di coordinamento e di cooperazione della lotta contro il terrorismo" nonché all'on. Caroniri - che le accolse - di erogare notevoli somme di denaro;

55



-l'on. Carenini, in particolare, consegnò al Viglione la somma complessiva di L.15.500.000;


-persone innocenti furono incolpate di gravi delitti da parte di chi ben sapeva la loro innocenza;

-conseguentemente, è stata fuorviata e insidiata l'attività della giustizia.

Le parziali ammissioni del Frezza, l'ampia confessione del Felliccioli e le dichiarazioni del Viglione, tenuto anche conto delle testimonianze e delle documentazioni acquisite, non lasciano ad alcuno dubbio circa la responsabilità dei predetti Frezza e Felliccioli in relazione ai reati loro contestati.

Del pari, sussistono prove sufficienti di colpevolezza a carico del Viglione in ordine ai delitti di cui ai capi A e B dello statuto.

L'imputato, invero, quando riferì al sen.Cervone e ad altri personaggi politici ma soprattutto al gen.Ferraro e al gen. Dalla Chiesa sui suoi contatti con i "brigatisti", sulle "rive-

36

lazioni" ricevute e sulla asserita partecipazione all'eccidio di via Fani di alcuni militari dell'Arma era consapevole che "Carlo" e "Francesco" non erano affatto "brigatisti rossi", ma si comportava come se lo fossero.

Consegue da ciò che egli coscientemente e volontariamente concese, per interessi personali o ricollegabili a manovre di non chiara natura(1), ad architettare una messa in scena che diede luogo oltre l'altro al compimento di molteplici indagini di polizia giudiziaria nei riguardi di persone incolpevoli (v. pagine 21, 23 sgg. ES rapporto giudiz. 8.2.1979).

Una serie di considerazioni confortano la tesi accusatoria.

---

(1) Secondo il P.M., il principale movente dell'azione del Viglione potrebbe ravvisarsi nella sua "vanità" di restare nel giro dei potenti, "a contatto con le massime personalità dello Stato, unita all'illusione che i nodi non sarebbero venuti al pettine...". V. anche rapporto giudiz. cit., a pag. 42 "...Le risultanze acquisite...nel corso di prolungati ed estenuanti servizi...fanno prendere sempre più consistenza all'ipotesi di un'artificiosa truffa, architettata intelligentemente da persona senza scrupoli, sia che ci si voglia riferire ad intenti di lucro", sia che si ritenga avanzare ipotesi ben più gravi".


37

-Il Vigliani ricrebbe, parlando con il Salvadori, appena due giorni dopo l'uccisione dell'on. Moro, che la faccenda del "brigatista pentito" e dell'"intervista" promessa era "tutta una balla" (v. dich. Salvadori, f.14 vol.V<sup>o</sup>).

-Il Vigliani mendacemente affermò al sen. Cervone di essere in possesso di una copiosa documentazione fornitagli dal "brigatista" e custodita in una cassetta di sicurezza presso una banca svizzera (v.p. 3 rapporto giudiz.).


-Il Vigliani nel corso dei colloqui che egli ebbe con il gen. Dalla Chiesa, il gen. Ferrara, il sen. Cervone, l'on. Caronini e altre personalità politiche, artatamente fece loro intendere di essere riuscito a stabilire contatti con elementi delle Brigate Rosse che, in dissenso con la direzione dell'organizzazione terroristica, erano disposti a collaborare con gli organi dello Stato.

-Il Vigliani mendacemente riferì al gen. Dalla Chiesa di aver perso i contatti con il "brigatista pentito" soprattutto a causa della mancata erogazione del milione richiesto, e di non essere in grado né di poterlo rintracciare né di fornire agli inquirenti qualsiasi possibilità di verifica e di controllo (v.p. 19 rapporto giudiz.).

38

-Il Viglione conosceva perfettamente chi fosse il "Francesco", alias Frezza, dal quale aveva ricevuto copia della documentazione clinica da cui risultava il suo ricovero in un manicomio giudiziario conseguenziale al proscioglimento per infermità di mente dal delitto di calunnia per la vicenda Mar tirano. Il suo silenzio sulle generalità del "brigatista" e sui suoi precedenti giudiziari e manicomiali va ricondotto non già agli assunti "principi di etica professionale" o all'invocato timore per la propria incolumità fisica bensì al pericolo, da lui paventato, che l'identificazione del Frezza avrebbe reso palese la verità delle cose.


-Il Viglione, sempre al fine di dar peso alle sue dichiarazioni - ebbe a descrivere il "Carlo", alias lo sprovveduto Pelliccioli Carlo ( che in realtà parla "in modo sgrammaticato": v.f. 10 e f. 115 vol. V; non ha affatto lo "sguardo penetrante" e davvero non dimostra una cultura a livello di scuola media superiore) in modo tale da farlo falsamente apparire come un personaggio di non trascurabile personalità ("...sguar

39

do penetrante, parco di parole, cultura media a livello scuola media superiore, linguaggio appropriato...":v. p.15 rapporto giudiz.).

-L'ultima erogazione in favore del Frezza avvenne nel gennaio 1979 - quando il Viglione era venuto a conoscenza che qualcosa sulla vicenda era trapelata negli ambienti giornalistici. A riguardo, osserva il P.M. che la tesi difensiva del Viglione di aver creduto al Frezza e di aver quindi richiesto ed ottenuto denaro in piena buona fede, senza cioè aderire alla truffa posta in essere dal Frezza stesso, è assolutamente inaccettabile.

Qualsiasi persona, infatti, dopo i primi incontri con il Frezza, non poteva non rendersi conto della totale inattendibilità sia della sua qualità di "brigatista" sia della falsità della sua versione, e a maggior ragione il Viglione, al quale il coimputato aveva consegnato, prima ancora degli esborsi da parte dell'on. Carenini - che iniziarono nel settembre del 1978 - , la copia della cartella clinica del suo ricovero in manicomio giudiziario.

40

A questo punto, la persona più sprovveduta di questa terra - e il Viglione non lo è per nulla - avrebbe avuto la prova logica e nel contempo documentale che il Frezza non poteva essere un brigatista rosso, per quanto pentito, anche a prescindere da qualsiasi considerazione circa il suo fantastico racconto. Inoltre, a presupporre il contrario, si dovrebbe riconoscere che Frezza, svelando la propria identità, si era consegnato nelle mani di un estraneo, quale era nei suoi confronti il Viglione, cui aveva confessato la propria partecipazione all'eccezione di via Poni, con le gravissime conseguenze facilmente immaginabili.

Per le considerazioni sopra esposte, le argomentazioni della difesa del Viglione (v. memoria 26.6.1980) non sono idonee a scalfire il valore del materiale probatorio acquisito a carico del prevenuto e a impedire la "translatio iudici".

Stante la partecipazione del Viglione ai fatti descritti ai capi A e B, sono inconfigurabili a suo carico i reati di cui agli artt. 372 e 373 C.P.

Va accolto, tenendo anche conto di quanto dichiarato dal Ministri in sede di confronto, l'assunto di innocenza del Sal Ministri.

P. Q. M.


LE GIBBETE ISRUUTTONE

Visti gli artt. 369, 374, 373 C.P.P.

Su conforme richiesta del P.M.



41



ORDINA

il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Roma

-di Vigliani Ernesto e di Frezza Pasquale per rispondere dei reati di cui ai capi A e B della rubrica loro contestati;

-di Rufficcioli Carlo, per rispondere dei reati di cui al capo C contestatogli;

DICHIARA

non doversi procedere:

-nei confronti di Salvadori Luigi in relazione ai reati di cui ai capi D ed E perchè i fatti non sussistono;


-nei confronti di Vigliani Ernesto in relazione ai reati di cui ai capi F e G della rubrica perchè trattasi di persona non possibile dato che i fatti in esame non costituiscono reato.

IL CANCELLIERE

Deposita  
CSSI 30/6/1960  
Cancellieris  
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
(Francesco A.ATO)

9.10.60



IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dr. Francesco AMATO

Letti gli atti del proc. gen. n. 671/79 A G.I. Trib. Roma;  
Rilevato che le comunicazioni registrate a seguito delle in-  
tercettazioni telefoniche di cui al presente procedimento non  
hanno rilevanza probatoria e devono quindi considerarsi estranee  
ai fini istruttori;

Visto l'art. 226 quater C.P.P.

DISPONE

che si provveda, a cura della Cancelleria, alla distruzione del-  
le relative bobine (magnetizzazione) e trascrizione.

Roma, li 31.3.1980

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(dr. Francesco AMATO)

**TRIBUNALE DI ROMA**  
Cancelleria Centrale Penale

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Proc. Pen. n. 8267/80 c. Viglione Ernesto + 2 che si spedisce per uso ufficio a richiesta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. (Nota del 21.1.1981 prot. n. 00314/C.M.).

Roma, 26 gennaio 1981

IL DIRETTORE DI DIVISIONE DI CANCELLERIA

G. CARFAGNINI





**VERBALI DI DIBATTIMENTO**



N. 8267/80 Reg. Gen.

TRIBUNALE PENALE

DI Roma

TRIBUNALE PENALE DI ROMA SEZIONE 5<sup>a</sup> PENALE

Processo Verbale di Dibattimento (\*)

(Artt. 492, 496 Cod. proc. pen.)

L'anno millenovecento ottantuno il giorno otto del mese di maggio alle ore

IL TRIBUNALE PENALE DI Roma SEZIONE 5<sup>a</sup>

Composto dai signori:

- 1. Battaglini Mario Presidente
2. Vigliani Giampranco Giudice
3. Sidiaco Serenella Giudice

Coll'intervento del Pubblico Ministero rappresentato da Procuratore della Repubblica e coll'assistenza del cancelliere

Si è adunato nella sala d'udienza aperta al pubblico per trattare la causa penale (1)

CONTRO

- 1) VIGLIONE Ernesto h/5 presente
2) FREZZA Pasquale h/3 presente
3) PELLICCIOLI Paolo h/5 contumace

IMPUTAT

Chiamata la causa dal giudiziario di servizio, si presenta l'imputato (2) assistito da difensori

avv. De Vito per Vigliani (di fid.)
avv. Paolo Balducci (di uff.)

(1) In seguito a istruzione sommaria o per giudizio direttissimo o in seguito a istruzione formale, indicando la sentenza di rinvio.
(2) Specificare quali imputati si presentano, ove siano più; se di persona o rappresentati da difensore con mandato speciale. L'imputato non può essere assistito da più di due difensori (art. 125 C. p. p.).

Quindi l'imputat prend posto al banco dei giudicabili liber nel person  
Fatto l'appello nominale de offe dal reato, de testimon perit e consulenti tecnici si dà  
atto che sono tutti presenti

**IL TRIBUNALE**

Su istanze

difesa, dichiara la

contu

*Pelliccioli Paolo*

regola

Si dà lettura dell'imputato



Quindi il Presidente fa dar lettura dal Cancelliere delle imputazioni ascritte a giudicabil e dichiara aperto il dibattimento.

Pocia, a norma dell'art. 142 del Cod. proc. pen., ammonisce i testimon comprese le persone offese dal reato, e perit sull'importanza morale e religiosa del giuramento che sarà chiamat a prestare e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio:

Dopo di che, per ordine del Presidente, l'ufficiale giudiziario, agli effetti dell'art. 448 detto Codice fa allontanare i testimoni dalla sala di udienza, perchè non possano comunicare con alcuna delle parti o coi loro difensori o consulenti tecnici, nè vedere o udire o essere altrimenti informati di ciò che avviene nella sala stessa, per essere poi chiamati l'uno dopo l'altro o in modo che nessuno di essi, prima di deporre, assista all'esame degli altri.

(1)

*Il Pres. diffide o compariere i test' presenti: Veronesi, Lodo, Kammelger, Finns, Conti, Allavena, De Paoli, Mariani, all'udienza del 20 maggio 1981. Manote allo, Cancellierio di citare per il letto) udienza o testimon non presenti -*



Il Presidente invita quindi le parti a proporre le questioni di cui è cenno nell'art. 439 del Codice stesso: in proposito si osserva (2)

(1) Qui, se del caso, si fa menzione che, per ordine del Presidente, il Cancelliere dà lettura della notificazione del decreto di citazione degli imputati non comparsi e che quindi il Tribunale, sentiti il P. M. e i difensori dei non comparsi, prescrive con ordinanza da trascrivere nel processo verbale che il giudizio sia trattato in loro contumacia o, in caso opposto, che siano rinnovati gli atti nulli, rinviando il dibattimento (art. 498 C. p. p.).

Ove il dibattimento debba aver luogo a porte chiuse, il Presidente pronunzia ordinanza che è inserita nel verbale (artt. 423, 424 C. p. p.). Se sia avvenuta la costituzione di parte civile darne atto (art. 93 C. p. p.).

(2) Si dà atto anche delle opposizioni e relative decisioni circa la costituzione di parte civile (articoli 97, 3° capov., e 98 C. p. p.).



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dopo di che il (1) Presidente procede  
 all'interrogatorio del (2) Vigliani Ernesto

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: qualificato in atti figlio di \_\_\_\_\_  
 di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe e, quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

Confermo le dichiarazioni rese nei vari interrogatori  
 d'ufficio al P.M. e G.F.  
 Intendo chiarire che le notizie che io diedi all'On.  
 Piccoli circa la posizione del Prof. Negri intorno  
 al mese di luglio 1948 furono, al detto di Piccoli,  
 confermate da questo mio avvocato detto il giudice  
 Palogero.

Intendo confermare che i vari incontri con persona-  
 lità politica e non io ho sempre riferito testualmen-  
 te quanto mi è stato detto dal Prof. Negri senza  
 poterlo poter minimamente verificare los esat-  
 tesso e lo ricordate del racconto. Cio' è  
 dimostrato dal fatto che i colloqui con il Prof.  
 Ferrare e dalla Chiesa e con lo stesso  
 Palogero furono organizzati in modo  
 informale dagli uomini politici con i  
 quali avevo avuto contatto proprio per avvin-  
 ce ad un chiarimento. Dato il clima particola-  
 re in cui avvennero le rivelazioni del Prof.  
 io non effettuai alcun esame critico  
 ritenendo alcuni episodi confermati ed altri

(1) Il Presidente o Pretore.

(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'ammenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).

(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L2

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede Dopo di  
 all'interrogatorio del (2) \_\_\_\_\_ all'interrogat  
 Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde: Richies  
 Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_ Sono: \_\_\_\_\_  
 e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione nato a \_\_\_\_\_  
 Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe  
 e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3): e quant'

poco plausibili ma che potessero però avere  
 un fondamento, in ogni modo non ho risolto  
 mai questo problema  
 Il 9. 8. 48 fui rapito al ristorante  
 de' suoi telefonate di Luigi Salvatore  
 speaker di Radio Montecarlo, quale mi disse che  
 pl. me state offerte la possibilità d'inter  
 ston l'au. Mor. nelle frange del Po, mi ches  
 se io ero disposto ad effettuare tale intervista  
 alle diverse conferenze sui giornali stranieri o  
 essere trasmesse dal radio streamer. Toche  
 all'epoca ero direttore dei servizi giornalist  
 ci di Radio Montecarlo transmissi nelle  
 condizioni richieste accettai ed insieme  
 alle 14,30 dello stesso giorno lo stesso Sabato  
 ci ed un tale Carlo che poi fu identifi  
 cato in Carlo Pelliccioli, el Cosello  
 Oulstardole di Bordighera. Qui mi fu  
 ripetuto l'offerta del Pelliccioli. Il Pelliccioli  
 mi disse che lui stesso avrebbe provveduto  
 a mettermi in contatto con le persone  
 che mi avrebbero dovuto fornire presso

(1) Il Presidente o Pretore.  
 (2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per  
 l'amenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).  
 (3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

3

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede

l'interrogatorio del (2) Vigliani

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe  
 o quando altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

Il on. Moro - Io chiesi al Pelliccioli, che scaltro  
 di far partecipare alle interviste prospettate,  
 anche il Salvadori dato l'eccessività della  
 cosa; l'opinionamento, fertente, fu preso  
 per il giorno successivo, nello stesso posto.  
 All'opinionamento non venne fatto il Salvadori e  
 delle cose create, però, forse al corrente Pelliccioli  
 quest'ultima mi in un colloquio con me e mi condusse  
 in un strada di competenza locale del  
 Palazzo autostatale. Dopo qualche minuto  
 si aggiunse il Fresco, che si presentò come Francesco,  
 ed chiese come mai il Salvadori come era stato  
 convenuto, non era presente. Il Fresco a  
 seguito dell'osservazione di Salvadori disse che essendo  
 non sopravvenute queste modifiche non poteva  
 accettare di occuparmi dove era stato sta-  
 to se non dopo aver avuto una autorizzazione  
 a recarmi perciò in un bar vicino Bonifera  
 dove il Fresco telefonò e poi ci riferì che  
 "quelli" si erano infuriati per l'osservazione del  
 Salvadori e che avevano detto di richiederne

(1) Il Presidente o Pretore.  
 (2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per  
 l'ammonda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).  
 (3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

4

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede Dopo  
all'interrogatorio del (2) Vigliani \_\_\_\_\_ l'inter

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_ Son  
e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_ di  
nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione nato a

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe

e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

Il giorno successivo. Il Pelliccioli chiese allora  
a Fresco con chi avere parlato e Fresco se lo voce  
gli disse "con Roberto". Subito dopo aver  
incontrato Pelliccioli al primo volto e perciò  
prima di aver visto Fresco, io informai della  
richiesta avuto l'on. Piccoli che si trovava al  
Arma di Taggia a fare un corso. L'on. Piccoli  
mi disse solo di usare un estremo prudenza.  
Dopo la telefonata di Fresco io rimasi un po' di  
tempo con i due accordi di avere da loro notizie  
e chiarimenti soprattutto sull'obiettivo che si  
proponevano le B.R. per l'intervista prospettata  
mi fu detto al riguardo che l'obiettivo era quello  
di dimostrare attraverso un'intervista esclu-  
sivamente libero che l'on. Moro non era affatto  
stato profeta. Mi fu fissato per, dopo il colloquio  
un appuntamento per il 9-8 nel senso che mi  
veniva stata telefonata di Radice e un certo  
nel corso pomeridiano; le telefonate non  
venne io partii per Roma e qui il giorno  
9 appena arrivato seppi da me moglie  
che l'on. Moro era stato ucciso.

(1) Il Presidente o Pretore.

(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'ammenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).

(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

4

5

procede Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede

l'interrogatorio del (2) Figlione

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_

professione nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

la colpa Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe

quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

no) mattina del nove p'presenti a R. Hautecarlo  
e) il Pelliccioli ed in me stesso disse che  
l'appuntamento era per le otto; la nottata mi  
fu riferita a Roma me non feci nulla  
lo) detto che l'au. Moro era stato ucciso  
ad) Piacenza che il giorno 9 io non ho personalmente  
col) ricevuto, tale lettera alcuni con cui mi si comunicò  
su) l'uccisione dell' au. Moro e che tutto perciò era  
stato d'adesso.

e) successivamente che non avevo più interesse al contatto  
Pelliccioli e Fressa), essendo venuto meno l'oggetto  
delle nostre trattative e cioè l'interesse con l'au.  
Moro, ricevetti una telefonata il giorno 10/11  
maggio da parte del Fressa, il quale mi propose  
un incontro per spiegarmi ciò che era avvenuto,  
e cioè le cause della morte dell' au. Moro.  
Io accettai l'incontro che si svolse nel centro  
di Bordighera. Il Fressa, nel colloquio che  
avvenne nei pressi del cimitero di Bordighera mi  
disse che il g. 8 egli era stato tutto il giorno  
nel coro dove era profumiero (Moro e che  
per questo non aveva potuto telefonarmi, egli

(1) Il Presidente o Pretore.  
(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'ammenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).  
(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

5

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede Dopo d  
all'interrogatorio del (2) V. plene \_\_\_\_\_ l'interrog

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_ Sono: \_\_\_\_\_  
e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe  
e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

oro fortito fui del luogo ove ero detenuto Moro  
all'elbe del nove e si era recato a Bordigh  
ove avevo avuto notizie, non ricordo in che  
modo, della morte dell'on. Moro, morte  
che egli disse essere avvenute in contrasto con  
gli accordi presi e che prevedevano appunto  
l'interdite mie. Egli disse anche "mi hanno  
pregato" e mi comincio a dare una spiegazio  
ne dei fatti. Il Fossor mi disse che la uccisione  
dell'on. Moro era dettata le conseguenze di una  
operazione che era avvenute nell'ambito  
delle B.R., nel senso che mentre alcuni vole  
vano giungere alla morte dell'on. Moro <sup>altra</sup> e ho  
questi egli stesso, altri erano contrari. Si  
trattava cioè di due linee politiche diverse  
Il Fossor disse anche che all'impresa di via Fiumi  
avevano partecipato 4 membri delle BR e per  
il resto 8 o 9 killer estranei all'organizzazione  
mi sembra anche che in quell'occasione egli  
disse che questi killer rappresentavano partecip  
zione estranei all'orbita delle BR facendosi  
esperimenti ad esso specie di strage di Stato

(1) Il Presidente o Pretore.  
(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per  
l'ammenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).  
(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fu menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

4

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede  
 Interrogatorio del (2) Vigliome  
 Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:  
 Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_  
 di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe  
 quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

Quanto mi ebbe a dire il Fressi, più avendo delle  
 perplessità, non ero per lo più di volute  
 precisamente le parole del rapporto, dato anche  
 di particolari momenti storici e quanto veniva  
 non meno pubblicati dai giornali. Bisogna  
 però che sui giornali, in riferimento specifico all'epi-  
 sodio di Ustica, non si facevano riferimenti  
 alle così dette "stage" di Holt delle quali si  
 parlava, invece, in relazione ad altri episodi di  
 "terrorismo". Quando Salvadore mi diceva che  
 l'episodio delle richieste di interviste era tutto  
 una balla io interrompevo il discorso con lui  
 perché in certo qual modo lo (tengo) ritenevo  
 responsabile delle mancate interviste.  
 Non è esatto però che io abbia convenuto con  
Salvadore che si trattasse di una balla,  
 perché io ero convinto che la proposta della  
 intervista era del tutto valida e che era saltata  
 per colpa di Salvadore. Il Fressi al mo-  
 mento del 1° colloquio mi disse che l'intervista  
 con l'ex. Moro sarebbe costata molto denaro  
 ma non mi volle precisare le somme.

(1) Il Presidente o Pretore.

(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per  
 l'amministrazione e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).

(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede  
 all'interrogatorio del (2) Vigliani l'interrog  
 Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:  
 Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_  
 e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe  
 e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

*È un qui caso d'acque le somme sarebbe dovuto  
 essere versate dopo l'interrogatorio.  
 Non è esatto quanto sostenuto dal  
 Salvadori; che io abbia continuato le sue  
 affermazioni che tutte le pecunie fosse una  
 truffa. Preciso anche che con il Salvadori io  
 non ho mai parlato di truffe e che una volta  
 alle presenze di un collega Ferruccio Albanese  
 ho esposto al Salvadori "forse la tua  
 paura di ho impedito di salvare le vite di  
 Moro" e ciò, evidentemente, non lo dissi né  
 potero dirlo in modo scherzoso.  
 Conobbi il Martelli alla fine dell'estate del '48,  
 perché il Fressi mi aveva detto di aver scritto  
 con lui un volume sul caso Morticiano approfittando  
 per cercare di poter vedere il Fressi (fuori)  
 in piena libertà ed infatti annunciai in un  
 flash di R. Montecarlo la prossima pubblicazione  
 del volume ad opera del Martelli e del Fressi.  
 Fu o seguito di ciò che feci incontrare il  
 Martelli che così io conobbi al di fuori  
 dell'episodio delle B.R. Il Fressi fece con*

(1) Il Presidente o Pretore.  
 (2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'ammenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).  
 (3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).



9

Procede: Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede

l'interrogatorio del (2) Uglierone

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_

professione \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

colpe. ~~Quando~~ gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe

o quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

1. avere precedentemente detto se il suo nome, se  
mostro, era censurato una sua sorella  
(chimica), che era stata ceduta in occasione di un  
procedimento a suo carico proprio per il caso Martini-  
no io non riuscii a capire molto delle cartelle  
chimica e far avere un giudizio su di esse mi ci-  
vela' all'on. Scalfaro allora via fra delle Camere  
e gli chiesi di darmi un giudizio sulle personalità  
del Ferrar quale risultava dalle cartelle chimica  
e cio' per poter dare un giudizio sulle veridiche  
del Ferrar. L'on. Scalfaro mi disse che dalle  
letture delle cartelle chimiche si deduceva che  
il Ferrar era senno di mente. Il giudizio dell'on.  
Scalfaro mi riferirei essendo egli il corente di  
tutte le storie relative all'interviste meucate  
(on. Di on. Moro) anche a questo episodio  
dell'episodi delle interviste (non so) e dei  
racconti che mi aveva fatto Ferrar io io parlai  
nel periodo maggio / giugno 1977 con l'on. Piccoli  
e l'on. Scalfaro. L'on. Piccoli dopo il racconto  
che io gli feci mi organizzò un incontro e  
cosi' con col gen. Ferrar al quale io raccontai

(1) Il Presidente o Pretore.  
 (2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'ammonda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).  
 (3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

(1)

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede

all'interrogatorio del (2) Viglione

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde

Sono : \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_

e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

questo sulle pecce (feci) sefero sino a quel momento. L'on. Scalfaro mi propose anche lui di fermi incontrarsi col feu. Ferraro e quando seffe ele lo avere più visto in d'ore che poter fermi incontrarsi col capo della polizia dell'epoca. Ma io rifiutai non ritenendo utile la cosa, dopo l'incontro avuto col feu. Ferraro.

È certo che tutti i carceranti del F.esso ingenerano in me ed in coloro ai quali li riferivo dei dubbi, ma dato il momento e le necessità di allora in qualche modo lo vanto si ottenne opportuno appigliarsi anche a questo filo tenuissimo, ma io non ritenni di fare il nome delle persone che mi avere fatto questi ci veloseri ferole alle verità si potere giungere senza che queste persone fosse identificate e in ogni modo tale identificazione potere avvenire anche senza la mia opera ferole incontrando io il F.esso spesso potere essere facilmente fedelmente e poter così condurre le forze dell'ordine alle persone del F.esso.

A. d. Carr. De Vito e. - all'on. Scalfaro io feci vedere

(1) Il Presidente o Pretore.

(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'ammenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).

(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

11

11

procede

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede

all'interrogatorio del (2) Vignone

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_

+ di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_

di professione nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

sue discolpe

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe

quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

in quel  
cui  
mi  
fieri  
all'epoca  
cosa  
con  
o dei  
h-  
visti  
della  
sola  
av  
re  
isse  
alle

lo cortello clinico sulle quale era il nome del  
Fresse perché il mio rapporto con lui era assolutamente  
fiducioso nel senso che io ero sicuro che l'on. Scalfaro  
non avrebbe mai detto o nessuno quando io gli ven  
riferendo

La difesa di Fresse ha spiegato che in tal caso  
l'on. Scalfaro quale P. Ufficiale avrebbe avuto  
l'obbligo di denunciare questo di sua conoscenza  
L'incidente che avvenne tra me Fresse e il sen. Correnne  
avvenne nello studio del senatore stesso in via Bocca-

rimi -  
L'appunto manoscritto di mio figlio, che si trova nel  
30 volume (fl. 7) che mi viene mostrato fu da  
me redatto perché quando il Fresse mi disse di  
voler fare pervenire al sen. Correnne un suo messaggio  
registrato in una cassetta io lo rappresentai a Bordeghini  
con un registratore professionale, ma il Fresse  
per l'emissione o per altro non riusciva a  
registrare un discorso filato. Allora io gli dissi  
di diktarmi con tutta calma quello che  
avrebbe voluto dire, perché poi queste stesse  
cose le avrebbe potute leggere e registrare - Il

(1) Il Presidente o Pretore.  
(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'ammonda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).  
(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

12

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede  
all'interrogatorio del (2) Digliace

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_  
e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

Fressi mi detto l'appunto ma quando si tratta di leggerlo incontro delle difficoltà dato che si trattava d'un manoscritto e allora io dissi al Fressi di tornare o di dire direttamente quello che volevo far fare registrare, cioè che alla fine fu fatto.  
Preciso che in quest'ultima fase, ogni volta che il Fressi aveva delle difficoltà per nella esposizione io interrompevo la registrazione e lo riprendevo in un secondo momento.  
Essendo io continuamente alla ricerca d'iscontri delle veridicità del Fressi e chiedendogli perciò continuamente elementi in questo senso, il Fressi mi disse che i suoi compagni gli avevano fatto una lettera indirizzata da Moro all'on. Zaccagnini, lettera che doveva essere comunicata da Zaccagnini ai segretari della magistratura. Cio' avvenne a maggio dopo le morte dell'on. Moro, e precisamente verso la fine di maggio. Il Fressi mi fece vedere un foglio d'atto ove era trascritto queste presunte lettere di Moro, non

(1) Il Presidente o Pretore.

(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'ammenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).

(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

13

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede  
 all'interrogatorio del (2) Vigliani  
 Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:  
 Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_  
 di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
 domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe  
 quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde: (3):

mi nelle comprese il foglio e accusanti solo che  
 io lo lessi e registrai la lettera —  
 io ero molto incerto sulla paternità delle lette-  
 re dell'on. Moro e per scongiurare la sua  
 ascoltare prima che all'on. Carone all'on. Scalfaro  
 di quale di essi potrebbe essere una lettera di Moro —  
 dissi di aver letto le lettere di Moro pubblicate,  
 in quel periodo, da varie giornali ma non ne  
 sono pienamente sicuro.  
 Del fatto che il Fresco era detenuto in carcere con Carrello  
 me lo disse lo stesso Fresco.  
 Preciso che tutto quanto da me detto al gen. Della  
 Chiesa è frutto delle dichiarazioni del Fresco.  
 Infatti io mi rivelerei al giudice capi altri per  
 avere conforto sulle mie perplessità.  
 Nessuno delle persone con le quali ebbi contatti mi  
 disse di abbandonare lo fatto Fresco, ma, al  
 contrario mi loro completo di seguirlo lo  
 strada intrapresa.  
 Mentre ero in Calabria in carcere il gen. Della  
 Chiesa mi fece avere dei messaggi tramite i Ca-  
 jaci dicendomi cosa che me il nome del pre-

(1) Il Presidente o Pretore.  
 (2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per  
 l'imputato e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).  
 (3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

14

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede  
all'interrogatorio del (2) Diplome

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_  
e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

seinto brigatiste  
- Quando incontrai di nuovo il Fresno in Ottobre  
cio' avvenne perche' sollecitato dall' on. Ceremini  
del quale mi ero incontrato a Roma e Milano  
- Il gen. Dalla Chiesa non mi disse mai  
che le lettere presunte dell' on. Moro e' autentiche  
Il gen. Dalla Chiesa non mi disse mai che le  
fotografie che me c.c. che sarebbero state impiegate  
nell' appunto di v. Four non sono state mostrate ai  
due testi da me indicati.  
Le somme più ingenti furono da me <sup>passate</sup> ~~passate~~  
dal Fresno dal dic. del '78 al gen. '79, e cioè  
dopo l'incontro dell' on. Piccoli col giudice  
Polsoero del quale ho parlato prima.  
Una prima volta io diedi al Fresno 3 milioni  
in lire italiane e 20 mbe franchi francesi  
fari o 4 milioni circa e cioè 7 milioni in  
tutto. Subito al 20 gen. poi diedi al  
Fresno 30 mbe franchi fari cioè 5 milioni.  
Queste seconde erogazioni avvenne in  
concomitanza col mio incontro col giudice  
Polsoero e Pedone.

(1) Il Presidente o Pretore.

(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'amenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).

(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

15

Il (1) \_\_\_\_\_ procede  
all'interrogatorio del (2) Vigliani

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

~~Nome \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_  
di anni \_\_\_\_\_  
domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_~~

Il (1) gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe  
che ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

mi riferisco nelle memorie che  
il giudice mi disse che era esatto  
perché egli mi aveva parlato del  
prof. Mei e infatti di lui mi parlò anche  
il giudice Osolengo -  
il Frazzese disse che la persona che  
gli dava ordini o meglio gli forniva  
indicazioni era un professore italiano  
che stava a Parigi - di origine cattolica,  
personaggio per il quale intrinseca grande  
ommissione. Mi disse anche che il professore  
non era stato informato del rapimento  
Moro, al quale egli era contrario e che  
per questo aveva suggerito l'intervista e  
successivamente aveva invitato ad operare  
per evitare che Moro venisse ucciso -  
lo ho saputo l'identità del professore cui  
si riferiva il Frazzese casualmente perché  
essendo stato arrestato a Roma sotto l'accusa  
di appartenere alle Brigate Rosse un certo Placido  
Auri ed essendo stato accusato di  
aver partecipato all'agguato di via Fani,

(1) Il Presidente o Pretore.  
(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per  
l'arresto e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).  
(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede  
all'interrogatorio del (2) \_\_\_\_\_

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: segue Riffice figlio di \_\_\_\_\_  
e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

Chiesi al Ferrera se fosse vero —  
Dopo qualche giorno mi disse che  
non era vero, perché di Claudio  
Amisoti non era stato trovato  
nella, solo in libro del Professore  
lo chiesi allora all'Avv. Malavolta,  
sua difensore, se era vero che  
dell'Amisoti era stato trovato nella  
perquisizione solo in libro: egli mi  
disse che ciò era vero e che  
si trattava di un libro di Tan  
Nepzi.  
Dopo lo ho incontrato nello Chiesa e  
il Gen. Ferrera in un solo informale — ho  
parlato con loro, non nelle loro  
veste di ufficiali di Polizia giudiziaria  
ma come privati cittadini.  
Tanto che il Ferrera l'ho incontrato  
e cose di Piccoli e il Gen. della  
Chiesa mi disse di incontrarlo nella  
Hall di un albergo, e non' altra volta  
l'incontrai in un convegno.

(1) Il Presidente o Pretore.

(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'ammonda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).

(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).



16

17

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede  
all'interrogatorio del (2) \_\_\_\_\_

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: Segue Ruffini figlio di \_\_\_\_\_  
e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

Io sono giornalista parlamentare da oltre 20  
anni e perciò ho avuto modo di incontrare  
gli uomini politici italiani di questo periodo  
APR del PM: per convenire che la proposta  
del finto raffinamento di Piccoli <sup>era assurda</sup> io ne parlai  
al Gen. Ferrera che convenne con me delle  
osservazioni delle proposte, ma mi disse  
che ciò non avrebbe non dovuto problema  
intatti col Ferrera - Il ~~Gen. Ferrera~~ Ferrera mi  
disse che in una casa forte che avrebbe  
dovuto aprire per prendere di documenti,  
c'era un dispositivo di sicurezza che  
bisognava disinnescare - Io mi rivolsi  
all'on. Scarnini per chiedere un artificiere  
davante il gen. Della Chiesa, e non avendo  
ottenuto questo, sub in un 9° tempo chisi  
all'on. Scarnini del denaro per pagare la  
persona che il Ferrera offese  
sarebbe venuta in Italia per disinnescare  
il dispositivo  
A parte parole il Tribunale iniziò il processo  
all'udienza del 9.5.81 avvertendo

(1) Il Presidente o Pretore.

(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'ammonda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).

(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede  
all'interrogatorio del (2) \_\_\_\_\_

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde :

Sono \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_  
e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3) :

*più infatti present. e comparire  
senza altro avviso*



(1) Il Presidente o Pretore.  
(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'ammenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).  
(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infine, i difensori de (1) espon la difesa con la quale chied che



l'imputato, che ebbe l'ultima parola, ha dichiarato

Terminata la discussione il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio a deliberare, escluso il P. M., le parti, i difensori, il Cancelliere ed ogni altra persona.

Ritornato nella sala di udienza, presente il Pubblico Ministero e (2) il Presidente dà lettura del dispositivo (3) della sentenza,



Di quanto sopra si fa constare col presente processo verbale, che viene chiuso ad ore e sottoscritto in fine di ogni foglio dal Presidente (4) e dal Cancelliere (5).

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale

Roma 29 NOV. 1987



IL CANCELLIERE (Giovanni Pagano)

(1) Imputato, persona civilmente obbligata per l'amicizia, responsabile civile. (2) Si indichino le altre parti presenti. (3) Il dispositivo è scritto e firmato dal Presidente e, dopo la lettura all'udienza, viene unito agli atti (art. 473 C. p. p.). (4) Se il Presidente è impedito, sottoscrive per lui il giudice più elevato in grado, o, a parità di grado il più anziano, facendosene menzione prima delle sottoscrizioni (art. 494 C. p. p.). (5) Questa sottoscrizione vale anche per le singole ordinanze inserite nel processo verbale (art. 494 C. p. p.).

N. 8267/80 Reg. Gen.

TRIBUNALE PENALE

DI

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione 5<sup>a</sup> Penale

Processo Verbale di Dibattimento (\*)

(Artt. 492, 496 Cod. proc. pen.)

L'anno millenovecento ottantuno il giorno 11 nov del mese di maggio alle ore

IL TRIBUNALE PENALE DI Rome SEZIONE 5<sup>a</sup>

Composto dai signori:

- 1. Battaglini Mario Presidente
- 2. Ripietti Gianfranco Giudice
- 3. Stasio Serbelli Giudice

Coll'intervento del Pubblico Ministero rappresentato da l S Procuratore della Repubblica Silverio Pico e coll'assistenza del Cancelliere Collevorto

Si è adunato nella sala d'udienza aperta al pubblico per trattare la causa penale (1)

CONTRO

- 1) VIGLIONE Ernesto lib. presunte
- 2) FREZZA Pasquale " "
- 3) PELUCCIOLI Carlo " cont.

IMPUTAT

Chiamata la causa dal \_\_\_\_\_ giudiziario di servizio, \_\_\_\_\_, si presenta \_\_\_\_\_ l' \_\_\_\_\_ imputat \_\_\_\_\_ (2)

assistito da difensori Av. Romagnoli Roberto e Av. Coppi Franco dif. fid. per 1°  
Av. De Mita Antonio dif. fid. per 2°  
Av. Balducci Paolo n. \_\_\_\_\_ per 3°

(1) In seguito a istruzione sommaria o per giudizio direttissimo o in seguito a istruzione formale, indicando la sentenza di rinvio.  
 (2) Specificare quali imputati si presentano, ove siano più; se di persona o rappresentati da difensore con mandato speciale. L'imputato non può essere assistito da più di due difensori (art. 125 C. p. p.).  
 Quando l'imputato deve essere assistito o rappresentato dal difensore e non lo ha nominato o ne rimane privo, la nomina è fatta dal Presidente (art. 128 C. p. p.).  
 Per le sostituzioni e per l'abbandono della difesa, v. artt. 127-131 C. p. p.  
 Le altre parti possono farsi assistere o rappresentare ciascuna da un solo avvocato o procuratore (art. 126 C. p. p.).  
 (\*) Inserire gli intercalari n. 1 e 2.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede

all'interrogatorio del (2) \_\_\_\_\_

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: Viglione Ernesto figlio di \_\_\_\_\_

e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_



Indi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe

e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

La Il Presidente dispone la correzione di  
 degli materiali del verbale dell'8/5/51: alla pag. 1 la dove  
 si legge: "confermate da questo mi aveva  
 detto", si deve intendere "confermate da  
 questo gli aveva detto"; pag. 14 rigo 6 la dove  
 è scritto: "lettera presentata dall'on. Moro  
 è autentica" si deve intendere "non è  
 autentica"; pag. 16 ult. rigo, la dove si legge  
 "però si dice di consegnare" deve leggersi  
 "Costato".



Comincia Riprende l'interrogatorio dell'Viglione:

Il Prese mi aveva detto che conosce  
 Salvadori da molti anni lo aveva presen-  
 tato ai suoi amici come per far  
 fare la società dell'operazione che si  
 doveva svolgere; su questo l'essenza  
 del ~~Salvadori~~ rapporto il momento appunto  
 questo da parte della presunte Brigate  
 Rosse. Salvadori fino al mio arresto  
 non ha mai saputo né da me  
 né dal Pellucchi, ritengo, che il briga-  
 tista fosse proprio il Prese.

(1) Il Presidente o Pretore.

(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'ammenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).

(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento-prosegue (art. 441 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede  
all'interrogatorio del (2) \_\_\_\_\_

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: Sejone Vigliani figlio di \_\_\_\_\_  
e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_, domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

Figli però disse a Salvadori al momento  
del nostro primo incontro, che lo per-  
sa che ci avrebbe accompagnato egli e  
Brossetta molto bene.  
Subito dopo l'incontro di Treviso con il  
Senatore Carbone, il Farra mi disse  
che per poter viaggiare, sostenere i  
suoi oneri, aveva bisogno di denaro  
e mi chiese 203 milioni, ~~per~~  
ricevuta questa richiesta, ~~che~~ non potevo  
soddisfare non vedendo la possibilità,  
incontrai a Roma, dove sono, Paolo  
Becchi, corrispondente di Radio-Rente Carlo,  
che mi chiese la somma di <sup>un</sup> milione  
che io passai al Farra; quando dopo 10  
giorni incontrai il gen. Della Chiesa,  
gli dissi della richiesta fatta dal  
Farra e del fatto che io avevo dato  
allo stesso, a fondo perduto, la somma  
di un milione e chiesi al generale  
se era possibile ma sovvenire per  
far pagare alla somma chiesta dal Farra.

(1) Il Presidente o Pretore.

(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'ammenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).

(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat ..... (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) ..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula :  
 « Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde :

Sono : *segue Vighione* ..... figlio di .....

di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....

di professione .....

(3) .....

Poiché interrogato risponde :

*Chierico che in realtà al generale  
 non feci alcuna richiesta ma  
 rappresentai la richiesta petroni  
 del Ferra. Il fatto che sia stato  
 detto che sarebbe occorso molto di  
 denaro dopo l'intervista non fece  
 sorgere in me alcun sospetto  
 né mi porò il problema del perché  
 il denaro fosse diretto.*

*Oltre il milione di cui sopra ed  
 oltre il denaro di cui si è parlato  
 nell'indicare scorsa e per il periodo  
 di Dicembre '78 Gennaio '79,  
 ho dato al Ferra nell'ottobre '78  
 due milioni. Successivamente, prima  
 del dicembre, gli ho dato altre 300.000  
 precedentemente, il 31/7/78, ho avuto  
 dato al Ferra 1.000.000 per le  
 spese di viaggio a Roma.*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depono non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Signor Vighone figlio di .....  
 nato a ..... domiciliato a .....  
 di professione .....

Poiché interrogato risponde:

~~Dott.~~ Nel mese di giugno altri mille  
 franchi gli erano stati  
 dati, oltre altri gli diedi, come prestito,  
 di 20.000. Il denaro lo diedi al  
 Frasso perché prestasse mi disse che gli  
 serviva per acquistare strumenti,  
 mezzi per fuggere ~~altrove~~  
 ed impedirsi dell'archivio  
 di cui ho parlato ieri.  
 Di questo denaro sono ~~anche~~ come le  
 20.000, i mille franchi, le 100.000  
 ed il milione restati da Piccoli  
 di cui ho prima parlato;  
 per il resto si tratta di denaro da  
 tassi dell'on. Carissimi.  
 ADP del PM: ~~non~~ per questo riguarda  
 il libro sulla Martiriana, me lo feci  
 dare del ~~testante~~ per poterlo leggere  
 e decidere se cedere il Frasso alla

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depono non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat ..... (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Agne Vigliani figlio di .....  
 di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....  
 di professione .....

(3)

Poiché interrogato risponde:

pubblicazione. Tale punto non sarebbe  
 mai stato di natura economica.  
 ADR del MI: Non sono mai stato debitore dei  
 fellicisti.

Riguardo alle divergenze tra le mie  
 dichiarazioni rese al G.P. vol 5° p. 39  
 e quelle rese ieri in dibattimento  
 e quella che ho detto oggi, per  
 aver esec. fatto la trasmissione da  
 Radio Monte Carlo per fare un  
 piacere al Padre ed al fratello, non  
 esistono a mio parere contrasti,  
 infatti io ~~sono~~ ritengo di aver  
 pensato di utilizzare la trasmissione  
 per l'incontro con il Padre insieme  
 al fratello, come ho detto ieri, solo  
 in un secondo tempo.

Quando nei miei interrogatori al  
 G.P. ho parlato di Tricca come del

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile, devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat..... (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Agne Villione figlio di .....  
 di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....  
 di professione .....

(3)

Poiché interrogato risponde:

brigatista il quale sarebbe stato trovato  
 nel libro di Tomi Negri, mi sono  
 sbagliato, — perché se non vedo  
 errato si tratta di Claudio Ar-  
isati

ADR del PTI di nomi dei carabinieri  
 mi furono fatti dal Ferra in una  
 dei tanti nostri colloqui quando egli  
 mi dava notizie confidenziali.  
 Preciso che all'inizio il Ferra non  
 mi fece sapere che si trattava di ex  
 Amieri, ma di nomi del partito  
giro e solo successivamente mi indicò  
 il nome del capitano di Foglia, Storjandra  
 Quando il Ferra mi fece il nome  
 dei carabinieri li ricolligo direttamente  
 con i fatti di via Terzi e non fece  
 riferimento alla loro appartenenza all'an-  
tiorganizzazione si muovi

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
 Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

Chiamat ..... (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:  
 « Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Alfio Vigore figlio di .....  
 anni ..... nato a ..... domiciliato a .....  
 di professione .....

(3)

Poiché interrogato risponde:

A questo punto in sede dell'Avv. Balducci Roda  
 viene nominato Roberto Manfredi di ufficio.  
 In una delle occasioni in cui io  
 mi incontrai con il Pizzo, quest  
 mi disse che in una riunione a Felice  
 Termine, avrebbero dovuto partecipare le  
 menti direttive dell'organizzazione tra  
 cui fece i nomi incredibili del  
 Cardinale Roletti e dell'arcivescovo di  
 Novara.  
 Non so ~~preparare~~ come mai  
 mentre nell'interrogatorio del 15/2/79  
 ho dichiarato che il Pizzo mi aveva  
 fatto il nome del card. Roletti e dell'arcivescovo di Novara,  
 in quello del 22/2/79 dissi che il Pizzo  
 non mi fece alcun nome e che  
 nella congiura c'erano due uomini  
 politici ed una persona legato al  
 Vaticano.

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare  
 giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
 Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale  
 ammonizione prescritta in questo articolo.  
 (2) Presidente o Pretore.  
 (3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat..... (1) ..... e rammentata  
l'ammonizione fatta, il ..... (2) l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

*SOBRI*  
di anni *37* nato a *Spine* figlio di .....  
domiciliato a .....  
di professione .....

(3) .....

Po scia interrogato risponde:

*DR AN. COPPI: L'AN COPPI chiede per il Volturno la*  
*seprenti domanda se è vero che in sede di interesse*  
*patris l'atto nei limiti del possibile*  
*di riferire nomi riportati dal Presso*  
*el fine di ~~cap~~ vedere di costoro*  
*fare persone politiche nella vicenda*  
*Il PM si pone. Il tribunale ha dato*  
*altre difese. Si ritengono già de*  
*ella domanda sia stata già risposta*  
*Il tribunale non emette le do*  
*ponde ritenendo che l'imputato ab*  
*bia già risposto*  
*Il nome del sen. Fanfani, il Ferrero*  
*lo ha fatto nelle stesse circostanze*  
*giurari in face il nome del Cardinale*  
*Paletti*  
*leg pronto riguarda i carabinieri*  
*ho ritenuto che la loro presenza in*  
*Via Ferri potesse essere considerata*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
(2) Presidente o Pretore.  
(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat..... (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:  
 « Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: *Alfio Vigliani* figlio di .....

di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....

di professione .....

(3)

Poiché interrogato risponde:

*Come mi ripatesi dal laboratorio.  
 Tutti questi nomi furono presi in  
 considerazione delle persone cui io  
 le riferii, come il fm Della Chiesa,  
 sotto tutti i punti di vista possibili anche  
 come protezione per deviare le indagini.  
 ADR Av Copi: Con il fm Ferrari io ebbi solo  
 un colloquio.  
 ADR Av Copi: Il colloquio con il fm Ferrari durò  
 10 quasi tre ore e si svolse in un clima  
 di sassetto. Tutto ciò che il fm stesso ebbe a  
 riferirmi riguardò altri altri alti  
 funzionari di Stato denunciati per  
 rapporti col KGB, notizie che fm  
 oggetto di interpellanze parlamentari.  
 In quell'occasione non parlai col fm  
 di carabinieri ma solo di uomini  
 del potere.  
 Probabilmente ho parlato al Fazio del*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

Trib. Mod. 121 bis - interr. testi

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat ..... (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) 1 ..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:  
 « Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Agostino Vigliani figlio di .....  
 di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....  
 di professione .....

(3) .....

Poiché interrogato risponde:

*fatto di R. fin. Della Chiesa mi ricercò  
 in Calabria e dei miei incontri  
 con il Fesso, quando mi decisi a dire  
 al Fesso i nomi delle persone con cui  
 avevo preso contatto.  
 App. An. Capri conferma pienamente detta  
 la verità degli appunti da me presi e  
 relativi al periodo in questione, se  
 prestare con provvedimento 4/3/49 OG.  
 brevis che quando il fin. Della  
 Chiesa mi ricercava in Calabria, ciò  
 lo faceva sia per avere il nome del  
 presunto brigatista sia perché voleva  
 che io riprendessi i contatti con lui.  
 Gli appunti da presi all'epoca dei miei  
 incontri con Fesso io li presi per  
 motivi di sicurezza perché non è  
 mia abitudine tenere diari.  
 I motivi di sicurezza si riferiscono*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depono non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat..... (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

..... pronuncia le parole « Lo giuro ».  
 Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:  
 Sono: *Agne Vigliani* figlio di .....  
 di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....  
 di professione .....

(3) .....

Poscia interrogato risponde:

*Il fatto che io in quel periodo avevo  
 contatti con fumisti brigatisti.  
 AAAR De Vita: Al. Gen. Della Chiesa per quanto  
 riguarda la fase contenuta nel  
 rapporto secondo cui io avrei  
 detto al Gen. Della Chiesa che il  
 fumista conciaro in condotta era persona dotato  
 di prestigio ed intelletto, preciso  
 che parlai di prestigio nell'ambiente  
 carcerario e parlai di persona dotata  
 di abbastanza intelletto.  
 AAAR De Vita: Il numero 346534 è il  
 mio numero di telefono.*

*AAAR De Vita: Effettivamente il F.ressi mi  
 disse una volta che nel novembre  
 si sarebbe verificata nel Nord mi-  
 ne terroristica e che per sventarla  
 bisognava creare posti di blocco tra  
 Alessandria e Biella. Ed Riferiri*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
 Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
 (2) Presidente o Pretore.  
 (3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat ..... (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:  
 « Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: *Aljone Dyljone* figlio di .....  
 di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....  
 di professione .....

(3)

Poiché interrogato risponde:

*Le notizie all'on. Ceramini per riferite  
 al fin. Della Chiesa, esse che credo sia  
 stata fatta.  
 Non ~~lo~~ avevo il filo diretto al fin.  
 Della Chiesa, ma avevo un suo nome  
 di telefono dove non era facilmente re-  
 peribile. Dato che ripresi i contatti dopo circa  
 2 mesi, ~~proprio con l'on. Ceramini~~  
 nella 2<sup>a</sup> metà di ottobre con il fin. Della  
 Chiesa dietro le insistenze dell'on. Ceramini  
 Per questo io, quando avevo qualche notizia  
 mi rivolgevo all'on. Ceramini.  
 ADR An. De Vita: la descrizione della stanza  
 dove sarebbe stato detenuto l'on. Moro  
 fu fatta dal Fazio all'on. Ceramini  
 A questo punto il Tribunale sull'accor-  
 do delle parti rinviò il processo all'in-  
 sienza del 20/5/81 invitando gli  
 imputati presenti a comparire per*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat..... (1) ..... e rammentata l'ammonizione fatta, il ..... (2) l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: ..... figlio di ..... di anni ..... nato a ..... domiciliato a ..... di professione ..... (3) .....

Pocia interrogato risponde:

*detta indiene che l'altro curia*

.....

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
(2) Presidente o Pretore.  
(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infine, i difensori de (1) espongono la difesa con la quale chiedono che

l'imputato, che ebbe l'ultima parola, ha dichiarato

Terminata la discussione il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio a deliberare, escluso il R. M., le parti, i difensori, il Cancelliere ed ogni altra persona.

Ritornato nella sala di udienza, presente il Pubblico Ministero e (2) il Presidente dà lettura del dispositivo (3) della sentenza.

Di quanto sopra si fa constatare col presente processo verbale, che viene chiuso ad ore e sottoscritto in fine di ogni foglio dal Presidente (4) e dal Cancelliere (5).

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

Copia conforme all'originale  
Roma 1981  
CANCELLIERE  
DIRETTORE DI SEZIONE  
(Pagano)

(1) Imputato, persona civilmente obbligata per l'ammenda e responsabile civile.  
(2) Si indicino le altre parti presenti.  
(3) Il dispositivo è scritto e firmato dal Presidente e, dopo la lettura all'udienza, viene unito agli atti (art. 473 C. p. p.).  
(4) Se il Presidente è impedito, sottoscrive per lui il giudice più elevato in grado, o, a parità di grado il più anziano, facendosene menzione prima delle sottoscrizioni (art. 494 C. p. p.).  
(5) Questa sottoscrizione vale anche per le singole ordinanze inserite nel processo verbale (art. 494 C. p. p.).

N. 8267/80 Reg. Gen.

TRIBUNALE PENALE

DI

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione 5<sup>a</sup> Penale

Processo Verbale di Dibattimento (\*)

(Artt. 492, 496 Cod. proc. pen.)

L'anno millenovecento Novantuno il giorno venti del mese di maggio alle ore

IL TRIBUNALE PENALE DI Roma SEZIONE 5<sup>a</sup>

Composto dai signori:

- 1. Bottasini Maxio Presidente
- 2. Vignette Gianfranco Giudice
- 3. Silisco Sere delle Giudice

Coll'intervento del Pubblico Ministero rappresentato da S Procuratore della Repubblica Giancarlo Armati e coll'assistenza del Cancelliere Sottoscrutto

Si è adunato nella sala d'udienza aperta al pubblico per trattare la causa penale (1)

CONTRO

- 1) Vigliani Ernesto lib. pres.
- 2) Frazzari Pasquale lib. pres.
- 3) Pelliccioli Corbo lib. pres.

IMPUTAT

come in atti

Chiamata la causa dal giudiziaro di servizio, si presenta l imputat... (2) assistit... da difensor

avv. Rouppioni R. (per 1<sup>o</sup>) (ch. f. d.) e avv. F. Cotti  
avv. De Vito A. (per 2<sup>o</sup>) (ch. f. d.)  
ch. proc. Antonio Filippini (ch. uff.) per 3<sup>o</sup>  
(ch. Anfo Emo 117-Roma)

(1) In seguito a istruzione sommaria o per giudizio direttissimo o in seguito a istruzione formale, indicando la sentenza di rinvio.  
(2) Specificare quali imputati si presentano, ove siano più; se di persona o rappresentati da difensore con mandato speciale. L'imputato non può essere assistito da più di due difensori (art. 125 C. p. p.).  
Quando l'imputato deve essere assistito o rappresentato dal difensore e non lo ha nominato o ne rimane privo, la nomina è fatta dal Presidente (art. 128 C. p. p.).  
Per le sostituzioni e per l'abbandono della difesa, v. artt. 127-131 C. p. p.  
Le altre parti possono farsi assistere o rappresentare ciascuna da un solo avvocato o procuratore (art. 126 C. p. p.).  
(\*) Inserire gli intercalari n. 1 e 2.

Dopo di che il (1) Presidente (1) procede  
all'interrogatorio del (2) Stesso

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: qualif. in atti figlio di \_\_\_\_\_  
e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

Confermo quanto dichiarato  
Ho conosciuto Vigliena alla fine di gennaio, primi  
di febbraio 1948.

A. d. - Ho conosciuto il d. Vigliena Valle Croce dove  
avevo fatto appuntamenti con lui per me stesso  
Mortelli. Ho fatto non venne. Mortelli  
mi disse che il Vigliena doveva fare un  
servizio sulla droga e per questo aveva interesse  
a parlare con me. Ho prima detto che  
ci siamo incontrati non abbiamo parlato  
altro che di droga.

A. d. - Nel giugno '48 il Vigliena mi chiese se potessi  
farlo in favore, presentarmi ad un uomo  
politico come Brigatone perché lo conoscevo con  
la quale esercio in contatto, nell'ambito  
appunto delle B.R., non volevo farsi  
conoscere.

A. d. - Del libro che avevo fatto con Mortelli  
ne parlammo dopo una quindicina di gg.  
che ci conoscevamo.

A. d. - Il libro non è mai stato pubblicato

(1) Il Presidente o Pretore.

(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'ammenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).

(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dopo di che il (1) Presidente (2) procede  
all'interrogatorio del (2) Fessas

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_  
e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

- A.d.r. Del libro parlavo nel febbraio 1944 e poi ogni volta che ci incontravamo.
- A.d.r. Lo, all'on. Cerone disse solo quello che Vigliani mi aveva detto di dire e in fatto colui parlai molto poco, come un avere poco menzolato Vigliani.
- A.d.r. Del libro pubblicazione del libro e quindi anche delle cose editrice se ne era occupato il Martelli.
- A.d.r. Per dove veridicità argomenti era scritto nel libro compilato col Martelli io dissi al Vigliani la mia cartella clinica e dalla quale risultava che dopo 18 mesi di Ospedale Psichiatrico io ero stato dichiarato sano di mente.  
Il Martelli mi aveva fatto sapere anche ad altri esuli che forte di psichiatri e sociologi ed io ero stato dichiarato sano di mente.
- A.d. (del P.M.) Il Vigliani mi disse che era necessario la sostituzione di persone che

(1) Il Presidente o Pretore.

(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'ammenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).

(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ 3  
procede  
all'interrogatorio del (2) FERRARO

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_  
e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):



mi essere proposte perché i brufolati  
volerono prendere contatto con l'uomo  
politico al quale io fui presentato, e cioè  
il m. Corvini, se non dopo l'ini-  
zio dell'inchiesta parlamentare.

A.d.r. - Io non chiesi, né riceetti compenso alcuno  
in quanto mi interessai solo che fosse  
data particolare diffusione al libro che stavo  
scrivendo e che si riunisse per questo ad  
una commissione del processo Ferraroli.



A.d.r. - Non ho mai avuto contatto con l'au. Lorenzi-  
mi. Ho avuto contatto solo con l'au. Corvini.

A.d.r. - Al Vigliani solo una volta m'addo del  
denaro, cioè solo 20 mila lire a titolo  
di prestito.

A.d.r. (del P.M.) - Io non feci affatto alla  
possibilità di un ovesto nel momento in  
cui mi presentai al Corvini  
e per il resto mi feci del V. p. che  
garantisce che non avrebbe mai fatto

(1) Il Presidente o Pretore.  
(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'amenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).  
(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

14

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede  
all'interrogatorio del (2) Fresco

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_  
e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

Il mio nome -

A.d.z. - Dopo l'incidente con Corone io incontrai  
Vigore altre volte, quando il Vigore  
"incontrò" con me dopo il suo raggio in Calabria  
mi disse che si voleva incontrare con me  
insieme al Mortali, feci avere paura di  
essere stato seguito e che quindi venisse  
fuori lo mio identico -

A.d.z. - Non ricordo esattamente, ma feci di  
aver detto a Corone ab.chem. avere detto Vigore,  
cioè che nelle B.R. si creste una frattura  
fu coloro che volevano la morte dell'as  
Moro e coloro che volevano salvarlo

A.d. (della difesa) - Tutto quanto lo raccontato sulle  
B.R. mi è stato detto dal Vigore perché  
non sefero nulla sull'argomento

H.d.z. - Cosimo Pellicani di circa sei anni -  
Pellicani lo conosciute il Vigore insieme  
con me, usualmente nel bar di mia  
cognate

H.d.z. - Cosimo Salvatore - Mi fu presentato da

(1) Il Presidente o Pretore.  
(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'amenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).  
(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

(5)

Dopo di che il (1) Fressi procede  
all'interrogatorio del (2) \_\_\_\_\_

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_  
e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

Suoi mortelli -

A.d. (del P.M.) - Non ho mai registrato nulla e se esiste un nastro con la voce, ciò è stato fatto al mio insaputa.

A.d.z. - Cerone mi chiese se ero calabrese, io gli risposi che ero della Basilicata -

Chiesto all'imputato dove fosse nel momento finale della detenzione dell'on. Moro

L'imputato risponde che preferisce non parlare di questo.

Il dif. di Vigliani depone il libro "Fatto fatto per salvare Moro" - Il P.M. non si oppone all'acquisizione. Il Tribunale dispone l'acquisizione.

A.d.z. - Giurano che Pellicael' avesse parlato della questione Moro con Vigliani. Meglio precisare di aver incaricato Pellicael' di prendere contatto con Sabatini o comunque con un giornalista estero.

Il dif. di Fressi è sostituito, a questo punto dall'avv. G. Onorato Luzzi.

(1) Il Presidente o Pretore.

(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).

(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(5)

Dopo di che il (1) Presidente procede  
all'interrogatorio del (2) Felliccioli

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: già qualificato (in ott.) figlio di \_\_\_\_\_  
e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

Confermo quanto dichiarato.  
Il Fresse mi disse che la questione non era un protesta di cui si sarebbe per farsi mettere in cartello al ripreso al fine di fare pubblicità al suo libro.  
Confermo tutte le mie dichiarazioni ed in particolare che fu il Fresse a mandarmi del Salvadori Adz. Il denaro che mi doveva dare il Fresse e cioè all'incirca sette milioni lo consegnai in più volte allo stesso Fresse e dovevo servire per la pubblicazione del libro sul caso "Marbrino".  
Io andai a Montecarlo e diedi il denaro al Fresse per poter recuperare il denaro che aveva dato al Fresse il quale mi aveva inviato la copia del fascicolo interviato all'on. Moro.  
Il Fresse mi disse che si trattava di una parte, ma io compresi che me dato il suo modo di comportarsi. Poi mi fidai in Fresse, poi, mi date anche quello presente del giornalista Martelli. Il Fresse mi chiese il denaro dicendo che doveva servire al Martelli che lavorava

(1) Il Presidente o Pretore.

(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'ammenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).

(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

27

Dopo di che il (1) Fress procede  
all'interrogatorio del (2) Pelliccioli

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_  
e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

per suo conto -  
Io soffero che il Fressa ed il Vigliani s' incontrano spesso, ma io non ero presente, salvo una volta in cui con loro andai al bar e dopo averli salutati, mi allontanai vedendo li parlare. A questo punto si ci presentò l'avv. ~~Monte~~ De Vita -  
Non ho notato che il Fressa ed il Vigliani prendessero particolari contate quando s' incontravano.

A.d.z. Capocervo bene Salvadori il quale faceva anche il presentatore di spettacoli

A. d. d. ~~Monte~~ della difesa di Fressa, risponde - Ho girato un follimento intero all'anno 1950 -  
Lo lavoravo col Fressa, faceva il liquidatore di fannulloni, quando non avevo da lavorare.

A.d.z. ~~Monte~~ se il Fressa giocasse e vincessesse al Casinò -

Quando ho detto, nel confronto, che il Fressa "nell'ultimo periodo di tempo disponeva di molto denaro", intendeva dire che in quel periodo non mi chiedeva più denaro

(1) Il Presidente o Pretore.  
(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'ammenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).  
(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

18

Dopo di che il (1) Pres. procede  
all'interrogatorio del (2) Aegio Pelliccioli

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:  
Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_  
e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe  
quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

in prestito  
Andrè Fredoche io pensavo che il Frazzini per questo  
suo libro avesse avuto degli autricipi e conferme  
che il Frazzini mi disse che a Breve scelse  
un simile sostituito ciò che mi doveva, si  
trattava perciò di una mia deduzione  
Quando per altro, debbo precisare che io mi  
feci da per me anche 50 mila lire forse  
molto denaro. Per me sette milioni sono  
una valanga.

A domanda dello difese di Frazzini (avv. De Vito)  
risponde: Confermo quanto dichiarato nel  
confronto relativamente al tragitto che mi venne  
dovuto per il viaggio per incontrare il presunti  
brigatista in esso.

A domanda dell'avv. De Vito, risponde: Frazzini  
mi disse di non voler incontrare Sabatini  
perché s'innestavano.

A domanda dell'avv. De Vito, risponde:  
Io anche d'inverno vestito in modo leggero  
perché al Bardighero normalmente facevano

A domanda della difesa di Vignone risponde:

(1) Il Presidente o Pretore.  
(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per  
l'ammenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).  
(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*segue*

9

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede  
all'interrogatorio del (2) Pelliccioli

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_  
e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

*Non so se a quell'epoca avevo un giaccone di montone - si dice l'atto al fl. 325 esiste un verbale di perquisizione del 10-3-79, eseguite nell'abitazione del Pelliccioli, dal quale risulta che durante la perquisizione fu rinvenute un pezzo di zecche sintetica foderata di montone sintetica, un golf bianco a collo alto, un vestito color amaro da zucchero ed un paio di scarpe di colore rosso.*

*Il P.M. a questo punto chiede che il Tribunale voglia disporre il confronto tra Fresco e Vignone e tra Fresco e Pelliccioli.*

*Le difese si rimettono al Tribunale.  
Il Tribunale  
si riserva di decidere nello istesso*

(1) Il Presidente o Pretore.  
(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'imputato e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).  
(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat..... (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) 1..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula :

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde :

Sono : On. Perrone Vittorio figlio di .....  
 di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....  
 di professione .....

(3)

Poiché interrogato risponde :

Espongo quanto dichiarato  
 Io non ebbi alcun dubbio sulla persona del Vighione  
 al primo colloquio e nei successivi, perché lo conoscevo  
 di persona e mi era stato garantito dall'on. Piccoli  
 e dall'on. Scalfaro - Ebbi invece dei dubbi sul  
 contenuto del nostro e sulle sue intenzioni  
 che derivavano sia dal contenuto stesso che dalle  
 impossibilità di identificare l'autore -

il Vighione pretese di aver ereditato  
 il nostro da persona degna di fede - D'altra  
 parte il Vighione mi aveva detto che non mi poteva  
 lasciare il nostro tenendo l'offesa gliel'ho  
 gli avevo dato il nostro e feci presente al  
 signorardo che Curcio era stato identificato  
 tramite un nostro -

ADR: il primo colloquio che ebbi con Vighione  
 iniziò con l'audizione immediata del nostro -  
 Per quanto riguarda l'attendibilità del discorso  
 fatto al nostro, faccio presente che date le circostanze

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

Trib. Mod. 121 bis - interr. testi

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat..... (1) ..... e rammentata  
l'ammonizione fatta, il ..... (2) l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde :

Sono : *Leone Corvè* ..... figlio di .....  
di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....

di professione .....

(3) .....

Poiché interrogato risponde :

*pur agendo con le dovute prudenze, non si  
potrebbe escludere epizooticamente il dubbio -*

*ADR: Per quanto riguarda le mie frasi :  
" cominciò a dubitare di Vigliani (pagli) presso  
che intendeva riferirmi alla enormità della cosa  
contenute nel nostro che mi fu fatto ascoltare -  
Tanto che pensai che lo stesso Vigliani potesse  
essere stato travolto dal " Francesco ".*

*ADR: Il Vigliani mi sembrava, e si diceva assolu-  
tamente convinto tanto che mi disse di avere  
sborso del denaro, senza dirmi e chi, in omaggio  
all'on. Moro, senza chiedere il rimborso - he  
somma che aveva sborsato era di circa 2 mila  
L'omaggio era stato fatto dal Vigliani, nonostante  
purtò fosse un oppositore politico di Moro -*

*ADR: dubbio. può essere che pur essendo talune  
notizie veramente enormi, qualcosa potesse, nel  
racconto che fece Ferra, durante il mio colloquio  
con lui, avere una sua credibilità, come nel*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare il giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Chiamat ..... (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) l. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:  
 « Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».



..... pronuncia le parole « Lo giuro ».  
 ..... quindi richiesto delle sue generalità, risponde:  
 Sono: Sejue Corvace ..... figlio di .....  
 di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....  
 di professione .....

(3) .....

Poiché interrogato risponde:  
 esempio l'indicazione della zona dove sarebbe  
 stato tenuto prigioniero l'on. Moro, comprese nelle  
 provincie Sabina - Rieti - Roma. Il triangolo in cui fu  
 poi trovato il corpo di Vescovis -



Mi convinsero anche il modo con cui Frasse riferiva,  
 a mie domande, come avveniva l'interrogatorio  
 di Moro e il comportamento dello stesso durante  
 l'interrogatorio, dicendo che Moro si comportava  
 "con dignità e autorità e ci dava suggerimenti". Il che  
 è un modo esatto di fotografare le figure di Moro.

Mi sembrò anche opportuno che fosse verificata  
 l'affermazione di Frasse circa l'eventuale frattura  
 nell'ambito delle B.R. e la spiegazione circa il  
 soprintendente mi sembrò convincente.

Per quanto riguarda la frattura delle B.R. affingo  
 che anche il figlio mi sembra ci credette,  
 come ebbe a dirmi -

A.D.R. non ricordo quando sulla stampa si parlò  
 di una frattura nell'ambito delle B.R., ma mi

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
 Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
 (2) Presidente o Pretore.  
 (3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat..... (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) 1..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula :  
 « Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde :



Sono : Leone Cervone figlio di .....  
 ..... anni nato a ..... domiciliato a .....

di professione .....

(3) .....

Poiché interrogato risponde :

*sembra necessariamente ai fatti di cui è causa.  
 ADR on Coppini conferma la verità storica  
 di quanto è contenuto nel volume prodotto dalla  
 difesa - Conferma anche in parti: colva punto è  
 detto a pag 60 e da pag 169 e pag 172.  
 ADR : e ne ha già è state mostrate o lette o l'una  
 lettera, se ne ha già parlato.*

\* A parte punto interrogato il signore, risponde:  
 riguarda alle lettere di Moro può darsi che abbia  
 confuso l'on. Cervone con l'on. Caronini - lo feci però  
 vedere all'on. Scalfaro -

~~Riferito~~ Riferito l'interrogatorio dell'on. Cervone:  
 ADR on De Rita: signore in disse che dalle loro  
 avere parlato anche prima di me con l'on. Piccoli  
 e con l'on. Scalfaro - em disse che il brigatista  
 di cui avevo ascoltato la voce registrata avrebbe  
 voluto incontrarmi per avere un colloquio -  
 lo allora ebbi delle perplessità di carattere fattivo  
 e giuridico em rivolsi perciò all'on. Piccoli e

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
 Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depono non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
 (2) Presidente o Pretore.  
 (3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat (1) ..... e rammentata l'ammonizione fatta, il ..... (2) l'invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula: « Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:



Sono: Sefne Corbone figlio di ..... nato a ..... domiciliato a ..... di professione .....

(3)

Poiché interrogato risponde:

all'on. Scalfaro e solo dopo il colloquio con loro accettai di avere l'incontro -

A.D.R. de Vito: il registratore di Vigione era di quelli portatili che si possono mettere in una borsa -



A.D.R. Merita il Vigione non mi parlò mai di soldi, il Turra parlando delle operazioni che avrebbe dovuto portare al arresto di capi della BR, mi disse che avrebbe avuto bisogno per portare a termine l'operazione, di altri soldi e di passaporti per tutto il gruppo -

A.D.R. de Vito: l'on. Scalfaro non mi disse mai di aver saputo il nome del presunto brigatista che io seppi invece dal giornalista Melpe il 11-2-1978.

A questo punto il Tribunale rinviò in proscritto il processo all'udienza del 21-5-81, ora è affidando i futuri atti e compare sull'atto on. S.

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
 (2) Presidente o Pretore.  
 (3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infine, i difensori de (1) espon la difesa con la quale chied che

Imputat., che ebbe l'ultima la parola, ha dichiarato

Terminata la discussione il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio a deliberare, escluso il P. M., le parti, i difensori, il Cancelliere ed ogni altra persona.

Ritornato nella sala di udienza, presente il Pubblico Ministero e (2) il Presidente dà lettura del dispositivo (3) della sentenza,

Di quanto sopra si fa constare col presente processo verbale, che viene chiuso ad ore e sottoscritto in fine di ogni foglio dal Presidente (4) e dal Cancelliere (5).

IL CANCELLIERE

*Castano P.*

Copia conforme all'originale

Roma - 9 NOV 1981

IL CANCELLIERE  
IL DIRETTORE DI SEZIONE  
*(Giovanni Pagano)*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

(1) Imputato, persona civilmente obbligata per l'ammenda e responsabile civile.  
(2) Si indicino le altre parti presenti.  
(3) Il dispositivo è scritto e firmato dal Presidente e, dopo la lettura all'udienza, viene unito agli atti (art. 473 C. p. p.).  
(4) Se il Presidente è impedito, sottoscrive per lui il giudice più elevato in grado, o, a parità di grado il più anziano, facendosene menzione prima delle sottoscrizioni (art. 494 C. p. p.).  
(5) Questa sottoscrizione vale anche per le singole ordinanze inserite nel processo verbale (art. 494 C. p. p.).

N. 8267/80 Reg. Gen.

TRIBUNALE PENALE

DI

TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione 5ª Penale

Processo Verbale di Dibattimento (\*)

(Artt. 492, 496 Cod. proc. pen.)

L'anno millenovecento ottantuno il giorno ventuno del mese  
di Maggio alle ore

IL TRIBUNALE PENALE DI Roma  
SEZIONE V

Composto dai signori:  
1. Battaglioni Mario Presidente  
2. Nglietta Gianfranco Giudice  
3. Sirisco Scinella Giudice

Coll'intervento del Pubblico Ministero rappresentato da Amati Giancarlo Procuratore  
della Repubblica  
e coll'assistenza del Cancelliere Sottoscritto

Si è adunato nella sala d'udienza aperta al pubblico per trattare la causa penale (1)

CONTRO

1) VIGLIONE Ernesto lib presente  
2) FREZZA Pasquale " " "  
3) PELLICCIOLI Carlo " " "

IMPUTAT

Chiamata la causa dal giudiziario di servizio,  
si presenta 1 imputat (2)  
assistit da difensor  
Dr. Proc. Antonio Filippone Ma A. Emo 117 def. officio per 3°  
Avv. Romagnoni Roberto Avv. An. Coppi Franco def. officio per 1°  
Dr. Proc. De Vita Antonio def. uff per 2°

(1) In seguito a istruzione sommaria o per giudizio direttissimo o in seguito a istruzione formale, indicando la sentenza di rinvio.  
(2) Specificare quali imputati si presentano, ove siano più; se di persona o rappresentati da difensore con mandato speciale. L'imputato non può essere assistito da più di due difensori (art. 125 C. p. p.).  
Quando l'imputato deve essere assistito o rappresentato dal difensore e non lo ha nominato o ne rimane privo, la nomina è fatta dal Presidente (art. 128 C. p. p.).  
Per le sostituzioni e per l'abbandono della difesa, v. artt. 127-131 C. p. p.  
Le altre parti possono farsi assistere o rappresentare ciascuna da un solo avvocato o procuratore (art. 126 C. p. p.).  
(\*) Inserire gli intercalari n. 1 e 2.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat ..... (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula :

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde :

Sono : On. Flaminio Piccoli ..... figlio di .....  
 ..... anni ..... nato a ..... domiciliato a .....  
 ..... di professione .....



(3)

Poiché interrogato risponde :

*Confermo il pro-memoria presentato da me al G. I.*

*(Quando) Quando dico nel pro-memoria a pag. 8:  
 "Infatti pochi giorni prima mi era recata a Redona, intendeva dire: "qualche settimana prima".*



*Per quanto riguarda Vigliani è esatto che fino al '77 lo conoscevo benissimo.*

*Fai alcuni infornamenti nell'ambiente giornalistico e seppi che poteva di ottima fama anche per quanto riguarda la bravura giornalistica.*

*La lettera ~~che fu~~ mi fu proposta l'ascolto di una bobina del Nflone ed attribuita all'on. Moro, io la vidi sulle stampe ed l'ho modo di leggerla. Posso dire che a mio avviso era evidente che non si trattava affatto di una lettera dell'on. Moro. Ciò anche per le diverse dello stile e le*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat..... (1) ..... e rammentat.  
l'ammonizione fatta, il ..... (2) l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 44

Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: *Sejone Piccoli* ..... figlio di .....

di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....

di professione .....

(3) .....

Poiché interrogato risponde:

*per pronto ho ci tenesse ad esprimersi con precisione ed eleganza*

*Ho speso solo più soldi che l'on. Caremini aveva dato del denaro la Vigliani.*

*Nell'ambiente della D.C. non si è mai parlato di questo.*

*Nell'ambiente della del gruppo che ho a conoscenza dell'ambiente Vigliani, gruppo ristretto, c'era un certo scetticismo circa le veridicità del racconto fatto, scetticismo diretto sulle persone del sedicente brigatista mentre c'era rispetto per il Vigliani che ritengo abbia credito in buona fede e quanto raccontatogli.*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat ..... (1) ..... e rammentata  
l'ammonizione fatta, il ..... (2) l'invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449

Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: *In Scalfaro Oscar* figlio di .....

di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....

di professione .....

Poiché interrogato risponde:

*Confermo quanto dichiarato.  
In particolare confermo che per assurdo che  
potesse sembrarmi il discorso di Viglione di  
~~credere~~ ritenni di non che non si  
potesse tralasciare le piste che indicava  
perché di fronte all'uccisione dell'on. Moro  
ed alle ipotesi di tale delitto, non era oppor-  
tuno tralasciare alcun indizio.*

*D'altra parte confermo la mia  
fiducia nel Viglione e ciò anche  
perché nel decennio in cui è stato  
giornalista parlamentare non ha  
dato adito ad alcun appunto.*

*ADR An Copi: Devo aggiungere che quando  
il Viglione mi raccontava episodi  
sconcertanti ed in particolare quello  
del Cardinale Poletti, era lui stesso  
a manifestare perplessità per il racconto  
che faceva. Espliciti, nel racconto*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat..... (1) ..... e rammentata  
l'ammonizione fatta, il ..... (2) l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Agne Scalfaro figlio di .....

di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....

di professione .....

(3) .....

Poiché interrogato risponde:

Spiega in evidenza che quanto egli raccontava  
poteva contenere cose vere e cose false.  
Compreso che di Agnello mi fece ascoltare  
una registrazione che conteneva un testo  
che poteva essere dell'On. Moro. Ricordo che  
subito dopo averla ascoltata io dissi  
che poteva essere una lettera di Moro,  
cioè derivare dal fatto che io sapevo il modo  
di scrivere dell'on. Moro.

ADR An. de Ma. per quanto riguarda la voce che legge  
la lettera non ricordo né le caratteristiche  
né che in quel momento mi rivolgevo al  
Cogn. Riccardo.

La cartella bianca che mi mostrò il  
figlio ritengo che lo stesso mi fosse riferita  
prima al presunto bugiardo. Il cognome  
figlio non lo lessi e ciò perché io non potevo  
dire con sicurezza se la cartella bianca  
ce mi fu letta e mostrata; ritengo però

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat ..... (1) ..... e rammentata l'ammonizione fatta, il ..... (2) l'invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: *Agostino Salfero* figlio di ..... di anni ..... nato a ..... domiciliato a ..... di professione .....

(3)

Poiché interrogato risponde:

*che mi fu mostrata la cartella mi fu mostrata dal Polbrone nel quadro di pelle che era la discussione sulla credibilità del racconto. ADR An De Vito: Per quanto riguarda il nome del Frasse non soverò nessun motivo per cercarlo o conoscerlo, mi mi fu dato modo di poterlo fare, perché nelle mie mani non fu messo nulla per individuarlo, rifiuto che non ricordo se mi fu messa in mano la cartella oltrove.*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depono non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
(2) Presidente o Pretore.  
(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat ..... (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) l'invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:  
 « Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: On. Cerellini Egidio figlio di .....  
 di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....

di professione .....

(3)

Poscia interrogato risponde:

*Confermo la deposizione resa il  
 20/2/78, foglio 61  
 D'innanzi dai politici che mi fece Vighone  
 preferisco non dirla. Il Presidente insiste nelle do-  
 mande ed è ritenuto il nome che mi era stato fatto  
 era quello del Sr. Fanfani.  
 Per quanto riguarda il racconto del Vighone  
 non ho ritenuto opportuno verificare  
 qualcosa cosa anche se appariva stupida,  
 come ho fatto, per esempio, sulla pista inter-  
 nazionale mandando un aereo in Jugoslavia  
 Per quanto riguarda la credibilità del  
 Vighone io mi sento garantito dal  
 fatto che il racconto del Vighone era stato  
 preso in considerazione dal Sr. Dalla Chiesa  
 e dal Sr. Ferraro e ciò anche se il  
 Vighone ~~aveva~~ ~~esprimeva~~ la sua per-  
 sività. Con i rapporti col Vighone  
 essi vennero in genere sollecitati*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat ..... (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula :  
 « Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde :

Sono : Sejone Carissimi figlio di .....  
 di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....  
 di professione .....

(3)

Poiché interrogato risponde :

*da me.*  
 AOR del PM: Per quanto riguarda l'identità del  
 presunto brigatista non me ne interessai  
 molto in quanto avendo perso contatti  
 con lui il on. Cervone non me dubitai  
 dell'esistenza

AOR PM: Il denaro da me versato non ~~era~~ ho  
 parlato con nessuno e di esso si è saputo  
 solo dopo il mio interrogatorio. Era de  
 denaro mio.

AOR An Cap: PM: Dighone ha cercato di fermare Agure  
 come fundera il denaro. Io non me ho  
 voluto mai sapere.

AOR An De Vita: Non ricordo se il Dighone mi abbia  
 parlato delle cartelle cliniche relative alla salute  
 mentale del Frasca.

AOR An De Vita: Circa l'affermazione che ha fatto  
 di cose: "non ritenni di rivolgermi a del  
 fine al ministro dell'interno perché mi

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
 Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depono non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat..... (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) l. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono Alfio Carerini figlio di .....  
 di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....  
 di professione .....

(3) .....

Pocia interrogato risponde:

*Sembra che si fosse disinteressati, de  
 vo dire che si trattava di una mia  
 valutazione politica dell'atteggiamento  
 del ministro stesso. Il giudice Dalle  
 Chiesa pretendeva di conoscere i  
 chi dove avvenivano gli incontri e le  
 persone che vi partecipavano.  
 ADD. Au De Vita: Per quanto riguarda le tre bo  
 mine; una era letta da persona colta,  
 le altre con una buona pronuncia  
 ed espressioni, per quanto riguarda  
 le altre da persone diverse.  
 L'originale dell'on. Moro allegato della  
 lettera di cui scelsi la registrazione,  
 derivava dal contenuto detto della lettera  
 e della mia formulazione.  
 Per quanto riguarda le streghe di Patri  
 non ricordo nulla.  
 ADD. Au Copi: Non ho rivendizioni economiche*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
 Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
 (2) Presidente o Pretore.  
 (3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat ..... (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) l. .... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:  
 « Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde :

Sono : *Agne Carmin* figlio di .....  
 di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....  
 di professione .....

Poiché interrogato risponde :

*che da fare al Noflione, me' ho mai  
 pensato di fare.  
 ADD su de vita: Ritenni di dover chiedere al  
 Noflione se era stato lui a fornire e  
 Melage le notizie sparse sull'Espresso,  
 perché poteva trattarsi di una sua invi-  
 siativa.*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat... (1) ..... e rammentata  
l'ammonizione fatta, il ..... (2) l... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449

Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono An. Marazzita Nino figlio di .....  
di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....  
di professione .....

(3) .....

Poiché interrogato risponde:

*Confermo quanto dichiarato.  
Non sono in grado di localizzare nel tempo ed telefonicamente di Figliane.  
Non ricordo la data dell'arresto di Anisetti, penso dopo la morte di Moro. Potrei indicarlo consultando il fascicolo in aff studio.  
Il nome di Negri fu fatto in quanto l'opuscolo dello stesso trovato all'Anisetti, costituiva uno degli elementi a suo carico così essi come gli veniva contestato.*

*Interviene il Figliane: ha telefonato all'An. Marazzita ritengo verso e fine Omgus per più di luglio subito dopo l'arresto di Anisetti.  
L'intervista con l'An. Marazzita non sendo in sede.*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat ..... (1) ..... e rammentata l'ammunizione fatta, il ..... (2) l'invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449

Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula :

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde :

Sono: *Cap. Foggetta Achille* figlio di .....  
anni ..... nato a ..... domiciliato a .....

di professione *Agente Mb*

(3) .....

Poiché interrogato risponde :

*Confermo quanto dichiarato*



(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
(2) Presidente o Pretore.  
(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat..... (1) ..... e rammentata l'ammonizione fatta, il ..... (2) l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 419 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:  
 « Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: *Big. Annalgor Pietro* figlio di .....  
 di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....  
 di professione .....

(3)

Poiché interrogato risponde:

*Confesso quanto dichiarato. Ho conosciuto il Fresco tramite l'amico di Bordighera che ce lo aveva mandato in relazione ad una operazione anti-droga. All'indio non sapevo del fatto di Fresco e Pertizena. ADA su De Vita: Ritengo che il Fresco abbia saputo il mio nome e causa di questa operazione. Il Fresco conosceva il cognome del Cap. Foffetti, il mio cognome Pietro lo conosceva sicuramente, il mio agnome non lo so se lo conosceva. Quando mi chiamava usava il nome Pietro. ADA su Ramponi: l'operazione è durata 3 mesi. Nel corso dell'operazione il Fresco ci aveva dato informazioni che avevano poi trovato un riscontro. Mi era stato presentato come Fresco.*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
 (2) Presidente o Pretore.  
 (3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat ..... (1) ..... e rammentata l' ammonizione fatta, il ..... (2) l' ..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula :

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde :

Sono : Brig. Pina Bobuni figlio di ..... di anni ..... nato a ..... domiciliato a ..... di professione .....



(3) Poesia interrogato risponde :

Confermo quanto dichiarato  
 Non ho elementi concreti per giustificare il mio scetticismo su quanto ci raccontava il Padre. A mio giudizio era solo un chiacchiere.  
~~Per le debite~~ Il mio scetticismo è derivato dal fatto che poche erano le informazioni che ebbero un riscontro. Altre, come le possedute a Roma, erano secondo me solo possedute perché le persone che dovevano incontrare non esistevano e indefini c'era sempre evidente avanti anche per altre vie e con altre informazioni.



Interpellato il Padre Pasquale presto dichiara:

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
 Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
 (2) Presidente o Pretore.  
 (3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat..... (1) ..... e rammentata l'ammonizione fatta, il ..... (2) l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono : Taccaro Diana figlio di ..... di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....



di professione .....

Po scia interrogato risponde:

Confirma quanto dichiarato



(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
(2) Presidente o Pretore.  
(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat (1) e rammentata l'emmenzione fatta, il (2) l'invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449

Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Bertini Basco figlio di

di anni nato a domiciliato a

di professione



Prozia interrogato risponde:

Confermo quanto dichiarato



(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale emmenzione prescritta in questo articolo. (2) Presidente o Pretore. (3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat..... (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: *Cap De Marco Antonio* figlio di .....  
 di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....  
 di professione .....

(3)

Poiscia interrogato risponde:

*Confermo quanto dichiarato.  
 Individuo di cui non era stato chiesto  
 procedere all'identificazione è Felliccioli  
 Carlo.*

*ADR ~~di~~ MP per quanto riguarda le KR rosse, non  
 ho ricordo colore e tipo dell'auto ma  
 ricordo le targa che appariva su un  
 pezzo di carta.*

*ADR Av. Deotta: Una parte di ciò che il Frasse rec  
 Contava, trovava riscontro, altre cose  
 invece no.*

*A Borghese erano per motivi precedenti del  
 Frasse e che era stato poverato da un  
 manicomio primario. Proprio per tali  
 precedenti non eravamo propensi a credere  
 ciò che diceva senza controllare.*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat (1) ..... e rammentata  
 l' ammonizione fatta, il ..... (2) l' ..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 del proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:  
 « Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Conti Luigi figlio di .....

anni ..... nato a ..... domiciliato a .....

professione figlio A25



Poiché interrogato risponde:

Il teste edotto delle frocotte che ha di  
 non testimoniare, dichiara di volere per  
 Confermo quanto dichiarato  
 Mio cognato ~~mi~~ disse dopo l'arresto  
 che col figlio delle Chiese che era in  
 questa delusione e che della storia non ne  
 voleva sapere più. Non so il motivo  
 della sua insoddisfazione.



DR. De Vita: conosco i nomi delle persone cui  
 vorrei dovuto consegnare le buste dette  
 più da mio cognato perché erano contenute  
 nella prima busta che diedi a mia  
 sorella.

DR. De Vita: Quando mio cognato fu arrestato  
 rimasi in possesso sul fatto se  
 l'arresto fosse una delle arrestate  
 da cui avrebbero autorizzato a consegnare  
 le buste alle persone indicate nella  
 lista. Per prestare io scrivi delle buste

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depono non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamato ..... (1) ..... e rammentata  
l'ammonizione fatta, il ..... (2) l'invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:  
« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Seppia Conti figlio di .....  
nato a ..... domiciliato a .....  
di anni .....  
di professione .....



Poiché interrogato risponde:

È data una scorsa alle lettere  
ritenendole più adatte di me a pre-  
stare tale decisione fosse mia sorella  
cui diedi le lettere. Per la lettera ho  
dato solo una scorsa ai nomi con  
ritenendoli a mente. Non ricordo esatta-  
mente ma mi sembra che le  
buste da me aperte erano una  
due.  
Credo che invece si nomi mi fosse  
un resconto scritto da mio cognato e  
de questo intendo quando parlo di  
documentazione.  
Non ricordo il contenuto del resconto  
di mio cognato ma è questo quanto  
più contenuto nelle buste che ho  
aperte. Ritengo che trovi in una sola  
busta l'elenco dei nomi ed il resconto  
di mio cognato.

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat..... (1) ..... e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il ..... (2) l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula :

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto della sue generalità, risponde :

Sono : Piccoli Paolo figlio di .....

di anni ..... nato a figlio 187 domiciliato a .....

di professione .....

(3) .....

Pocia interrogato risponde :

Confermo quanto dichiarato  
Il nome di Negri venne pronunciato R. Vignone  
mi disse che aveva espresso della persona  
con cui era in contatto, che esisteva  
due piste che portava in Francia  
a Parigi e quindi a Negri.

Mi rivolsi all'on. Piccoli per avere conferma  
ma alla informazione relativa al Negri  
metterlo intorno del '38.

A questo punto il teste spontaneamente  
richiama :

relativamente al milione prestato  
da me al Vignone nel momento  
in cui me lo restituì, prima di  
ottobre '38, io gli chiesi perché lo avesse  
voluto e gli chiesi se era in relazione  
alle piste che stava seguendo. Vignone  
rispose di sì ed io gli offesi dissi che  
era disposto non solo a rinviare

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depono non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat..... (1) ..... e rammentata l'ammonizione fatta, il ..... (2) l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: *Sejone Vecchi* figlio di ..... di anni ..... nato a ..... domiciliato a ..... di professione .....

(3) .....

Poiché interrogato risponde:

*Il milione come mio contributo all'operazione mi rifiuto e mi diede il milione. Non ho dichiarato in istantanea presto perché non mi fu chiesto.*

*Adh. Acc. de. Rite: Non so se vogliono conoscesse e meno toni negri. ~~Adh. de.~~*

*A presto punto al tribunale (istitute le parti), prima del processo al processo all'udienza del 23/3/81 overbando gli inquirenti presenti a comparire per detta udienza d'ist'of. ~~Adh. de.~~*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

Infine, l'..... difensor..... de..... (1) ..... espon..... la ..... difesa con la quale chied.....  
che .....

..... l'..... imputat....., che ebbe ..... l'..... ultim..... la parola, ha ..... dichiarato .....

Terminata la discussione il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e il Tribunale si ritira in Camera  
di Consiglio a deliberare, escluso il P. M., le parti, i difensori, il Cancelliere ed ogni altra persona.


Il Presidente, ritornato nella sala di udienza, presente il Pubblico Ministero e (2) .....  
il Presidente dà lettura del dispositivo (3) della sentenza, .....

Di quanto sopra si fa constare col presente processo verbale, che viene chiuso ad ore.....  
e sottoscritto in fine di ogni foglio dal Presidente (4) e dal Cancelliere (5).

IL CANCELLIERE

Copia conforme all'originale

Roma - 9 NOV 1981



IL PRESIDENTE

(1) Imputato, persona civilmente obbligata per l'ammenda e responsabile civile.  
(2) Si indichino le altre parti presenti.  
(3) Il dispositivo è scritto e firmato dal Presidente e, dopo la lettura all'udienza, viene unito agli atti (art. 473 C. p. p.).  
(4) Se il Presidente è impedito, sottoscrive per lui il giudice più elevato in grado, o, a parità di grado il più anziano, facendosene menzione prima delle sottoscrizioni (art. 494 C. p. p.).  
(5) Questa sottoscrizione vale anche per le singole ordinanze inserite nel processo verbale (art. 494 C. p. p.).



N. 2964/80 Reg. Gen.

TRIBUNALE PENALE

DI PAONE

TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE 5ª PENALE

Processo Verbale di Dibattimento (\*)

(Artt. 492, 496 Cod. proc. pen.)

L'anno millenovecento 1980 il giorno Ventinove del mese di settembre alle ore

IL TRIBUNALE PENALE DI PAONE SEZIONE 5ª

Composto dai signori:

- 1. Gattolimi Mario Presidente
2. Di Pietro Gianfranco Giudice
3. Sirtora Ferdinando Giudice

Coll'intervento del Pubblico Ministero rappresentato da Procureur della Repubblica Francesco Palmie e coll'assistenza del Cancelliere Settevanti

Si è adunato nella sala d'udienza/aperta al pubblico per trattare la causa penale (1)

- 1) Sighele Ernesto lib/presente
2) Fiesi Pasquale lib/presente
3) Belliscolli Carlo lib/presente

IMPUTATI come in el

Chiamata la causa dal giudiziario di servizio, si presenta l'imputat (2) assistit da difensor avv. Roberto Rampen' e avv. Copp' per 10 (cl fcl) avv. Roberto Palmie (ch'uff) per 30 avv. ss) Lombardi (ch'uff) per 20

(1) In seguito a istruzione sommaria o per giudizio direttissimo o in seguito a istruzione formale, indicando la sentenza di rinvio. (2) Specificare quali imputati si presentano, ove siano più; se di persona o rappresentati da difensore con mandato speciale. L'imputato non può essere assistito da più di due difensori (art. 125 C. p. p.). Quando l'imputato deve essere assistito o rappresentato dal difensore e non lo ha nominato o ne rimane privo, la nomina è fatta dal Presidente (art. 128 C. p. p.). Per le sostituzioni e per l'abbandono della difesa, v. artt. 127-131 C. p. p. Le altre parti possono farsi assistere o rappresentare ciascuna da un solo avvocato o procuratore (art. 126 C. p. p.). (\*) Inserire gli intercalari n. 1 e 2.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quindi ..... l ..... imputat..... prend..... posto al banco dei giudicabili liber... nel ... person...  
Fatto l'appello nominale de ... offes..... dal reato, de ... testimon ..... perit ..... e consulenti tecnici si dà  
atto che sono tutti presenti

*l'imputato Fresse dichiara che il proprio difensore avv. Antonio De Otte si trovava e fondre ora ha subito un intervento di recupero, dichiara altresì che è già partito da Genova, ma non si sa quando si userà e Roma. l'imputato Fresse chiede quindi un rinvio del processo per consentire al proprio difensore di fidare di essere*

Quindi il Presidente fa far lettura dal Cancelliere delle imputazioni ascritte a ..... giudicabil ..... e dichiara aperto il dibattimento.

Po scia, a norma dell'art. 142 del Cod. proc. pen., ammonisce i ..... testimon ..... comprese le persone offese dal reato, e perit ..... sull'importanza morale e religiosa del giuramento che sarà ..... chiamat ..... a prestare e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio.

Dopo di che, per ordine del Presidente, l'ufficiale giudiziario, agli effetti dell'art. 448 detto Codice fa allontanare i testimoni dalla sala di udienza, perchè non possano comunicare con alcuna delle parti o coi loro difensori o consulenti tecnici, nè vedere o udire o essere altrimenti informati di ciò che avviene nella sala stessa, per essere poi chiamati l'uno dopo l'altro o in modo che nessuno di essi, prima di deporre, assista all'esame degli altri.

(1) *presente - Il P.M. non si oppone*

*come il processo all'udienza del 5-X-1931 che furono i testimoni presenti i Ferraro, Melega e Mazzoni o comparire suo altro avviso e di presenza per effetto udienza la citazione del teste Mazzoni fuo non presente*

Il Presidente invita quindi le parti a proporre le questioni di cui è cenno nell'art. 439 del Codice stesso :  
in proposito ..... si osserva (2) .....

(1) Qui, se del caso, si fa menzione che, per ordine del Presidente, il Cancelliere dà lettura della notificazione del decreto di citazione degli imputati non comparsi e che quindi il Tribunale, sentiti il P. M. e i difensori dei non comparsi, prescrive con *ordinanza* da trascrivere nel processo verbale che il giudizio sia trattato in loro contumacia o, in caso opposto, che siano rinnovati gli atti nulli, rinviando il dibattimento (art. 498 C. p. p.).  
Ove il dibattimento debba aver luogo a porte chiuse, il Presidente pronunzia ordinanza che è inserita nel verbale (artt. 423, 424 C. p. p.).  
Se sia avvenuta la costituzione di parte civile darne atto (art. 93 C. p. p.).  
(2) Si dà atto anche delle opposizioni e relative decisioni circa la costituzione di parte civile (articoli 97, 3° capov., e 98 C. p. p.).

Si dà quindi lettura de ..... (1) .....

(2) .....



Terminata l'assunzione delle prove, il Presidente dà parola al rappresentante della parte civile che legge e svolge le sue conclusioni, con le quali chiede che :



Poiscia il Pubblico Ministero pronuncia la sua requisitoria con la quale conclude che :

(1) Deposizioni, relazioni di periti, osservazioni di consulenti tecnici, processi verbali ecc. (artt. 451, 462, 466 C. p. p.).  
(2) Eventualmente, esame di periti e di consulenti tecnici (art. 451 C. p. p.). Ove il perito debba giurare al dibattimento, la formula è quella dell'art. 316 C. p. p. omessa la parte relativa alla segretezza (art. 451 cit.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infine, i difensori de (1) espon la difesa con la quale chied  
che

l'imputato, che ebbe l'ultima parola, ha dichiarato

Terminata la discussione il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio a deliberare, escluso il P. M., le parti, i difensori, il Cancelliere ed ogni altra persona.

Ritornato nella sala di udienza, presente il Pubblico Ministero e (2) il Presidente dà lettura del dispositivo (3) della sentenza,

Di quanto sopra si fa constare con presente processo verbale, che viene chiuso ad ore e sottoscritto in fine di ogni foglio dal Presidente (4) e dal Cancelliere (5).

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*

Copia conforme all'originale  
Roma - 9 NOV 1981

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*



(1) Imputato, persona civilmente obbligata per l'impegno del responsabile civile.  
(2) Si indicino le altre parti presenti.  
(3) Il dispositivo è scritto e firmato dal Presidente e, dopo la lettura all'udienza, viene unito agli atti (art. 473 C. p. p.).  
(4) Se il Presidente è impedito, sottoscrive per lui il giudice più elevato in grado, o, a parità di grado il più anziano, facendosene menzione prima delle sottoscrizioni (art. 494 C. p. p.).  
(5) Questa sottoscrizione vale anche per le singole ordinanze inserite nel processo verbale (art. 494 C. p. p.).

N. 8267/80 Reg. Gov.

**TRIBUNALE PENALE**

DI

**TRIBUNALE DI ROMA**

**Sezione 5<sup>a</sup> Penale**

**Processo Verbale di Dibattimento (\*)**

(Artt. 492, 496 Cod. proc. pen.)

L'anno millenovecento ottantuno il giorno sei del mese di Ottobre alle ore .....

IL TRIBUNALE PENALE DI Roma  
SEZIONE V

Composto dai signori:

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1. <u>Battaglioni Mario</u>    | Presidente |
| 2. <u>Viglietta Gianfranco</u> | Giudice    |
| 3. <u>Simeco Serenella</u>     | Giudice    |

Coll'intervento del Pubblico Ministero rappresentato da Nitto Palma Francesco Procuratore della Repubblica  
e coll'assistenza del Cancelliere Sottosanto

Si è adunato nella sala d'udienza aperta al pubblico per trattare la causa penale (1)

**CONTRO**

- |                             |            |                 |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| 1) <u>VIOLIONE Ernesto</u>  | <u>lib</u> | <u>presente</u> |
| 2) <u>FREZZA Pasquale</u>   | "          | "               |
| 3) <u>PELLICCIOLI Carlo</u> | "          | "               |

**IMPUTAT**

Chiamata la causa dal ..... giudiziario di servizio, .....  
si presenta l. imputat (2)

assistiti da difensori  
Av. Rampioni Roberto dif. fiducia per 1°  
Av. ~~Troia~~ Av. Bonanni Giancarlo " per 2° in sost. Av. De Vito Antonio  
Av. ~~Bonanni~~ Av. Antonia Filippola " per 3°  
Av. Coppi Franco dif. fid. per 1°

(1) In seguito a istruzione sommaria o per giudizio direttissimo o in seguito a istruzione formale, indicando la sentenza di rinvio.  
(2) Specificare quali imputati si presentano, ove siano più; se di persona o rappresentati da difensore con mandato speciale. L'imputato non può essere assistito da più di due difensori (art. 125 C. p. p.).  
Quando l'imputato deve essere assistito o rappresentato dal difensore e non lo ha nominato o ne rimane privo, la nomina è fatta dal Presidente (art. 128 C. p. p.).  
Per le sostituzioni e per l'abbandono della difesa, v. artt. 127-131 C. p. p.  
Le altre parti possono farsi assistere o rappresentare ciascuna da un solo avvocato o procuratore (art. 126 C. p. p.).  
(\*) Inserire gli intercalari n. 1 e 2.

Quindi ..... l ..... imputat ..... prend ..... posto al banco dei giudicabili liberi nel ..... person .....  
Fatto l'appello nominale de ..... offes ..... dal reato, de ..... testimon ..... , perit ..... e consulenti tecnici si dà  
atto che sono tutti presenti .....

Quindi il Presidente fa dar lettura dal Cancelliere delle imputazioni ascritte a ..... giudicabil ..... e dichiara  
aperto il dibattimento.

Poiscia, a norma dell'art. 142 del Cod. proc. pen., ammonisce i ..... testimon ..... comprese le persone offese dal  
reato, e perit ..... sull'importanza morale e religiosa del giuramento che sarà ..... chiamat ..... a prestare  
e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio.

Dopo di che, per ordine del Presidente, l'ufficiale giudiziario, agli effetti dell'art. 448 detto Codice fa allon-  
tanare i testimoni dalla sala di udienza, perchè non possano comunicare con alcuna delle parti o coi loro  
difensori o consulenti tecnici, nè vedere o udire o essere altrimenti informati di ciò che avviene nella sala  
dibattimento, per essere poi chiamati l'uno dopo l'altro o in modo che nessuno di essi, prima di deporre, assista  
all'esame degli altri.

(1) .....

Il Presidente invita quindi le parti a proporre le questioni di cui è cenno nell'art. 439 del Codice stesso :  
in proposito ..... si osserva (2) .....

(1) Qui, se del caso, si fa menzione che, per ordine del Presidente, il Cancelliere dà lettura della notificazione del decreto di citazione degli  
imputati non comparso e che quindi il Tribunale, sentiti il P. M. e i difensori del non comparso, prescrive con *ordinanza* da trascrivere nel pro-  
cesso verbale che il giudizio sia trattato in loro contumacia o, in caso opposto, che siano rinnovati gli atti nulli, rinviando il dibattimento  
(art. 498 C. p. p.).

Ove il dibattimento debba aver luogo a porte chiuse, il Presidente pronunzia *ordinanza* che è inserita nel verbale (artt. 423, 424 C. p. p.).  
Se sia avvenuta la costituzione di parte civile darne atto (art. 93 C. p. p.).

(2) Si dà atto anche delle opposizioni e relative decisioni circa la costituzione di parte civile (articoli 97, 3° capov., e 98 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat (1) \_\_\_\_\_ e rammentata  
l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Generale di C.C. Ferrara Arnaldo figlio di \_\_\_\_\_

di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_

di professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde:

Confermo il pre-memorato e l'interrogatorio.  
Preciso che non ho mai dato credito  
al racconto fatto dal Vignone all'on. Piccoli  
ed ebbi anzi l'impressione negativa del racconto  
stesso. Tale impressione manifestai  
all'on. Piccoli che peraltro dopo avermi in  
pochi giorni detto che avrebbe cercato lui stesso di  
avere dal Vignone il nome del battista  
concludendo che la cosa era passata  
in mano al ministro dell'Interno e  
alla Presidenza del Consiglio. Cosa che mi  
stupì per l'assurdità del discorso del Vignone.  
Mi stupii soprattutto perché era pronto a  
perseguire quello che non poteva essere  
che un'istigazione durante il  
lungo colloquio col Vignone lo sollecitai  
ad dirmi il nome o a descrivermi  
il presunto battista e gli contestai  
l'assurdità delle storie ma il Vignone

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno le qualità di denunciante, querelante o parte civile, devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depono non ha compiuto 16 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat \_\_\_\_\_ (1) \_\_\_\_\_ e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula :

« *Insapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità.* ».

Il \_\_\_\_\_, pronuncia le parole « *Lo giuro.* ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Agostino Ferrara figlio di \_\_\_\_\_  
 di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
 di professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde:

*Si rifiuto di fare il nome del presunto  
 bigottista  
 alla contestazione che mosse al Vgflione  
 egli rimanere punto, ed anzi opporvi  
 "saro' ma il presunto bigottista mi sembra  
 una brava persona"  
 In particolare contestai al Vgflione  
 che un fatto così delicato fosse  
 gestito da un presunto bigottista  
 un giornalista e da un nome plateo  
 escludendo le forze dell'ordine.  
 Quando contestai che ove l'on. Beccoli  
 avesse ecceduto alla richiesta di farsi  
 fittiziamente sequestrare chi avrebbe poi  
 dovuto consegnare i capi delle briga-  
 te rosse, e a chi? Il Vgflione risp-  
 onde non ripose  
 Contestai ancora che era assurdo che  
 un contrasto interno delle BR*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat (1) \_\_\_\_\_ e rammentata l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula :

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde :

Sono: Elghe Ferrero figlio di \_\_\_\_\_  
di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
di professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde:

*Si risolveva mediante un finto prestito di un denaro politico.*

*In sostanza dinanzi a tutte le mie contestazioni il Viflone rimase silenzioso.*

*MR del PM: Il Viflone mi disse che se non poteva fare il nome del deputato perché temeva per sé in quanto gli era stato fatto che dall'operazione dovevano essere comminate. Escluso le forze dell'ordine, non addusse mai l'etica professionale di giustificazione del proprio silenzio. La serietà del Viflone mi venne però fatta dall'on. Beolisi in una finta fittizia. Con Beolisi mi disse di consegnare il Viflone da tempo per un suo racconto.*

*MR del PM: Il Viflone mi disse di consegnare il Viflone da tempo per un suo racconto. Disse che si verteva nelle BR in pieno due uomini politici e*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat. (1) \_\_\_\_\_ e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Alfio Ferrara figlio di \_\_\_\_\_  
 di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
 di professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde:

*Non parlo di intervento di Corabbiere  
 nell'ufficio di via Feni  
 dell'ufficio di via Feni il Nobile con  
 me non parlo mai.  
 Il Nobile a mia domanda, disse che  
 il presunto bigottista poteva essere  
 un autonomo, me era una buona  
 persona e meritevole di fiducia.  
~~ADR~~ ~~ADR~~ Cio disse solo dopo tutte le  
 mie contestazioni ed insistenze.  
 Non ricordo non mi parlo dell'ufficio  
 di via Feni.  
~~ADR~~ ~~ADR~~ ~~ADR~~ Non ricordo*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare il giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamato (1) \_\_\_\_\_ e rammentata l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Martelli Lucio figlio di \_\_\_\_\_

anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_

professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde:

Confermo le dichiarazioni rese  
Ho conosciuto al Fosse per quanto mi raccontò  
adesso per il caso Martirano fino al mo-  
mento in cui l'ho identificato come  
fugativo pentito e questo perché l'ho  
identificato sotto una analogia di a-  
pertura avere detto a me per il  
Caso Martirano, detto che egli mi si  
era presentato come un carriere delle  
dogane pentito per il caso Martirano  
Brioletti al Fosse pur essendo e come  
scorso del processo che aveva subito  
per estenuazione del male era stato  
prosciolto per infermità di mente.  
Quando ci incontrammo a Bordighese il  
Sebetore, il Mirone, il Tasso ed io,  
il Vignone ed il Fosse si trattavano come  
persone che non si erano mai conosciute  
per nulla e il Fosse mi aveva detto

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte, non devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C.p.) non gli sia stata la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat\_\_\_\_\_ (1) \_\_\_\_\_ e rammenta:

l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 441

Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Ugo Martelli figlio di \_\_\_\_\_  
di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
di professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde:

gli conoscere bene il defunto. Questo allego  
giuramento non l'ha mai visto.  
Il libro sul caso Martelli e foto  
conservato al defunto tramite Salvatore  
ADR Ag. Filippini: Presumo che al momento  
del fatto nel 1979-79 il Felliccioli fosse  
creditore nei confronti del Fatta per  
circa 10 milioni.  
Il Av. Bonanno chiede di essersi quale teste  
il sig. Roberto Pecoreo fotograf dell' "Secolo XIX"  
per sapere il giorno esatto in cui gli  
fu chiesta dal Martelli le fotografie.  
Il P.M. e le altre difese si rimettono  
al tribunale che, ritenuto opportuno,  
manda alla cancelleria per citarlo  
per il giorno 8/10/81 diffidando anche  
il teste Martelli a comparire per detto  
giudizio senza altre spese.

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat (1) \_\_\_\_\_ e rammentata l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

nome: Melisso Giulio figlio di \_\_\_\_\_  
di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
di professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde:

Referisco le richieste già rese  
Adm. Io per l'ipotesi non sono  
alcun testimone se non quello  
che essi ho parlato. Te quello  
che ho parlato ho parlato  
quello che ho parlato  
per questo. Tutto.  
Il punto in la motivazione di  
che all'articolo 449  
che sono per questo  
tutto. con non mi sono  
stato del vigilante il quale  
non sono nelle  
non sapere che mi viene  
per tutto.  
Adm. Referisco avere un altro che  
tutto e di un altro il  
Vigilante e quello informato

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile, devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
(2) Presidente o Pretore.  
(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamato (1) \_\_\_\_\_ e ra,  
 l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 14  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente for-  
 « Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde :

Sono : \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_  
 di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
 di professione \_\_\_\_\_  
 (3) \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde :

Q. n. 104 e 105.  
 Ris. Per il primo punto se oltre per  
 colle quali ho fatto riferire  
 nel mio interrogatorio del 7  
 febbraio ess. bonario erano  
 il quarante interessi una  
interessi al quale mi  
 interessava un seguito e una  
 sua interessi presente alla  
 essere volontariamente effici  
 uso libro e documenti  
 in modo più ampio il  
Scrittore Lebore.  
 Preciso che da un primo incontro il  
Scrittore Lebore mi ha conosciuto clauso  
 solo dopo che esso aveva altre  
 indicazioni nell'ambito parlamentare,  
affermazioni particolari  
 Nella vicenda mi interessavo del

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
 Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
 (2) Presidente o Pretore.  
 (3) Vincolo di parentela, interessi e altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat ..... (1) ..... e rammentata  
l'ammonizione fatta, il ..... (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Leone Melega figlio di .....  
di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....  
di professione .....

(3) .....

Poiché interrogato risponde:

Cosa Moro è portante anche delle  
polemiche tra coloro che affermano  
che vi erano state trattative con le  
brigate rosse e coloro che negano  
l'esistenza di queste trattative  
Nelle indagini che feci sul riguardo  
vennero fuori le notizie che ho  
pubblicato e che erano e consento  
di molte persone anche al di fuori  
della DC.  
Conosco D'Elia anche prima  
di queste vicende

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile, devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va data la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat\_\_\_\_\_ (1) \_\_\_\_\_ e rammentando  
 l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 44  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto della sua generalità, risponde:

Sono: Albanese Ferruccio figlio di \_\_\_\_\_  
 di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
 di professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde:

*Confermo quanto dichiarato  
 sopra la copia di cui parlo nelle lettere  
 si riferisce ad un'auto di cui si  
 parlava in un colloquio telefonico  
 tra me e Vignone nel quale io  
 nominai il Vignone stesso i dati  
 pertinenti da Carlo de Perdomini  
 e il nome di Gaetano mi essere  
 indicato nella copia.*

*Nell'interrogatorio non mi si chiese  
 del particolare dell'auto ma se avessi  
 parlato definitivamente con Carlo  
 di casa mi avesse detto.*

*ADRA Confermo anche quanto dichiarato  
 il 27/2/49 ai Carabinieri  
 preciso che prima di ricevere a casa  
 mia le telefonate di Gaetano, ebbi  
 occasione nella studio di Vignone  
 Radio Carlo di vedere me*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
 Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depono non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
 (2) Presidente o Pretore.  
 (3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat (1) \_\_\_\_\_ e rammentata l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula :

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde

Sono: Giuseppe Albanese figlio di \_\_\_\_\_  
di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
di professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde:

Telefonata di un tale signor Francesco de  
si ricorda essere la stessa voce di  
polizi di si qualifica bestino tele  
fonando a casa mia



(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
(2) Presidente o Pretore.  
(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat\_\_\_\_\_ (1) \_\_\_\_\_ rammentata  
 l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« *insapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità* ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « *Lo giuro* ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono:           *Corioni Aureo Pio*           figlio di \_\_\_\_\_  
 di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
 di professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Po scia interrogato risponde:

          *Confesso quanto dichiarato*          

          *A questo punto viene richiesto*            
          *per il Fessio Pasquale*          

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede  
all'interrogatorio del (2) \_\_\_\_\_

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: Frasca Pasquale figlio di \_\_\_\_\_  
e di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe  
o quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

Il volume il Partitico di Aldo Moro  
Custavo Scha mi è stato  
dato dal dr. Viglione. Il volume mi  
è stato dato nel luglio del '78.  
Il numero dell'Espresso del 11/2/78  
è stato comprato da me  
Il Viglione mi diede il numero  
che conteneva l'intervista dell'On.  
Corrini

ADR del PR Il dr. Viglione nel  
giugno '78 aveva a disposizione  
una casa rossa via 128 Sp. Roma,  
il Viglione risponde: "Volentieri",  
no

ADR PR all'Espresso: l'auto in cui ho incontrato  
Viglione nel giugno '78 è una  
Lancia Blu Sp. Roma la cui targa  
fu rilevata da un esponente di PS  
Giuseppe Amico Giuseppe che abitava  
Il numero di targa è lì consegnato  
al tenente CC di Bordighera.  
Il PR chiede citarsi il Amico Giuseppe

(1) Il Presidente o Pretore.

(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'amenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).

(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dopo di che il (1) \_\_\_\_\_ procede  
all'interrogatorio del (2) \_\_\_\_\_

Richiesto sulle sue generalità, il medesimo risponde:

Sono: \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_  
e \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_  
nato \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_



Quindi gli contesta il fatto che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare le sue discolpe e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato risponde (3):

*come teste. La difesa del Fresse si associa  
alla richiesta del Pti. L'Avv. Bonanni  
si rimette. Il Tribunale dispone la  
cittazione per il giorno 8/10/81  
di Avv. Giuseppe, Via Marconi  
Bordighera.*

*Avv. Bonanni al Vigliani: ~~È stato lanciato~~  
all'epoca possedeva una licenza blu*

*Il Fresse interrogato: Non aveva  
voto, il delitto mi restava qualche  
volta una Fiat 126*

*Il Tribunale rinvia il processo  
in prosieguo all'indizione dell'8/10/81  
avvertendo gli imputati e gli assistiti  
a comparire per detta indizione all'atto  
avuto*



(1) Il Presidente o Pretore.  
(2) Dell'imputato se presente, o del suo procuratore speciale quando è ammesso (art. 441 C. p. p.); delle persone civilmente obbligate per l'ammenda e del responsabile civile, quando vi siano (art. 447). Quando abbiano luogo interrogatori separati, darne atto (art. 442).  
(3) Se l'imputato rifiuta di rispondere se ne fa menzione e il dibattimento prosegue (art. 441 C. p. p.).

Si dà quindi lettura de ..... (1) .....

(2) .....



Terminata l'assunzione delle prove, il Presidente dà parola al rappresentante della parte civile che legge e svolge le sue conclusioni, con le quali chiede che :



Poiché il Pubblico Ministero pronuncia la sua requisitoria con la quale conclude che :

(1) Depositioni, relazioni di periti, osservazioni di consulenti tecnici, processi verbali ecc. (artt. 451, 462, 466 C. p. p.).  
(2) Eventualmente, esame di periti e di consulenti tecnici (art. 451 C. p. p.). Ove il perito debba giurare al dibattimento, la formula è quella dell'art. 316 C. p. p. omissa la parte relativa alla segretezza (art. 451 cit.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In fine, l'..... difensor..... de..... (1) ..... espon..... la ..... difesa con la quale chied.....  
che .....



..... imputat....., che ebbe ..... l'..... ultim..... la parola, ha ..... dichiarato .....

Terminata la discussione il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio a deliberare, escluso, il P. M., le parti, i difensori, il Cancelliere ed ogni altra persona.

Ritornato nella sala di udienza, presente il Pubblico Ministero e (2) .....  
il Presidente dà lettura del dispositivo (3) della sentenza, .....



Di quanto sopra si fa constare col presente processo verbale, che viene chiuso ad ore.....  
e sottoscritto in fine di ogni foglio dal Presidente (4) e dal Cancelliere (5).

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

Copia, conforme all'originale

Roma - 9 NOV. 1981

IL CANCELLIERE



IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Giovanni Pagano)

(1) Imputata, persona civilmente obbligata per la condotta e responsabile civile.  
(2) Si indicano le altre parti presenti.  
(3) Il dispositivo è scritto e firmato dal Presidente e, dopo la lettura all'udienza, viene unito agli atti (art. 473 C. p. p.).  
(4) Se il Presidente è impedito, sottoscrive per lui il giudice più elevato in grado, o, a parità di grado il più anziano, facendosene menzione prima delle sottoscrizioni (art. 494 C. p. p.).  
(5) Questa sottoscrizione vale anche per le singole ordinanze inserite nel processo verbale (art. 494 C. p. p.).

N. \_\_\_\_\_ Reg. Gen.

**TRIBUNALE PENALE**

**TRIBUNALE DI ROMA**

**Sezione 5<sup>a</sup> Penale**

**Processo Verbale di Dibattimento (\*)**

(Artt. 492, 496 Cod. proc. pen.)

L'anno millenovecento OTTANTUNO il giorno OTTO del mese di OTTOBRE alle ore \_\_\_\_\_

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA  
SEZIONE 5<sup>a</sup>

Composto dai signori:

- |                      |                   |            |
|----------------------|-------------------|------------|
| 1. <u>BATTAGLINI</u> | <u>MARIO</u>      | Presidente |
| 2. <u>VIGLIETTA</u>  | <u>GIANFRANCO</u> | Giudice    |
| 3. <u>SIRIACO</u>    | <u>SERENELLA</u>  | Giudice    |

Coll'intervento del Pubblico Ministero rappresentato da \_\_\_\_\_ Procuratore della Repubblica FRANCESCO PALMA

e coll'assistenza del Cancelliere SOTTOSCAITTO

Si è adunato nella sala d'udienza aperta al pubblico per trattare la causa penale (1)

**CONTRO**

VIGUONE ERNESTO lis Pes  
PREZZA PASQUALE - -  
PELLICCIOLI CARLO - -

**IMPUTAT**

Chiamata la causa dal \_\_\_\_\_ giudiziario di servizio,

si presenta \_\_\_\_\_ l. imputat (2)

assistit da difensor

- 1) Av Roberto Ramfioni alif di fiol.
- 2) - Giancarlo Bonanni in sost. aut de rite di fiol.
- 3) - Antonio Filizzola dif ali fiol.

(1) In seguito a istruzione sommaria o per giudizio direttissimo o in seguito a istruzione formale, indicando la sentenza di rinvio.

(2) Specificare quali imputati si presentano, ove siano più; se di persona o rappresentati da difensore con mandato speciale. L'imputato non può essere assistito da più di due difensori (art. 125 C. p. p.).

Quando l'imputato deve essere assistito o rappresentato dal difensore e non lo ha nominato o ne rimane privo, la nomina è fatta dal Presidente (art. 128 C. p. p.).

Per le sostituzioni e per l'abbandono della difesa, v. artt. 127-131 C. p. p.

Le altre parti possono farsi assistere o rappresentare ciascuna da un solo avvocato o procuratore (art. 126 C. p. p.).

(\*) Inserire gli intercalari n. 1 e 2.

Quindi ..... I ..... imputat..... prend..... posto al banco dei giudicabili liber nel ..... person .....

Fatto l'appello nominale de ..... offes..... dal reato, de ..... testimon ....., perit ..... e consulenti tecnici si dà atto che sono tutti presenti .....

Quindi il Presidente fa dar lettura dal Cancelliere delle imputazioni ascritte a ..... giudicabil ..... e dichiara aperto il dibattimento.

Po scia, a norma dell'art. 142 del Cod. proc. pen., ammonisce i ..... testimon ..... comprese le persone offese dal reato, e perit ..... sull'importanzà morale e religiosa del giuramento che sarà ..... chiamat..... a prestare e sulle penc stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio.

Dopo di che, per ordine del Presidente, l'ufficiale giudiziario, agli effetti dell'art. 448 detto Codice fa allontanare i testimoni dalla sala di udienza, perchè non possano comunicare con alcuna delle parti o coi loro difensori o consulenti tecnici, nè vedere o udire o essere altrimenti informati di ciò che avviene nella sala stessa, per essere poi chiamati l'uno dopo l'altro o in modo che nessuno di essi, prima di deporre, assista all'esame degli altri.

(1) .....

Il Presidente invita quindi le parti a proporre le questioni di cui è cenno nell'art. 439 del Codice stesso : in proposito ..... si osserva (2) .....

(1) Qui, se del caso, si fa menzione che, per ordine del Presidente, il Cancelliere dà lettura della notificazione del decreto di citazione degli imputati non comparsi e che quindi il Tribunale, sentiti il P. M. e i difensori dei non comparsi, prescrive con ordinanza da trascrivere nel processo verbale che il giudizio sia trattato in loro contumacia o, in caso opposto, che siano rinnovati gli atti nulli, rinviando il dibattimento (art. 498 C. p. p.).

Ove il dibattimento debba aver luogo a porte chiuse, il Presidente pronunzia ordinanza che è inserita nel verbale (artt. 423, 424 C. p. p.). Se sia avvenuta la costituzione di parte civile darne atto (art. 93 C. p. p.).

(2) Si dà atto anche delle opposizioni e relative decisioni circa la costituzione di parte civile (articoli 97, 3° capov., e 98 C. p. p.).



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat ..... (1) ..... e rammentata  
l'ammonizione fatta, il ..... (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:  
« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Della Chiesa Carlo Alberto figlio di .....

di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....

di professione già pubblicista

(3)

Poiché interrogato risponde:

Esfero punto dichiarato.

Esfero anche il rapporto che porta le  
date 8-2-79.

Il periodo a cui si riferisce l'episodio  
del bogollo Duchese è assolutamente diverso  
da quello in cui Vigliani e Solvatoz  
ebbero contatti col brigatista -

Tengo a precisare che 3 fatti mi  
confermano nel ritenere assolutamente  
inattendibile il racconto di Vigliani

il 1° riguarda la presente lettera di  
Moza che ne registrata di nascosto  
del Vigliani quando ne ne fece  
uscire la registrazione

Di parte lettera non fu trovata  
tracce a Milano il 1-11-78 quando  
fuera ricercati tutti i documenti

relativi al sequestro Moza e di parte  
Inoltre la lettera fu da me esibite

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte, devono prestare il giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depono non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli è applicata l'ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

Chiamat (1) \_\_\_\_\_ e rammentata  
l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449

Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sonno: Sejone delle Chiese figlio di \_\_\_\_\_  
di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
di professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde:

gli poter prestare all'insaputa dell'uno e dell'altro la ricerca per poter identificare e fotografare il presunto br. potresti - ciò non poté essere portato a termine perché uscì un numero dell'Espresso delle caselle si riuscì in cui il Senatore Perrone ritenere che Vigliani conservasse delle documentazioni relative a quei fatti, non fu fatta alcuna ricerca.  
Il Vigliani quando si trovò costretto a indicare in modo preciso la località e le modalità dell'incontro, si trincerò dietro il motivo dell'etica professionale. Il Vigliani con lui non accennò ad altri motivi - Fu il Sen. Perrone, <sup>come</sup> ebbe la sensazione, che non avesse voluto dirci la località dell'incontro, per timore di

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile, devono prestare il giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli viene applicata l'ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat\_\_\_\_\_ (1) \_\_\_\_\_ e rammentata  
l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:  
« insapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: seguè delle Giese figlio di \_\_\_\_\_  
di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
di professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde:

all'onorevole Zagari di esclusa, sic  
di averla ricevuta, sia che la stessa  
fosse stata adottata da loro-  
Pratke dopo l'eccidio di Popice  
io essi la certezza che Viplio  
era in stato contatto col presunto  
brigatista poiché quando gli fu  
zaffa sentito il danno di dividere  
dalla sua reticenza obietto che con  
potere essere stato il presunto  
brigatista perché <sup>parte</sup> trovare  
o 200. Km di distanza -  
Fu in questa occasione  
chissà chi di lettere sotto  
controlla il telefono di Viplio  
infine quando io chiesi all'on.  
Edwards di prestarsi ad  
un incontro col presunto  
brigatista per conferenzi

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare il giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4

Chiamat (1) \_\_\_\_\_ e rammentata  
l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula :  
« *Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
la verità e null'altro che la verità* ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « *Lo giuro* ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde :

Sono: Leone Della Chiesa figlio di \_\_\_\_\_

di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_

di professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde :

*rafferzo che - Per quanto riguarda  
le sole gli dimando richieste  
del Vigione, la prima volta 5 milioni  
e la seconda volta di 10 milioni.  
Giudicando le somme assolutamente  
non proporzionate ai fini che si  
proponevano -*

*Delle indagini successive ~~di cui sono~~  
~~e constatato~~ all'agguato di via Fani  
e ~~che mi~~ ~~adesso~~ e ~~di~~ mia conoscenza,  
non risulta che sia stata omessa  
la tesi che sia stata presentata  
donna all'agguato -*

*Non mi risulta nulla personalmente  
circa il fatto che l'on. Moro dopo  
il sequestro sia stato trasportato  
su una ambulanza - Del fatto  
parlavano i giornali -  
Il figlio non mi specificò*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15

Chiamat (1) \_\_\_\_\_ e rammentata  
l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Scugnè delle Chiese figlio di \_\_\_\_\_

di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_

di professione \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde:

in quale piazzola dell'autostrada avvenne  
l'incontro col presunto brigatista -

ADR del P.M.: il Vigliani mi disse che il  
presunto brigatista lo aveva informato  
che all'appunto di via Fani aveva partecipato  
un brigatista di cc. di Bolzano e  
che nell'affare era coinvolto anche il capitano  
Fappella.

ADR del P.M.: All'inizio Litani che Vigliani  
fosse amico della periodicità delle

persone fornite - Dopo un secondo  
tempo, nell'ottobre-novembre, io cominciai  
a dubitare che lui fosse partecipe  
della macchinazione -

ADR: non ricordo se feci specifiche contestazioni  
al Vigliani circa l'attendibilità delle  
sue affermazioni che nel loro complesso  
mi sembravano fin dal principio  
molto ~~controverse~~ dubbie anche per quanto

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile, devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli viene data la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamato (1) \_\_\_\_\_ e rammentata  
l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« insapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Leone delle Chiese figlio di \_\_\_\_\_  
di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
di professione \_\_\_\_\_

(3)

Poiché interrogato risponde:

riguardare l'organizzazione  
ADR: lo capo dell'incontro di Vigliore  
avere avuto col Gen. Ferrare.  
Non mi è stato mai riferito nulla  
circa un falso rapporto dell'on.  
Piccoli.  
Ricordo che Vigliore ~~incontrò l'on Piccoli~~  
mi disse di aver incontrato a  
Spotozina con l'on Piccoli, il quale  
disse che delle proposte di interviste  
all'on. Moro che gli era state  
fatte e che finiti a suo pindizio  
Moro avrebbe essere ancora vivo  
Vigliore mi disse che nei suoi precedenti  
avere avuto un incontro informale  
col Gen. Ferrare, in presenza  
dell'on. Piccoli.  
ADR del PM: sia dell'incontro di Spotozina,  
che dell'incontro col Gen. Ferrare.

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

17 (17)

Chiamat (1) \_\_\_\_\_ e rammentata

l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Leone delle Vigne figlio di \_\_\_\_\_  
di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
di professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Pescia interrogato risponde:

il figlio ne parlò spontaneamente, perché io non ne ero a conoscenza -  
A.D.R. del P.M. = Vignone era sempre sicuro, prendo parole con me, che il presunto brigatista sicuro il vero, anche quando io ho fatto catturarlo -  
A.D.R. del P.M. = lo prendo Vignone <sup>mi parlo</sup> ~~domanda~~ del capitano Foffetta ed del brigatista di Bolzano io interpretai queste domande anche come possibile tentativo per indurre all'arma di carabinieri di proseguire oltre, essendo coinvolti anche degli appartenenti all'arma -  
nessuna indagine fu condotta e terminò in modo positivo delle dichiarazioni di Vignone relativamente alle Brigate Rosse o organizzazioni simili -  
A.D.R. del P.M. = dalle dichiarazioni di Vignone derivò certamente un danno consistente soprattutto nella dispersione di energie

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte, devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depono non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli è applicabile l'ammonizione prescritta in questo articolo.  
(2) Presidente o Pretore.  
(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*R*

Chiamat (1) \_\_\_\_\_ e rammentat.  
 l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 443  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:  
 « *insapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità.* »

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « *Lo giuro.* »

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: sepre Della Chiesa figlio di \_\_\_\_\_  
 di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
 di professione \_\_\_\_\_  
 (3) \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde:

*in direzioni non pertinenti: alla lettera  
~~il rapporto~~ all'indefinito -  
 ADR su Rampioni: Confero quanto  
 dichiarato a foglio 90 il 24.2.79  
 Unitamente al rapporto, confero anche  
 gli allegati: e particolarmente l'allegato  
 B che si riferisce al colloquio fra  
 me e Vignone -  
 ADR su Rampioni: Otta la richiesta  
 di L. Milione da me respinta, il Vignone  
 mi aveva detto solo che alla fine  
 dell'operazione il suo interlocutore  
 avrebbe dovuto ricevere altri 10  
 milioni per potersi sottrarre ad  
 eventuali rappresaglie -  
 ADR su Rampioni: Quando io ebbi  
 in mano le foto di persone  
 che avrebbero potuto essere identificate  
 dal presunto Brigatista e io ebbi*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
 Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
 (2) Presidente o Pretore.  
 (3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat..... (1) \_\_\_\_\_ e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) \_\_\_\_\_ invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Seppe Della Chiesa figlio di \_\_\_\_\_  
 di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
 di professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde:

interessi e farli vedere al Vigiante, io gli  
 telefonai in Colombia per farli venire a  
 Roma -  
 Io contestai al Vigiante il contenuto  
 negativo della presente lettera di loro  
 perché avevo già diretto indagini in  
 altro senso -  
 ABR sul <sup>Senatore</sup> ~~Carabinieri~~: Per quanto riguarda gli  
 appartenenti ai Carabinieri o alle forze  
 dell'ordine io ebbi notizie di "io"  
 solo da Vigiante, almeno così ricordo  
 lo consto: Vigiante tramite il sen Perbon -

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile, devono prestare il giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
 Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli è applicata l'ammonizione prescritta in questo articolo.  
 (2) Presidente o Pretore.  
 (3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat\_\_\_\_\_ (1) \_\_\_\_\_ e rammentat  
 l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 44  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula  
 « Conscievoli delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_, pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde :

Sono: Veronesi Romano figlio di \_\_\_\_\_  
 di 2 anni nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
 di professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde :

Cafo l'interrogatorio ecc

Aperto punto il Fermo ADR del PM =  
Non parlai a Vigliani del capitolo  
dei C.C. Foglietta nel gennaio, febbraio  
1978 perché non volevo fare rivelazioni  
su queste materie al Vigliani -

Ne parlai con Vigliani nel maggio, giugno  
1978 perché volevo dimostrare la mia buona  
fede dicendo che con l'operazione a cui  
partecipai insieme col cap. Foglietta  
non andò a buon fine, non avevo  
nonostante questo in giuramento di  
verità -

ADR

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
 Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
 (2) Presidente o Pretore.  
 (3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

11

Chiamat (1) \_\_\_\_\_ e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Pecora, Roberto figlio di \_\_\_\_\_  
 di anni \_\_\_\_\_ nato a Bordighera 12-5-51 domiciliato a Via V. Veneto 17  
 di professione fotoreporter del "Secolo XIX"

(3) ✓

Poiché interrogato risponde:

Consegna a Martelli 2 foto del Fusse -  
Non ricordo la data precisa -  
tratta più un giovedì o venerdì di poco  
precedente l'arresto di Fusse -  
Il Martelli mi aveva chiesto le foto già  
da qualche giorno -  
Le foto le avevo scattate in qualche  
tempo prima perché lui mi era presentato  
come candidato del partito radicale -  
Martelli mi disse che la foto gli  
serviva per il compagno di Fusse -  
Mi era stata richiesta già un'altra  
volta dal Martelli perché avrebbe servito  
come copertina per un libro  
ADB <sup>denuncia</sup> ~~st. 10/2/51~~ la foto fu consegnata  
al Martelli solo dopo qualche giorno,  
forse 5 o 6, dalle richieste che mi fu fatte -  
La foto mi fu richiesta da Martelli  
nel mese di febbraio

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte, devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
 Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma giuramento è ammesso in mancanza di ammossaione prescritta in questo articolo.  
 (2) Presidente o Pretore.  
 (3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamato (1) \_\_\_\_\_ e rammentata  
l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 441  
Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula  
« *insapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
la verità e null'altro che la verità.* ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « *Lo giuro.* ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde :

Sono: ~~Sefer Pecoraro~~ Amico figlio di Giuseppe  
di anni \_\_\_\_\_ nato a COMO P.P. 27 domiciliato a Bodighera -  
di professione Via Anaco. 45  
(3) \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde :

Nel gennaio febbraio 78, andò verso la metà  
di marzo in un'iera vendita ero in  
convalescenza e mi trovavo sulle  
piazze del mercato vidi una  
fiancia blu ferma davanti al  
mercato coperto di Bodighera e davanti  
alle scalinate vicino un distributore  
di sigarette vidi il Frazzetta -  
lo zibon: la targa delle macchine  
perché vidi il Frazzetta nelle sue vicinanze  
e mi venne il dubbio che la macchina  
potesse essere collegata al Frazzetta  
Era una macchina blu chiara  
ma non ricordo che tipo fosse -  
vicino all'auto era un signore più  
alto di me con una faccia  
p. " Principe di Galles - ~~Il~~  
Signore era mezzo alto più di  
me che sono alto 1,70, della mia

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

13

Chiamat..... (1) ..... e rammentata  
l'ammonizione fatta, il ..... (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449

Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Sergio Amico figlio di .....  
di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....  
di professione .....

(3) .....

Poiché interrogato risponde

etc - Non sono in grado di fornire altri particolari, né sono in grado di riconoscere perché non ho fissato altri elementi di riconoscimento. Il numero di Targa non è stato possibile rintracciarlo elenando di carabinieri. La macchina era targata Roma - ADP della Difesa: all'episodio mi ne parlò il Frezza che mi aveva visto e riconosciuto e mi chiese perciò se ricordavo l'episodio - Il Frezza mi parlò nel FR, molto dopo il suo arresto - Io presi la targa della macchina perché colgei il Frezza alla macchina stesse perché era allora in corso un'operazione antidroga - Preciso che io pensai che la persona da me vista sia la macchina fosse in "contatto" al punto

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile, devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli è applicabile la sanzione prevista in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

rib. Mod. 121 bis - interr. testi

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat (1) \_\_\_\_\_ e rammentati  
 l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula  
 « *Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità.* »

Il \_\_\_\_\_, pronuncia le parole « *Lo giuro* ».


Quindi richiesto delle sue generalità, risponde :

Sono: segue amico figlio di \_\_\_\_\_  
 di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
 di professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Poſcia interrogato risponde :

dovere trattare il Fuzze



(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
 Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
 (2) Presidente o Pretore.  
 (3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

15

Chiamat ..... (1) \_\_\_\_\_ e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) \_\_\_\_\_ invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:  
 « Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Martelli Lucio figlio di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ anni nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ professione \_\_\_\_\_



Poiché interrogato risponde:

Io chiesi a Pecorella la foto di Fresco,  
 subito dopo aver letto il primo articolo  
 di Melape sull'Espresso, quello in cui  
 non si faceva ancora in nome di Fresco,  
 ma si descriveva soltanto -

La foto l'ho avuta se non sbagliò  
 non più tardi del venerdì precedente  
 all'arresto di Fresco - Io al foto prego non  
 dissi il motivo per cui mi serviva la foto -  
 ADR del PM: il Salvatore non mi chiese di far  
 presentargli un trafficante pentito o  
 la particolare quella che intervenne  
 a ~~da~~ una conferenza sulla droga  
 che era il Fresco, e che perciò da quel  
 momento si conosserono, anzi mi pare  
 che ~~fo~~ si dissero del "tu"

AD R della difesa Palliccioli: Il Fresco era  
 mio debitore per alcuni milioni che  
 io gli ho dato in più volte



(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte, devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 16 anni (art. 449 C. p.) una giurata di ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat \_\_\_\_\_ (1) \_\_\_\_\_ e rammentata  
 l'ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:  
 « Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
 la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: segre Martelli figlio di \_\_\_\_\_  
 di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
 di professione \_\_\_\_\_

(3)

Dopo l'interrogato risponde:

Io che ero anche debitore di  
 Pelliccioli che gli dovevo denaro per  
 restituirlo a me - Per quanto  
 riguarda il libro non ci sono  
 state spese rilevanti.  
 Ad R. sui Bonanni: Per quanto riguarda  
 il cognato di Fresse una volta il fante  
 prestò mi diede denaro che io  
 non potevo dare - il Fante mi  
 disse di rivelarmi al cognato  
 che me lo avrebbe dato e poi  
 io gli avrei dato e lui - Il  
 cognato che io non conoscevo  
 venne poi a casa mia e mi  
 diede 40, 50.000 lire per le  
 quali mi chiese un riconoscimento  
 di debito - Non appresi più  
 più niente di soldi che erob  
 poi il Fresse restituirlo al cognato

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare il giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.  
 Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
 (2) Presidente o Pretore.  
 (3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamato \_\_\_\_\_ e rammentata l'ammonizione fatta \_\_\_\_\_ (2) 1\_ invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449

Cod. proc. pen. e all'uopo stando seduto in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« *Io, consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.* »

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « *Lo giuro* ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Leone Martelli figlio di \_\_\_\_\_

di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_

di professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Poiché interrogato risponde:

*Diedi anche al Fazio un assegno di un milione, dicendogli di metterlo all'incasso dopo qualche giorno. Il Fazio invece lo mise all'incasso il giorno stesso, per cui io prego il direttore della banca di effettuare qualche fiorino*

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat..... (1) ..... e rammentata  
l'ammonizione fatta, il ..... (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449  
Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula:

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta  
la verità e null'altro che la verità ».

Il ..... pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono: Alfonso Anna figlio di .....

di anni ..... nato a ..... domiciliato a .....

di professione .....

(3) .....

Poiché interrogato risponde:

Quelso punto dichiarato

Nel periodo che sono stato a Padova  
Montevale non ho mai sentito parlare  
delle storie di cui è processo

A questo punto il Tribunale rinviò  
il processo all'instanza del 12-X-81  
avvertendo gli imputati a comparire  
senza altro avviso

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte, devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma giurano le persone ammonizione prescritta in questo articolo.

(2) Presidente o Pretore.

(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

12

mentata Si dà quindi lettura de ..... (1) .....

... e 449 .....

... formula: (2) .....

... e tutto .....



Terminata l'assunzione delle prove, il Presidente dà parola al rappresentante della parte civile che legge e svolge le sue conclusioni, con le quali chiede che :



Poesia il Pubblico Ministero pronuncia la sua requisitoria con la quale conclude che :

(1) Deposizioni, relazioni di periti, osservazioni di consulenti tecnici, processi verbali ecc. (artt. 451, 462, 466 C. p. p.).  
(2) Eventualmente, esame di periti e di consulenti tecnici (art. 451 C. p. p.). Ove il perito debba giurare al dibattimento, la formula è quella dell'art. 316 C. p. p. omissa la parte relativa alla segretezza (art. 451 cit.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infine, i difensori de (1) espon la difesa con la quale chied che

I imputat., che ebbe l ultim la parola, ha dichiarato

Terminata la discussione il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio a deliberare, escluso il P. M., le parti, i difensori, il Cancelliere ed ogni altra persona.

Ritornato nella sala di udienza, presente il Pubblico Ministero e (2) il Presidente dà lettura del dispositivo (3) della sentenza,

Di quanto sopra si fa constare col presente processo verbale, che viene chiuso ad ore o sottoscritto in fine di ogni foglio dal Presidente (4) e dal Cancelliere (5).

IL CANCELLIERE

*Carotombari*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

Copia conforme all'originale  
Roma 9 NOV 1981

IL CANCELLIERE  
IL SEGRETTARIO DI SEZIONE  
*(Giovanni Magano)*

(1) Imputato, persona civilmente obbligata per l'imputazione e responsabile civile.  
(2) Si indichino le altre parti presenti.  
(3) Il dispositivo è scritto e firmato dal Presidente e, dopo la lettura all'udienza, viene unito agli atti (art. 473 C. p. p.).  
(4) Se il Presidente è impedito, sottoscrive per lui il giudice più elevato in grado, o, a parità di grado il più anziano, facendosene menzione prima delle sottoscrizioni (art. 494 C. p. p.).  
(5) Questa sottoscrizione vale anche per le singole ordinanze inserite nel processo verbale (art. 494 C. p. p.).

N. 2267/40 Reg. Gen.

TRIBUNALE PENALE

DI

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione 5ª Penale

Processo Verbale di Dibattimento (\*)

(Artt. 492, 496 Cod. proc. pen.)

L'anno millevogecento quattantuno il giorno dieci del mese di ottobre alle ore .....

IL TRIBUNALE PENALE DI Roma SEZIONE 5ª

Composto dai signori:

- 1. Beni Agolini Mario Presidente
2. Figlietta Gianfranco Giudice
3. Silvio Serebillo Giudice

Coll'intervento del Pubblico Ministero rappresentato da Francesco Palma Procuratore della Repubblica e coll'assistenza del Cancelliere Giuseppe Sorino

Si è adunato nella sala d'udienza aperta al pubblico per trattare la causa penale (1)

CONTRO

Figlietta Ernesto lib. [firma]
Figlietta Pasquale lib. [firma]
Palmeri Carlo lib. [firma]

IMPUTATI

Chiamata la causa dal ..... giudiziario di servizio, ..... si presenta ..... l'impunito (2)

assistito da difensori:
Avv. Donatelli Roberto per 1°
Avv. Donatelli per 2°
Avv. Filippini per 3°
Avv. Franco Esppi per 4°

(1) In seguito a istruzione sommaria o per giudizio direttissimo o in seguito a istruzione formale, indicando la sentenza di rinvio.
(2) Specificare quali imputati si presentano, ove siano più; se di persona o rappresentati da difensore con mandato speciale. L'imputato non può essere assistito da più di due difensori (art. 125 C. p. p.).
Quando l'imputato deve essere assistito o rappresentato dal difensore e non lo ha nominato o ne rimane privo, la nomina è fatta dal Presidente (art. 128 C. p. p.).
Per le sostituzioni e per l'abbandono della difesa, v. artt. 127-131 C. p. p.
Le altre parti possono farsi assistere o rappresentare ciascuna da un solo avvocato o procuratore (art. 126 C. p. p.).
(\*) Inserire gli intercalari n. 1 e 2.

Quindi ..... l ..... imputat ..... prend ..... posto al banco dei giudicabili liber ..... nel ..... person .....  
Fatto l'appello nominale de ..... offes ..... dal reato, de ..... testimon ..... , perit ..... e consulenti tecnici si dà  
atto che sono tutti presenti .....

Quindi il Presidente fa dar lettura dal Cancelliere delle imputazioni ascritte a ..... giudicabil ..... e dichiara  
aperto il dibattimento.

Po scia, a norma dell'art. 142 del Cod. proc. pen., ammonisce i ..... testimon ..... comprese le persone offese dal  
reato, e perit ..... sull'importanza morale e religiosa del giuramento che sarà ..... chiamat ..... a prestare  
e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio.

Dopo di che, per ordine del Presidente, l'ufficiale giudiziario, agli effetti dell'art. 448 detto Codice fa allon-  
tanare i testimoni dalla sala di udienza, perchè non possano comunicare con alcuna delle parti o coi loro  
difensori o consulenti tecnici, nè vedere o udire o essere altrimenti informati di ciò che avviene nella sala  
stessa, per essere poi chiamati l'uno dopo l'altro o in modo che nessuno di essi, prima di deporre, assista  
all'esame degli altri.

(1) .....

Il Presidente invita quindi le parti a proporre le questioni di cui è cenno nell'art. 439 del Codice stesso:  
in proposito ..... si osserva (2) .....

(1) Qui, se del caso, si fa menzione che, per ordine del Presidente, il Cancelliere dà lettura della motivazione del decreto di citazione degli  
imputati non comparso e che quindi il Tribunale, sentiti il P. M. e i difensori del non comparso, provvede con ordinanza da trascrivere nel pro-  
cesso verbale che il giudizio sia trattato in loro contumacia o, in caso opposto, che siano rimossi gli atti non ricevendo il dibattimento  
(art. 498 C. p. p.).

Ove il dibattimento debba aver luogo a porte chiuse, il Presidente pronunzia ordinanze che è assente nel verbale (artt. 423, 424 C. p. p.).  
Se sia avvenuta la costituzione di parte civile darne atto (art. 93 C. p. p.).

(2) Si dà atto anche delle opposizioni e relative decisioni circa la costituzione di parte civile (artt. 90, 91, 92, 93 e 94 C. p. p.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat (1) \_\_\_\_\_ e rammentata l' ammonizione fatta, il \_\_\_\_\_ (2) L. invita a prestare il giuramento prescritto negli artt. 142 e 449 Cod. proc. pen., e all'uopo stando esso in piedi ed a capo scoperto, gli dà lettura della seguente formula :

« Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il \_\_\_\_\_ pronuncia le parole « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità, risponde :

Sono : \_\_\_\_\_ figlio di \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

Po scia interrogato risponde :

Io sono che ho visto essere il verbale delle perquisizioni nel reato che nella deposizione del genitore della Chere è detto che io assisto al vigilante il giorno seguente ecc. ecc. e che ho detto il giorno seguente al vigilante il problema sopra ecc. ecc. il problema sopra ecc. ecc. di informare.

Io sono del Fiume presso un biglietto in nome del giornale "Mirafiori" ed essere una che ha un capitale di 100.000 lire circa. Il giorno del vigilante ho visto 33 documenti che mi sono stati consegnati.

(1) Querelante, denunciante, testimone. Tutti i testimoni, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la speciale ammonizione prescritta in questo articolo.  
(2) Presidente o Pretore.  
(3) Vincolo di parentela, interessi o altre circostanze (art. 448 C. p. p.).

CEVO LIRE 150.000 (CANTOCIN =  
 ANTANIA) IN PRESTITO DAL SIGNOR  
 STRO MUZZANA, CHE RESTITUIRÒ  
 TRÒ IL 5 APRILE 1976.

LUCIO MARTELLI  
 GIORNALISTA (IN FEDE)

*L. Martelli*

il. 10/3/1976

Italia, 77  
 fono: 0184/23.692

I 18012 BORDIGHERA

Ill. Sig. Presidente  
 V sezione penale  
 Tribunale di Roma

Nell'interesse del dott. Ernesto Viglione presento  
 i seguenti documenti.

- 1) Lettera di Henri Dolbois, 25 luglio 1977
- 2) Biglietto di G. Bartolomei, 7 marzo 1978
- 3) Biglietto di Egidio Carenini, Natale 1980
- 4) Lettera di Franco Evangelisti, 25 gennaio 1978
- 5) Lettera di Luciano Radi, 1 agosto 1978
- 6) Lettera di Vanni Nisticò, 11 aprile 1978
- 7) Lettera di Venesio Cattani, 22 gennaio 1978
- 8) Lettera di Enzo Biagi, 29 agosto 1978
- 9) Lettera di Giancarlo Galli, 2 marzo 1978
- 10) Telegramma di Giorgio Postal,
- 11) Biglietto di Luigi Rossi di Montelera, 9 gennaio 1978
- 12) Lettera di Vito Scalia, 10 gennaio 1978
- 13) Biglietto di Franco Mazzola, 5 aprile 1978
- 14) Biglietto di Giovambattista Palumbo, 27 maggio 1975
- 15) Lettera di Mariano Rumor,
- 16) Lettera di Flaminio Piccoli, 18 maggio 1972
- 17) Lettera di Flaminio Piccoli, 14 dicembre 1977
- 18) Biglietto di Pierantonino Berté, 19 gennaio 1978



*Avv. Prof. Franco Coppi*  
*Dotore di diritto penale*  
*nell'Università di Perugia*  
*Via dei Corridori, 48 - Tel. 6543084*  
*00193 Roma*

- 19) Telegramma di Egidio Carenini  
20) Biglietto di G. Bartolomei, gennaio 1978  
21) Biglietto di Scalfaro, 4 aprile 1979  
22) Biglietto di A. Forlani, Natale 1978  
23) Telegramma di Raffaele Costa  
24) Telegramma di Loris Fortuna  
Da 25 a 32 biglietti vari.

31) Biglietto di Scalfaro, 4 aprile 1979

*famille*

Roma, 12 ottobre 1981

Radio  
Monte Carlo

Le 25 Juillet 1977

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL


N° 6893

Monsieur,

Comme suite à nos conversations et à ma lettre n° 6892 en date de ce jour, je vous confirme que le montant total annuel brut de votre rémunération telle qu'elle est définie à votre contrat, y compris les avantages particuliers prévus par le Contrat d'entreprise des journalistes de Radio Monte-Carlo et l'Avenant Cadre à la Convention collective du Personnel, ne saurait être inférieur à 230.000,-francs (DEUX CENT TRENTE MILLE FRANCS).

Ce montant comprend l'ensemble des rémunérations que pourront vous valoir, directement ou indirectement, vos prestations radiodiffusées ou télévisées pendant la durée de votre emploi en Principauté de Monaco.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

  
Henri DOLBOIS

Monsieur Ernesto VIGLIONE  
Via Mario Fani, 123

ROME

(Italie)

3



CAMERA DEI DEPUTATI

1. Aprile 1980

Al. Niccolò Burignone di  
Opinione  
L. Paolo Pannofino



*Il Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

4

Roma, 25 gennaio 1978

Caro Ernesto,

il tuo valore professionale  
traspare dalle trasmissioni di Radio Mon-  
tecarlo che ho più volte ascoltato.

Mi congratulo e spero di  
vederti presto.

Cordialmente

(Franco Evangelisti)

\_\_\_\_\_

Dott. Ernesto VIGLIONE

Radio Montecarlo

PRINCIPATO DI MONACO

5



*Il Sottosegretario di Stato  
per gli Affari Esteri*

Roma, - 1 AGO. 1978

003/7-81-1

Caro Ernesto,

ricevo la tua gentile lettera del  
15 ed i testi allegati.

Gracie del tuo buon ricordo e gra-  
zie dell'attenzione che mi prestato.

Con i più cordiali saluti.

*Tu*  
*(Luciano Rada)*

Dr. Ernesto VIGIONE  
Direttore di Radio Montecarlo -  
16, BD Princesse Charlotte  
MONTE CARLO

Principato di Monaco



# Partito Socialista Italiano

Sezione dell'Internazionale Socialista

TELEFONO

00186 - Roma. 11/4/78  
Via del Corso, 476 - telef. 67.78

UFFICIO STAMPA

Ernesto VIGLIONE  
Radio Montecarlo  
Bld Princesse Charlotte  
MONTECARLO  
(Principato di Monaco)

Caro Ernesto,

desidero ringraziarti per il buon lavoro che, al di là delle diverse valutazioni politiche, Radio Montecarlo ha svolto in occasione del nostro 41° Congresso.

Ti prego anche di voler rivolgere al collega Guglielmo Gabbi il nostro apprezzamento per la sensibilità dimostrata nei confronti del dibattito congressuale.

Cari saluti

(Vanni Nisticò)

Viglion Nisticò



Consiglio di Stato Roma 22 June 78

CONSIGLIERE

Cari V. signori.

Desidero ringraziarvi sinceramente per  
l'affrettata e ben offerta e un figlio.

Per il spazio che l'eccessivo impegno,  
costa molto gravoso ripetute transazioni  
L'ordine di lavoro, lo stesso da  
rispetto, e un corso di posto di  
avere conto delle difficoltà.

Comunque, l'aspetto anche la mia  
cortese, che spero le potrà sembrare.

Le saluto cordialmente,

V. Ciancimino

**CORRIERE DELLA SERA**

Milano, 29 agosto 1978

Gentile dottor Viglione,

so che Augusto Spaggiari, figlio di un mio vecchio amico, vorrebbe venire ad imparare da voi e so che ha voglia di lavorare.

Per i ragazzi oggi è difficile fare qualcosa e io le sarò grato per tutto quello che potrà fare per lui.

Spero di conoscerla di persona e in tutta la salute con molta cordialità.

*bu*  
*Enrico Spaggiari*

dott. ENRICO VIGLIONE  
Radiclon-tecarlo  
Principato di Monaco



9

GIANCARLO GALLI  
GIORNALISTA  
DIRETTORE RELAZIONI ESTERNE  
GIOVANNI BASSETTI S.P.A.  
20122 MILANO - VIA RANZONI, 2/3 - TEL. 702541

Milano, 2 MARZO 78

caro Viphone,

) Radio Monte Carlo mi ha fatto l'altro giorno una splendida intervista a proposito del "Piave Demo cristiano". È cosa che ancor più importa, ho avuto eco notevole da amici liguri, toscani, romani e persino da un ... nicotò.

Quindi, unicamente di riapprezzamenti e complimenti vivissimi per tuo lavoro.

A presto, tuo

Piercarlo Pell.

10

349 1431  
46Q396A CARL F

ZCZC 105 EPURDE  
ROMA 25 25 1300

ETAT XX  
ROTT. ERNESTO VIGLIONE  
ADIO MONTECARLO  
MONACO PYINCIPATO

OCCASIONE INIZIO TRASMISSIONI  
RADIO MONTECARLO INVIO CONGRATULAZIONI  
ET VIVISSIMI AUGURI STOP CORDIALMENTE  
GIORGIO POSTAL  
• SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
RICERCA SCIENTIFICA

COL VIGLIONE

NNNN  
RADIO 469926MC  
46Q396A CARL F



77



CAMERA DEI DEPUTATI

Torino, 9 gennaio 1976

Caro dr. Viglione,

La ringrazio infinitamente per l'invio fattomi dello stralcio del notiziario di Radio Monte Carlo delle ore 12,30 che mi riguarda.

Colgo l'occasione per inviarle, caro dr. Viglione, le mie più vive cordialità.



Luigi Rossi di Montelera



12



CAMERA DEI DEPUTATI

Roma, 10.1.1978

Caro Viglione,

ho ricevuto la Tua gradita lettera insieme con gli allegati relativi alle trasmissioni radiofoniche di Radio Monte-Carlo e Te ne ringrazio.

Nessuna critica né suggerimenti ho da dare al lavoro serio, intelligente e proficuo che stai svolgendo. Ho solo da ringraziarti fraternamente per le Tue gentili espressioni usate nei miei confronti.

Ti ricambio affettuosi e sinceri auguri, con la speranza, come giustamente Tu dici, che il 1978 non sia peggiore del 1977. Cordialità.

*W. Scalfaro* (Vito Scalia)

Dott. Ernesto VIGLIONE  
Radio Monte Carlo  
16, BD Princesse Charlotte

MONTE CARLO

MN/v



*Il Sottosegretario di Stato  
per la Difesa*

Roma, 5/4/1978

ON. F. MAZZOLA


Caro Ernesto,

desidero ringraziarti vivamente  
per gli auguri che hai voluto gentilmente far-  
mi pervenire in occasione della mia nomina al  
governo.

Cordiali saluti.

(Franco Mazzola)

.....  
Dott. Ernesto VIGLIONE  
Direttore Radio Montecarlo  
Principato di  
MONACO



Prodotto  
27. 2. 1955

Al Vice Comandante Generale  
dell'Arma dei Carabinieri

Carissimo Signor Ufficiale,

È un grande onore per gli onori graditissimi

che mi ha fatto pervenire in occasione della mia

nomina Vice Comandante Generale dell'Arma

Lei Fante e Fante, lo prego di

firmare l'atto (Gen. Giacobbe, Subanica)

firmare l'atto (Gen. Giacobbe, Subanica)

79

15



*Al Presidente  
del Consiglio dei Ministri*

Caro Dottore,

desidero farLe pervenire il mio personale ringraziamento per l'attenzione con la quale Ella ha seguito l'attività della delegazione italiana ad Ankara ed Istanbul e per il contributo dato al consolidamento dei rapporti tra l'Italia e la Turchia.

Cordiali saluti

*Orhan Ruur*

Dott. Ernesto VIGLIONE  
"La Notte"  
Sala Stampa San Silvestro  
R O M A



*Il Ministro  
delle Partecipazioni Statali*

Caro Viglione,

tengo a ringraziarLa per l'amicizia con la quale ha voluto seguire la mia attività anche durante la campagna elettorale.

Di ciò Le sono veramente grato soprattutto perchè questi atti di considerazione vengono da un giornalista qualificato ed intelligente come Lei.

Abbia i miei più cordiali saluti.

(Flaminio Piccoli)

---

Ill.mo Signore  
Dott. Ernesto VIGLIONE  
Via M. Fani, 123

R O M A



17



Roma, 14-12-1977

CAMERA DEI DEPUTATI

GRUPPO PARLAMENTARE  
DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA

Il Presidente

Caro Viglione,

desidero inviarLe un cordiale apprezzamen-  
to per l'inizio delle trasmissioni del Giornale Ra-  
dio di Radiomontecarlo.

La Sua competenza e la Sua sensibilità pro-  
fessionale son'garanzia di successo per questo Suo  
nuovo importante impegno.

Le invio un augurio affettuoso ed un saluto  
cordiale.

(Flaminio Piccoli)

Dott. Ernesto VIGLIONE  
Radiomontecarlo  
PRINCIPATO DI MONACO

RAI. RADIOTELEVISIONE ITALIANA


DIRETTORE GENERALE

Roma, 19 gennaio 1978  
DG/3440/78

Caro Viglione,

ho ricevuto i Tuoi auguri che mi sono giunti graditissimi e che ricambio con viva cordialità.

Spero anch'io di vederTi presto ed invio i migliori saluti

  
( Pierantonino Berté )

dott. Ernesto VIGLIONE  
Radio Montecarlo  
16, BD Princesse Charlotte  
MONTECARLO

UNATIP

RADIO 469926MC  
346 1737  
46Q396X CARL FZCZC 116 1610  
ROMA 23 12 133Q

DOTTOR ERNESTO VIGLIONE RADIO MONTECARLO  
MONTECARLO

L AUGURIO SINCERO DI UN PROFICIXXXXXX PROFICUO LAVORO  
NELL INTERESSE DELL INFORMAZIONE ET DELLA VERITA'  
ONOREVOLE EGIDIO CARENINI

NNNN ✦  
RADIO 469926MC  
46Q396X CARL F

*Viglione*

71

20

1/11/77

SENATO DELLA REPUBBLICA  
IL PRESIDENTE  
DEL GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO

1/11/77

Caro L. S. Vigore,

per le sue preziose  
parole di benedizione e  
sostegno nei confronti  
della nostra opera,  
che si svolge a Roma  
e in tutta Italia.

Questi sono i frutti della  
sua generosità.

21



Camera dei Deputati Roma 4-10-73  
Il Vice Presidente

Carissimi colleghi

con soliti affettuosi saluti  
e tenerezze (valore di deferenza)  
questo per il periodo di assenza mia

e dei suoi costi -

Lei se la cura prima non la offi,

Conosci i suoi e l'ordine stesso è

confort e forza e pace.

La legge fatta a lei e ai suoi costi e  
e la rifugi di tant'altro - <sup>effetti</sup> Scapori

*Capodanno 1979*

*Natale 1978*

22

*Scambio con una ampia e miglior arguta  
e virgaxio cordialmente*

(S)

*0700  
Lue*

23



12/10 7 1978

12 812

SOLIDALE CON TUA CORAGGIOSA DIFESA SEGRETO PROFESSIONALE  
GIORNALISTA ABRACCIOTI AFFETTUOSAMENTE  
LORIS FORTUNA

24



25



CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE DELLA GIUSTIZIA

IL VICE PRESIDENTE

*C. C. B. n. 1*

*... con ...  
...  
... ( ... )  
...  
... in ...*



— 8 0

Ma i fatti d'ordine prefabbricati  
di cui i fatti esistenti sono  
predefiniti

26

20



CAMERA DEI DEPUTATI

GIORNALISTI PARLAMENTARI

45478

Spett.le Direzione di  
Giudice Montecitorio

Vi ringrazio sentitamente  
per la cortese  
attenzione che  
prestata alle  
mie iniziative  
parlamentari. —

Sperando di poter  
prodotti ai vostri  
cassetti in  
cui vi conchi.

Fedele  
- Felice J. A. ...



27



M. Lottorepentinio di Stato  
per gli Affari Esteri

16 dicembre 1927.

caso Vigliani,

desidero invitare i signori e

corrispondenti a non essere

in un'ipotesi in cui

una legge di libertà, o simile

a norma civile.

Le mie alle conoscenze professionali,

- la faccenda riguarda l'atto di un certo numero di persone  
a nessun modo.

Tutti i fatti sono stati per il momento

giustificati.

28



CAMERA DEI DEPUTATI



Cesirino Ernesto,  
 appreso della stampa  
 il momento difficile, che stai vivendo -  
 Ti sono fraternamente vicino!  
 A presto, con tanti auguri!  
 Gianni Lombardi



CAMERA DEI DEPUTATI

14/7

29

Milano vivacete  
 e esultate per gli  
 auguri. Mi sono affrettato

ROMA 25 15 1300.

ETAT  
DOIT. ERNESTO VIGLIONE  
RADIO MONTECARLO  
MONACO/PRINCIPATO

OCASIONE INIZIO TRASMISSIONI RADIOMONTECARLO INVIO  
CONGRATULAZIONI ET VIVISSIMI AUGURI STOP CORDIALMENTE  
GIORGIO POSTAL SOTTOSEGRETARIO DI STATO RICERCA SCIENTIFICA

COL OK

NNNN  
RADIO 4<sup>o</sup> 9926MC  
46639 CARL F



CAMERA DEI DEPUTATI

21 dic. 11

30

*Caro Ernesto,*  
*con i più vivi saluti e*  
*auguri per le tue nuove e brillanti*  
*occupazioni con di buona fede*  
*Giuseppe Tassinari*

31

*Camera dei Deputati*

*Il Vice-Presidente*

S. Natale '78

Capodanno '79

Ringrazio e ricambio vivissimi  
auguri

*Ally*



*Il Presidente della Commissione parlamentare  
di vigilanza sull'Amministrazione tributaria 1978/79*

32

*I più sinceri auguri  
per il nuovo anno  
Francesco Galasso*



**RAZIONATURA PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE**

da Firenze S.M.N. (434) Tariffa N. 45  
2  
111 Km.

Compresso quello di emissione)	Concessione speciale	N. Viaggiatori	
	Documento di riduzione N. <u>185799</u>	Adulti	Ragazzi

Nome e Nome Viaggiatori

Il Biglietto Mod. CI 202 M Serie D

N. 07601

**è valido senza stampigliatura**

DATA	Numero progressivo	N. Mac.	IMPORTO	Classe	Specie
27 XII	7601	37	+0001.600	I	VA

6 - Ord. 108

**FS FERROVIE DELLO STATO**

*Stampo di data*



**EMERSONIANA — PER VIAGGI — DI — CORSA — SEMPLICE**

Stazione da FERRARA (185) Tariffa N. 1/5

CLASSE 1

Km. 100

UDO ORNI (Compreso quello di emissione)	Concessione speciale <u>GIORNALI</u>	N. Viaggiatori	
	Documento di riduzione <u>185199/116</u>	Adulti <u>1</u>	Ragazzi <u>0</u>

Cognome e Nome viaggiatori \_\_\_\_\_

Il Bigliettario \_\_\_\_\_ Mod. CI 202 M Serie 0

Timbro a data

**FERRARA (1)**  
27 DIC. 1978

DATA	Numero progressivo	N. Mac.	Classe	Specie	IMPORTO
XII 27	9442	18	1	100	001.000

Non è valido senza la stampigliatura

8-978 - Ord. 137 **FS FERROVIE DELLO STATO**

**VERTENZE**

Il biglietto è valido solo per il giorno di emissione, e che abbia iniziato il viaggio prima dell'orario di partenza fino a destinazione senza fermate.

Il biglietto è valido per iniziare il viaggio di ritorno solo se è stato emesso ad eccezione dei biglietti speciali e per manifestazioni di percorso, che possono essere utilizzati anche nei giorni successivi fermi della validità dei biglietti stessi.

Il biglietto speciale deve essere fatto di iniziare il viaggio di ritorno solo dall'Ufficio F.S. posto nell'ufficio di partenza.

Il biglietto, per avere titolo al rimborso, deve essere riconsegnato, prima dell'orario di partenza, al personale del treno incaricato.

ANDATA - FORATURE DI CONTROLLO AL KM.

STAZIONE & PETRELLI - SPOLETO

Si dà quindi lettura di

*di* *il* *verbale* *assuntivo*

(2)



Terminata l'assunzione delle prove, il Presidente dà parola al rappresentante della parte civile che legge e svolge le sue conclusioni, con le quali chiede che :



Poi il Pubblico Ministero pronuncia la sua requisitoria con la quale conclude che :

*la legittimità* *dei* *provvedimenti* *assuntivi* *effettuati*  
*per* *l'istruzione* *del* *giudizio* *con* *le* *prove* *assunte* *con* *la* *formula* *di* *giuramento*  
*obbligatoria* *per* *il* *giudice* *con* *le* *prove* *assunte*

(1) In materia di assunzioni di periti, osservazioni di consulenti tecnici, processi verbali ecc. (artt. 451, 462, 466 C. p. p.).  
(2) In materia di esame di periti e di consulenti tecnici (art. 451 C. p. p.). Ove il perito debba giurare al dibattimento, la formula è quella del § 1° del C. p. p. promossa la parte relativa alla segretezza (art. 451 cit.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infine, i difensori de (1) espon la difesa con la quale chied che

la Vigliani. An. tutti fatti non cost. vero o falso il fatto non sussiste.

la Polizzi. An. la non aver commesso il fatto. sub. ob. p. nessuno fatto ser. evet.

Il Giudice a tutto punto dice l'ora. Tanto l'offesa l'ubera la stanza. 13-10-81

l imputat., che ebbe l ultim la parola, ha dichiarato

Terminata la discussione il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio a deliberare, escluso il P. M., le parti, i difensori, il Cancelliere ed ogni altra persona.

Udienza nella sala di udienza, presente il Pubblico Ministero e (2) Il Presidente di lettura del dispositivo (3) della sentenza,

Di quanto sopra si fa constare col presente processo verbale, che viene chiuso ad ore e sottoscritto in fine di ogni foglio dal Presidente (4) e dal Cancelliere (5).

IL CANCELLIERE [Signature]

Copia conforme all'originale Roma - 9 NOV 1981 IL CANCELLIERE [Stamp: TRIBUNALE PENALE SEZIONE I (Giuseppe Pagano)]

IL PRESIDENTE [Signature]

(1) Imputato, persona civilmente obbligata per l'ammessa responsabile civile. (2) Si indicino le altre parti presenti. (3) Il dispositivo è scritto e firmato dal Presidente e, dopo la lettura all'udienza, viene unito agli atti (art. 473 C. p. p.). (4) Se il Presidente è impedito, sottoscrive per lui il giudice più elevato in grado, o, a parità di grado il più anziano, facendosene menzione prima delle sottoscrizioni (art. 494 C. p. p.). (5) Questa sottoscrizione vale anche per le singole ordinanze inserite nel processo verbale (art. 494 C. p. p.).

N. 8267/80 Reg. Gen.

**TRIBUNALE PENALE**  
**TRIBUNALE DI ROMA**  
**Sezione 5<sup>a</sup> Penale**

**Processo Verbale di Dibattimento (\*)**

(Artt. 492, 496 Cod. proc. pen.)

L'anno millenovecento OTTANTUNO il giorno TREDICI del mese  
 di OTTOBRE alle ore 11,30

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA  
 SEZIONE 5<sup>a</sup>

Composto dai signori:

- |                      |                   |            |
|----------------------|-------------------|------------|
| 1. <u>BATTAGLINI</u> | <u>MARLO</u>      | Presidente |
| 2. <u>VIGUETTA</u>   | <u>GIANFRANCO</u> | Giudice    |
| 3. <u>SIAIACO</u>    | <u>SERENELLA</u>  | Giudice    |

Coll'intervento del Pubblico Ministero rappresentato da S. Procuratore  
 della Repubblica DE TOMMASO SCIASCIA  
 e coll'assistenza del Cancelliere SOTTO SCRITTO

Si è adunato nella sala d'udienza aperta al pubblico per trattare la causa penale (1)

**CONTRO**

- |    |                   |                 |   |             |            |
|----|-------------------|-----------------|---|-------------|------------|
| 1) | <u>VIGUONE</u>    | <u>ERNESTO</u>  | - | <u>LIB.</u> | <u>Pas</u> |
| 2) | <u>FREZZA</u>     | <u>PASQUALE</u> | - | <u>"</u>    | <u>Dus</u> |
| 3) | <u>PELLICIONI</u> | <u>CARLO</u>    | - | <u>"</u>    | <u>Dus</u> |

**IMPUTATI**

come in atto

Chiamata la causa dal \_\_\_\_\_ giudiziario di servizio,

si presenta \_\_\_\_\_ imputat (2)  
 assistit da difensor 1) Av Roberto Rampioni e Franco Paffi di P. Id.  
2) Av Bonanno Giancarlo. sig. di P. Id. in sost. av. de P. Id.  
3) Av Filizzole Antonio

(1) In seguito a istruzione sommaria o per giudizio direttissimo o in seguito a istruzione formale, indicando la sentenza di rinvio.  
 (2) Specificare quali imputati si presentano, ove siano più; se di persona o rappresentati da difensore con mandato speciale. L'imputato non può essere assistito da più di due difensori (art. 125 C. p. p.).  
 Quando l'imputato deve essere assistito o rappresentato dal difensore e non lo ha nominato o ne rimane privo, la nomina è fatta dal Presidente (art. 128 C. p. p.).  
 Per le sostituzioni e per l'abbandono della difesa, v. artt. 127-131 C. p. p.  
 Le altre parti possono farsi assistere o rappresentare ciascuna da un solo avvocato o procuratore (art. 126 C. p. p.).  
 (\*) Inserire gli intercalari n. 1 e 2.

Quindi ..... l ..... imputat ..... prend ..... posto al banco dei giudicabili liber ..... nel ..... person .....  
 Fatto l'appello nominale de ..... offes ..... dal reato, de ..... testimon ..... , perit ..... e consulenti tecnici si dà  
 atto che sono tutti presenti .....

Quindi il Presidente fa dar lettura dal Cancelliere delle imputazioni ascritte a ..... giudicabil ..... e dichiara  
 aperto il dibattimento.

Lascia, a norma dell'art. 142 del Cod. proc's pen., ammonisce i ..... testimon ..... comprese le persone offese dal  
 reato ..... perit ..... sull'importanza morale e religiosa del giuramento che sarà ..... chiamat ..... a prestare  
 e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio.

Dopo di che, per ordine del Presidente, l'ufficiale giudiziario, agli effetti dell'art. 448 detto Codice fa allon-  
 tanare i testimoni dalla sala di udienza, perchè non possano comunicare con alcuna delle parti o coi loro  
 difensori o consulenti tecnici, nè vedere o udire o essere altrimenti informati di ciò che avviene nella sala  
 stessa, per essere poi chiamati l'uno dopo l'altro o in modo che nessuno di essi, prima di deporre, assista  
 all'esame degli altri.

(1) .....

Il Presidente invita quindi le parti a proporre le questioni di cui è cenno nell'art. 439 del Codice stesso :  
 in proposito ..... si osserva (2) .....

(1) Qui, se del caso, si fa menzione che, per ordine del Presidente, il Cancelliere dà lettura della notificazione del decreto di citazione degli  
 imputati non comparsi e che quindi il Tribunale, sentiti il P. M. e i difensori dei non comparsi, prescrive con *ordinanza* da trascrivere nel pro-  
 cesso verbale che il giudizio sia trattato in loro *conspumacia* o, in caso opposto, che siano rinnovati gli atti nulli, rinviando il dibattimento  
 (art. 498 C. p. p.).

Ove il dibattimento debba aver luogo a porte chiuse, il Presidente pronunzia *ordinanza* che è inserita nel verbale (artt. 423, 424 C. p. p.).  
 Se sia avvenuta la costituzione di parte civile darne atto (art. 93 C. p. p.).

(2) Si dà atto anche delle opposizioni e relative decisioni circa la costituzione di parte civile (articoli 97, 3° capov., e 98 C. p. p.).

Si dà quindi lettura de ..... (1) .....

(2) .....

Terminata l'assunzione delle prove, il Presidente dà parola al rappresentante della parte civile che legge e svolge le sue conclusioni, con le quali chiede che :

Poiscia il Pubblico Ministero pronuncia la sua requisitoria con la quale conclude che :

(1) Deposizioni, relazioni di periti, osservazioni di consulenti tecnici, processi verbali ecc. (artt. 451, 462, 466 C. p. p.).

(2) Eventualmente, esame di periti e di consulenti tecnici (art. 451 C. p. p.). Ove il perito debba giurare al dibattimento, la formula è quella dell'art. 316 C. p. p. omessa la parte relativa alla segretezza (art. 451 cit.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infine, i difensori de (1) espongono la difesa con la quale chiedono che

Av Bonanno per Fuzze: per le colonne assol. per non aver commesso il fatto -  
Per la Taruffa - assol. per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste - in sub. assol. per insuff. di prove - in sub. trascrizione al P.M.

Av Rampioni per Figliore: assol. con formula p.o.

Imputato, che ebbe l'ultima parola, ha dichiarato

Terminata la discussione il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio a deliberare, escluso il P. M., le parti, i difensori, il Cancelliere ed ogni altra persona.

Ritornato nella sala di udienza, presente il Pubblico Ministero (2) e i difensori e l'imputato, il Presidente dà lettura del dispositivo (3) della sentenza, in cui

Di quanto sopra si fa constare col presente processo verbale, che viene chiuso ad ore e sottoscritto in fine di ogni foglio dal Presidente (4) e dal Cancelliere (5).

IL CANCELLIERE

Carlo...

Copia conforme all'originale  
Roma - 9 NOV 1981  
IL CANCELLIERE



IL PRESIDENTE

[Signature]

(1) Imputato, persona civilmente obbligata per la garanzia responsabile civile.  
(2) Si indichino le altre parti presenti.  
(3) Il dispositivo è scritto e firmato dal Presidente e, dopo la lettura all'udienza, viene unito agli atti (art. 473 C. p. p.).  
(4) Se il Presidente è impedito, sottoscrive per lui il giudice più elevato in grado, o, a parità di grado il più anziano, facendosene menzione prima delle sottoscrizioni (art. 494 C. p. p.).  
(5) Questa sottoscrizione vale anche per le singole ordinanze inserite nel processo verbale (art. 494 C. p. p.).

# DISPOSITIVO DI SENTENZA (\*)

(Artt. 472, 473 C. p. p. - art. 27 Regolam. esecuz. C. p. p. 28 maggio 1931, n. 603)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

alla pubblica udienza del 13/X/1981 ha pronunziato e pubblicato  
mediante lettura del dispositivo la seguente

## SENTENZA

V. gli artt. 483, 488 C. P. P. dichiara Viglione Ernesto colpevole delle imputazioni ascrittegli ai capi A) e B) — limitatamente alla truffa <sup>conseguita</sup> ~~contata~~ in danno di Carennini Egidio, e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione lo condanna alla pena di anni tre mesi sei di reclusione L. 100'000 di multa, e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. V. l'art. 29 C. P. dichiara Viglione Ernesto interdetto dai pubblici uffici per anni cinque.

V. gli artt. 483, 488 C. P. P. dichiara Frezza Pasquale colpevole dell'imputazione ascrittagli al capo B), limitatamente alla truffa

(\* Il dispositivo deve essere sottoscritto dal Procuratore e dal Pretore dopo la lettura all'udienza, e unito agli atti (art. 473, ult. capov. Cod. proc. pen.).

Cap. deve essere trasmesso alla Segreteria del Pubblico Ministero a cura del Cancelliere che ha assistito al dibattimento (art. 27 Regolam. cit.).

La lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della sentenza per tutte le parti che sono state e debbono considerarsi presenti nel dibattimento anche se non sono presenti alla lettura (art. 472, ult. capov. C. p. p.).



in danno di Carenini Egidio - e concesse le  
 attenuanti generiche equivalenti alle conte  
 state aggravanti lo condanna alla pena  
 di anni uno mesi sei di reclusione L. 80'000  
 di multa, e al pagamento delle spese processu-  
 ali e di custodia preventiva -


V. l'art. 479 c. P.P. assolve Frezza Pasqua-  
 le dall'imputazione ascrittagli al capo A),  
 per insufficienza di prove -

V. l'art. 479 c. P.P., ~~490~~ 490 c. P. assolve  
 Viglione Ernesto e Frezza Pasquale dalla  
 imputazione loro congiuntamente ascritta  
 al capo B - limitatamente alla tentata  
 truffa in danno dello Stato - per inidoneità  
 dell'azione -

V. l'art. 479 c. P.P. assolve Pelliccioli  
 Carlo dalla imputazione ascrittagli,  
 per non aver commesso il fatto  
 Ordina trasmettersi gli atti al P.M. per l'ulteriore corso -  
 Roma, 13/X/1981

Il presidente

Copia conforme all'originale -  
 Roma, 6 NOV. 1981





**SENTENZA DEL 13 OTTOBRE 1981 - PRESIDENTE MARIO  
BATTAGLINI - ESTENSORE GIANFRANCO VIGLIETTA**



N. 8267/80 Reg. Gen.

Sentenza N. \_\_\_\_\_

R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il giorno TREDICI del mese di OTTOBRE millenovecentoOTTANTUNO

I L T R I B U N A L E DI ROMA

sezione QUINTA PENALE composto dai signori Magistrati:

- |          |                             |                   |
|----------|-----------------------------|-------------------|
| 1. Dott. | <u>BATTAGLINI Mario</u>     | <u>Presidente</u> |
| 2. »     | <u>VIGLIETTA Gianfranco</u> | }                 |
| 3. »     | <u>SIRIACO Sarenella</u>    |                   |

con l'intervento del Dott. SCIASCIA Tommaso Procuratore della Repubblica

e con l'assistenza del Sig. COSTANZO Pier Vincenzo Cancelliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale 1° GRADO

C O N T R O

1) VIGLIONE Ernesto, nato a Roma il 4/1/28 ivi dom. Via Mario Fani, 123

2) FREZZA Pasquale, nato a Montemilone (PZ) il 30/10/1935 dom. to in  
Bordighera Via Dritta 19

3) PELLICCIOLI Carlo, nato a Calcinate (BR) il 15/2/1938 dom. to in  
Bordighera Via Regina Margherita 42 o 142

LIBERI PRESENTI

I M P U T A T I

FREZZA e VIGLIONE:

A) del reato di cui agli artt. 130, 368 cpv I°, 61 n. 10, 81 p.p. del C.P.  
per avere, previa concertazione e in concorso tra loro, e con persone

Trib. Mod. 722

*[Handwritten signature]*

non identificate, in una dichiarazione resa dal VIGLIONE al Generale del C.C. incaricato delle Funzioni di Coordinamento e di Cooperazione della Lotta contro il terrorismo, nell'esercizio delle sue funzioni, affermato che all'eccidio di Via Fani e al sequestro dell'On. Moro avevano partecipato il cap. dei CC. Achille Foggetti e i sottufficiali dei CC Kammelgar e Pinna, in servizio presso reparti dell'Arma di Milano, pur sapendoli innocenti

In Roma, nell'ottobre-novembre 1978

del reato di cui agli artt. 110, 56, 640 cpv n. 1, 110, 640, 61 n. 7, 81 cpv del C.P. per avere in concorso tra loro, con Pelliccioli Carlo e con persone non identificate, in più riprese esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Frezza presentandosi e il Viglione presentando quest'ultimo come brigatista rosso venuto in dissidio con la banda di appartenenza e disposto ad operare per fare catturare alcuni esponenti di rilievo della banda stessa, dichiarando altresì che dalla medesima facevano parte alti prelati ed esponenti politici che avevano organizzato con la partecipazione di militari dei Carabinieri il sequestro dell'On. Moro e l'eccidio di via Fani, tentato di farsi consegnare da organi dello Stato, e in particolare dal Comando di Coordinamento e di Cooperazione della lotta contro il terrorismo, cospicue somme di danaro, e per essersi poi fatti consegnare dall'On. Egidio Carenini, che agiva in proprio e nella sua qualità di esponente della Democrazia Cristiana, circa quindici milioni di lire in tre versamenti, sostenendo che la somma era necessaria per predisporre le operazioni concernenti la pretesa cattura, con l'aggravante del grave danno patrimoniale.

In Roma e altrove, tra l'agosto 1978 e

il gennaio 1979

Con la rec. spec. reit. nei confronti del Frezza.

IL PELLICCIOLI:

C) del reato di cui agli artt. 110,56,640 cpv n. 1,110,640,61 n.7, 81 cpv del C.P., per avere in concorso nella tentata truffa e nella truffa aggravata di cui al capo B, agendo in concorso con FREZZA Pasquale e VIGLIONE Ernesto.

FATTO

Nel corso dell'istruzione formale del procedimento penale contro Alunni Corrado ed altri (n. 1482/78 Reg. Uff. Istruz.), relativo all'agguato ed omicidio plurimo di Via Fani e al sequestro e all'assassinio dell'On. Aldo Moro, il Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Roma trasmetteva un dispaccio dell'agenzia di Stampa ANSA su di un articolo che sarebbe apparso sul n. 6 del settimanale "L'Espresso" (posto in vendita dal 7.2.1979), <sup>contenute</sup> ~~contenute~~ un dettagliato racconto di trattative che si sarebbero svolte nel periodo giugno-agosto 1978 tra un giornalista di Radio Montecarlo, Ernesto Viglione, il Sen. Cervone, amico dello scomparso presidente della Democrazia Cristiana, ed un sedicente brigatista rosso che, a suo dire, aveva partecipato al delitto di Via Fani.

Oggetto delle trattative sarebbe stata l'organizzazione di una operazione che avrebbe avuto lo scopo di condurre alla cattura di coloro che compiono il delitto di Via Fani e gestirono il successivo sequestro. Tra i mandanti delle criminoso imprese ci sarebbero stati due parlamentari ed un altro esponente del Vaticano.


Dall'articolo, dal titolo "Quella sera che stavamo per arrestarli tutti", emergeva inoltre che il Viglione aveva fatto ascoltare al parlamentare un nastro su cui era registrata la voce di un uomo che si dichiarava appartenente alle Brigate Rosse. Costui asseriva di non aver sparato, nè voluto l'assassinio dell'On. Moro (come del resto al-

tri suoi consociati nella banda) ma che l'intera operazione era stata voluta da "altri" i cui nomi avrebbe rivelato, insieme a tutti i retrosceni del delitto, se il sen. Cervone fosse riuscito ad ottenere un'inchiesta parlamentare.

Si esponevano inoltre i particolari dei contatti tra il Viglione e il "brigatista pentito", che in un primo tempo erano finalizzati all'organizzazione di un'intervista all'On. Moro, da eseguire il 6.5.1978 nel "carcere del popolo" a cura del Viglione; tale progetto era poi fallito, e successivamente il Viglione - che aveva già in precedenza esposto la vicenda all'On. Piccoli - aveva presentato il "brigatista" al Sen. Cervone, in vista della collaborazione promessa dall'uomo per fare luce sulla vicenda. Sempre secondo il dispaccio, il Sen. Cervone aveva parlato della questione con i parlamentari Fanfani, Bartolomei, Piccoli, Scalfaro, Zaccagnini e con il Ministro dell'Interno Rognoni. Successivamente, su richiesta del Viglione il sen. Cervone aveva messo il giornalista in contatto con il Gen. Dalla Chiesa - che stava per assumere l'incarico di coordinatore delle indagini sul terrorismo - e si erano esaminate altre proposte del sedicente brigatista, tra cui quella di arrestare lo "stato maggiore", delle B.R., che doveva riunirsi in una villa nei pressi di Salice Terme l'11 agosto. L'arresto avrebbe dovuto essere eseguito dai componenti della squadra del brigatista pentito, e successivamente sarebbero dovuti intervenire i carabinieri, ma anche tale operazione, per la morte del Pontefice Paolo VI, che aveva trattenuto a Roma la personalità del Vaticano partecipante alla congiura, non si era più potuta realizzare.

L'articolo dell'Espresso confermava integralmente le anticipazioni dell'agenzia di stampa e l'Ufficio istruzione avviava immediatamente le indagini.

L'8.2.1979 il Gen. Dalla Chiesa, nella sua qualità di coordinatore





della lotta contro il terrorismo, trasmetteva all'Autorità giudiziaria un rapporto in ordine ai contatti avuto con il senatore Cervone, il Viglione e l'On. Carenini, e alle indagini svolte per il controllo della fondatezza delle clamorose rivelazioni e l'identificazione del "brigatista pentito". Nel rapporto si confermava quindi che il Viglione aveva effettivamente narrato quanto esposto nell'articolo del settimanale. Il primo contatto (5-5-78) sarebbe avvenuto tra un altro sedicente "brigatista" certo "Carlo" e Luigi Salvadori, anch'egli giornalista di Radio Montecarlo, che però, in un successivo incontro (7.V.78) si sarebbe tirato indietro per paura, rinunciando a realizzare l'intervista all'On. Moro, mentre il Viglione, avvertito dal Salvadori fin dal primo istante, si sarebbe impegnato a proseguire i contatti. Ma il 9.5.78 il "brigatista pentito" indicato con il nome di "Francesco", avrebbe comunicato che l'On. Moro era stato ucciso per ordini venuti dall'alto. Per il resto il rapporto esponeva quanto già narrato da "L'Espresso". Il Viglione aveva fatto sentire al Gen. Dalla Chiesa due nastri registrati, uno con la voce del sedicente "Francesco" contenente un messaggio, l'altro con una lettera dell'On. Moro non conosciuta dagli inquirenti, che sarebbe stata dettata al Francesco dal "Carcere del popolo" per telefono, e letta dallo stesso Viglione. Il Gen. Dalla Chiesa aveva provveduto a registrare i colloqui con il giornalista, allegando le registrazioni al rapporto. Il Viglione, d'altra parte, si era sempre rifiutato categoricamente di fornire ogni indicazione utile all'identificazione del "Francesco". Il deputato Carenini, interpellato dal Gen. Dalla Chiesa per sondare ulteriormente il giornalista, ne raccoglieva confidenze ancor più inquietanti, quali i nomi dei militari dell'Arma (Foggetti, Kammerlger e Pinna) che avrebbero partecipato all'agguato di Via Fani,


le foto dei quali pretendeva poi che il Gen. Dalla Chiesa mostrasse a due testi oculari dell'eccidio.

Sentito immediatamente quale teste (6 e 7/2/1979) il Viglione confermava la sua complessiva versione dei fatti, rifiutandosi di rivelare ogni elemento utile ad identificare la sua fonte. Era quindi arrestato per reticente testimonianza e favoreggiamento. Peraltro era successivamente sentito quale teste il Generale dei Carabinieri Arnaldo Ferrara, che dichiarava di aver avuto, alla fine del giugno 1978, un colloquio con il Viglione, sollecitato dall'on. Piccoli (al quale l'imputato si era precedentemente rivolto) ed emergeva che era stata proposta dal giornalista un'altra operazione nella quale l'On. Piccoli doveva accettare di farsi sequestrare, malmenare e legare dai brigatisti dissidenti, che, dopo averlo condotto al covo delle B.R. avrebbero arrestato i capi della banda armata.

L'On. Piccoli confermava le proposte fatte dal prevenuto e i reiterati incontri con lo stesso, a partire dal 5.5.1978, e affermava di aver avvertito dei colloqui i Ministri per l'Interno e la Difesa e il Sen. Cervone.

Il Salvadori, annunciatore di Radio Montecarlo, affermava che il 4 o il 5 maggio era stato visitato da persona che si dichiarava brigatista di nome Carlo, che gli aveva proposto un'intervista all'On. Moro da far apparire sulla stampa estera. Il Salvadori ne aveva informato Viglione, come richiesto dall'interlocutore, e il giorno successivo aveva incontrato nuovamente Carlo, che gli aveva fissato un appuntamento per l'indomani al casello autostradale di Bordighera.

Il Salvadori, temendo per la sua incolumità (anche perchè gli era stato detto da Carlo che l'altro brigatista che sarebbe intervenuto lo conosceva personalmente), si rifiutava di essere ulteriormente coinvolto nella vicenda. Anche il Salvadori era arrestato per falsa testimonianza




za e favoreggiamento.

L'11.2.1972 il giornalista Melega, estensore dell'articolo dell'Espresso che aveva dato origine all'inchiesta (separata, con ordinanza, dagli atti del procedimento contro Alunni ed altri), compariva davanti al giudice istruttore affermando che il Sen. Cervone aveva riconosciuto in una foto di Pasquale Frezza procuratagli dal giornalista Martelli il "brigatista" presentatogli dal Viglione. Il Senatore riconosceva il Frezza, nel contempo arrestato per concorso in truffa tentata aggravata (reato contestato con mandato di cattura anche al Viglione, essendo emerso che quest'ultimo aveva tentato di farsi corrispondere la somma di £. 1.000.000 dal Gen. Dalla Chiesa per mantenere il contatto con il "Francesco"). Il Frezza negava ogni partecipazione alla vicenda, mentre il Viglione finiva per ammettere che il coimputato era il "Francesco" ma ribadiva la sua proclamata buona fede.

Ammetteva peraltro di aver ricevuto dall'On. Carenini £. 15.500.000, che aveva interamente consegnato, in varie riprese, al falso brigatista, perchè questi aveva bisogno di denaro per organizzare le clamorose operazioni, mantenere sè e i suoi uomini, pagare delle armi, espatriare dopo la conclusione della vicenda; Il Frezza a sua volta in successivi interrogatori finiva per ammettere la sua partecipazione alla vicenda, affermando però di aver agito sempre su istruzioni del giornalista, per oscuri fini di quest'ultimo.

Il Martelli, ex segretario del movimento Giovane Nazione, candidato in una lista DC-MSI, e attualmente radicale, più volte sentito quale teste, affermava che i sospetti sul conto del Frezza - con il quale stava scrivendo un libro sul delitto Martirano, circostanza nota al Viglione - gli erano nati dall'articolo del Melega, essendo la descrizione del "brigatista" perfettamente coincidente con quella del suo



socio letterario, noto a Bordighera come mitomane.

Erano poi sentiti gli onorevoli Piccoli e Carenini, ed ampie indagini del P.M. con l'esame dei testi Veronese (legale del Frezza in precedenti processi e destinatario di una misteriosa raccomandata), Albanese (braccio destro di Viglione a Radio Montecarlo), altri giornalisti dell'emittente estera, conoscenti e compagni di gioco del Frezza, e nell'abitazione del Viglione era rinvenuta ampia documentazione, tra cui un diario degli incontri con politici, con i generali Dalla Chiesa e Ferrara, e con il "brigatista pentito", nonché manoscritti della dichiarazione del "Francesco", poi registrata su nastro, e di una lettera dell'On. Moro. Erano contestati agli imputati anche i delitti di calunnia e di truffa aggravata nei confronti dell'On. Carenini: veniva, quindi, disposta perizia psichiatrica sul Frezza.

Infine, i Carabinieri di Bordighera pervenivano all'identificazione dell'altro sedicente brigatista, denominato "Carlo", in Carlo Pelliccioli, che era riconosciuto dal Salvadori e ammetteva di aver recitato la parte del terrorista, a suo dire nella sola speranza di recuperare un suo credito nei confronti del Frezza.

Tutti gli imputati ottenevano poi la libertà provvisoria.

Con ordinanza - sentenza del 30.6.1980 il G.I. disponeva il rinvio del Viglione e del Frezza al giudizio del Tribunale di Roma, perchè rispondessero dei delitti loro ascritti ai capi A) e B), e del Pelliccioli in ordine all'imputazione di concorso negli stessi reati. Proscioglieva invece il Salvadori perchè il fatto non sussiste, il Viglione in ordine ai capi F) e G) (falsa testimonianza e favoreggiamento) perchè il fatto non costituisce reato.

Nel corso del dibattimento l'imputato Viglione sostanzialmente ribadiva la linea difensiva espressa nelle note formulate dalla difesa

alla conclusione dell'istruzione formale; il Frezza si atteneva alla versione fornita negli ultimi due interrogatori. Il Pelliccioli confermava le precedenti dichiarazioni. I testi sentiti in istruzione sostanzialmente confermavano le loro disposizioni. La difesa del Frezza, nel tentativo di dimostrare che il Martelli non avesse identificato il falso "brigatista pentito" in base all'articolo del Melega e che la conoscenza con il Viglione risaliva al gennaio - febbraio 1978, chiedeva la citazione del fotoreporter Pecoraro (che ebbe a procurare al Martelli la fotografia in base alla quale fu riconosciuto il pravevuto dal Sen. Cervone) e dell'ex appuntato di P.S. Amico, che avrebbe notato il Viglione insieme al Frezza alla fine dell'inverno 1978. Ma i testi rendevano dichiarazioni generiche in ordine alla data della richiesta delle foto l'uno, e alla persona vista vicina al Viglione e alla targa dell'auto l'altro.

Infine la difesa del Viglione produceva numerose lettere di parlamentari e giornalisti contenenti attestati di stima nei confronti dell'imputato, inviate in epoca compresa tra il 25.7.1977 e il Natale 1980. (Henri Dalbo, G. Bartolomei, Egidio Carenini, Franco Evangelisti, Luciano Radi, Vanni Nisticò, Venesio Cattani, Enzo Biagi, Giancarlo Galli, Giorgio Postal, Luigi Rossi di Montelera, Vito Scalia, Franco Mazzola, Giovambattista Palumbo, Mariano Rumor, Flaminio Piccoli, Pierantonino Bertè, Scalfaro, A. Forlani, Raffaele Costa, Loris Fortuna ed altri a firma illeggibile).

Il P.M. concludeva chiedendo la condanna del Viglione ad anni 5 di reclusione e £. 50.000 di multa, del Frezza ad anni 2 di reclusione e £. 50.000 di multa per il capo B), e del Pelliccioli ad anni uno di reclusione e £. 50.000 di multa. Concludeva invece per l'assoluzione del Frezza con formula dubitativa dal capo A). La



difesa del Viglione invocava l'assoluzione perchè il fatto non sussiste, o perchè il fatto non costituisce reato; egualmente concludeva la difesa del Frezza, con la subordinata richiesta di attenuanti generiche l'irrogazione del minimo edittale.

La difesa del Pelliccioli invocava l'assoluzione per non aver commesso il fatto, o la concessione delle attenuanti generiche e la condanna al minimo edittale con il beneficio di legge.

DIRITTO


Prima di ogni problema sulla qualificazione giuridica dei fatti, il Tribunale deve ricostruire il ruolo rivestito dal Viglione nella vicenda. Deve cioè stabilire, con certezza, se l'imputato si sia limitato a riferire ai senatori e deputati Piccoli, Scalfaro, Cervone, Carenini e ai Generali Ferrara e Dalla Chiesa notizie apprese dal Frezza, alle quali prestava credito, almeno in via ipotetica, o sia concorso nella macchinazione, inventando particolari rilevanti e costruendo un mosaico che, se pure fantapolitico, appare di estrema pericolosità.

I due criteri più largamente utilizzati nella requisitoria scritta, quello dell'impossibilità di credere ad un personaggio come Frezza per un tempo così lungo (dal maggio 1978 al febbraio 1979) e dell'impossibilità che il Frezza, con i suoi limiti culturali e intellettivi, organizzasse la messinscena, pur essendo certamente rilevanti, non appaiono a priori incontrovertibili, e vanno esaminati solo come ulteriori indizi, dopo una valutazione oggettiva dei fatti.

La definitiva tesi difensiva del Viglione è consacrata nelle note presentate dopo il deposito degli atti, al termine della formale istruzione.

Linea difensiva assai abile, ed articolata sui seguenti punti:

- 1) il Viglione si limitò ad esporre, fin dal primo istante, quanto riferito dal Frezza, nel desiderio di offrire un contributo alla ricerca della verità.
- 2) Furono le alte personalità della Repubblica da lui interpellate ad indurlo a mantenere i contatti,
- 3) Le stesse personalità prestarono qualche credito ai racconti del Frezza, e offrirono alcuni riscontri.



4) Fu il Generale Dalla Chiesa ad indurre il Viglione a riprendere i contatti con il sedicente "brigatista pentito".

5) L'imputato mostrò più volte perplessità e dubbi sulla storia che gli era stata riferita dal Frezza, e non fece alcunchè per conferirle credibilità presso i suoi interlocutori.

In questa tesi si inseriscono le spiegazioni fornite punto per punto, che saranno analiticamente esaminate.

A) Una prima, gravissima prova nei confronti del Viglione è rappresentata dal manoscritto sequestratogli il 12.2.1979, e contenente la "confessione" del "brigatista" riprodotta poi su nastro (Vol.1° atti generici f.61-65). L'imputato ha riconosciuto di aver redatto il documento, ma si giustifica sostenendo che la registrazione era stata eseguita nella sua auto, pochi giorni prima dell'incontro con Cervone, e che, poichè il Frezza "si impappinava", egli aveva redatto una traccia scritta, sotto dettatura <sup>del</sup> ~~di~~ coimputato. Poi, poichè il "brigatista", aveva difficoltà nella lettura della calligrafia altrui, alcune frasi (difformi dalla registrazione) sarebbero state modificate durante la registrazione stessa. Sempre nella stessa occasione, in macchina e alla periferia di Bordighera, il Viglione avrebbe registrato la falsa lettera dell'On. Moro di cui si parlerà in seguito (int. 15.2.1979, f.45 Vol. interrog.).

Tutta la ricostruzione è non solo incredibile (il Frezza all'ennesimo appuntamento in cui deve fornire qualche elemento di prova, in vista del colloquio con il Sen. Cervone, senza un testo scritto; si è parlato dei precedenti incontri con mille precauzioni e complessi itinerari, mentre la registrazione dei due importantissimi documenti sarebbe avvenuta in macchina, alla periferia di Bordighera; il Frezza è in grado di dettare un lungo testo senza la necessità di una cancellatura o un errore, ma




non di registrarlo direttamente), ma è stata determinata dalla necessità di giustificare il compromettente manoscritto, del quale, infatti, il Viglione, nei numerosi interrogatori precedenti, non aveva fatto alcun cenno. Delle dichiarazioni rese come teste non può, ovviamente, tenersi conto di per sé, ma in quanto richiamate, con espressa conferma, dal Viglione nell'interrogatorio del 12.2.1979: nè nelle due deposizioni, nè nell'interrogatorio stesso (f.32 Vol. interrog.), nel quale si espone analiticamente la vicenda della registrazione della falsa lettera dell'On. Moro, si fa alcun cenno alle confuse modalità della registrazione del messaggio del "brigatista pentito" sul sequestro e l'assassinio dell'On. Moro.


Strettamente collegata alla vicenda del manoscritto è, egualmente, la vicenda della falsa lettera dell'On. Moro, sulla quale il Viglione ha egualmente spudoratamente mentito. Ancorchè il Pelliccioli asserisca che Frezza si vantava di averla scritta lui (ma su tali punti il Tribunale dovrà tornare) occorre rilevare che il giornalista (f.32 cit) riferì che il "brigatista" gli aveva consegnato il testo su di un foglio manoscritto, su due facciate, garantendogli che era stato da lui scritto sotto dettatura, per telefono.

A prescindere da ogni valutazione sul comportamento dello pseudo-brigatista (che avrebbe consegnato non una fotocopia della lettera di Moro, ma un suo manoscritto, con le ovvie conseguenze in caso di arresto), è ovvio che un giornalista interessato ad una inchiesta e preoccupato per la sua sorte avrebbe immediatamente redatto fotocopia del documento, e allegato l'originale al memoriale che andava costruendo, per l'ipotesi di sua morte o scomparsa. Nulla di tutto questo!

Il Viglione afferma, invece, di aver dato o una copia, o l'originale del nastro al Generale Ferrara, ma del manoscritto non si parla affatto.



B) Il Viglione ha trascritto una parte di una lettera di Moro del 22.4.1978 (sequestrata a f.66 Vol. Atti generici), e deteneva l'appunto insieme al manoscritto delle dichiarazioni del finto brigatista, poi registrate, e ad un testo dattiloscritto contenente domande ad un brigatista (f. 66,67); tale dattiloscritto reca in calce la ricostruzione, a penna, del sequestro dell'On. Moro a Via Fani, su di uno schizzo. Ebbene, sempre nell'interrogatorio del 15.2.1979 il giornalista afferma di non sapere perchè trascrisse la lettera dell'On. Moro e perchè la conservò insieme all'appunto delle trascrizioni del brigatista, di aver predisposto le domande per una intervista al latitante Moretti, di cui non aveva parlato ad alcuno dei suoi numerosi interlocutori, e di aver redatto lo schizzo sulle indicazioni fornite dal Frezza, che asseriva di aver guidato la Fiat 128 chiara con la quale l'On. Moro sarebbe stato portato via. Si può, con grande sforzo, concepire che un brigatista detti una specie di memoria, per poi ripeterla davanti al registratore, ma è arduo anche solo ipotizzare che detti un disegno. L'intuitiva risposta è che, invece, nell'ottobre 1978 (come dovette ammettere il Viglione a contestazione, dopo aver indicato come data del dattiloscritto prima il luglio, poi il giugno 1978 - v. f. 46 vol. interrog.) l'imputato si stesse predisponendo ad altre sensazionali rivelazioni, magari un'intervista registrata su nastro, e che la lettera dell'On. Moro sia servita come modello stilistico per quella registrata. Ciò è infatti confermato da quanto, nel confronto con il Frezza del 30.3.1979, il Viglione ha dovuto ammettere. Egli telefonò a Mino Pecorelli, che aveva pubblicato su O.P. il testo di tre lettere dell'On. Moro. Dalla stessa fonte Viglione seppe della presenza di un poliziotto a Via Fani, attribuita invece a "rivelazioni" del Frezza. (cfr. f. 143 Vol. interrogatori). Certo



è che sul possesso di tali documenti il Viglione ha mentito, e il loro possesso è in sé un grave indizio.

C) Il Viglione ha più volte garantito di essere in possesso di copiosa documentazione conservata in una banca svizzera. Un accenno lo fece già il 6 maggio all'On. Piccoli (f.30 Vol. esame testi) e garantì poi tale circostanza al Senatore Cervone (f. 9 rapp. Gen. Dalla Chiesa): tuttavia ha sempre rifiutato di dichiarare ove fossero tali documenti e in che consistessero, affermando, infine, di non averne la disponibilità. E ciò anche dopo l'arresto del Frezza, quando non c'era più alcun "segreto professionale" sulla fonte. Tale circostanza, vera o falsa che sia, non si concilia certo con l'asserito ruolo di mero "nunci-  
us" di quanto gli riferiva il Frezza.


D) Fu, con tutta evidenza, il Viglione a fornire al Frezza il numero telefonico del Senatore Cervone, che il giornalista conosceva da vecchia data. Inoltre sostanzialmente l'imputato ha ammesso di aver informato Frezza dell'iniziativa del Cervone di chiedere una commissione parlamentare d'inchiesta. Nell'interrogatorio del 22.2.1979 l'imputato afferma poi che il sedicente "brigatista" non gli aveva fatto nomi di politici coinvolti nel sequestro e nell'assassinio di Moro, e solo alla contestazione di quanto dichiarato dall'On. Carenini il Viglione rettificò tale osservazione. Egualmente deve dirsi circa le notizie relative al Negri: risulta, oggettivamente, che il Viglione interpellò l'avv. Marazzita per sapere che cosa fosse stato sequestrato ad un arrestato nel corso delle indagini sul caso Moro, apprendendo che tra i reperti c'era un libro del docente padovano. Che si informò poi della personalità di questi con Paolo Piccoli, e che apprese, personalmente o inventò - la circostanza non è stata chiarita - un colloquio tra Craxi e il Negri (deposizioni Marazzita, Paolo Piccoli

e interrogatorio 22.2.1979, f.74) spingendosi perfino ad andare a son-  
dare il P.M. Calogero.

Di fronte alla diretta provenienza di tali informazioni comunicate  
dal Viglione con un notevole effetto sui suoi interlocutori (come si  
desume dalla deposizione dell'On. Flaminio Piccoli), c'è la incredibi-  
le giustificazione dell'imputato, secondo il quale prima il Frezza  
gli avrebbe comunicato che il capo delle Brigate Rosse era un profes-  
sore che viveva spesso a Parigi; poi egli si sarebbe messo a discutere  
con quello che credeva un feroce brigatista della questione e, giocan-  
do agli indovinelli, entrambi avrebbero scritto il nome su di un fo-  
glietto di carta, scambiandosi i fogli appena terminato!

E) Il Viglione ha certamente inventato personalmente i nomi degli uomi-  
ni politici "coinvolti" nella "congiura". Non ha mai riferito, infatti,  
che il Frezza gli avesse fatto il nome del Sen. Fanfani; ciò nega anco-  
ra nell'interrogatorio del 22.2.1979 (f. 73); alla contestazione di  
quanto dichiarato dall'On. Carenini dichiara di non voler rispondere,  
e solo alla fine, non avendo altra possibilità, riferisce che fu il  
Frezza a fargli questo nome, insieme a quello del cardinale Poletti e  
del vescovo di Novara. E' evidente che quando il Viglione non aveva  
più necessità di non rivelare la fonte, perchè il Frezza era stato ar-  
restato ed egli aveva iniziato a raccontare tutta la storia proclamando  
dosi "nuncius" del correo e da questi raggirato, aveva semplicemente  
dimenticato di aver fatto tali rivelazioni all'On. Carenini.

F) Il Viglione riferì al Gen. Dalla Chiesa che gli incontri con il se-  
dicente brigatista potevano avvenire solo in modo complesso, e su ini-  
ziativa dello stesso, e perfino di aver perso i contatti, sia nell'in-  
contro del 14.8.1978, sia nei successivi (f. 13 e 19 del rapporto del  
Gen. Dalla Chiesa).



Ebbene, lo stesso Viglione, in sede di confronto con Frezza finì per ammettere (f.50 retro Vol. interrogatori) che dalla fine primavera-inizio estate 1978 incontrava continuamente il coimputato a Bordighera; che questi gli aveva riferito molti particolari della sua vita, che avevano avuto incontro ~~con lui~~ anche in presenza di terze persone (Martelli e Salvadori); finì per ammettere, addirittura, che il Frezza gli aveva dato come recapito telefonico il bar di Bordighera che frequentava, nel quale poteva reperire il... brigatista! (f. 72 Vol. interrogatori). Risulta ancora dalla deposizione di alcuni testi (Gargoglio, Sergi, a ff. 158 e 156) che i due imputati si frequentavano pubblicamente nel bar di Bordighera. Al di là di quanto è dato desumere da tali frequentazioni, di cui si dirà oltre, anche a credere che il Viglione potesse egualmente ritenere il Frezza un brigatista, e non volesse rivelare la sua "fonte", non si comprende perchè avrebbe dovuto "depistare" le indagini, riferendo di incontri misteriosi e complessi, di perdita dei contatti per il mancato pagamento di due milioni da parte del Gen. Dalla Chiesa e simili falsità, quando sarebbe stato sufficiente rifiutare di rispondere su tali argomenti.

G) Il Viglione ha mentito reiteratamente su numerosi particolari: quando ha tentato di spostare all'autunno l'incontro nella Cremeria di Bordighera con Frezza e Martelli, in relazione al libro sulla vicenda dell'assassinio della Martirano (comprendendo che sarebbe stato difficile sostenere di aver creduto il correo un brigatista nonostante la conoscenza di tale episodio, e una continua frequentazione con lui (f.39 Vol. interrogatori), in ciò smentito dal Salvadori, dal Martelli e dal dispaccio trasmesso il 21.7.1978 da Radio Montecarlo sull'imminente pubblicazione del libro (dal quale sarebbe stato poi ricavato un film), ad opera del Frezza e del Martelli; quanto ha collegato il sedicente

brigatista a Pietro Cavallaro con il Gen. Dalla Chiesa, pur conoscendo ormai tutto sul suo informatore (f. 12 rapporto Gen. Dalla Chiesa); quando ha riferito ad Albanese che il Sen. Cervone gli aveva garantito l'attendibilità della sua fonte (f. 46-47 esame testi); quando ha dichiarato che cercava il "brigatista" al bar dei suoi parenti a Bordighera, chiedendo di "Francesco" sia perchè nessuno conosceva il Frezza con tale nome, sia perchè egli, essendo a conoscenza delle generalità del correo per la questione "Martirano" non aveva alcun motivo di usare tale nome (cfr. f. 71 Vol. interrog. imputati).

H) Una delle prove, ad avviso del Tribunale, decisive e inquietanti circa le responsabilità del Viglione è ravvisabile nei memoriali sequestrati il 6.3.1979 (f. 217-283, I° Volume atti generici). Premesso che il memoriale, come risulta da foglio manoscritto del 24.5.1978, doveva essere spedito da parte di Luigi Conti (cognato dell'imputato) agli onorevoli Flaminio Piccoli, Oscar Luigi Scalfaro, Giuseppe Bartolomei, Egidio Carenini, Raffaele Costa, Raffaele Delfino, Giacomo Mancini, Giuseppe Di Vagno, Giuseppe Amadei, e ai senatori Giuseppe Averardi, Adolfo Sarti, Giulio Orlando e Nuccio Contu, in caso di morte o di scomparsa del Viglione, la giustificazione del giornalista di aver predisposto tali documenti perchè temeva per la sua vita, e intendeva quindi offrire ogni documentazione sui suoi eventuali assassini, più volte ribadita negli interrogatori, è credibile solo se nel memoriale si riferiscono circostanze rispondenti al vero, almeno dal supposto punto di vista soggettivo del Viglione.

A tale proposito si deve subito rilevare la notevole stranezza di un'istruzione scritta di pugno del Viglione al cognato: "P.S.: E' opportuno che i destinatari non sappiano i nomi degli altri che hanno ricevuto gli appunti. Dire soltanto che vi sono molte copie in

circolazione". Ma oltre a ciò, il memoriale contiene molte e intenzionali falsità, e precisamente:

1) Nel foglio intestato 18.5.1978, (f. 230) afferma che "il Calabrese" (cioè Pasquale Frezza) è in realtà Giustino De Vuono, che egli avrebbe riconosciuto dalle foto pubblicate dai giornali.

Anche ammettendo un improbabile errore iniziale, non si comprende, poi, perchè, in un documento che avrebbe dovuto avere gli scopi indicati dal Viglione, non figura mai il nome di Pasquale Frezza, del quale pure il giornalista possedeva una cartella clinica con nome, cognome e indirizzo, e del quale, nei successivi incontri, apprese ogni particolare e abitudine di vita. Nè vale la giustificazione dell'imputato di non essersi curato di ciò, perchè aveva, comunque la cartella clinica dell'uomo. Tale cartella, custodita in una diversa busta, non avrebbe consentito a nessuno di tracciare un collegamento tra la vicenda del "brigatista pentito", alias "De Vuono", alias "Francesco", e il Frezza.

2) Nel foglio datato 24 maggio Viglione afferma di aver parlato, lunedì 22 maggio con due politici importanti, P. e S. (evidentemente, Piccoli e Scalfaro) e che gli avrebbero suggerito di redigere un promemoria sull'accaduto da inviare a politici di tutti i partiti. Circostanza priva di conferma da parte dell'onorevole Scalfaro.

3) Sotto la data 3 giugno (f.244) Viglione scrive che il Gen. Ferrara sospetterebbe da tempo che a Via Fani tra i rapitori c'erano anche dei Carabinieri, e lo dice in modo da far credere che la fonte dell'informazione sia l'On. Piccoli. Il Gen. Ferrara ha invece recisamente smentito di aver trovato un particolare minimamente credibile nel racconto.

4) Alla data 9 giugno (f. 247) il Viglione afferma di aver fatto ascoltare la "lettera di Moro" all'On. Piccoli, circostanza espressamente smentita dal deputato nella sua dichiarazione scritta (f. 34 vol.esame


Eto

testi). Tutto il brano è poi ambiguo, e può esser letto nel senso che sia stato l'On. Piccoli ad insinuare che l'On. Zaccagnini non aveva comunicato la lettera alla delegazione democristiana. Il brano contiene, tra l'altro, l'osservazione finale che la lettera non poteva essere opera del "calabrese".

5) Alla data venerdì 9 giugno (pomeriggio) (f. 248) Viglione scrive che il Gen. Ferrara era contrario al piano del finto sequestro dell'On. Piccoli, solo perchè esistevano preoccupazioni per la sicurezza dell'uomo politico. Afferma poi che il Generale gli avrebbe offerto protezione, e avrebbe accreditato il racconto del "brigatista" con molti episodi analoghi, e, in particolare, indagini in corso dei servizi di sicurezza su contatti di alcuni elementi dei servizi stessi e il K.G.B., e perfino che l'on. Cossiga e l'on. Forlani erano in contatto con l'ambasciatore sovietico a Roma, che incontravano clandestinamente. Tutto ciò è, ovviamente, smentito dalle dichiarazioni rese dal Gen. Ferrara.

6) Alla data "domenica 11 giugno" (f. 250) Viglione dichiara che l'On. Scalfaro propone incontri tra il "calabrese" e persona di sua fiducia, oppure chiede che le B.R. inviino un comunicato all'On. Ingrao e a lui stesso. Circostanze, tutte, non risultanti affatto dalle dettagliate deposizioni dell'On. Scalfaro.

7) Sotto la data "lunedì 4 settembre" Viglione scrive che Dalla Chiesa è disposto ora a dare "milioni come se fossero noccioline" al "brigatista", dopo aver fatto fallire l'operazione e perdere i contatti per aver lesinato due milioni venti giorni prima. Insinua pesanti sospetti. Sotto la data "mercoledì 6 settembre" afferma che Scalfaro, incontrato a Montecatini, condivide i suoi sospetti sul generale Dalla Chiesa, commentando "credo che prima o poi farà qualcosa nel





tentativo di capire per quale motivo due generali si sono comportati come si sono comportati. E cioè in maniera sospetta" (ff. 265-266)

Circostanze, tutte, smentite dai testi (oltre che dalla inesistenza di alcunchè di sospetto nei colloqui, non essendoci, in realtà, nè politici, nè vescovi nè militari dell'arma da proteggere) come almeno il Gen. Dalla Chiesa doveva sapere per motivi di ufficio.

8) Sotto la data 22 ottobre Viglione scrive che l'On. Carenini gli riferì che durante la prigionia dell'On. Moro il Card. Poletti chiese all'Ing. Alexandri di incontrare il Gen. Dalla Chiesa, e l'Ing. Alexandri si sarebbe rivolto allo stesso On. Carenini. L'incontro avrebbe avuto luogo, ma Dalla Chiesa "sembrava poco interessato". Nulla di tutto ciò, ovviamente, ha trovato la minima conferma nei testi.


9) Infine, un capolavoro letterario appare la pagina "Dicembre 1978" (f. 276), nella quale si afferma che il Gen. Dalla Chiesa, nel mostrare a due testi oculari le foto di carabinieri indicati dal Viglione come partecipi all'agguato di Via Fani, cercava di sottrarsi e teneva un comportamento ambiguo, e che uno dei testi avrebbe riconosciuto in una delle foto uno dei killer, ma il Generale non volle rivelargli di quale foto si trattasse. Ancora una volta Viglione annota: "l'impressione che ricavò per la verità, non è positiva. Dalla Chiesa non sembra molto disponibile. Anzi dà l'impressione di non indagare a fondo".

Del resto, mescolate a falsità, appaiono in tutto il diario insinuazioni assai pesanti (fr. f. 262, 263, 277, 279, 281). Quantunque appaia superfluo, c'è se mai da precisare che — come risulta dal rapporto del Generale Dalla Chiesa — l'ufficiale alle prime notizie di coinvolgimenti di alti prelati della zona di Novara, (dei quali non gli erano stati fatti i nomi) pur ritenendo le rivelazioni del tutto inverosimili non

si peritò a sottoporre a strettissimo controllo la vita privata di due vescovi, rivelando particolari talvolta assai riservati e non encomiabili, prima dell'identificazione del Frezza. D'altra parte molti particolari rilevanti comunicati ai suoi interlocutori da Viglione come notizie apprese dal "calabrese" non figurano nel diario: per citarne solo alcuni, il nome del dott. Beria D'Argentine come uno dei magistrati collegati alle Brigate Rosse, o il nome del Sen. Fanfani come capo della "congiura".

Abbiamo dunque la prova che il Viglione non ebbe affatto ruolo di mero "nuncius" delle dichiarazioni di Frezza, ma predispose i testi delle registrazioni, tenne i contatti con i politici, propalando notizie che sapeva false, predispose un falso memoriale nel quale si dovevano gettare atroci sospetti sul Parlamento, l'Arma dei Carabinieri, la magistratura (tre giudici, a cominciare dal Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, erano accusati nel memoriale). Resta da definire il ruolo del Frezza, il motivo dell'operazione e quando essa maturò nella mente dei due.

A questo punto occorre inserire le osservazioni che occupano larga parte della requisitoria del Procuratore Generale e dell'ordinanza del giudice istruttore, sotto diversa angolazione. Premesso che Frezza si prestò a far la parte del brigatista di fronte al Sen. Cervone, certamente fornì alcuni nomi quali quelli dei carabinieri Foggetti, Kammelger, Pinna, Villani, Baronio, accusati di complicità nella strage di Via Fani (V.f. 91, 116, 119, 122 Vol. Testi) del dott. Felicetti, e del dott. Celentano, magistrati (v.f. 95 retro, 96 interrogat. imputati) perchè si trattava di persone con cui aveva avuto rapporti, a Bordighera, per una presunta collaborazione in materia di droga, o durante le sue vidende collegate alle false dichiarazioni sul delitto



Martirano; eseguì le telefonate all'Albanese spacciandosi per "Gaetano il fotografo" o "Francesco"; è certo che fin dall'inizio il Viglione non fu strumento di Frezza, come risulta dalle ~~precisissime~~ bugie del gionalista <sup>emerse fin dalle prime righe</sup> nel suo memoriale. Quale fosse la fama del Frezza a Bordighera ce lo dice chiaramente Salvadori, quando afferma "effettivamente una volta mi incontrai con il Frezza presso il Circolo di tennis di Ventimiglia; ciò accadde due anni fa circa, in quanto il Frezza voleva che presentassi degli spettacoli che lui voleva organizzare; risposti di no, conoscendo il tipo. Tutti nella zona conoscevano il Frezza, che è un poco di buono, un mitomane, che ha passato la sua vita presso gli uffici dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Commissariati e le redazioni dei giornali a raccontar vicende. Se fosse venuto il Frezza a propormi l'intervista, lo avrei liquidato con quattro parole dandogli 10.000 lire, conoscendo il tipo" (f. 20 retro e 23 vol. interrogat. imputati). Analogo giudizio è costretto a formulare il Martelli, l'ambiguo personaggio, dalle disinvolte conversioni politiche e dalle spregiudicate inchieste giornalistiche sulla droga o sul delitto Martirano, che pare si sia sempre servito del Frezza, come autore di rivelazioni o come comodo testimone di presunte minacce avute da tale Goddard, persona risultata inidentificabile che temeva l'imminente uscita <sup>del libro</sup> sul delitto Martirano! (~~V. fogli~~)

Fama notoria, del resto, perchè il Frezza era stato arrestato per calunnia con molto scalpore, in relazione al caso Martirano, e l'istruzione e la prima fase del processo si erano svolti a San Remo. Sul Frezza così si esprime il teste Viale: "Nei primi tre mesi (dal 1977) il Frezza Pasquale si mise a frequentare il suddetto club, e da allora ho conosciuto la predetta persona che si era qualificata come organizzatore di feste danzanti della zona circostante Bordighera.- Ventimiglia

E 76

— Ospedaletti etc. Nell'aprile del 1977 il Frezza ... chiese alla gerente signora Segreti Liliana, una sovvenzione per effettuare una festa ad Ospedaletti, con l'invito del cantante Claudio Villa, e sia la signora che io, in quell'occasione demmo dei soldi, ... io diedi un assegno di lire 300.000 circa, che sino ad oggi non mi è stato più restituito... Successivamente al prestito seppi che si trattava di un comune truffatore, noto nella zona" (f 161 Vol. testi). Il Frezza è capace forse di truffa da 300.000 lire, o di clamorose rivelazioni come quelle del delitto Martirano, che durano però un giorno, non essendo in grado di sostenere una calunnia complessa ed articolata, nè riuscendo a dare due volte la stessa versione dei fatti. Esempari sono le dichiarazioni sul delitto Martirano in atti e le notizie sulla sua personalità, i limiti culturali ed intellettivi, che emergono dalle perizie.

Dunque, non può che aver avuto un ruolo da gregario fin dall'origine: se c'era una parte che Frezza non poteva recitare più di un'ora era quella del brigatista, con responsabilità nell'organizzazione, che meditava di fare arrestare una super struttura clandestina che strumentalizzava le B.R., ed espatriare.

Semianalfabeta, come appare già dalla grafia, era buono, per personaggi come Martelli, che lo pagavano perchè comparisse sul suo libro (e rendesse altri favori analoghi) sfruttando il clamore che dieci anni prima aveva procurato. Ma un clandestino che passava le giornate al bar, o a giocare a poker, o al casinò, che al bar aveva il suo recapito telefonico e che offriva garofani al Viglione (confr. deposiz. Garzoglio, Mazzurega, Sergi, Giordano, Valente) è decisamente poco credibile tanto più che Viglione dal giugno almeno sapeva tutto sulla vicenda Martirano, custodiva la cartella clinica del correo, si preoccupava persino di procurare medicine ai parenti dei compagni di bar e di poker del Frezza, co

non conosceva i parenti del Frezza, proprietari del bar, e aveva modo di vedere nello stesso locale anche l'altro "brigatista" Pelliccioli. Tutto ciò, mentre si preoccupava di registrare sul suo diario che era terrorizzato, che temeva per la sua vita, che anche il Francesco era terrorizzato, che il Gen. Ferrara faceva spiare lui e il giudice Calogero. La verità è che il Viglione si faceva persino accompagnare dal Frezza nei suoi viaggi (ad esempio, a Firenze e a Ferrara, proseguendo poi da solo per Padova - V. interrogatorio Frezza - F. 55 e riscontri rappresentati dallo scontrino ferroviario Firenze-Ferrara e ammissioni del Viglione a f. 89). Appare superfino esaminare, quindi, ulteriori e numerosi elementi di prova e indizi, per concludere che il Frezza ebbe esclusivamente un ruolo marginale ed esecutivo, quale quello di presentarsi come brigatista al Sen. Cervone e di fornire alcuni nomi (probabilmente per proprio gusto personale) al Viglione, vero regista di tutta l'operazione, in cambio di denaro (su quest'ultimo punto torneremo in seguito). Quanto al Pelliccioli, indicato da più persone come "guarda spalle" di Frezza e persona ambigua, non si riesce a comprendere per quale motivo avrebbe dovuto finanziare il Frezza stesso e recitare anche lui la parte del "brigatista" con Salvadori; tuttavia, ebbe certamente un ruolo limitatissimo nella vicenda: il suo compito si esaurì il 7 maggio. Egli afferma che, in precedenza, non conosceva il Viglione, ma tutte le sue dichiarazioni non sono per nulla credibili. Non si comprende come il fornaio potesse accingersi a giocare un ruolo così rischioso nella generica speranza di recuperare poi un suo credito e senza alcuna garanzia, e certamente ha mentito quando ha affermato di conoscere Salvadori e di dargli del tu. Con il confronto con il Salvadori, infatti, ha sostanzialmente ritrattato, ripiegando su una conoscenza avvenuta insieme a numerose persone in un circolo. E del resto la circostanza che giustificò il suo impie-

go era proprio la conoscenza tra Frezza e Salvadori e l'opinione che il secondo aveva del primo. Va detto obbiettivamente che il Salvadori esce completamente riabilitato e a testa alta dalla vicenda: non menti, non volle mischiarsi ad ambigue imprese, consigliò il Viglione di disinteressarsi della vicenda, confessò la sua più che comprensibile paura, collaborò con la giustizia pur nella scomoda e immaritata veste di imputato.

Resta da chiarire il significato di tutta l'operazione nella mente del Viglione. E' evidente che quanto emerge dal memoriale, se fosse stato creduto, avrebbe gettato profondo discredito sulle istituzioni. Politici e alti rappresentanti della Chiesa che organizzano l'agguato di Via Fani, l'assassinio della scorta e il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro. Politici che, si insinua più volte, apparterebbero allo stesso partito dell'On. Moro. L'On. Piccoli che, per paura, rinuncia al tentativo di sgominare le Brigate Rosse e sventare la congiura; l'on. Scalfaro che si sente impotente e diffida dei colleghi di partito; il Ministro per gli Interni che ha oscuri rapporti con l'ambasciata sovietica; i generali Ferrara e Dalla Chiesa che cercano di impedire il raggiungimento della verità; l'arma dei Carabinieri coinvolta nella congiura; l'On. Carenini che ha incontri con sospetti organizzatori del crimine, l'On. Craxi che ha oscuri rapporti con Negri in Svizzera. E' vero che, così raccontata, tutta la storia appare priva di senso e difetta di ogni credibilità. Tuttavia proviamo ad ipotizzare cosa sarebbe accaduto se Viglione fosse "scomparso". Le copie del memoriale sarebbero pervenute a più parlamentari, ciascuno all'insaputa dell'altro. Si sarebbe immediatamente collegata la sparizione di Viglione alle B.R., perchè il giornalista aveva fatto in modo di far sapere a tutti che era in contatto con i rapitori di Moro: Salvadori

Albanese (il cui numero, senza alcuna necessità, era stato fornito al Frezza, che pure aveva già il numero di casa e quello dello studio del Viglione a Radio Montecarlo), la moglie di questi. Sarebbe poi stata trovata, nel suo cassetto, una lettera per il direttore di Radio Montecarlo (f. 134 Vol. interrogatori), le segretarie dell'emittente avrebbero potuto confermare le continue telefonate con gli On. Piccoli, Cervone, Scalfaro, Carenini. Sarebbero stati trovati, tra le carte del Viglione, i biglietti di convocazione dei Carabinieri di Isola Capo Rizzuto per i colloqui con il Gen. Dalla Chiesa, gelosamente conservati insieme al diario, e il numero di telefono del Gen. Dalla Chiesa; sarebbero usciti fuori gli assegni dell'On. Carenini e sarebbe emerso che a due testi oculari della strage di Via Fani conoscenti del Viglione il Gen. Dalla Chiesa aveva mostrato le foto di alcuni carabinieri come possibili sicari.

Si sarebbero, in altre parole, creati apparenti e consistenti riscontri alle affermazioni contenute nel diario, con effetti incalcolabili in un paese profondamente turbato dal trauma del sequestro dell'On. Moro. E' naturalmente una semplice ipotesi, che non verrà valutata quindi ai fini dell'irrogazione della pena, ma che, in presenza di molte circostanze non chiarite che possono far pensare ad un inizio di esecuzione di tale progetto, meritano un approfondimento in separata sede. Si dovrà chiarire, ad esempio, chi fornì al secolo XIX fin dall'ottobre 1978, alcune "notizie" coincidenti con quanto sostenuto nel diario, e tendenti ad accreditare la convinzione che il covo di Via Montenevoso fu scoperto per le confidenze del Viglione al Cervone (Per incidens, corrispondente locale del giornale era proprio quel Martelli che ha ammesso di aver invitato il Frezza a "tagliare la corda" prima di denunciarlo). Occorrerà approfondire alcune affermazioni della teste Franca De Paoli, accer-

tare cosa disse Viglione al magistrato Calogero, accertare la natura dei rapporti tra Viglione e il defunto Pecorelli.

E' in ogni caso evidente che il Viglione non agiva per una motivazione economica, nè professionale. La certissima prova della consapevolezza della falsità di quanto andava propalando, la sua brillante posizione economica, il tempo dedicato all'impresa, i viaggi affrontati e il denaro ricevuto dal Frezza escludono tali moventi. E sorge allora la necessità di ulteriori indagini per accertare se e quali correi ebbe il Viglione, in un'operazione di così vasta portata.

Tornando alle imputazioni, tutto ciò che abbiamo esposto sopra, costituisce piena prova che il Viglione, quando riferì al Generale Dalla Chiesa (incaricato del coordinamento delle indagini sul terrorismo, e quindi, autorità che aveva l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria) i nomi dei militari dell'Arma dei Carabinieri Foggetti, Kammelger e Pinna (fornitigli dal Frezza), con precise indicazioni sull'arma di appartenenza, era pienamente consapevole della loro innocenza. Non ha poi senso parlare di inidoneità della falsa rivelazione a determinare la possibilità di un procedimento o di indagini di polizia giudiziaria, con riferimento all'art. 49 co. 2 C.P. E' certo, infatti, che il Gen. Dalla Chiesa svolse effettivamente indagini, mostrando le foto degli incolpati a due testi, come confermato dal rapporto e dalle deposizioni del teste<sup>W</sup>.

Parlare di possibilità di fronte a qualcosa che si è verificato effettivamente, è, infatti, del tutto incongruo. Neppure rilevante appare la circostanza che l'incolpazione sia stata fatta oralmente: il termine denuncia, infatti, non equivale necessariamente ed automaticamente a denuncia scritta, e affermazioni del Viglione, fatte al Gen. Dalla Chiesa in relazione alla carica da questi rivestita, nel dichiarato proposito di aiutarlo a fare luce sull'assassinio della scorta e sul sequestro e omicidio dell'On. Moro, si inquadrano perfettamente nel termine denuncia.



Ciò è confermato, del resto, dall'amplissima dizione dell'art.368 C.P. che ritiene idoneo anche lo scritto anonimo diretto all'autorità, mentre, per il codice di procedura penale l'anonimo non può avere mai, di per sé solo, l'efficacia della denuncia (conf. Cass. 3/5/1972, Conticelli). E del resto, l'affermazione che a Via Fani c'erano dei militari dell'Arma che spararono sulla scorta dell'On. Moro è stata ripetuta, e consacrata a verbale, nella deposizione resa dal Viglione quale teste il 6.2.1979 (f.4, vol. interrogat. imputati), con un'espressione che costituisce certamente una forma di calunnia indiretta, "per relationem".

"Per quanto riguarda il nome dell'ufficiale superiore dei Carabinieri voglio precisare che io ne indicai il nome al Generale Dalla Chiesa: pertanto la signoria vostra potrà ottenere il nome dal Generale medesimo".

Ciò conferma che il nome dei militari ingiustamente incolpati fu fatto al Gen. Dalla Chiesa, nel quadro di preliminari indagini di P.G. avviate sulla base dei racconti del Viglione fin dal 12.8.1978 per incarico del Ministero per gli Interni, sviluppate a seguito dei ripetuti colloqui tra il Gen. Dalla Chiesa e l'imputato dal 14.8.1978 (e concretizzate in richiesta di informazioni all'Arma di Pavia, Stradella, Voghera, Vigevano, Tortona, Novi Ligure, Alessandria) e continuate, per quanto riguarda le accuse ai militari, con la sopra riferita "ricognizione fotografica". Ciò conferma anche l'intensità del dolo, perchè le stesse accuse erano state, appunto, rinnovate in modo diretto o indiretto fino al 6.2.1979 e successivamente nelle deposizioni ed interrogatori del giornalista (Cfr. rapporto del Gen. Coordinatore, p.20-21-22). Non esclude, certamente, l'idoneità dell'azione la circostanza che il Gen. Dalla Chiesa nutrisse un forte e giustificato scetticismo su

quanto dichiarato dal prevenuto, tanto da scrivere che il solo scopo della "ricognizione" fu di dimostrare al Viglione l'inconsistenza di quanto andava narrando. L'oggettività delle indagini di P.G. è infatti tale che ciò che appare determinante è il loro risultato, indipendentemente dalla convinzione ed intenzione aprioristica di chi vi procede, volendo l'art. 368 C.P. evitare proprio il pericolo di indagini inutili e dannose, che compromettano l'interesse ad una corretta e fruttuosa amministrazione della giustizia, ed essendo comunque sempre implicito, in una "ricognizione fotografica", il pericolo di riconoscimenti errati.

Sotto tale profilo, essendo la calunnia un reato di pericolo, non sarebbe del resto neppure necessario che delle indagini abbiano avuto luogo, essendo sufficiente che la falsa incolpazione abbia determinato il pericolo di preliminari, sommarie indagini di P.G. ex art. 210 S.S. C.P.P. (Cass. 27/7/1974, Bologna; Cass. Sez. VI, 29/IX/1977, Morlino).

E' evidente la sussistenza delle contestate aggravanti, oggetto della falsa incolpazione, essendo i delitti di partecipazione a banda armata, omicidio volontario premeditato continuato, sequestro di persona aggravato, ed essendo gli incolpati pubblici ufficiali. Del pari evidente è la sussistenza di un identico disegno criminoso sia nella reiterazione delle false accuse nei successivi colloqui con il Gen. Dalla Chiesa, sia in relazione alla pluralità dei denunciati, sia, infine, in relazione alle attività delittuose contestate al capo B).

Per quanto riguarda la posizione dell'imputato Frezza, la ricostruzione operata precedentemente porta a concludere che egli concorse nel disegno del Viglione in quattro modi: presentandosi come "falso brigatista" al Sen. Cervone, registrando il nastro con le dichiarazioni, del "brigatista pentito", fornendo alcuni nomi, tra cui quelli dei mi-

litari ingiustamente incolpati, al coimputato, da spendere nei colloqui con l'Onorevole Piccoli, l'On. Cervone e l'On. Carenini, e telefonando continuamente a Radio Monte Carlo sotto vari nomi, per accreditare l'ipotesi che il Viglione trattasse con misteriosi personaggi.

Elementi certamente di grande valore probatorio. Tuttavia negli atti non è dato rinvenire alcuna prova che il Frezza fosse a conoscenza del piano del coimputato in tutte le sue articolazioni, ed in particolare del colloquio con il Gen. Dalla Chiesa, nè che approvasse in qualche modo tale particolare uso dei nomi da lui forniti. Pertanto la soluzione più aderente alla situazione probatoria appare l'assoluzione con formula dubitativa.

L'imputazione contestata al capo B) ad avviso del Tribunale, va scissa nei due episodi, che comportano problemi diversi ed una soluzione giuridica opposta.

Si è contestata una truffa tentata perchè il Viglione, nei suoi colloqui con il Gen. Dalla Chiesa, chiese ripetutamente somme nell'ordine di un milione di lire, per mantenere il contatto con il brigatista.

Ora, se è certo che tutto il racconto del Viglione ben può costituire raggio, nel quale si innestano le false prove offerte (dichiarazione registrata del "brigatista pentito", presentata dal Frezza al sen. Cervone, falsa lettera dell'On. Moro), e che il delitto di truffa non richiede un dolo specifico ed è quindi perfettamente concepibile che nel contesto di un più ampio programma delittuoso si possa inserire un'ulteriore raggio con il quale l'agente tende a conseguire un profitto ingiusto con danno altrui, inducendo taluno in errore, è pur vero che la truffa non è reato di pericolo come la calunnia, e nel caso di tentativo l'idoneità dell'artificio o del raggio va valutata in concreto.

Orbene, valutazione in concreto significa giudizio ex ante in rela-

zione a tutte le circostanze del caso in esame. Vero è che lo stesso Frezza riuscì ad ottenere denaro con rivelazioni presumibilmente false, generiche e del tutto infruttuose dai Carabinieri di Bordighera (Cap. Foggetti, Brig. Kammelger e Brig. Pinna). Tuttavia l'idoneità va valutata in relazione alla possibilità di indurre in errore il Gen. Dalla Chiesa, massimo conoscitore delle Brigate Rosse in Italia, inducendolo non tanto al versamento di una somma irrilevante per il pubblico erario (che ben avrebbe potuto essere erogata al solo fine di proseguire le indagini), ma di una somma il cui impiego non era controllabile perchè il Viglione rifiutava ogni dettaglio utile per l'identificazione dell'improbabilissimo brigatista. Il versamento eventuale non avrebbe aperto alcuno spiraglio in più, dal momento che, con o senza di esso, ogni fonte di notizie per il Gen. Dalla Chiesa restava pur sempre il Viglione. Ciò emerge chiaramente dalla lettura del rapporto e dallo stesso memoriale dell'imputato, il quale, strumentalizzando ai suoi fini la posizione del generale, afferma che questi, mentre aveva negato una misera somma, nei successivi colloqui offriva milioni "a decine": in realtà, da un lato il Gen. Dalla Chiesa avrebbe erogato probabilmente somme assai più elevate di quella richiesta, se fosse stato poi messo in condizione di risalire al "brigatista pentito", dall'altro al Viglione non interessava forse particolarmente neppure ottenere la somma, essendo egualmente "strumentalizzabile" sia l'erogazione, sia la mancata erogazione. Pertanto, la mancata induzione in errore del Gen. Dalla Chiesa non è riconducibile ad un evento impreveduto, ma è conseguenza diretta dell'inidoneità dell'azione.

Si impone, quindi, in ordine alla tentata truffa, l'assoluzione del Viglione e del Frezza ex art. 49 co.2° C.P., mentre per Pelliccioli il problema, come si dirà tra breve, si prospetta identico in ordine ad

entrambe le ipotesi di delitto contestategli al capo C.

In ordine alla truffa consumata in danno dell'On. Carenini, non si pone, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza, un problema di idoneità degli atti, ma semmai un problema di nesso di causalità tra gli artifici e raggiri, l'induzione in errore e l'erogazione della somma.

E' certo che l'On. Carenini versò al Viglione, in tre riprese, lire 15.500.000 e che tale circostanza non era nota al Gen. Dalla Chiesa, che pure aveva fatto da tramite tra il giornalista e il deputato. E' quindi evidente che in relazione alla situazione particolare che si era determinata dopo l'assassinio dell'On. Moro, alla volontà dei suoi compagni di partito di non lasciare nulla di intentato per far luce sul delitto (volontà che spinse l'On. Carenini persino a recarsi in Jugoslavia nell'improbabile speranza di trovare, all'estero, un filo utile alle indagini), le richieste di denaro formulate in parte per rientrare della somma che il Viglione asseriva di aver anticipato al brigatista pentito, in parte per mantenere il contatto, in parte, ancora, per permettere la romanzesca operazione della cattura dei capi delle B.R., furono del tutto idonee ad indurre l'On. Carenini al versamento, e lo determinarono. Irrilevanti appaiono, poi, le circostanze che emergono dalla deposizione del deputato: che egli, cioè, non contasse sulla restituzione della somma, nè condizionasse il pagamento al buon esito dell'operazione. L'impegno del Viglione non era, infatti, il conseguimento di un risultato determinato, ma, per così dire, un "facere": dopo aver garantito, con false prove, quali la "dichiarazione del brigatista pentito" la falsa lettera dell'On. Moro, la presentazione del "brigatista" al Cervone il racconto e simili, la possibilità che la "pista" fosse fondata, si impegnava ad un leale comportamento, mentre sapeva

perfettamente che non c'era nulla di vero in quanto andava affermando. Il far balenare tali prospettive, sia pure incerte, in un terreno così predisposto per quanto detto sopra, ad una persona che non poteva avere né l'esperienza né la freddezza del Gen. Dalla Chiesa, e non doveva comunque render conto di come impiegava denaro di proprietà sua o del partito, fu certamente azione idonea a determinare la corresponsione della somma.

Pertanto, una volta accertato il nesso di causalità tra il comportamento fraudolento del Viglione e la prestazione del Carenini, il difetto di diligenza o l'ingenuità di quest'ultimo appaiono irrilevanti

(Cass. 20/V/1958, Mazzanti, Cass. 20/V/1958, P.M.; Cass. 20/X/1958 Discenza; Cass. 29/3/1971, Conte; Cass. 29/3/1978, Anselmi), e ciò anche se la persona offesa ebbe a sospettare il raggio (Cass. 29/3/1978, Anselmi).

La prova del dolo, vale a dire della consapevole serie di menzogne poste in essere - nel quadro della più complessa operazione - anche al fine di indurre il Carenini all'erogazione delle somme, è chiaramente desumibile da tutto quanto esposto sopra sulla messinscena architettata.

Evidente è la sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, per l'importo delle somme erogate dall'On. Carenini.

Il Viglione ha sempre sostenuto di aver usato il denaro consegnandolo a Frezza, che, peraltro, ha sempre negato (Vol. interrogatori, f.36-37; f. 48-49; f. 54-55; f.75; f.78-79), sostenendo che la sua improvvisa disponibilità di denaro si spiegava con una vincita di £.3.700.000 al Casinò di San Remo. Peraltro il Frezza ha sempre negato tutto ciò di cui era accusato, finchè non ha dovuto arrendersi all'evidenza. Continuò a negare l'incontro con il Sen. Cervone persino dopo la ricognizione di persona ed il confronto con il parlamentare. Sostenne di

aver conosciuto solo nell'autunno 1978 il Viglione, dichiarando che nel maggio 1978 si trovava in Francia, ma il suo alibi è miseramente crollato. Ha allora spostato la conoscenza con il Viglione al gennaio-febbraio 1978, rovesciando la sua posizione difensiva. Si è, in ultima analisi, dimostrato del tutto inattendibile ed anche incapace di costruire una seria linea difensiva. Vero è che il particolare della visita al Casinò di San Remo è confermato dal teste Bennici, ma lo stesso Frezza ha ammesso di aver speso £. 1.200.000 circa per l'acquisto di una Fiat. 128 usata, di aver dato 300.000-400.000 lire alla moglie, e di aver estinto debiti precedenti (f. 48-49). Ora, l'imputato, che non ha mai svolto attività lavorative, vivendo alle spalle della famiglia e con i mille espedienti che emergono dal processo, ha in realtà, proprio a partire dall'ottobre 1978, data dell'erogazione delle prime somme da parte dell'On. Carenini, tenuto un tenore di vita dispendiosissimo: risulta infatti che aveva perso a poker un milione di lire (deposiz. Mazzurega, f. 132 Vol. deposiz. testi), divenuti in breve 3.000.000 per sua confessione al teste Giordano (f. 134-135 Vol. dep. testi), che prestava o regalava rilevanti somme di denaro in franchi francesi (deposiz. Mazzurega, Giordano e Valente), che estingueva debiti (deposiz. Sergi a f. 139) e offriva pranzi (dep. Sergi a f. 139). Ma dove le dichiarazioni del Viglione trovano precisa conferma è proprio nel possesso di rilevanti somme in franchi francesi, ammesso in parte dal Frezza.

Si evince, infatti, dalle dichiarazioni del Viglione (interrogatorio a f. 75) che il Frezza aveva ricevuto, nel dicembre 1978, 50.000 franchi francesi (oltre a £. 4.500.000 circa in contanti) prelevati dal denaro corrisposto dall'On. Carenini. Ma il Frezza, pur negando di aver ricevuto il denaro, ammette di essersi recato a Ferrara il 10 o il 15.XII.1978, riuscendo a cambiare in due banche 1.000 franchi.

Inoltre, secondo il teste Mazzurega (f. 132) un mese e mezzo prima dell'arresto, e cioè alla fine di dicembre, l'imputato, che aveva perso a poker, pagò con 1.500 franchi, e mostrava di averne ancora altri. Infine, nello stesso periodo di tempo consegnò 2.500 franchi al Giordano e al Valente. Siamo così ad almeno cinquemila franchi (circa un milione di lire) il cui possesso il Frezza non giustifica affatto.

E' evidente che il Frezza ricevette denaro proveniente dalle somme corrisposte dal Carenini, ed era ben consapevole che fosse il provento della truffa che aveva concorso ad architettare nei modi ripetutamente sopra esposti. E, del resto, solo la molla economica poteva spingere il prevenuto a partecipare alla messinscena, e il Pelliccioli, mandato a prendere contatto (e spaventare) il Salvadori, parlò fin dal primo istante di denaro.

Quanto all'ultimo imputato, come già detto più volte, il suo apporto causale alla complessiva macchinazione terminò il 7/5/1978, e sembra quindi impossibile addebitargli una partecipazione sia al tentativo di truffa ai danni del Generale Dalla Chiesa, sia alla truffa consumata ai danni dell'On. Carenini.

Va precisato che, per quanto riguarda il Frezza, il dubbio sulla sua capacità di intendere e di volere, emerso dal precedente ricovero dell'imputato a seguito di proscioglimento per infermità mentale, è stato ampiamente fugato dalla perizia in atti, che con coerente ed ampia motivazione ha concluso per la piena capacità di intendere e di volere al momento del fatto, dopo aver esaminato in modo estremamente analitico il contegno processuale tenuto, i risultati di numerosi tests psicologici e dell'osservazione psichiatrica e l'anamnesi recente dell'imputato.

L'assoluta concordanza delle tre distinte indagini appare pienamen-



te tranquillizzante.

Peraltro, poichè come premesso l'ipotesi sui reali moventi dell'azione criminosa non può esser valutata ai fini del presente giudizio, non sussistono sufficienti motivi per negare le attenuanti generiche al Viglione per la sua incensuratezza e al Frezza per il ruolo indubbiamente meno rilevante rivestito nella vicenda. Tuttavia, l'intensità del dolo, protrattosi per oltre nove mesi, la particolare antisocialità del comportamento degli imputati, che ha distolto in parte l'Arma dei Carabinieri da gravissime indagini, l'indifferenza morale dimostrata nell'inserirsi in una vicenda dai gravissimi risvolti istituzionali, politici ed umani come l'agguato di Via Fani e l'assassinio dell'On. Moro, non consentono di andare oltre un giudizio di equivalenza e di irrogare una pena di modesta entità.

Per il Viglione il più grave delitto è quello di calunnia, per il quale va irrogata la pena di anni due e mesi otto di reclusione, elevata per la continuazione in calunnia e con il delitto di truffa ad anni tre mesi sei di reclusione e £. 100.000 di multa.

La condanna comporta, per legge, l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva, e l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Per il Frezza, pena adeguata appare la reclusione per anni uno mesi sei, e la multa di £. 80.000, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

P.Q.M.

V. gli artt. 483-488 C.P.P. dichiara VIGLIONE Ernesto colpevole delle imputazioni ascrittegli ai capi A) e B) - limitatamente alla truffa consumata in danni di Carenini Egidio - e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta la continuazio-

ne lo condanna alla pena di anni tre mesi sei di reclusione £.100.000 di multa, e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

V. l'art. 29 C.P. dichiara VIGLIONE Ernesto interdetto dai pubblici uffici per anni cinque.

V. gli artt. 483-488 C.P.P. dichiara FREZZA Pasquale colpevole dell'imputazione ascrittagli al capo B), - limitatamente alla truffa in danno di Carenini Egidio - e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti lo condanna alla pena di anni uno mesi sei di reclusione £. 80.000 di multa, e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

V. l'art. 479 C.P.P. assolve Frezza Pasquale dall'imputazione ascrittagli al capo A), per insufficienza di prove.

V. l'art. 479 C.P.P., 49 C.P. assolve VIGLIONE Ernesto e FREZZA Pasquale dalla imputazione loro congiuntamente ascritta al capo B) - limitatamente alla tentata truffa in danno dello Stato - per inidoneità dell'azione.

V. l'art. 479 C.P.P. assolve il Palliccioli Carlo dalla imputazione ascrittagli, per non aver commesso il fatto.

Ordina trasmettersi gli atti al P.M. per l'ulteriore corso.

Roma, 13/X/1981

Gianfranco Viglietta, est.

Depositato in Cancelleria

il 9 NOV 1981

IL CANCELLIERE

(Giovanni Pagano)

Copia conforme all'originale

Roma 9 NOV 1981

IL CANCELLIERE  
CAETORE DI S. S.  
LA CANCELLERIA  
(Giovanni Pagano)